

Rivista
del Centro nazionale
di documentazione
e analisi per l'infanzia
e l'adolescenza

n. 3/2004

CITTADINI IN CRESCITA

nuova serie

Adolescentes comunicadoras Esperienze
di educazione alla pari in Nicaragua

Asquith Dopo i congressi di Budapest
e Yokohama

Morawska Verso la creazione
di un sistema di assistenza efficace

Strano, Bonucchi, Grassi, Bruzzone
Pedofilia culturale e moral disengagement:
quale connessione?

Luberti, Moscati, Pedrocchi Biancardi
L'emergenza in Italia della violenza
assistita in ambito familiare

Carrera Ordini di protezione e violenza
familiare assistita da parte del minore

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Ministero della giustizia** Il secondo rapporto
dell'Italia all'ONU: risposte ai rilievi del Comitato



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Istituto degli Innocenti
Firenze

3

CITTADINI IN CRESCITA

Rivista del Centro nazionale
di documentazione e analisi
per l'infanzia e l'adolescenza
n. 3/2004



Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

Istituto degli Innocenti
Firenze



Questa pubblicazione è realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Tutte le pubblicazioni del Centro nazionale sono consultabili sul sito web www.minori.it

Comitato di redazione

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Coordinamento editoriale

Sabrina Breschi, Anna Buia, Ermenegildo Ciccotti, Joseph Moyersoan, Alessandro Salvi, Antonella Schena

Coordinamento tematico del numero 3/2004

Donata Bianchi

Hanno collaborato a questo numero

Erika Bernacchi, Maria Bortolotto, Micol Dal Canto, Cristina Gabbrielli, Alessandra Gerbo, Bona Guidobono Cavalchini, Enrico Moretti, Tessa Onida, Riccardo Poli, Roberta Ruggiero, Benedetta Costanza Tesi

Realizzazione editoriale

Maria Cristina Montanari, Paola Senesi, Jacopo Landi

Progetto grafico

Rauch Design, Firenze

Realizzazione grafica

Barbara Giovannini

Cittadini in crescita n. 3/2004

Rivista quadrimestrale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Direttore responsabile

Aldo Fortunati

Istituto degli Innocenti
P.zza SS. Annunziata, 12
50122 Firenze
tel. 055 2037343
fax 055 2037344
e-mail cnda@minori.it
sito web www.minori.it

La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia, salvo citare la fonte e l'autore

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze il 15 maggio 2000, n. 4965

Sommario

IX Premessa

- 1 Esperienze di educazione alla pari per la prevenzione e il contrasto della violenza sull'infanzia in Nicaragua
"Adolescentes comunicadoras" dell'Associazione Mary Barreda
- 12 Abuso e sfruttamento sessuale di bambine e bambini dopo i congressi di Budapest e Yokohama
Stewart Asquith
- 24 Verso la creazione di un sistema di assistenza efficace nei Paesi dell'Europa orientale
Agnieszka Morawska
- 43 Pedofilia culturale e moral disengagement: quale connessione?
Marco Strano, Cristina Bonucchi, Cinzia Grassi, Roberta Bruzzone
- 51 L'emergenza in Italia del fenomeno della violenza assistita da minori in ambito familiare
Roberta Luberti, Francesca Moscati, Maria Teresa Pedrocco Biancardi
- 61 Ordini di protezione e violenza familiare assistita da parte del minore
Laura Carrera
- 71 Il secondo rapporto dell'Italia all'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: risposte ai rilievi del Comitato
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della giustizia

Rassegne (maggio-agosto 2004)

Organizzazioni internazionali

Organizzazione delle Nazioni unite

- 87 Assemblea generale
 - *Report of the Secretary-General, Preparations for and observance of the tenth anniversary of the International Year of the Family in 2004, 23 July 2004*
 - *Report of the Secretary-General, Disarmament and non-proliferation education, 23 July 2004*
 - *Report of the Secretary-General, Trafficking in women and girls, 28 July 2004*
 - *Report of the Secretary-General, Status of the Convention on the Rights of the Child, 30 July 2004*

- 90 Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani
- *Report of the Secretary-General, Other forms of exploitation - Review of developments in the field of contemporary forms of slavery and measures to prevent and repress all contemporary forms of slavery, including the consideration of corruption and international debt as promoting factors of contemporary forms of slavery, 16 June 2004*
- 90 Comitato sui diritti del fanciullo
- 91 OIL - Organizzazione internazionale del lavoro
- *Giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile - Behind Closet Doors: Child Domestic Labour, 12 giugno 2004*
 - *Recommendation, R195, Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning, 17 June 2004*
 - *A Textbook for University Students, June 2004*

Organizzazioni europee

Unione europea

- 93 Consiglio dell'Unione europea
- *Rettifica della decisione 2004/466/CE che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera, 29 aprile 2004*
 - *Direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, 29 aprile 2004*
- 94 Commissione europea
- *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013, 14 luglio 2004*
 - *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente, 14 luglio 2004*

Consiglio d'Europa

- 96 Comitato dei ministri
- *The Council of Europe's contribution to action against trafficking in human beings: progress report 114th Session of the Committee of Ministers, Strasbourg, 12-13 May 2004*
 - *Recommendation Rec(2004)7, Organ trafficking, 19 May 2004*
 - *Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1639 (2003), Family mediation and equality of sexes, 21 June 2004*

- 98 **Assemblea parlamentare**
- *Recommendation 1666 (2004), Europe-wide ban on corporal punishment of children, 23 June 2004*
 - *Recommendation 1663 (2004), Domestic slavery: servitude, au pairs and “mail-order bride”, 22 June 2004*
- Altre organizzazioni internazionali**
- 100 **Organizzazioni governative**
- 100 **Organizzazioni non governative**
- Organismi istituzionali nazionali**
- Parlamento italiano**
- 104 **Leggi**
- *Legge 24 luglio 2004, n. 188, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158 concernente la permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali, la proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*
- 104 **Disegni di legge**
- *Disegni di legge presentati, maggio-agosto 2004*
 - *Disegni di legge per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dei minori*
- 109 **Commissione parlamentare per l'infanzia**
- 112 **Senato della Repubblica**
- 124 **Camera dei deputati**
- Governo italiano**
- 138 **Consiglio dei ministri**
- *Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 121, Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia*
 - *Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 122, Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie*
- 138 **Ministero delle comunicazioni**
- 138 **Ministero della giustizia**
- *Protocollo di intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e il Comune di Catanzaro per la prevenzione del disagio e il reinserimento sociale dei minori, 23 luglio 2004*
- 139 **Ministero per l'innovazione e le tecnologie**
- 139 **Ministero dell'interno**
- *Protocollo di intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e il Comitato italiano per l'UNICEF per la realizzazione di iniziative finalizzate alla protezione e al benessere dei minori, 6 luglio 2004*

- 140 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- *Con decreto del Dipartimento per l'istruzione datato 7 giugno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ripartisce tra le Regioni 103.291.000 euro*
 - *Con un secondo provvedimento, datato 9 giugno vengono assegnati altri 154.937.070 euro, corrispondenti a 300 miliardi di vecchie lire, destinati al conferimento di borse di studio per la frequenza scolastica.*
 - *Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Federazione della danza per l'attuazione della legge 53/2003, 12 luglio 2004*
- 140 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- 141 Ministero per le pari opportunità
- 141 Ministero per le politiche comunitarie
- 142 Ministero della salute
- *Decreto 21 luglio 2004, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita*
 - *Decreto 4 agosto 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- 143 **Corte costituzionale**
- *Sentenza n. 245 dell'8 luglio 2004*
- 144 **Corte di cassazione**
- *Sentenza n. 12121, 2 luglio 2004, Diritto al mantenimento del coniuge*
 - *Ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004*

Altri organismi istituzionali

- 146 Agenzia delle entrate
- 146 Comitato tv e minori
- 147 Commissione per le adozioni internazionali
- 147 INPS

Regioni

- 148 Regione Calabria
- 148 Regione Campania
- 149 Regione Emilia-Romagna
- 150 Regione Friuli-Venezia Giulia
- 150 Regione Lazio
- 151 Regione Liguria
- 152 Regione Marche
- 154 Regione Piemonte
- 154 Regione Puglia
- 155 Regione Toscana

- 156 Regione Umbria
- 156 Regione Veneto
- 158 Regione Trentino-Alto Adige

Documenti (maggio-agosto 2004)

In evidenza

- 161 Direttiva del Consiglio dell'Unione europea in materia di tratta degli esseri umani

Consiglio d'Europa

- 170 Assemblea parlamentare
 - *Recommendation 1666 (2004), Europe-wide ban on corporal punishment of children, 23 June 2004*

173 Parlamento italiano

- *Legge 27 luglio 2004, n. 188, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*
- *Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188, recante: «Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali»*

175 Governo italiano

- *Decreto del Ministro della salute, 21 luglio 2004, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita*
- *Decreto del Ministro della salute, 4 agosto 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

198 EURONET The European Children's Network

- *EURONET Manifesto for Children*

Ricerche e statistiche

- 203 **Lo studio sulla violenza all'infanzia promosso dalle Nazioni unite**
- 206 **Abuso ai minori: la rilevazione del fenomeno sul territorio della Provincia di Varese**

209 **Indagine campionaria sui percorsi di vita per la rilevazione di esperienze pregresse di maltrattamento e abuso sessuale**

Contesti e attività

213 **Esperienze nel mondo**

- *AFESIP International*
- *ANPPCAN Rete africana per la prevenzione e la protezione contro l'abuso e la negligenza nei confronti dei bambini*
- *PREDa Foundation, Inc.*

221 **Esperienze in Italia**

- *Dal CABAM al CTII: la sperimentazione di un modello d'intervento integrato*
- *Semeiotica clinica dell'abuso sessuale nei bambini prepuberi*

233 **Percorsi filmografici**

- *Il cinema e l'abuso sui minori: quando la violenza è di casa "anche nelle migliori famiglie"*

251 **Eventi**

256 **Indice tematico**

270 **Indice tematico dell'annata 2004**

Premessa

L'ultimo numero di *Cittadini in crescita* per l'anno 2004 è dedicato all'approfondimento del tema della violenza all'infanzia, a partire dai Contributi che ne affrontano i diversi aspetti con un taglio complementare. Il contributo di apertura testimonia le attività di educazione e sensibilizzazione "tra pari" realizzate da un gruppo di *adolescentes comunicadoras* del Nicaragua: la scelta di dare la parola agli adolescenti è motivata dalla volontà di concretizzare i principi di promozione della partecipazione e del riconoscimento delle competenze di bambine e bambini, oramai riconosciuti a livello internazionale. Queste adolescenti ci raccontano l'esperienza vissuta di farsi "soggetti attivi del discorso" da parte di coloro che sono di solito proposti come beneficiari silenziosi delle iniziative di prevenzione e tutela poste in essere dal mondo adulto. Stewart Asquith, nel secondo contributo, ci ricorda infatti il rischio di un atteggiamento di adesione solo formale alla volontà di dare spazio al protagonismo di bambini e adolescenti. Nella sua analisi si discutono i risultati di un *audit* condotto da un gruppo di esperti contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia, istituito per volontà del Consiglio d'Europa, al fine di verificare lo stato di attuazione e di sviluppo delle azioni e delle politiche di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale promosse dagli Stati membri. La dimensione sopranazionale è ulteriormente sviluppata da Agnieska Moravska che tratteggia lo stato delle politiche e delle iniziative contro il maltrattamento e la violenza all'infanzia nella Repubblica Ceca, in Estonia e in Polonia, Paesi dell'Europa orientale entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004.

La parte tematica prosegue con il testo collettivo di Marco Strano, Cristina Bonucchi, Cinzia Grassi e Roberta Bruzzone che affronta un aspetto poco noto della pedofilia, quello della cosiddetta "cultura pedofila" ovvero sia del sostrato di pensieri e di idee che sostiene l'identità del pedofilo e il suo passaggio all'atto. Gli autori riportano i risultati di una ricerca empirica basata su la teoria del *moral disengagement* e sui meccanismi di neutralizzazione del senso di colpa, tesa a identificare gli elementi che supportano le distorsioni cognitive e le pratiche autoassolutorie di coloro che commettono abusi sessuali su minori.

La rivista ospita, inoltre, due contributi dedicati al tema della violenza assistita, una forma di abuso all'infanzia a lungo disconosciuta nell'operato dei servizi e nella ricerca: con tale termine si connotano quelle situazioni nelle quali bambine e bambini assistono a violenze subite da altri adulti o minori che rappresentano per loro un punto di riferimento affettivo e relazionale. L'articolo di Roberta Luberti, Francesca Moscati e Maria Teresa Pedrocco Biancardi offre un inquadramento teorico del fenomeno con un riferimento agli studi e alle ricerche condotte in Italia e all'estero. Le autrici sottolineano quanto dannoso sia stato il ritardo nel prendere coscienza degli effetti negativi prodotti dall'assistere alla violenza esercitata all'interno della famiglia. Le conclusioni delle autrici fanno eco a quelle dell'articolo di Stewart Asquith, un'assonanza che rimarca l'importanza di mantenere sempre alta l'attenzione su questi aspetti della vita sociale cui è importante rispondere con misure adeguate anche sul versante normativo. Proprio questo ci spiega Laura Carrera nel suo con-

tributo dedicato alla disamina della normativa italiana relativa alla violenza nelle relazioni familiari che prevede misure simmetriche nel settore civile e penale per tutelare le vittime della violenza familiare: gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.

In una prospettiva di attenzione globale ai bisogni di bambine e bambini, gli impegni più generali dei governi costituiscono le premesse per ogni azione di prevenzione e protezione dalla violenza. In questo numero si ospitano le considerazioni del Governo italiano sui rilievi formulati dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo, relativi all'ultimo rapporto presentato dall'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione di New York. La vivacità del dibattito, segnalata nella premessa di Adriana Ciampa, ci testimonia sia la volontà di non lasciare che gli articoli contenuti nella Convenzione rimangano mere enunciazioni di principio, sia la faticosa opera di interpretazione, non solo linguistica ma anche culturale, che è necessaria per rendere comprensibili agli osservatori internazionali le scelte di intervento e le politiche adottate a livello nazionale per la promozione dei diritti, della partecipazione e della tutela di bambine e bambini.

Come ogni numero della rivista, i lettori troveranno una puntuale rassegna delle attività di istituzioni governative e non governative, internazionali e nazionali relative al periodo maggio-agosto 2004.

La sezione Documenti ospita in evidenza il testo della direttiva del Consiglio dell'Unione europea riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. Trattandosi di misure che possono interessare anche soggetti minorenni, la direttiva prevede che gli Stati membri tengano conto del suo "interesse superiore", provvedendo ad adeguare i procedimenti all'età e al grado di maturità del minore, ad accordare l'accoglienza e le cure necessarie, nonché l'accesso al sistema scolastico senza tralasciare di menzionare anche il caso dei minori non accompagnati.

Si vuole concludere citando la presentazione dell'indagine campionaria sui percorsi di vita per la rilevazione di esperienze pregresse di maltrattamento e abuso sessuale – il nuovo lavoro di ricerca in corso di realizzazione da parte del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza – e, nella sezione Contesti e attività, le esperienze internazionali di: AFESIP, associazione cambogiana nata per combattere la tratta a fini di sfruttamento sessuale di donne e bambini; ANPPCAN, network africano per la prevenzione e la protezione contro l'abuso e la negligenza nei confronti dei bambini; PREDAN, fondata nelle Filippine con lo scopo principale di promuovere e proteggere la dignità e i diritti del popolo filippino, soprattutto quelli di donne e bambini, focalizzandosi oggi sull'assistenza delle vittime di tratta a scopo di prostituzione forzata e alla lotta alla tratta internazionali di minori.

Esperienze di educazione alla pari per la prevenzione e il contrasto della violenza sull'infanzia in Nicaragua

Ana Patricia Ortiz, Ana Rebeca Jiménez, Lucía Jeaneth Flores, Paula María Alvarez M., Ruth del Carmen Rivera e Zhenia Marieluz Ramos, Gruppo di "adolescentes comunicadoras" dell'Associazione Mary Barreda

Through the testimony of a number of "adolescentes comunicadoras" of the Mary Barreda Association of Nicaragua, there emerges an equal-opportunity educational experience that involved a group of at-risk children, or who had been victims of abuse and sexual exploitation, in a process leading to growth and personal maturity. The adolescents describe how they began working with the association, the activities launched, the methodology, the workshops on abuse and the exchange initiatives with Italy. There then follows a fact-sheet on the association describing the three programmes it conducts and a note on MAIS, the Italian NGO, which, together with an Austrian women's association, funds the activities of the Mary Barreda Association.

L'articolo delle *adolescentes comunicadoras* dell'Associazione nicaraguense Mary Barreda illustra un percorso educativo di crescita e maturazione personale che ha trasformato un gruppo di bambine a rischio o già vittime di abuso e sfruttamento sessuale, in adolescenti capaci di ripensare la loro storia, comunicarla, condiderla e comprenderla come una condizione sociale modificabile.

Il lavoro proposto dall'Associazione Mary Barreda si colloca nel solco delle esperienze di *educacion popular* sviluppatesi in Centro America e America latina a partire dagli anni Cinquanta nell'ispirazione di pedagogisti sperimentatori quali Paulo Freire, che vide nella pratica dell'educazione comunitaria una metodologia di formazione di singoli e comunità all'autodeterminazione e all'autonomia attraverso l'accompagnamento al riconoscimento della loro soggettività e la valorizzazione delle loro esperienze di vita e del loro sapere.

L'ispirazione di Paulo Freire è stata oggi raccolta sia a livello di base da comunità, parrocchie, associazioni e ONG sia da studiosi e ricercatori latinoamericani anche all'interno dei percorsi formativi formali di base e avanzati.

L'azione sviluppata dall'Associazione Mary Barreda arricchisce tale tradizione con un approccio di genere alla lettura della realtà, dei problemi e alla ricerca di strategie di prevenzione, recupero e reinserimento sociale. La violenza sessuale, la violenza domestica, lo sfruttamento sessuale nella prostituzione costituiscono condizioni di rischio e di danno individuale e sociale che investono in modo specifico donne, adolescenti e bambine. Ecco l'importanza dello sviluppo dell'autostima, del riconoscimento di sé e della partecipazione critica ai processi di cambiamento della comunità locale. Il percorso educativo che ha coinvolto le *adolescentes comunicadoras* è stato un processo di uscita dalla violenza attraverso la costruzione di senso, per un'esperienza al contempo individuale e collettiva. Ana, Ana Rebeca, Lucia Jeaneth, Paula Maria,

Ruth e Zhenia hanno conquistato parole per descrivere la loro esperienza e condividerla e le hanno riempite di un significato riconoscibile e comunicabile ad altri per dare vita a un futuro diverso e costruttivo per loro stesse, le loro compagne, la loro comunità*.

Il nostro percorso nella Mary Barreda: i ricordi della migliore esperienza della nostra vita

Nel corso della nostra infanzia avevamo conosciuto diverse situazioni ed esperienze che avevano segnato la nostra vita, come è accaduto a molte giovani, ma abbiamo avuto la fortuna e la benedizione di Dio di incontrare un raggio di sole e poter avere una nuova speranza.

Come abbiamo cominciato il lavoro con l'Associazione Mary Barreda

Entrate in contatto con il centro gestito dall'Associazione Mary Barreda abbiamo seguito un percorso iniziale di conoscenza con le operatrici e le altre adolescenti. Per noi si trattava di una nuova esperienza, ci siamo confrontate con un modo diverso di pensare ai problemi con i quali dovevamo fare i conti tutti i giorni, grazie all'incontro con persone importanti che ci hanno aiutato e ci hanno appoggiato affinché cambiassimo la nostra vita per creare un futuro diverso e costruttivo. Con loro abbiamo cominciato ad avere incontri due volte alla settimana e a parlare di vari temi interessanti per noi e per il nostro sviluppo come persone, prendendo parte a laboratori su autostima, valori, diritti e doveri ecc.

Il primo incontro con il progetto Mary Barreda avvenne nel 1997. Tutte noi entrammo a far parte di gruppi diversi, ognuna ha vissuto la propria esperienza, ma tutte abbiamo iniziato poiché avevamo vissuto situazioni di rischio e disagio, che sono oggetto del lavoro di prevenzione svolto dall'Associazione Mary Barreda.

Ognuna, rispetto alla sua situazione, apparteneva a gruppi con nomi diversi, ad esempio quello denominato *Amiche*, che abbiamo scelto noi stesse. In questi gruppi parlavamo dei nostri diritti di bambine, di come ci sentivamo nella nostra famiglia, di quali erano le cose che volevamo cambiare e quello che volevamo essere nel futuro, ed è stato così che abbiamo cominciato a valorizzare noi stesse, riconoscendo il nostro valore e ponendoci degli obiettivi positivi per il nostro futuro.

Nei laboratori abbiamo imparato cose nuove e interessanti, oltre a dedicarci ad attività creative e culturali; abbiamo conosciuto luoghi e condiviso insieme momenti indimenticabili e abbiamo capito che c'erano persone diverse da quelle incontrate sino ad allora, persone che si interessavano a noi e ci insegnavano a valorizzarci e a volerci bene così come siamo e, soprattutto, ad accettarci e a rispettarci sempre.

Nei laboratori è cominciata una prima fase di preparazione, abbiamo iniziato a discutere temi, quali: i diritti dell'uomo, il *Codice dell'infanzia e dell'adolescenza* (legge del 27 maggio 1998, n. 287), la salute sessuale e riproduttiva, lo sfruttamen-

* A cura di Donata Bianchi, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

to sessuale, il lavoro infantile, i fattori di rischio e i fattori di protezione per i bambini e gli adolescenti, il genere, l'uguaglianza, la scuola e l'istruzione, la salute ecc.

All'interno dei gruppi ci siamo formate partecipando a laboratori sullo sfruttamento sessuale, l'abuso, il lavoro infantile e il maltrattamento. Questi laboratori ci hanno aiutato moltissimo: le riflessioni condivise tra noi e con le operatrici sono rimaste nella nostra mente e abbiamo sentito che le stavamo mettendo in pratica e cominciamo a superare moltissimi problemi.

Nel corso degli anni, abbiamo imparato a riconoscere i nostri diritti e doveri, a parlare senza problemi del nostro corpo, dei maltrattamenti, dello sfruttamento, del traffico di bambine e adolescenti, dell'HIV, dell'AIDS e di altre malattie a trasmissione sessuale. Abbiamo sempre sentito che anche le altre compagne si identificavano con le situazioni che discutevamo perché alcune di loro stavano affrontando questi stessi problemi.

In questo percorso siamo state supportate anche con attività di pittura, danza, sport e canto; siamo state aiutate nello studio con attività di sostegno scolastico e borse di studio. Avevamo sempre qualcosa da fare e questo ci aiutava a svilupparci come persone, a poter parlare di noi senza problemi e dimostrare alla nostra comunità quello che valiamo.

È stato grazie a questo percorso che ci siamo sentite preparate ad affrontare il mondo così com'è.

Dall'esperienza dei gruppi nacque il desiderio di passare a una nostra partecipazione attiva in spazi pubblici, non solo come adolescenti ma anche come rappresentanti del centro Mary Barreda, venne quindi convocata una riunione con tutte le adolescenti seguite dal centro cui parteciparono circa venti ragazze. La riunione rappresentò l'occasione per creare un nuovo gruppo e pianificare una serie di attività da proporre all'esterno.

Il gruppo, cui aderirono quindici adolescenti, venne chiamato delle "comunicatrici" (*comunicadoras*) poiché ognuna aveva la funzione di partecipare e trasferire quanto imparato ad altre bambine e adolescenti.

Nel gruppo abbiamo messo in pratica i nostri progetti e abbiamo avuto l'opportunità di partecipare, con l'aiuto dell'ONG MAIS, alla realizzazione di riviste, manifesti, poster, un calendario e persino un video. Ognuna di noi ha lavorato su varie tematiche con diversi organismi come: Save the Children, sul lavoro infantile e l'istruzione; Fundemos, sulle proposte del governo; Procura dei diritti umani, sul *Codice dell'infanzia e dell'adolescenza* e sui diritti umani; con altri organismi internazionali su tematiche legate ai giovani e alla partecipazione attiva nella società. In molti di questi incontri e laboratori abbiamo imparato nuovi giochi e attività.

Come *adolescentes comunicadoras* condividiamo con l'esterno quanto abbiamo imparato: abbiamo animato laboratori con bambine e ragazze, realizzando giochi e attività, abbiamo organizzato forum, dibattiti e mostre utilizzando molteplici tecniche di educazione comunitaria e di animazione.

Da quando abbiamo cominciato a formarci e a lavorare con questo gruppo, il nostro modo di pensare e agire è cambiato, così come la nostra personalità e il modo di esprimerci: oggi lo facciamo con sicurezza perché abbiamo fiducia in noi stes-

se. Ci ha aiutato il fatto di partecipare a varie iniziative organizzate dallo stesso centro Mary Barreda oppure da altre ONG che ci hanno invitato in quanto *adolescentes comunicadoras*, rappresentanti del Mary Barreda. In queste occasioni di confronto siamo attive, portiamo idee, diciamo la nostra, manifestiamo i nostri punti di vista, raccontiamo le nostre esperienze ed esprimiamo i suggerimenti che abbiamo da proporre.

Che cosa abbiamo realizzato come *adolescentes comunicadoras*

Metodologia e contenuti

Il gruppo cominciò a lavorare realizzando una rivista, che intitolammo *Quiero cambiar mi vida... somos muchas* (Voglio cambiare la mia vita... siamo tante), per parlare delle situazioni che vivono molte adolescenti. Questa esperienza fu così interessante che decidemmo di preparare un secondo numero della rivista formando un gruppo di lavoro sullo sfruttamento sessuale poiché molte adolescenti vivono questa situazione. Questa attività ci portò a elaborare anche un poster composto da dodici differenti scene nelle quali abbiamo presentato come un'adolescente vive lo sfruttamento sessuale.

La tappa successiva è stata la partecipazione a laboratori di fotografia nei quali abbiamo imparato a utilizzare la macchina fotografica e a sviluppare da sole le foto. Ciò ci ha dato la possibilità di uscire nei quartieri periferici per indagare situazioni che rappresentano elementi di protezione oppure di rischio per bambine e adolescenti. Così abbiamo documentato le situazioni vissute da persone della nostra comunità e come risultato abbiamo elaborato il calendario *FotograMía* che presenta ogni mese la foto di una persona che abbiamo incontrato, con una storia narrata da noi stesse.

Abbiamo anche avuto la soddisfazione e l'orgoglio di condividere l'esperienza della realizzazione di un video sull'abuso e lo sfruttamento sessuale (*La flor mas linda de mi querer*), in cui le protagoniste sono le adolescenti e il personale dell'Associazione Mary Barreda, che ha vinto il primo premio in un festival italiano¹. Con questo documentario abbiamo partecipato a uno scambio culturale con l'Italia, che è stata una delle attività più emozionanti e importanti.

Abbiamo passato tutto l'anno a prepararci e a lavorare sui temi individuati con le operatrici e le direttrici del Mary Barreda, temi inerenti alla geografia, alla cultura, alle relazioni umane, studi sullo sfruttamento sessuale, il lavoro infantile ecc. Questo è stato un processo di preparazione a cui abbiamo lavorato con tutto il nostro impegno per vivere una delle più significative esperienze della nostra vita e affrontare la responsabilità di rappresentare in un altro Paese noi stesse, le nostre compagne, il Mary Barreda, il Nicaragua. Abbiamo conosciuto nuove cose, differenti luoghi e ora abbiamo una maggiore speranza: sapere che in questa lotta non siamo sole perché in ogni Paese, in ogni luogo ci sarà sempre qualcuno con una vi-

¹ Il video *La flor mas linda de mi quer* ha vinto il primo premio della sezione Documentari del *Roma Independent Film Festival 2003*. Una copia del video è disponibile presso la videoteca della Biblioteca Innocenti Library di Firenze.

sione diversa e il desiderio di cambiare le ingiustizie di questo mondo, con la speranza di riuscirci.

Il fatto di poter confrontare le nostre esperienze con quelle che si vivono in altri Paesi come la Spagna, il Messico e l'Italia, ci ha dato la possibilità di renderci conto delle molteplici problematiche che bambini e adolescenti affrontano giorno dopo giorno.

Abbiamo avuto anche il piacere di partecipare ad alcuni forum sullo sfruttamento sessuale che il Mary Barreda sta realizzando in tutti i Comuni del Dipartimento di León. In molti di questi Comuni s'ignora il fenomeno per mancanza di sensibilizzazione da parte della popolazione, anche se molte persone dicono che questo tipo di abuso si verifica, ma che non ne conoscono i termini.

Un forum è un incontro cui possono aderire anche più di cinquanta persone, sia adulti sia adolescenti, per confrontarsi sui temi dello sfruttamento sessuale, della violenza, dell'abuso, del lavoro infantile. È questa un'esperienza di cui andiamo orgogliose e cui abbiamo collaborato anche partecipando alla preparazione di una mostra sullo sfruttamento sessuale insieme a un gruppo di lavoro composto da novantaquattro bambine e adolescenti appartenenti ai vari gruppi promossi dall'Associazione Mary Barreda.

Alcune di noi non hanno dovuto prepararsi molto per presentare le tematiche durante i forum perché ciò di cui parliamo sono situazioni che abbiamo vissuto e che trasmettiamo nel modo in cui le abbiamo intese noi: così riusciamo a far sì che gli altri capiscano e ricevano il messaggio.

In questo progetto, come prima cosa, abbiamo realizzato attività con le ragazze per condividere le nostre esperienze di vita, le conoscenze, le idee; abbiamo anche organizzato incontri nelle scuole per esporre e dibattere temi quali l'educazione gratuita e obbligatoria, le malattie a trasmissione sessuale, lo sfruttamento sessuale, i diritti. Ognuna di noi in quanto rappresentante del Mary Barreda ha il dovere di trasmettere tutto ciò che ha imparato, qui nella nostra comunità, nel nostro quartiere, alle amiche e agli amici, agli abitanti del quartiere, pensando che se oggi siamo noi diverse, domani sarà diverso il nostro quartiere, poi cambierà la nostra città, così cambieremo il Nicaragua e insieme riusciremo a rendere questo mondo migliore, con più uguaglianza, pari opportunità e giustizia. Questa è la speranza che ci incoraggia a lottare e ad andare avanti e crediamo che sia importante portare queste riflessioni nelle scuole, specialmente laddove certe situazioni di sfruttamento e abuso si verificano maggiormente e ci sono solo bambine e adolescenti.

Abbiamo informato su queste problematiche anche un gruppo della polizia, spiegando loro la nostra percezione dei problemi che affrontiamo giorno dopo giorno nel nostro Paese – il Nicaragua – come: la mancanza di un lavoro giusto, il maschilismo, i maltrattamenti fisici e psicologici, la mancanza di istruzione, l'abuso. In quell'occasione abbiamo fatto anche domande per capire meglio dove fare una denuncia, come farla ecc. E abbiamo chiesto orientamenti, così che loro ci hanno spiegato come denunciare una situazione di violenza, maltrattamento o sfruttamento sessuale.

Infine, abbiamo anche l'orgoglio di animare direttamente laboratori e seminari di sensibilizzazione sui maltrattamenti che si subiscono dentro e fuori casa.

Che cos'è un laboratorio con bambine e adolescenti?

Un laboratorio comincia in genere alle otto del mattino e si conclude verso le cinque del pomeriggio. È gestito da un gruppo di tre o più persone, le animatrici, che si preparano giorni prima sul tema dell'abuso. Nel laboratorio si utilizzano lavagne a fogli mobili, matite, blocchi di fogli, c'è anche una scheda dei presenti affinché tutti gli adolescenti vi scrivano il proprio nome.

Per condurre il laboratorio si utilizzano anche momenti di animazione, per esempio al momento della presentazione quando ogni adolescente dice il proprio nome per favorire la conoscenza degli uni con gli altri e la formazione del gruppo.

Dopo che ci siamo presentati iniziamo a parlare del tema e ogni adolescente dice che cosa intende per abuso, ad esempio quando una persona tocca una adolescente e lei non vuole. Dopo questo spazio iniziale di discussione e confronto, le animatrici intervengono spiegando più chiaramente cos'è l'abuso. La mattinata si chiude con il momento del pranzo: in genere mangiamo tutti insieme perché questa è un'occasione per continuare a parlare del tema solo tra adolescenti, ma in modo informale per entrare meglio in relazione tra noi.

Dopo la pausa pranzo riprendiamo il laboratorio con un'attività dinamica che serve a rilassare il corpo e a favorire la concentrazione: ci aiuta a mantenerci attivi per fare qualunque domanda ci venga in mente.

Nel pomeriggio, dopo una pausa per la merenda, chiudiamo il laboratorio con uno spazio dedicato alla valutazione di ciò che abbiamo fatto attraverso domande quali: come ci sentiamo? Ci è piaciuto il laboratorio? Siamo disposti a partecipare a un altro laboratorio?

Ciò offre a ciascun adolescente la possibilità di dire come si è sentito e se è disposto a continuare ad approfondire i temi affrontati. Infine, li ringraziamo per la loro attenzione e partecipazione e diciamo che tutto ciò che abbiamo imparato insieme lo faremo conoscere anche agli altri gruppi del Mary Barreda.

Di cosa parliamo?

Noi riteniamo che maltrattamento è quando un bambino o una bambina viene picchiato con bastoni, cinghie o quello che capita e gli restano segni e cicatrici. Ma è un maltrattamento anche quando ti causano problemi psicologici, emozionali, mentali, fisici e psichici; quando ti offendono dicendoti, per esempio: "sei stupida", "sei maleducata", "non capisci", "sei una gran somara", "non ti comporti come una bambina o un bambino obbediente" ecc.

Ma è un maltrattamento anche quando gli altri si dimenticano di tutti i diritti dei bambini e delle bambine, quando ti mandano a vendere e ti dicono che non sei buona a nulla se non vendi niente. È maltrattamento anche quando veniamo umiliati per strada e ci dicono parolacce e ci mettono soprannomi offensivi.

Se parliamo di violenza diciamo che è quando una persona fa uso del proprio potere contro la sicurezza e l'integrità di un bambino, bambina o adolescente, per esempio con l'uso di botte, parolacce, abuso, rifiuto.

C'è abuso quando a un bambino o a una bambina si danno solo ordini e deve eseguire gli ordini perché è minorenne o perché chi glieli dà è più grande. Quando a un bambino si chiede di fare cose che non può fare perché non ha l'età, quando gli si chiede di fare cose che non può o che non vuole fare.

Il bambino deve obbedire a quello che dice il grande anche se questo va contro la sua volontà. Per noi c'è maltrattamento quando a un bambino si chiede troppo. Quando si manda un bambino a vendere e si esige che venda tutto. Quando un bambino viene obbligato a portare soldi a casa.

La violenza è quando una bambina viene violentata sessualmente, quando si chiede a un bambino di fare qualcosa che non risponde alle sue condizioni. Quando si obbliga un bambino a fare qualcosa che non vuole. Quando gli toccano il corpo senza il suo permesso. Quando uno zio, fratello, padre, patrigno, amico, vicino ecc. abusa sessualmente di una bambina.

Ci sono rifiuto ed emarginazione quando si violano i diritti umani di un bambino perché è nero o bianco, perché è povero o ha subito sfruttamento sessuale e perciò viene escluso dalla società.

Lo sfruttamento sessuale è un crimine e per questo deve essere trattato come tale, anche se le nostre leggi ancora non lo riconoscano come tale, questo è ciò che viene stabilito nei diritti umani e nei diritti dei bambini. È una grave violazione dei diritti umani perché lede i beni giuridici della persona come la vita, l'integrità personale fisica, emotiva, sessuale, la libertà, l'integrità e la dignità di un bambino, pregiudicando gravemente lo sviluppo della personalità.

Lo sfruttamento sessuale si verifica quando si vende una bambina, il suo corpo, la sua sessualità, le si chiede di avere rapporti sessuali, le vengono fatte fotografie pornografiche, quando si dà denaro a lei o ai suoi familiari per sfruttarla sessualmente.

Le attività che abbiamo realizzato in questi ultimi mesi

Ci sarebbero moltissime cose da raccontare.

Per parlare di queste problematiche abbiamo partecipato a programmi radiofonici nei quali si è spiegato come è nato il Mary Barreda e quali sono le sue sfide, la sua missione e con chi lavora. Abbiamo anche fatto proposte sui problemi attuali che stiamo vivendo noi bambini e bambine vittime di violenza e per i quali chiediamo che si faccia giustizia.

Quest'anno siamo state formate da un'operatrice sociale del Mary Barreda sugli strumenti di raccolta di dati per la realizzazione di un'indagine per conoscere quante bambine lavorano alla stazione degli autobus e non vanno a scuola. Grazie ai dati raccolti con questa inchiesta abbiamo potuto rivolgerci al Ministero della pubblica istruzione chiedendo che le scuole siano pubbliche e non private perché se l'istruzione fosse messa tutta a pagamento i poveri, che in questo Paese sono la maggioranza, non potrebbero permettersela e rimarrebbero senza istruzione, mentre invece l'istruzione svolge un ruolo importante per prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuale.

È anche per questo motivo che una di noi lavora con molto entusiasmo al sostegno scolastico delle bambine che vendono alla stazione degli autobus, un progetto realizzato dal Mary Barreda perché queste bambine sono esposte a moltissimi rischi di abuso.

I fattori di rischio e di protezione rispetto all'abuso e allo sfruttamento sessuale di bambine e adolescenti

A partire dalla nostra esperienza diretta e dal lavoro che abbiamo svolto e svolgiamo, abbiamo capito che i fattori di rischio, cioè quelle situazioni che espongono una bambina o un'adolescente al pericolo di essere sfruttata sono: nella famiglia, la mancanza di fiducia, rispetto e comunicazione, quando c'è abuso sessuale da parte di un familiare, quando nella famiglia non c'è lavoro e bisogna mandare a lavorare i bambini o le bambine, quando i bambini sono costretti a svolgere i lavori infantili peggiori, quando ci sono grandi preoccupazioni da parte dei loro genitori, quando nella famiglia si dà ragione al più grande, all'adulto, perché magari è l'uomo di casa, in altre parole il "machismo". A scuola, quando i professori disprezzano un alunno per il colore della pelle, il modo di parlare o perché è povero, quando offendono le alunne con parole volgari dicendo che sono somare, stupide, che non capiscono e non sanno nulla, quando i compagni le rifiutano perché non sono uguali a loro, quando i professori si approfittano di loro se vanno male in classe e gli dicono che se non si lasciano accarezzare o toccare le bocceranno e che non ne parlino con qualcuno perché tanto nessuno crederà loro. Nella società ci sono fattori di rischio per le bambine e adolescenti quando la società le rifiuta per il loro modo di essere, di pensare, di agire, di vestire, se subiscono abuso da parte di un vicino o un amico e danno la colpa alla vittima (la colpevolizzano dicendole che la colpa è sua per il suo modo di vestire ecc.), quando loro presentano una denuncia e non sono credute, quando nessuno crede ai loro racconti e tutti le disprezzano, quando fanno credere loro che quello che succede è perché se lo sono cercato, quando c'è rifiuto e maltrattamento, quando chiudono loro tutte le porte in faccia.

Invece i fattori di protezione sono: nella famiglia, quando c'è appoggio, fiducia, rispetto, amore, unità. Tutto questo porta un bambino, una bambina e un'adolescente a vivere senza pericolo. Nella scuola, quando si presta attenzione ai bisogni di un bambino o di una bambina, quando c'è l'appoggio dei direttori e dei docenti, quando si insegna a difendersi da un aggressore, quando i bambini e le bambine sanno che, se parlano, li ascoltano. Nella società i fattori di protezione sono quando la società non li colpevolizza e li accetta come sono, quando la società non sta zitta se viene a conoscenza di un abuso, quando si può contare sull'appoggio da parte della polizia e si sa che ci sono persone che lottano per la loro integrità personale e che se parlano saranno ascoltati.

A che cosa è servito il processo che abbiamo vissuto?

Quando siamo entrate nel gruppo di *adolescentes comunicadoras* abbiamo cominciato a sentirci più responsabili perché dovevamo occuparci di bambine e adolescenti che oggi vivono ciò che noi abbiamo vissuto in passato. Ciascuna di noi si è assunta le proprie responsabilità, ed è stato così che siamo cresciute ogni giorno di più e abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a laboratori, forum, incontri, facendo esperienze che ci hanno permesso di svilupparci di più come persone e non sentirci oppresse o vergognarci di noi stesse.

Ognuna di noi è molto riconoscente per ciò che ha ricevuto dalle altre, ci sentiamo come mai prima. Prima ci sentivamo molto sole nella vita e non avevamo nessuno a cui importasse di noi e si interessasse a noi.

La nostra situazione economica è stata pessima, ma facendo sacrifici andremo avanti, a qualunque costo. Abbiamo imparato a valorizzarci da sole, ora sappiamo che valiamo come persone, che siamo libere di esprimerci. Abbiamo imparato a ottenere ciò che ci proponiamo, a lottare per ciò che è nostro, per ciò che ci appartiene, a difenderci quando ci maltrattano o quando ci urlano contro.

Siamo entrate al Mary Barreda quando eravamo bambine, con molti dubbi e timori, con un grande vuoto dentro a causa dei problemi e delle difficoltà che avevamo affrontato nella nostra vita; grazie all'appoggio del Mary Barreda oggi siamo diverse, abbiamo sogni, speranze e crediamo in un futuro migliore, ma la cosa importante è che crediamo in noi stesse, in ciò che noi con tutte voi potremo fare, e che faremo.

L'Associazione Mary Barreda

L'Associazione Mary Barreda, con sede nel dipartimento di León, è una ONG nicaraguense composta da donne che nel 1989 hanno iniziato a lavorare contro il problema della prostituzione e a favore del reinserimento familiare e sociale delle donne, delle giovani e delle bambine in condizioni di rischio o di sfruttamento sessuale.

Gli obiettivi

Contribuire alla prevenzione della prostituzione delle bambine e delle adolescenti in situazione di rischio, mediante un programma di prevenzione integrale che permetta loro di uscire dalla situazione di rischio e prepararsi per il futuro.

Favorire la riabilitazione delle adolescenti che entrano nel mercato dello sfruttamento a fini di prostituzione, offrendo loro la possibilità di costruirsi una vita e un futuro differenti.

Contribuire alla promozione umana e sociale delle donne vittime della prostituzione mediante un programma che permetta loro l'analisi della loro condizione, l'acquisizione di consapevolezza rispetto al loro valore e che le motivi a cambiare la loro vita sperimentando la solidarietà attraverso l'aiuto per il superamento di condizioni di emarginazione e sfruttamento.

La struttura e l'organizzazione

L'associazione ha un comitato direttivo composto da cinque membri e uno staff operativo. Questo, a sua volta, è diviso in équipe di direzione, équipe tecnica e comitato di credito. L'équipe di direzione è composta da tre socie fondatrici che lavorano come coordinatrici dei progetti e delle relazioni con l'esterno (rete di ONG contro lo sfruttamento del lavoro infantile e contro la violenza alle donne, società civile, istituzioni, media ecc.) e con funzione di supervisione legale, psicologica, amministrativa e gestionale. L'équipe tecnica è composta da tre educatrici, un'operatrice sociale e una psicologa.

Le attività

Il programma *Promozione umana e sociale*

Dal 1989 l'associazione lavora con le donne che per miseria e discriminazione di genere si prostituiscono. Il programma consiste in:

- visite settimanali nei luoghi della prostituzione per un'attenzione e un contatto costanti;
- consulenza ed esami medici;
- distribuzione di preservativi e dei medicinali di prima necessità;
- supporto psicosociale;
- consulenza legale gratuita per i casi di maltrattamento e violenza (sia da parte dei "clienti" sia da parte della polizia o di conviventi e familiari);
- incontri e laboratori con le donne e le minori vittime dello sfruttamento;
- incontri di informazione e sensibilizzazione con i padroni e i gestori dei bar dove viene esercitata la prostituzione;
- incontri e seminari con gli enti e le istituzioni locali (Polizia, Comune) e dibattiti di sensibilizzazione rivolti alla società civile.

Il programma *Prevenzione*

Dal 1992 l'Associazione ha iniziato a occuparsi delle bambine e delle adolescenti in "situazione di rischio", ossia delle giovani venditrici ambulanti e delle bambine e ragazze dei quartieri periferici in situazione di rischio di prostituzione a causa di abbandono, maltrattamento e violenza sessuale intrafamiliare. Il programma di prevenzione dura circa tre mesi ed è diviso in tre tappe: il primo contatto e la creazione di un gruppo motivato, l'integrazione del gruppo e la creazione di legami e rapporti di fiducia, il lavoro diretto sulle problematiche che le ragazze hanno dovuto affrontare. In quest'ultima fase il gruppo si va riducendo via via che le ragazze si sentono abbastanza forti da non avere più bisogno del gruppo di supporto. Il programma è integrale ed è strutturato nei modi seguenti.

- Incontri e workshops con le bambine e le ragazze "a rischio" e percorsi di riflessione ed elaborazione sulle problematiche quotidiane (la rivista, in questo senso, diviene uno strumento del percorso di presa di coscienza, autostima e autogestione). Le bambine e le ragazze sono divise in due gruppi di età; in totale ci sono tre gruppi di bambine e tre gruppi di ragazze. Ogni educatrice segue un gruppo di bambine e un gruppo di adolescenti.
- Incontri e laboratori con le donne che lavorano nel settore del commercio informale presso il terminal degli autobus della città (madri di bambine "a rischio"); con i padri e i nonni delle bambine "a rischio"; con i lustrascarpe e gli autotrasportatori che lavorano presso il terminal degli autobus (non solo su tematiche legate ai diritti delle bambine, ma anche sull'AIDS, la famiglia, l'abuso e il maltrattamento); con gli enti e le istituzioni locali (Polizia, Direzione del terminal degli autobus, Comune, centri di salute, ambulatori comunali, cooperative degli autobus) e dibattiti di sensibilizzazione rivolti alla società civile.
- Incontri e seminari di formazione e sensibilizzazione per le/i docenti delle scuole in cui studiano o devono essere reinserite le bambine e le ragazze "a rischio".

- Programmi di alfabetizzazione, integrazione e rafforzamento scolastico per le bambine e le ragazze “a rischio” .
- Formazione professionale per le ragazze “a rischio” .
- Visite alle scuole e alle famiglie delle bambine e ragazze “a rischio” .
- Supporto psicosociale alle bambine e ragazze “a rischio” .
- Consulenza legale gratuita per i casi di maltrattamento e violenza (anche intrafamiliare).
- Crediti e formazione professionale per le mamme delle bambine e ragazze “a rischio” .

Il programma *Riabilitazione*

Questa attività è rivolta alle ragazze che escono dalla situazione di sfruttamento sessuale e prostituzione. Il programma di riabilitazione, oltre alle tre tappe del programma di prevenzione, prevede una quarta tappa di “uscita” e una quinta di “accompagnamento” con riunioni mensili e incontri individuali a seconda delle richieste e delle esigenze delle singole ragazze. Anche in questo caso si tratta di un programma integrale, perché non si rivolge alle sole ragazze ma prevede anche: incontri e seminari di formazione e sensibilizzazione per le/i docenti delle scuole in cui studiano o devono essere reinserite le ragazze uscite dalla prostituzione; attività di alfabetizzazione, integrazione e rafforzamento scolastico; visite alle scuole e alle famiglie; supporto psicosociale (individuale e di gruppo, anche per la disintossicazione dall'uso di droghe); consulenza medica, esame dell'HIV e distribuzione di preservativi; consulenza legale gratuita per i casi di maltrattamento e violenza (anche intrafamiliare).

La cooperazione internazionale

L'Associazione Mary Barreda in passato è stata appoggiata da un'associazione di donne svedesi e quindi da un'associazione olandese; attualmente è finanziata dalla ONG italiana MAIS e da un'associazione di donne austriache. Il MAIS (Movimento per l'autosviluppo l'interscambio e la solidarietà) è un'organizzazione non governativa italiana di cooperazione internazionale fondata nel dicembre del 1990 a Torino e riconosciuta idonea ad avere finanziamenti da parte di enti pubblici (Unione europea, Ministero degli affari esteri, enti locali), oltre al necessario sostegno da parte di privati cittadini. Realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in America latina, Asia e Africa.

Il MAIS collabora con l'Associazione Mary Barreda supportando i progetti rivolti a bambine e adolescenti in situazione di sfruttamento sessuale. Le attività dell'associazione sono state appoggiate sia con finanziamenti (per la ristrutturazione della clinica e del centro, per gli scambi e la formazione delle educatrici, per la partecipazione a convegni centro e sudamericani sulle problematiche legate alla prostituzione minorile, per l'acquisto di materiale didattico e sanitario, per il rafforzamento e l'organizzazione del lavoro), sia con la promozione di iniziative di interscambio di competenze ed esperienze.

Abuso e sfruttamento sessuale di bambine e bambini dopo i congressi di Budapest e Yokohama*

Stewart Asquith

European Professor for the Study of the Child, Glasgow Centre for the Child and Society, University of Glasgow

The text reviews some of the fundamental stages in the struggle against sexual exploitation of children, giving special mention to the final document of the 2001 Budapest Conference and the outcome of an audit, carried out by a group of experts on the sexual exploitation of children, which was set up within the European Council with the objective of taking stock of the initiatives and policies of prevention and fight promoted by the Council Member States. The work of this group has involved governments, authorities for children and non-governmental organizations which were asked to respond to questions on policies, action plans, structures and programmes adopted to strengthen the protection of children. The results published point toward closer links between states and organizations but with lengthy delays in strategic planning on the part of many countries.

La relazione si basa sui risultati di un *audit*¹ condotto da un Gruppo di esperti contro lo sfruttamento sessuale di bambine e bambini, istituito in seno al Consiglio d'Europa, con il quale si è inteso fare un bilancio sullo stato delle azioni e delle politiche di prevenzione e contrasto promosse dagli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il rapporto è in qualche modo l'esito di un processo iniziato dopo il Secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, svoltosi a Yokohama nel dicembre 2001. Per comprendere meglio le finalità e i risultati del lavoro svolto dal Gruppo di esperti, è necessario precisare alcuni aspetti metodologici e di contesto.

In primo luogo, l'analisi del materiale raccolto ha adottato un approccio fondato sui diritti e riflette l'impegno di ciascuno Stato nello sviluppare interventi e politiche per l'infanzia basati sul rispetto dei diritti di bambine e bambini. Secondo, tutto il lavoro è fortemente fondato anche su un approccio basato su dati di evidenza, poiché le azioni e le politiche in ogni ambito del sistema sociale devono essere di tipo *evidence based* al fine di sviluppare risposte strategiche realmente efficaci. In terzo luogo, lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini rappresentano un fenomeno che riguarda tutti noi, non è solo un fatto di cui si devono occupare i professionisti dell'intervento, né è un problema a cui devono porre attenzione solo le nazioni non europee. È un problema che interroga tutti noi e che esige il coinvolgimento di tutti i

* Relazione presentata in occasione della conferenza del Gruppo permanente intergovernativo L'Europe de l'Enfance, svoltasi a Lucca il 25 e 26 settembre 2003.

¹ *Final Report on the protection of children against sexual exploitation, Report of the Audit by the Group of Specialist (PC-S-ES).*

settori della società e un approccio transnazionale. L'abuso sessuale intrafamiliare, lo sfruttamento sessuale dei bambini attraverso la tratta, la prostituzione minorile, la produzione di materiali pedopornografici, la diffusione della pedopornografia su Internet, l'abuso sessuale tra pari – cioè da parte di altri minori – e, non ultimo, l'abuso sessuale che può avvenire anche all'interno delle istituzioni di cura dell'infanzia ci indicano la natura estremamente complessa del fenomeno del quale ci occupiamo quando si parla di abuso e di sfruttamento sessuale dei nostri bambini.

Ogni politica contro lo sfruttamento sessuale rischia di fallire se non tiene conto delle reali esperienze di vita dei bambini e del loro sapere. Né dobbiamo dimenticare che molti bambini sono incapaci di rivelare che sono stati vittima di sfruttamento sessuale e che molti subiscono gli effetti del trauma sino all'età adulta. La mia esperienza in questo campo è stata sicuramente influenzata in modo significativo dall'aver ricevuto lettere di donne anche ottantenni che mi scrivevano in quanto membro della Commissione nazionale di inchiesta per la prevenzione dell'abuso all'infanzia. Alcune di loro mi confidarono di non essere mai riuscite a raccontare l'abuso che avevano subito anche cinquanta o sessant'anni prima.

Infine, è chiaro che – sulla base del Rapporto della Conferenza di Budapest, del Documento finale approvato al Congresso mondiale di Yokohama e dei risultati dell'*audit* a cui fa riferimento questa relazione – molto è stato fatto nell'ultimo decennio. Oggi abbiamo senza dubbio una maggiore consapevolezza circa l'esistenza dell'abuso sessuale e dello sfruttamento sessuale dei bambini, cambiamenti legislativi sono avvenuti in molti Paesi e sono state sviluppate molte importanti iniziative. Tuttavia, molto resta ancora da fare. Le considerazioni che seguono metteranno a fuoco quelle che sono considerate le aree prioritarie sulle quali concentrare gli impegni, pur non volendo certamente sottovalutare le molte attività che sono state realizzate nel corso degli ultimi anni.

1. La lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambine e bambini

Nel novembre 2001, l'UNICEF e il Consiglio d'Europa in collaborazione con l'Istituto di criminologia di Budapest organizzarono una Conferenza regionale in preparazione del Secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Quella che è diventata nota come la Conferenza di Budapest si concluse con l'adozione di una Carta di impegni e di un Piano di azione regionali nei quali si riconoscono i significativi progressi² compiuti da quando il Primo congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale commerciale dei minori – tenutosi nel 1996 a Stoccolma – indicò i grandi gap e le sfide che allora stavano dinanzi a noi e raccomandò

² Tra gli sviluppi positivi, le conclusioni di Budapest segnalano:

- maggiore attenzione all'adempimento e rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini;
- sviluppo di nuovi standard internazionali e di strumenti per rafforzare la protezione dei bambini;
- la crescente importanza del ruolo dell'UNICEF e di altre agenzie ONU, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, del Patto di stabilità e dell'OCSE nel combattere lo sfruttamento sessuale infantile.

specifiche azioni per affrontarli. Nei documenti finali della Conferenza di Budapest si segnala anche:

- la persistenza dello sfruttamento sessuale dei bambini in Europa;
- l'incapacità di molti Stati di sviluppare piani nazionali d'azione;
- il fallimento di molti governi nell'identificare i cosiddetti *national focal points*, cioè organismi per il monitoraggio e il coordinamento multisettoriale delle politiche;
- la carenza di risorse sufficienti per dare effettiva attuazione ai piani nazionali.

Inoltre, il Piano regionale di azione elaborato a Budapest tiene conto della situazione dei Paesi della regione, dei contenuti dell'Agenda di Stoccolma e degli orientamenti presenti in alcuni dei principali documenti e atti adottati a livello regionale per la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale quali la Convenzione sul Cybercrime e la raccomandazione del Consiglio europeo n. 16 del 2001 (adottata formalmente nel settembre 2001). Quest'ultima indica linee e strumenti operativi per contrastare ogni forma di sfruttamento sessuale attraverso misure preventive, punitive e di recupero e chiama a un monitoraggio sistematico e periodico dei progressi e dei cambiamenti nelle strategie d'intervento.

Il Piano di azione di Budapest richiede in termini generali «l'allocazione di sufficienti risorse finanziarie e umane, a livello nazionale e internazionale, per l'implementazione dei principali strumenti volti alla protezione dei bambini da ogni forma di violenza sessuale, attraverso lo sviluppo e l'adempimento dei Piani nazionali d'Azione e la designazione di *national focal points*». In più, il Piano affida al Consiglio d'Europa il compito di assicurare il monitoraggio e il supporto per l'applicazione della raccomandazione n. 16 del 2001 e dello stesso Piano regionale. L'attuazione e il monitoraggio degli interventi e delle politiche proposte a Budapest sono diventati principi importanti nello sviluppo di azioni e politiche efficaci per migliorare le condizioni di vita dei minori in Europa. Il Piano d'azione di Budapest fu presentato al Secondo congresso mondiale di Yokohama e qui fu adottato dai delegati presenti.

Tanto a Budapest quanto a Yokohama si è affermato che è compito degli Stati, della società civile, del settore privato e dei singoli individui l'attuazione, il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia. In tali sedi è stata sottolineata l'importanza di privilegiare un approccio basato sui diritti nella prevenzione di tutte le esperienze negative che espongono i bambini al rischio di diventare vittime dello sfruttamento sessuale. Significativo è anche l'accento posto sulla necessità di garantire che le politiche e le pratiche per la loro attuazione siano basate su dati di evidenza.

2. Il Gruppo di esperti sulla protezione di bambini contro lo sfruttamento sessuale

Il Piano regionale di azione raccomanda che siano creati i mezzi e le condizioni per fornire supporto e assistenza tecnica a tutti i Paesi impegnati nella definizione e nello sviluppo dei piani nazionali di azione e delle relative misure attuative volte a prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale di bambini. Il Consiglio d'Europa

ha istituito, come si ricordava all'inizio, un Gruppo di esperti sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale (Group of Specialists on the Protection of Children against Sexual Exploitation, PC-S-ES) quale strumento di supporto per l'effettiva applicazione del Piano regionale di azione di Budapest. Al suo primo incontro, nel giugno 2002, il Gruppo di esperti ha elaborato un programma di lavoro e individuato alcune priorità. Il programma include:

- la conduzione di un *audit* per raccogliere informazioni sullo stato attuale delle risposte al problema dello sfruttamento sessuale di minori, che porti all'identificazione delle buone pratiche nonché dei ritardi e delle necessità di assistenza tecnica;
- la creazione di un sito web quale strumento di ausilio per la condivisione delle informazioni e delle conoscenze necessarie a dare adempimento al Piano regionale di azione;
- la definizione di meccanismi che garantiscano un supporto sistematico e metano a disposizione ogni forma di assistenza necessaria agli Stati membri del Consiglio d'Europa sia per la Carta d'impegni e il Piano regionale di Budapest sia per la traduzione concreta della raccomandazione n. 16 del 2001 e dell'Impegno globale di Yokohama.

L'*audit* del Gruppo di esperti

L'*audit* portato a termine ha coinvolto governi, garanti per l'infanzia e organizzazioni non governative. A ognuno di questi soggetti è stato chiesto di rispondere a un insieme diverso, ma complementare, di domande che riguardavano, tra l'altro, la situazione attuale del fenomeno dello sfruttamento sessuale in ciascun Paese, le misure politiche, i piani di azione, i programmi, strutture e progetti adottati per rafforzare la protezione dei bambini, i meccanismi di collaborazione e di cooperazione come anche le sfide e i vincoli rispetto a un'efficace protezione dei bambini.

Cinque categorie di informazioni sono state oggetto d'indagine, sulla base dell'approccio strategico espresso dalle indicazioni dell'Agenda e del Piano di azione di Stoccolma e dalla raccomandazione n. 16 (2001) del Consiglio d'Europa.

- a) Valutazione e analisi del fenomeno: dati statistici, studi, indagini, analisi dei fattori di vulnerabilità, analisi dei fattori causali, esistenza di organismi nazionali per raccolta e analisi dei dati.
- b) Meccanismi generali e principi: legislazione vigente, esistenza di strutture di regolamentazione degli interventi a livello nazionale e locale, creazione di *focal points* nazionali, adozione di principi di programmazione e intervento fondati su un approccio olistico, multisettoriale e multidisciplinare.
- c) Misure di prevenzione dello sfruttamento sessuale: promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei professionisti, definizione di codici di condotta, introduzione di procedure antidiscriminatorie e di meccanismi per favorire l'inclusione sociale.
- d) Misure per la protezione dei minori: rilevazione precoce delle condizioni di rischio e di disagio, meccanismi di risposta e segnalazione, norme di comportamento, procedure, protocolli e standard adottati dai servizi; la prima

identificazione e meccanismi di risposta, norme, procedure e protocolli standard per servizi.

- e) Misure per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime: standard per servizi, politiche e prassi per il rientro/riunificazione con la famiglia, sanzioni.

Sono 25 gli Stati che hanno risposto al questionario su 44 che al momento dell'indagine erano membri del Consiglio d'Europa, di cui 10 dell'Europa orientale e 15 dell'Europa occidentale. Delle 88 organizzazioni non governative (ONG) che avevano ricevuto il questionario, hanno risposto in 16 (cinque dall'Europa orientale e undici da quella occidentale) e dei 20 garanti per l'infanzia interpellati, la risposta è giunta da cinque (uno dall'Europa orientale e quattro da quella occidentale). Complessivamente, su 152 questionari inviati, sono state ricevute 46 risposte da 33 Stati del Consiglio d'Europa; in alcuni casi, governo e ONG oppure governo e garante per l'infanzia dello stesso Paese hanno risposto ai quesiti loro proposti.

Il fatto che appena la metà degli Stati membri del Consiglio d'Europa abbia risposto alla richiesta di informazioni solleva quesiti importanti in merito alla necessità di creare un sistema di monitoraggio regolare e sistematico che coinvolga tutti i membri del Consiglio d'Europa.

A) Valutazione e analisi del fenomeno

Come discusso a Budapest, l'assenza di buona informazione sullo sfruttamento sessuale dei bambini inibisce seriamente lo sviluppo di politiche e iniziative efficaci. Ciò che è emerso dall'*audit* condotto dal Gruppo di esperti è stata la mancanza di dati raccolti sistematicamente. Le difficoltà riportate dagli Stati membri nella raccolta dei dati includono:

- l'assenza di definizioni comuni su ciò che costituisce sfruttamento sessuale;
- l'assenza di un ente responsabile a livello centrale;
- la mancanza di cooperazione intersettoriale tra governo centrale, governi locali e ONG.

Il problema dell'abuso e dello sfruttamento, come affermato all'inizio, è oggi molto più conosciuto e se ne ha maggiore consapevolezza; tuttavia, si è ancora lontani da una raccolta organica e continuativa di dati e da un'analisi adeguata dell'informazione esistente. L'assenza di una conoscenza e di una comprensione davvero approfondite ha gravi conseguenze sulla definizione delle strategie per la protezione dei bambini. Un impegno per standardizzare le definizioni e la tipologia di dati potrebbe facilitare la raccolta di informazione all'interno e tra Paesi. La standardizzazione sarà essenziale per una ricognizione statistica comparativa e per facilitare analisi sopranazionali.

Il fatto che solo quattro Stati siano stati capaci di identificare chiaramente un'agenzia responsabile per la raccolta di informazioni³ è in se stesso un'indicazione della difficoltà di monitorare le dimensioni e la natura del problema.

³ Croazia, Ministero del lavoro e degli affari sociali; Lituania, Ministero degli interni; Malta, Ufficio nazionale di statistica; Svezia, Ministero della salute e degli affari sociali.

B) Meccanismi e principi generali

Si osservano trend positivi assai significativi nelle recenti innovazioni degli ordinamenti legislativi nazionali. La conclusione generale è che ormai sono molti i Paesi che hanno adeguato i loro ordinamenti in sintonia con gli impegni assunti a livello internazionale. Molti hanno corretto la loro legislazione per riflettere meglio il riconoscimento della natura criminale dello sfruttamento sessuale dei bambini; si è rafforzato l'impegno per garantire protezione alle vittime; sono state introdotte più rigorose misure di regolazione e di penalizzazione dei reati.

Una cornice legislativa forte è vitale per una protezione efficace dei bambini in quanto essa favorisce la crescita di consapevolezza circa il problema, assicura la necessaria volontà politica di porre attenzione alla questione e fornisce la base per sfidare opinioni e atteggiamenti di tipo culturale che sono particolarmente nocivi. Un certo numero di Paesi ha riformato, modificato ed esteso la propria legislazione in relazione a tutti gli aspetti dello sfruttamento sessuale dei minori. I cambiamenti tengono conto delle nuove sfide e della dimensione del fenomeno, includendo la sua relazione con l'espansione delle tecnologie informatiche e le sue connessioni con il crimine organizzato.

Restano però ancora vari punti deboli: in un certo numero di Paesi è assente una legislazione conforme agli standard internazionali e sufficientemente adeguata da tenere conto del superiore interesse del bambino. Particolarmente rari sono gli esempi di misure legislative che riconoscano e assicurino il recupero psicosociale e la reintegrazione delle vittime.

Piano nazionale di azione

Solo cinque Stati⁴ hanno dichiarato di avere adottato un piano nazionale di azione contro lo sfruttamento sessuale dei minori, mentre due Stati hanno affermato di essere impegnati nella sua elaborazione.

Creazione di national focal points

Otto Paesi hanno segnalato di aver costituito *national focal points*⁵; tuttavia nessuno di questi ha fornito riferimenti sufficientemente chiari, in particolare rispetto alle responsabilità loro attribuite, agli obblighi di segnalazione e alle risorse finanziarie assegnate a tali strutture. Qualche Paese ha risposto che i *focal points* sono stati inseriti nelle sedi centrali della polizia, ma ciò non corrisponde

4 Il Ministero della giustizia della Danimarca, al momento dell'*audit*, aveva dato avvio alle consultazioni con associazioni e ong ai fini dell'elaborazione di una strategia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e con l'intenzione di giungere alla predisposizione di un piano di azione. Il Piano inglese *Plan for safeguarding children from Sexual Exploitation* del 2001. In Italia il *Piano nazionale di azione contro lo sfruttamento sessuale 2002-2003*. Il *Piano nazionale olandese*, presentato al parlamento nel maggio 2002, cui è seguita la nomina di un gruppo di esperti incaricati di coordinare la sua implementazione. La Spagna ha adottato un piano biennale ma focalizzato esclusivamente sullo sfruttamento sessuale commerciale dei minori. La Svezia ha incaricato un gruppo di lavoro di procedere alla revisione e all'aggiornamento del *Piano nazionale di azione*. Il governo lituano ha adottato un programma e un piano di azione, *The National Programme against the commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children (2000-2002)*. L'Ungheria, invece, al momento dell'*audit*, aveva organizzato un incontro di esperti per stabilire un rapporto di cooperazione e l'impegno allo sviluppo di un piano nazionale.

5 Croazia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Portogallo, Spagna e Svezia.

al significato attribuito al concetto di *national focal point* dal Piano di azione di Stoccolma che si riferiva alla formazione di strutture destinate al coordinamento e al monitoraggio di strategie nazionali per la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale.

Coordinamento e approccio multidisciplinare

1) A livello nazionale

Un'ampia gamma di iniziative di collaborazione è stata segnalata sia dai governi sia dalle organizzazioni non governative che hanno risposto al questionario. Tra le altre:

- costituzione di network tra enti governativi e ONG;
- campagne di sensibilizzazione sul turismo sessuale in collaborazione con ECPAT, operatori turistici e media;
- collaborazione tra ONG, governo e autorità di polizia per la gestione dei casi di bambini vittime di sfruttamento sessuale;
- creazione di partnership a livello locale, coinvolgendo i servizi pubblici locali, il settore privato, le ONG e le famiglie allo scopo di orientare e sensibilizzare sul problema dell'abuso sessuale all'interno del contesto familiare;
- collaborazione tra ONG e governi per la produzione di materiali di comunicazione e informazione sul tema del turismo sessuale ed elaborazione di codici di condotta per l'industria di turismo;
- stipula di accordi tra ministeri degli interni, Organizzazione internazionale delle migrazioni e autorità locali per prevenire il fenomeno della tratta e favorire le indagini sui casi e la riabilitazione dei bambini vittime.

Alcuni governi hanno riportato attività che confermano il radicamento di un approccio di tipo multisettoriale e multidisciplinare. Un aspetto di valore è il fatto che la collaborazione tra ONG e attori istituzionali sembra essere in aumento e in progressiva diversificazione. Le ONG non sono più considerate semplicemente come fornitori di servizi specializzati, ma anche come soggetti che possono contribuire attivamente alla definizione e allo sviluppo delle politiche di settore. In cinque Stati⁶, per esempio, le ONG sono state coinvolte nella predisposizione del piano nazionale di azione.

2) A livello internazionale

Per affrontare la dimensione transnazionale dello sfruttamento sessuale, inclusi la tratta, il turismo sessuale e la pedopornografia, molti governi hanno stabilito degli accordi con altri Paesi. Un buon esempio è il network telematico Children at risk in the Baltic Sea Region (<http://www.childcentre.info>) a cui partecipano 11 Stati della regione baltica. L'informazione fornita dai governi mostra una chiara comprensione del valore aggiunto che deriva dalla cooperazione sopranazionale. La collaborazione con le ONG si sta espandendo, tuttavia essa non è ancora sistematica e le ONG hanno indicato che in molti casi un approccio multidisciplinare e multisettoriale è ancora ben lungi dall'essere effettivamente messo in pratica.

⁶ Danimarca, Italia, Olanda, Spagna e Romania.

C) Misure di prevenzione dello sfruttamento sessuale

Un ampio numero di Paesi ha comunicato l'attuazione di specifiche misure di prevenzione, segnale di promettenti, futuri sviluppi in questo ambito. Nondimeno, nella maggioranza dei casi, le attività descritte appaiono ancora come iniziative isolate piuttosto che parte integrante di una strategia organica. Pochi interventi sono indirizzati alle cause sottostanti il fenomeno – per esempio agli specifici fattori di rischio o di vulnerabilità – e un numero ancor minore di esperienze esplicita il legame tra tali cause e fenomeni quali la discriminazione o l'esclusione sociale: ma la conoscenza di tali connessioni è importante per garantire una prevenzione che abbia davvero effetti positivi. Sebbene un certo numero di risposte abbia riferito di misure finalizzate a intervenire sulla domanda di sfruttamento sessuale minorile, la maggioranza di esse si occupa di aree molto limitate, quali l'intercettazione di pedofili che utilizzano Internet per comunicare e scambiarsi informazioni e materiali. Una più generale comprensione dei fattori che contribuiscono alla domanda e all'offerta, oltre che alle dinamiche tra queste, è essenziale allo scopo di delineare specifiche misure d'intervento: capire di più come e perché i bambini diventano vittime dello sfruttamento sessuale, è oggi la priorità.

D) Misure di protezione delle vittime

L'informazione pervenuta sulla protezione delle vittime si riferisce in gran parte alla legislazione sullo sfruttamento sessuale. Un certo numero di Paesi ha fatto menzione anche di misure pratiche di protezione e aiuto alle vittime; tuttavia, si rivela che in molti Paesi le procedure e gli standard per la protezione dei bambini vittime di abuso e sfruttamento non sono stati definiti o non sono oggetto di verifica costante. Anche questa è un'area che richiede un ulteriore lavoro per mettere insieme altre informazioni dettagliate sia in relazione alla protezione dei bambini nel contesto giudiziario sia in relazione al sistema sociale e sanitario. Una fonte di particolare preoccupazione è la constatazione che i bambini possono essere vittime di abusi iatrogeni o di tipo secondario a causa di inefficienze e ritardi nelle procedure del sistema di protezione. Inoltre, in molti Paesi accade ancora che sia molto basso il numero di coloro che sono imputati per abuso di minori e, anche quando le prove a loro carico sono raccolte, è ancora basso il numero di processi che si conclude con la condanna dell'imputato.

E) Misure per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime

Solo poche risposte forniscono informazioni adeguate in merito alle misure di recupero e di reintegrazione sociale. Scarse, sebbene interessanti, sono le informazioni attualmente disponibili: ciò indica l'esistenza di un importante ritardo in questo settore. Chiaramente, sono assai carenti anche i protocolli e i metodi di valutazione e di verifica circa l'applicazione di misure speciali di protezione e tutela. Tale informazione, invece, permetterebbe ai governi e agli altri attori di identificare e pianificare gli interventi, le procedure e gli standard più appropriati per la cura e il recupero dei minori. I garanti per l'infanzia di Francia, Galles e Islanda hanno indicato chiaramente l'esistenza nei loro Paesi di una forte carenza di servizi e interventi di recupero e reinserimento sociale dei minori vittime.

3. Progressi e ostacoli attuali nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori

Il gran numero di iniziative positive riportate nel report del Gruppo di esperti segnala senza ombra di dubbio i considerevoli progressi compiuti. Ugualmente, tuttavia, in esso si sottolineano anche i ritardi e gli ostacoli che si registrano nelle strategie di prevenzione, protezione e contrasto. Due temi ricorrono: uno è la scarsità di risorse disponibili e l'altro è la difficoltà di alcuni Paesi a sviluppare politiche di azione adeguate poiché la maggior parte della letteratura e della documentazione più aggiornate è in lingua inglese, una criticità sottolineata in particolare dai Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Passiamo adesso in rassegna gli sviluppi più recenti seguendo la stessa suddivisione tematica utilizzata nel paragrafo precedente.

A) Valutazione e analisi del fenomeno

Le conclusioni generali del rapporto finale dell'*audit* concordano con le osservazioni finali della conferenza di Budapest e del Secondo congresso mondiale di Yokohama circa la generale carenza, se non addirittura mancanza, di dati raccolti in modo sistematico e che possano essere aggregati per fornire un profilo significativo delle dimensioni e della natura dello sfruttamento sessuale di minori. Sebbene sia stato possibile raggiungere una più approfondita conoscenza del fenomeno, rimane da raggiungere un'esauritiva comprensione della sua prevalenza, incidenza e delle caratteristiche specifiche a causa della carenza di informazioni rilevate in modo organico e continuativo. L'assenza di buone analisi è ancora oggi una preoccupazione diffusa perché un'ineadeguata conoscenza delle cause del fenomeno ha grandi ripercussioni sulla possibilità di individuare e predisporre politiche e interventi corretti per contrastarlo efficacemente. Un'informazione esauritiva è indubbiamente il prerequisito fondamentale per un approccio basato su dati di evidenza nello sviluppo di politiche e piani di azione.

B) Meccanismi e principi generali

Cornice legislativa

Su questo aspetto il rapporto si conclude con il riconoscimento di quanto molti Stati hanno fatto per riformare i loro ordinamenti legislativi al fine di renderli coerenti con quello internazionale. Molti Paesi hanno emendato le loro leggi per riflettere meglio il riconoscimento della natura criminale dello sfruttamento sessuale; hanno introdotto mezzi d'indagine più rigorosi anche in considerazione della natura transnazionale del fenomeno. Resta però meno promettente il risultato della ricognizione sulle misure di cura e protezione. Noi dobbiamo preoccuparci anche dell'abuso secondario che possono subire le piccole vittime che entrano in contatto con i sistemi e le istituzioni che hanno il compito di tutelarle e del fatto che in molti Paesi l'abuso può aver luogo anche all'interno delle strutture di accoglienza istituite per ospitare e assistere i bambini.

Piani nazionali di azione

Sono ancora pochi gli Stati che hanno sviluppato pienamente un piano di azione nazionale e pochi altri sono in procinto di farlo, non si può quindi fare altro che

registrare la persistenza di un grande ritardo nell'adozione di piani strategici nazionali contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

Focal point nazionali

Solo otto Paesi hanno dichiarato di aver creato *focal points* nazionali.

Coordinamento e approccio multidisciplinare

A livello nazionale, si osserva una discreta diffusione del metodo di coordinamento e dell'approccio multidisciplinare. È interessante sottolineare che ciò sembra caratterizzare maggiormente l'esperienza delle ONG, realtà che svolgono un ruolo vitale in questo settore, anche se alcuni governi riportano iniziative nazionali che coinvolgono contemporaneamente sia il settore pubblico sia quello privato. Uno dei principali ostacoli a ulteriori progressi sembrano essere le barriere che limitano la collaborazione interistituzionale e intersettoriale.

A livello internazionale, in conseguenza del riconoscimento dello sfruttamento sessuale come un problema transnazionale, i dati rivelano un incremento della collaborazione tra gli Stati in termini di scambio di informazioni e di *expertise* che facilitino indagini e attività di contrasto a livello sovranazionale.

C) Misure di prevenzione dello sfruttamento sessuale

La valutazione sul versante della prevenzione implica una verifica della crescita del grado di consapevolezza rispetto al fenomeno, della formazione degli operatori, della diffusione di codici di condotta, della capacità di intervenire su aspetti quali la discriminazione e l'esclusione sociale, nonché di attenzione al lato della domanda che alimenta lo sfruttamento sessuale di bambine e bambini. È importante ricordare che misure preventive di tipo generale possono avere un'influenza positiva anche per la prevenzione dello sfruttamento sessuale, ma tali misure non sono state segnalate nelle risposte fornite in questa indagine. Per esempio, nonostante l'impegno a coinvolgere i bambini e a promuovere la loro attiva partecipazione, in verità sono disponibili ben pochi elementi che confermino un loro reale coinvolgimento alla definizione e allo sviluppo di iniziative di prevenzione. I bambini e gli adolescenti che parteciparono alla Conferenza di Budapest fecero considerazioni molto rilevanti circa i pericoli del "tokenismo" e della retorica rispetto alla promozione della loro partecipazione, quando in realtà non c'è un loro vero coinvolgimento o la volontà di prestare loro ascolto e attenzione.

Campagne di sensibilizzazione

La maggior parte dell'informazione raccolta riguarda la promozione dei diritti dell'infanzia in generale, ma ci sono anche esperienze specifiche sul rischio di sfruttamento sessuale. L'informazione fornita dalle ONG, in particolare, evidenzia una discreta varietà di attività in questo ambito.

Formazione e codici di condotta

Sebbene ci siano molti riferimenti ad attività di formazione e sia evidente il bisogno di qualificare e accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori, tali interventi non sembrano essere attuati in modo davvero sistematico.

Attenzione ai fattori di discriminazione, esclusione sociale e vulnerabilità

Ci sono poche informazioni nella documentazione fornita rispetto a programmi di intervento indirizzati a contrastare cause sottostanti il fenomeno quali la discriminazione, l'esclusione sociale e specifici fattori di rischio o vulnerabilità. Di nuovo, è necessario precisare che ciò non significa necessariamente che non siano state assunte misure volte a intervenire su questi problemi, bensì che esse non sono state considerate rilevanti anche ai fini della lotta allo sfruttamento sessuale.

Attenzione alle dinamiche dal lato della domanda

Le informazioni fornite sono focalizzate essenzialmente su due aree: lo sviluppo di mezzi per contrastare la domanda di pedopornografia su Internet e lo sviluppo di appropriate misure di trattamento per gli autori di questo tipo di reati.

D) Misure di protezione delle vittime

Rispetto alle procedure e ai protocolli di intervento predisposti per la protezione dei minori, la maggior parte delle informazioni si riferisce ai procedimenti giudiziari, sebbene perfino in questo caso ciò che sembra caratterizzare l'esperienza di molti Paesi è l'assenza di procedure sufficientemente specifiche volte a tutelare i minori dalla traumatica esperienza delle indagini e del processo. Sembra che in gran parte degli Stati membri del consiglio d'Europa le procedure e gli standard per la tutela dei bambini vittime di abuso sessuale o non esistano o non siano adeguatamente e costantemente monitorati. Questa è un'area che richiede un impegno aggiuntivo perché l'*audit* pare indicare che i bambini non sono protetti adeguatamente dai possibili effetti negativi derivanti dall'operato dei sistemi sociale, sanitario, educativo, penale e giudiziario che in realtà dovrebbero assisterli. La lunga durata dei procedimenti giudiziari, l'assenza di misure atte a mitigare le asprezze del processo penale, la mancanza dell'obbligo di segnalazione per professionisti e istituzioni, la reazione negativa da parte dell'opinione pubblica, tutto questo ci mostra che molto deve essere ancora fatto per proteggere i bambini non solo dall'abuso sessuale, ma anche dal funzionamento di quelle stesse istituzioni che sono state create per affrontarlo.

E) Misure per il recupero e il reinserimento sociale delle vittime

A parte poche considerevoli eccezioni, dall'*audit* si ricavano scarse indicazioni circa l'impegno a promuovere il recupero e il reinserimento sociale delle vittime. La stessa cosa dicasi per aspetti collegati quali la disponibilità di professionisti preparati e competenti per svolgere un lavoro altamente specializzato. Le risposte da parte dei garanti per l'infanzia di Francia, Galles e Islanda confermano che gli interventi di recupero e di reinserimento sono fortemente carenti nell'ambito delle strategie di lotta allo sfruttamento sessuale. Uno dei principali ostacoli identificati nel corso dell'*audit* è la semplice carenza di centri e di risorse specializzati nel supporto alle vittime attraverso attività di cura e trattamento. Ma è ormai ben noto che lo sfruttamento sessuale ha effetti traumatici sia a breve sia a lungo termine, che condizionano la vita delle vittime, la loro salute mentale e fisica, il loro grado di auto-stima e le relazioni personali, familiari e sociali sino all'età adulta. La scarsità di

programmi di cura e reinserimento sociale deve essere considerata come un grave limite allo sviluppo di un'azione strategica realmente completa e integrata al fine di combattere lo sfruttamento sessuale e le sue conseguenze.

4. Il bisogno di assistenza tecnica

L'*audit* contiene molti esempi di misure positive per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini. L'indagine indica chiaramente quelle aree nelle quali il consolidamento di una strategia efficace è seriamente ostacolato e l'assistenza tecnica è una questione prioritaria.

Non possiamo tralasciare di portare l'attenzione sul fatto che tale bisogno è stato manifestato in particolare dagli Stati dell'Europa centrale e orientale, come molti degli stessi Stati hanno ammesso nel corso dell'*audit*. Sulla base dell'informazione ricevuta in risposta all'indagine, alcune aree prioritarie per l'assistenza tecnica sono:

- assistenza nella creazione di *nationa focal points* e nella messa a punto di piani nazionali di azione;
- assistenza nell'applicazione dei provvedimenti-chiave contenuti nei più importanti strumenti internazionali;
- potenziamento e avvio di programmi per la cura e il reinserimento sociale delle vittime;
- assistenza nell'organizzazione di sistemi per la raccolta dei dati;
- sostegno nel reperire informazioni su buone pratiche e facilitare il confronto tra Paesi per lo scambio di conoscenze e di esperienze;
- assistenza nel rafforzamento delle strutture e per il superamento degli ostacoli che rendono faticoso il lavoro multisettoriale e interistituzionale;
- supporto per assicurare una partecipazione reale e significativa dei bambini alla definizione degli obiettivi e delle misure per conseguirli.

La conclusione generale del rapporto è che molto è stato fatto, ma ancora molto resta da fare. Come affermò Klaus Kinkel (ex Ministro degli affari esteri della Germania) alla Conferenza regionale di Strasburgo dopo il Congresso di Stoccolma «è una maratona quella in cui siamo coinvolti, non uno sprint».

La nostra prima preoccupazione, comunque, deve essere sempre legata alla consapevolezza che i bambini a rischio o vittime di sfruttamento sessuale o abuso hanno bisogno del nostro aiuto.

Verso la creazione di un sistema di assistenza efficace nei Paesi dell'Europa orientale

Agnieszka Morawska
Nobody's Children Foundation

Following the break-up of the Soviet Union, the systems for monitoring the lives of children which, not coming under examination or being subject to discussion were already in decline, have been lost together with the basic institutions for social monitoring which no longer function under state management. The analysis which follows provides an in-depth look at three new Member States of the European Union (Czech Republic, Estonia and Poland) highlighting the latest trends observed in the phenomenon of child abuse giving details of the research programmes developed up to now, present-day legislation on child abuse and the most interesting initiatives at national level.

1. Introduzione

Se si analizzano i sistemi di assistenza ai minori vittime di abusi, attualmente esistenti nei Paesi dell'Europa dell'Est divenuti i nuovi membri dell'Unione europea, si percepisce immediatamente quanto sia ancora profonda l'influenza di un'eredità negativa del comunismo e del periodo di transizione (*transition period*) sui diritti dell'infanzia.

Durante il comunismo, lo Stato esercitava un controllo monopolistico sui sistemi sociale, scolastico e sanitario; ciò in pratica significava che ogni bambino aveva accesso alle strutture dell'assistenza di base. A seguito della disgregazione dell'Unione sovietica, i sistemi attraverso cui lo Stato monitorava la vita dei minori sono andati infrangendosi con il decadimento delle istituzioni fondamentali di controllo sociale, che hanno cessato di svolgere le proprie funzioni rispetto alla gestione dello Stato. La recessione economica, associata alla distruzione dei sistemi di regolamento dello Stato in tutte le sfere della vita socioeconomica del Paese, ha dato vita a gravi problemi sociali. Parallelamente hanno iniziato a manifestarsi altre tendenze negative, che in alcuni Paesi si sono tradotte in una crisi dei servizi di assistenza sanitaria o nel decadimento dell'accesso all'istruzione elementare di base (Gurvich, Rusakova, 2001).

Ne è risultato un drammatico peggioramento delle condizioni di vita per molti minori. Le nuove condizioni sociali ed economiche, la disoccupazione reale e potenziale hanno comportato conseguenze sulle famiglie, in particolare quelle con bambini. Il numero di famiglie in stato di disagio e più vulnerabili, non in grado di superare autonomamente le difficoltà, è andato aumentando, con un conseguente rapido aumento degli "orfani sociali". Negli anni Novanta, nella maggior parte dei Paesi della regione, è aumentata la percentuale di bambini tra 0 e 3 anni collocati in istituto: secondo fonti UNICEF, nei Paesi dell'Est europeo sono circa un milione e mezzo i bambini istituzionalizzati. Al tempo stesso, il numero di adozioni internazionali è di

conseguenza aumentato, mentre le adozioni nazionali si sono sensibilmente ridotte e sono state aperte le porte al drammatico fenomeno della vendita e tratta di minori.

Si è inoltre assistito a una “femminilizzazione” della povertà e – di conseguenza – all’aumento della povertà infantile. Negli anni della transizione è diminuita l’occupazione in ambiti di lavoro prettamente femminile, quali i servizi di assistenza sanitaria, l’istruzione o servizi sociali e la pubblica amministrazione. Al tempo stesso, le donne hanno dovuto far fronte a una riduzione degli assegni familiari e alla perdita delle strutture di assistenza all’infanzia. Tali fattori hanno contribuito al rapido aumento del numero di donne e ragazze coinvolte nell’industria del sesso, divenute oggetto di tratta ai fini di prostituzione.

Nell’analizzare la storia della presa di coscienza del problema degli abusi sull’infanzia nei Paesi dell’Europa orientale, è possibile identificare le seguenti fasi.

Periodo del comunismo

Nei regimi comunisti, il problema della violenza familiare era sconosciuto e non documentato. Le tematiche di natura sessuale erano ritenute di norma un tabù. Indagini riguardo l’entità del problema, i contesti d’insorgenza, molteplicità e conseguenze degli abusi sull’infanzia non costituivano oggetto di studio o discussione. La conseguenza è stata la totale mancanza di dati raccolti sistematicamente, a eccezione di indagini sporadiche condotte da medici o da organizzazioni non governative specializzate. Inoltre, non vi era alcuna offerta di formazione di base per le figure professionali che si occupavano di abusi su bambine e bambini.

Inizio degli anni Novanta

Agli inizi degli anni Novanta, fu molto doloroso riconoscere e ammettere l’esistenza di maltrattamenti sull’infanzia all’interno della comunità e la ricerca di soluzioni al problema era difficile e spesso osteggiata, anche a causa della generalizzata mancanza di professionisti qualificati. Dal 1991, la maggior parte dei Paesi dette avvio alle prime iniziative di prevenzione degli abusi all’infanzia e a programmi di assistenza. Gli operatori sociali cominciarono a riconoscere e segnalare i singoli casi di abuso e, parallelamente, furono organizzati piccoli gruppi interdisciplinari destinati a gestire gli interventi di assistenza.

In quegli anni, si assistette a profondi cambiamenti nella regione in termini del ruolo dello Stato, con la nascita di nuove ONG locali, la crescente presenza di quelle di livello sopranazionale e una maggiore influenza delle varie istituzioni internazionali. Grazie a un considerevole aiuto economico e metodologico da parte di agenzie dell’Europa occidentale e statunitensi, fu possibile avviare le prime azioni formative e programmi di visite dirette allo scopo di formare équipe di specialisti locali in grado di elaborare strategie nazionali¹.

¹ Ad esempio, il programma *Child Abuse in Eastern Europe* finanziato dall’Open Society Institute è stato realizzato tra il 1995 e il 2001 in dieci Paesi dell’Europa orientale.

Dalla fine degli anni Novanta ai giorni nostri

Negli ultimi dieci anni sono stati fatti grandi sforzi per sensibilizzare maggiormente la società. Nella maggior parte dei Paesi, sono state avviate le prime campagne nazionali riguardanti il problema degli abusi. Al contempo, con l'aumentare dei processi per abuso, anche i mass media hanno iniziato a riconoscere sempre più il problema.

Si è assistito a una rapida diffusione dell'idea di team interdisciplinari che potessero gestire i casi nei vari Paesi e il ruolo delle organizzazioni non governative è andato consolidandosi. Inoltre, le ONG sono divenute un riferimento chiave nel confronto pubblico sui cambiamenti del sistema e delle procedure legali, sollecitando modifiche normative volte a una maggior tutela dei minori vittime di reati.

Le caratteristiche di cui sopra dimostrano che, nell'Europa dell'Est, l'entità e la natura del problema degli abusi sui minori sono in costante modificazione. Agli inizi degli anni Novanta siamo riusciti a riconoscere la portata del problema dell'uso della violenza fisica sui minori, è stato rilevato un numero sempre maggiore di abusi di tipo sessuale a danno dei minori e stiamo oggi riconoscendo nuovi aspetti del fenomeno quali la pornografia e la pedofilia su Internet e l'immigrazione di minori stranieri non accompagnati che rappresentano possibili vittime della tratta. Non vi è alcun dubbio che i nuovi Paesi membri dell'Unione europea si siano trasformati in una vera e propria "porta" verso i Paesi dell'Europa occidentale e, al tempo stesso, in un attraente mercato di servizi sessuali a poco prezzo e Paesi di transito e provenienza di prostitute.

L'analisi che segue offre uno sguardo in profondità su tre nuovi Paesi membri dell'Unione europea, evidenziando le ultime tendenze osservate per quel che concerne il fenomeno degli abusi sui minori, con la descrizione dei programmi di ricerca fino a oggi elaborati, l'attuale legislazione in materia di abusi sull'infanzia e le più interessanti iniziative a livello nazionale.

2. Repubblica ceca

2.1 Problemi specifici

Commercio sessuale di bambini, diffusione della prostituzione e della tratta dei minori

«Negli ultimi dieci anni, vista la collocazione geopolitica e non essendovi una normativa legale che disciplini la prostituzione, nella Repubblica Ceca si è avuto un fiorire di case chiuse, night club, locali di gioco d'azzardo e prostituzione di strada. Lungo tutta la frontiera con la Germania e l'Austria, si trova una lunga "cintura di case chiuse". I clienti entrano nel Paese dalla Germania, dall'Austria e da altri Paesi occidentali alla ricerca di prostitute, totalmente incuranti se la prostituta è minorenni o meno, se non addirittura alla precisa ricerca di prostitute bambine. Nelle gran-

di città, in tutta la Repubblica Ceca, ma principalmente a Praga, presso la Stazione ferroviaria centrale e nei locali gay, si pratica prostituzione omosessuale. Due terzi dei ragazzi sono al di sotto dei 18 anni, e vengono dai Paesi dell'Europa dell'Est quali la Slovacchia, l'Ucraina, la Romania e la Russia. Molti di questi sono fuggiti da strutture di accoglienza» (ECPAT Law Enforcement Group, 2004).

La Repubblica ceca è un Paese di origine, destinazione e transito della tratta di donne e bambini a opera di organizzazioni criminali iugoslave, kosovare, albanesi, greche e turche. Le donne sono in genere attratte da annunci pubblicitari che offrono inesistenti lavori in regola in Paesi stranieri, quali Germania e Italia. Le organizzazioni rumene che operano nella Boemia del Nord, ad esempio, sono note per il loro uso della violenza finalizzata ai loro traffici di donne e bambini. La criminalità organizzata dei gruppi cechi e ucraini è una delle reti più conosciute nelle regioni occidentali e settentrionali della Repubblica ceca. Le bande ucraine trafficano bambine ucraine e bielorusse nella Repubblica ceca e nei Paesi dell'Europa occidentale.

La difficile situazione dei bambini rom

«Secondo la strategia nazionale del Governo Ceco, le prostitute di strada nella Boemia occidentale sono principalmente donne ceche e slovacche; la maggior parte delle quali sono Rom tra i 15 e i 50 anni, mentre nella Boemia del Sud, si trovano donne Rom e straniere di età compresa tra i 13 e i 50 anni. I Rom vivono ai margini della società. Problemi di droga, violenza, furti sono aumentati nelle comunità Rom a partire dagli anni '90, e la prostituzione ha iniziato a essere considerata un mezzo per ottenere facili guadagni. La presenza di prostitute minorenni nella comunità Rom viene spesso giustificata con la presunta precoce maturità sessuale che farebbe parte della cultura Rom.

Molte famiglie Rom migrano all'interno della Repubblica Ceca, o dalla Slovacchia verso la Repubblica Ceca, spinti dalla speranza di una vita migliore in un Paese più occidentale. Una volta allontanati dalle proprie comunità di origine, un ritorno in Slovacchia diventa sempre più difficile, anche le abitazioni potrebbero non esistere più. Devono dunque arrangiarsi per sopravvivere con ogni mezzo, ricorrendo anche alla prostituzione e alla vendita di membri della famiglia. Le donne e i bambini sono gli elementi più vulnerabili a causa del ruolo secondario all'interno della loro comunità» (ECPAT Law Enforcement Group, 2004).

L'appartenenza a un gruppo minoritario aumenta le probabilità che un minore sia istituzionalizzato, in particolar modo se sono presenti altri elementi sfavorevoli riguardanti le minoranze. Nella Repubblica ceca, i bambini rom costituiscono un'elevata percentuale dei bambini presenti in strutture: nel 1998, costituivano il 28% dei minori istituzionalizzati.

Bambini stranieri non accompagnati

«La Polizia di frontiera non raccoglie dati riguardanti i minori che entrano nella Repubblica attraverso la frontiera, a meno che non stiano chiedendo asilo. Ogni anno sono centinaia i minori, provenienti principalmente dall'Europa orientale o dalla Cina, che cercano asilo nella Repubblica Ceca: negli ultimi quattro anni sono stati registrati oltre 1100 minori. In base a una ricerca dell'Organizzazione interna-

zionale per le migrazioni (OIM), il 75% dei bambini stranieri non accompagnati scompare durante le procedure di richiesta di asilo e finisce con ogni probabilità per essere oggetto di traffico. Secondo un membro dello staff dell'ÚOOZ, l'Unità speciale per la rilevazione della criminalità organizzata, l'ÚOOZ è consapevole della grossa discrepanza tra il numero di minori non accompagnati che entrano e quelli che abbandonano il Paese. Lo stesso membro non escluderebbe la possibilità che alcuni bambini possano essere stati vittima di traffico e ha altresì sottolineato che vi è un'eccessiva speculazione e mancano dati sufficientemente esaustivi sul fenomeno» (ECPAT Law Enforcement Group, 2004).

2.2 Programmi di ricerca

Nel 2001 è stato realizzato il primo progetto di ricerca a livello nazionale teso a valutare la prevalenza del problema dell'abuso fisico e psicologico subito nell'infanzia nella Repubblica ceca (Ryšánková, Bosák, 2003). L'indagine, di carattere retrospettivo su un campione di 1104 uomini e donne dai 18 ai 45 anni, ha dimostrato che nella popolazione adulta sono stati frequenti i maltrattamenti durante l'infanzia: circa l'83,1% degli adulti intervistati ha riferito di essere stato vittima di violenza fisica (dagli schiaffi alle bruciature); un intervistato su cinque ha subito almeno una lesione da parte di un adulto nel corso dell'infanzia; dal 15 al 20% dei rispondenti ha affermato di essere stato esposto regolarmente a violenze fisiche. Le madri biologiche e gli insegnanti di scuola sono stati identificati come i soggetti che più spesso infliggevano punizioni corporali come mezzo educativo. Il padre biologico è stato più comunemente identificato come la persona responsabile di maltrattamenti fisici.

Il 69,1% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di ripetuti maltrattamenti psicologici nel corso dell'infanzia. I tipi più comuni di abuso psicologico riferiti dalle persone intervistate nel corso dell'indagine sono stati i seguenti.

- Essere stati trattati come esseri inutili e inferiori rispetto agli adulti: 63,3%.
- Percezione di non essere presi in considerazione da un adulto: 59,5%.
- Sensazione che i propri pensieri e sentimenti fossero sottovalutati: 48,1%.
- Sentimento di umiliazione generato dal comportamento di un adulto: 37,6%.

2.3 Legislazione

L'articolo 242 del codice penale ceco sancisce che: (1) una persona che ha rapporti sessuali con un minore infraquindicenne o che abusa sessualmente in altro modo del minore, sarà condannato alla reclusione da uno a otto anni; (2) qualora l'imputato commetta il reato di cui al paragrafo 1 ai danni di una persona di cui esercita la potestà e qualora abusi della condizione di dipendenza, sarà condannato alla reclusione da due a dieci anni. L'imputato sarà condannato alla reclusione da cinque a dodici anni, qualora il reato di cui al paragrafo 1 provochi gravi lesioni. La condanna sarà di reclusione da dieci a quindici anni qualora il reato di cui al paragrafo 1 causi il decesso della vittima.

L'articolo 204 del codice penale sancisce che: una persona che induca, costringa o corrompa qualcun altro incitandolo alla prostituzione, o sfrutti il fatto che qual-

cun'altro ha rapporti sessuali dietro compenso economico, sarà condannato alla pena massima di tre anni di reclusione; chi commetta il reato di cui al paragrafo 1 ricorrendo alla violenza, alla minaccia di violenza o alla minaccia di altri gravi danni, o chi abusi della condizione di dipendenza dell'altra persona, sarà condannato a una pena da uno a cinque anni di reclusione; la persona che commette un reato di cui al paragrafo 2, ai danni di una vittima al di sotto dei quindici anni di età, sarà condannata alla reclusione da cinque a dodici anni.

L'articolo 205 del codice penale sancisce che: (1) chi divulghi, distribuisca, renda pubblico, produca o importi materiale pornografico scritto, audio, registrazioni di immagini o altre cose che mettano a repentaglio la morale, che mostrino una mancanza di rispetto verso un essere umano, abuso, rapporti sessuali con un bambino, con un animale o altri tipi di rapporti sessuali patologici, sarà condannato a una pena massima di un anno di reclusione o al pagamento di una sanzione, o alla confisca di un bene; (2) una persona che a) offra, metta a disposizione o renda noto a una persona di età inferiore ai diciotto anni, materiale pornografico scritto, audio, registrazioni di immagini o immagini, b) mostri, o con qualunque altro mezzo, divulghi al pubblico materiale pornografico scritto, registrazioni di immagini o immagini in un luogo aperto alle persone al di sotto dei diciotto anni di età, sarà condannato alla pena massima di un anno di reclusione o al pagamento di una sanzione o alla confisca di un bene.

Un emendamento all'articolo 246 del codice penale (del mese di luglio 2002) ha cambiato la dicitura da "traffico di donne" in "traffico di esseri umani". L'articolo prevede la condanna di chiunque, nella Repubblica ceca o all'estero, convinca con l'inganno, assuma o trasporti qualcuno "da o verso un Paese straniero" con il preciso intento di sfruttamento sessuale. In forza di tale emendamento, le pene adesso variano con la reclusione da uno a sei anni per i reati minori, da tre a otto anni nel caso sussistano aggravanti (laddove la vittima sia un minore) e da cinque a dodici anni nei casi più gravi. Tuttavia, l'articolo copre solo il traffico transnazionale, non conformandosi appieno, pertanto, alle disposizioni del Protocollo internazionale sulla tratta di esseri umani.

«A seguito della crescente pressione sia da parte delle ONG internazionali e nazionali, che delle organizzazioni governative e da parte dei media, è stato approvato dal Governo Ceco nel luglio 2000 il Piano nazionale per la lotta contro lo sfruttamento commerciale e sessuale dei bambini (NPA). Il Piano NPA prevede la cooperazione tra diversi ministeri (ivi compreso quello della Giustizia, del Lavoro e degli Affari sociali, dell'Istruzione, della Gioventù e cultura fisica, della Sanità e degli Interni) al fine di combattere il traffico di minori e la prostituzione infantile. Il Piano NPA prevede un'azione in termini di modifiche legislative e cooperazione bilaterale internazionale. Il Ministero degli interni ha inoltre istituito una Commissione di consultazione tra tutti i livelli dei corpi di polizia, ministeri pertinenti e ONG. Tuttavia, la sua efficacia è stata messa in discussione da alcuni membri. Altre parti del Piano NPA nel campo della prevenzione e della reintegrazione non sono state messe in atto. Oltre all'NPA, nel 2003, è stata adottata una Strategia nazionale di lotta contro il traffico di esseri umani con fini di sfruttamento sessuale» (ECPAT Law Enforcement Group, 2004).

2.4 Iniziative di rilievo

Intervento telefonico d'emergenza - Linea telefonica di sicurezza

Le ONG ceche sono riuscite a creare un efficace sistema di assistenza per i bambini vittime di abusi e le rispettive famiglie² attraverso la creazione di linee telefoniche d'emergenza. Dal 1994 l'associazione Safety Hotline for Children ha iniziato a operare per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in collaborazione con la Our Child Foundation – una delle principali organizzazioni non governative ceche che si occupa del problema degli abusi sull'infanzia. L'associazione gestisce tre linee telefoniche a livello nazionale: la *Safety Hotline* (numero di emergenza), il numero per i genitori e il numero per i messaggi. La *Safety Hotline for Children* è ormai ampiamente conosciuta a livello nazionale, e il numero di emergenza viene spesso usato dai bambini; essa riceve approssimativamente 2000 telefonate al giorno. Operatori con un'adeguata formazione rispondono ai minori e sono preparati per aiutarli nel corso della conversazione telefonica.

Pressioni per le modifiche al sistema giuridico

Nel corso degli ultimi dieci anni, nella Repubblica ceca sono stati fatti degli sforzi al fine di migliorare la situazione dei bambini vittime di abusi. L'organizzazione Our Child Foundation ha elaborato nel 2003 una serie di raccomandazioni per i servizi sociali, di pubblica sicurezza e per il sistema dei tribunali sulle modalità da adottare quando gli operatori lavorano con bambini che si trovano in una posizione di testimone affinché non siano violati i diritti del minore. Durante la fase finale del progetto, sono state stampate cinquecento copie di una pubblicazione denominata *Guida all'infanzia testimone dei procedimenti penali*. La pubblicazione è stata distribuita agli operatori dei servizi sociali, alla polizia e ai tribunali.

3. Estonia

3.1 Problemi specifici

Bambini istituzionalizzati

I bambini nati in Estonia negli anni della transizione sono stati esposti a un maggiore rischio di istituzionalizzazione. La percentuale di bambini fino ai tre anni

² Studi qualificati hanno stimato che dal 50 al 70% delle famiglie ceche sono affette dal fenomeno della violenza. Uno studio epidemiologico ha rivelato che l'84% dei bambini vive in nuclei familiari caratterizzati da violenza. Una ricerca descrittiva condotta dal Department of Child Health - Centre of Preventive medicine e dalla Charles University in Prague attraverso un questionario anonimo distribuito a 2000 minori di 14 anni, ha rivelato che essi assistono spesso a violenze tra genitori: il 17% è risultato testimone di aggressioni fisiche; il 25% della distruzione di oggetti; il 30% assiste a violenze verbali; il 30% a comportamenti minacciosi. Nonostante la diffusione di varie forme di violenza domestica, solo meno di un quinto dei bambini ha affermato di considerare la violenza all'interno della famiglia come un'esperienza normale, cioè una componente ordinaria della vita della propria famiglia (Vanickova, E., Linka, R., *Family violence intent on the child in Czech Republic*, relazione presentata in occasione del World Congress on Family Violence, 21-26 June 2003 Prague).

collocati in strutture per l'infanzia è aumentata del 75%. Questa situazione si pone come uno specifico fattore di rischio rispetto a forme di trascuratezza materiale e affettiva, nonché di maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali.

Bambini privi di cure genitoriali segnalati per la prima volta ai servizi

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Bambini registrati durante l'anno	770	1010	1134	1044	1495	1671	1752
<i>di cui con permesso di soggiorno temporaneo</i>	-	-	-	73	490	548	517
Bambini in affidamento familiare	512	586	296	627	440	479	671
Bambini affidati alla propria famiglia biologica	-	-	-	-	342	401	383
Bambini inseriti in strutture di accoglienza	186	244	239	237	202	252	188
Bambini inseriti in strutture protette	0	-	260	269	457	463	507
Bambini inseriti in strutture, a totale carico dello Stato	31	28	95	-	-	-	-

Fonte: *Statistical Yearbook of Estonia, 1999*

Nel corso degli anni Novanta si è avuto un crollo del sistema di assistenza sociale, che ha provocato danni alla salute dei bambini. Ad esempio, in base a uno studio mondiale svolto in oltre 50 Paesi, verso la fine degli anni Novanta l'Estonia ha avuto la più elevata incidenza di tubercolosi resistente ai farmaci (UNICEF Innocenti Research Centre, 2002).

Prostituzione e traffico di minori

Dopo il 1991, la transizione verso l'economia di mercato è stata connessa a elevati livelli di disoccupazione e di radicale cambiamento delle condizioni sociali per 1,4 milioni di abitanti dell'Estonia. Le donne, in particolare, sono state duramente colpite dai cambiamenti a livello economico e rappresentano oltre il 54% dei nuovi disoccupati in Estonia. Le giovani donne estoni hanno opportunità limitate di accedere a un'istruzione superiore, a un buon posto di lavoro e a uno stipendio elevato. Molte donne non sono cittadine estoni e questo costituisce una delle cause principali dei problemi relativi all'occupazione, in particolare nell'Estonia Nord-orientale. Come in altri Paesi post-sovietici, l'industria del sesso ha iniziato a svilupparsi dopo la nuova indipendenza, specialmente verso la metà degli anni Novanta, quando il numero di case chiuse e di persone coinvolte nella prostituzione è aumentato in maniera esponenziale. Il narcotraffico, la prostituzione e il contrabbando sono oggi considerati la maggior fonte di reddito del crimine organizzato. Gli stranieri che praticano turismo sessuale, provenienti per la maggior parte dalla Finlandia, si ritrovano tra i clienti delle case chiuse, ma non mancano uomini locali estoni, russi e uomini di origine caucasica. L'Estonia è principalmente un Paese di origine della tratta di donne e minori, ma è anche in qualche modo un Paese di destinazione poiché nel mercato della prostituzione esistente a Tallinn e nelle maggiori città del Pae-

se sono coinvolte principalmente ragazzine delle aree rurali e dei centri minori dei Paesi confinanti, tuttavia grazie alle rigide norme di frontiera, il numero dei flussi in entrata è irrilevante. Per quanto riguarda le dinamiche della tratta vi è un'ampia gamma di destinazioni delle donne oggetto di traffico dall'Estonia. Le destinazioni più "popolari" sono: Finlandia, Svezia, Polonia, Olanda, Spagna, Italia, Norvegia, Danimarca e Germania. Si sono avute, tuttavia, informazioni anche di altre destinazioni quali: Thailandia, Grecia, Cipro, Giappone, Stati Uniti. Le ragazze vengono commercializzate con le seguenti finalità:

- per lavorare nel mondo della prostituzione, come collaboratrici domestiche, baby-sitter, cameriere ecc.;
- per lavorare come spogliarelliste, ballerine, cameriere ecc.;
- per matrimoni con fini di sfruttamento o lavoro sessuale (ECPAT Law Enforcement Group, 2004).

Bambini appartenenti a minoranze

Nel 1991, come effetto del crollo dell'Unione sovietica, un vasto gruppo di nazionalità sovietiche si trasformava in Estonia in un gruppo di minoranze, che spesso si confrontavano con una lingua locale per loro straniera, diventando estremamente vulnerabili alla discriminazione e all'esclusione. Nei censimenti fatti in Estonia, sono state registrate persone appartenenti a oltre 140 nazionalità. Nel 1999, la popolazione totale dell'Estonia era di 1.445.580 abitanti, dei quali: 406.049 russi, 36.659 ucraini e 21.363 bielorusi. Le minoranze sono vittime di condizioni di vita carenti, servizi sociali inadeguati e disoccupazione. La loro qualità della vita va deteriorandosi, parallelamente alle condizioni sanitarie. In questi gruppi, la maggioranza dei bambini risulta sottopeso alla nascita e si registrano elevati tassi di mortalità infantile (*State Report for the UN Committee*, 2002).

I problemi sociali cui vanno incontro i profughi³ sono aggravati dal sistema legale di registrazione in base al luogo di residenza. Per accedere ai servizi pubblici (cliniche e ospedali, strutture scolastiche, biblioteche), una persona deve essere legalmente registrata in una determinata area amministrativa. La registrazione è spesso un prerequisito fondamentale per una domanda di assunzione. Chi non risulta registrato riceve lo status legale di PWCR (senza fissa dimora). I profughi rientrano in quest'ultima categoria, in quanto privi di registrazione. Non possono pertanto avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, non possono iscrivere i figli a scuola, né tanto meno fare regolare domanda di assunzione. Perciò adulti e minori trascorrono gran parte del loro tempo sulla strada, riunendosi in gruppi e ricorrendo spesso all'accattonaggio, al furto, alla prostituzione (Gurvich, Rusakova, 2001).

3.2 Programmi di ricerca

In base ai dati raccolti nel 2001 dal Tartu Child Support Center per i bambini vittime di abusi, il 93% dei bambini estoni è stato vittima di abusi (Soo, Soonets,

3 Quella di profughi è una categoria nella quale rientrano alcune delle minoranze etniche presenti in Estonia.

2001). L'indagine è stata svolta su un campione composto da 874 maschi e femmine dai 14 ai 16 anni frequentanti scuole di lingua sia estone che russa in tutta l'Estonia. L'abuso maggiormente denunciato è stato quello di tipo psicologico (oltre l'80% degli intervistati), spesso associato ad altre forme di abuso. Un terzo degli intervistati è stato vittima di una forma lieve di maltrattamento fisico (pizzicotti, colpi) e il 16% di maltrattamenti gravi (morsi, colpi con le mani o con oggetti). Il 57% degli intervistati è stato vittima di abusi sessuali, in maggioranza abusi sessuali verbali, ma il 3% è stato vittima di abusi sessuali fisici. In quest'ultimo caso è parsa particolarmente elevata la frequenza delle violenze: un quinto dei bambini vittima di abusi sessuali è risultato esserne vittima almeno una volta la settimana o più volte la settimana. Le ragazze sembrano essere state vittime di abusi più spesso dei ragazzi e di una più ampia gamma di forme di violenza: abusi sia psicologici che sessuali, oltre che violenze fisiche.

Un recente studio, *Reflections of violence by children living at social welfare institutions* (Siret Linde, 2002), si è occupato dell'abuso sui bambini perpetrato all'interno delle strutture di assistenza. L'analisi si è basata su questionari, scritti da parte di bambini inseriti in orfanotrofi e sull'esperienza diretta. Al questionario hanno risposto 105 minori, di cui 64 di sesso femminile e 41 di sesso maschile, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che vivevano in sei orfanotrofi e in una struttura protetta. Lo studio ha evidenziato che il motivo principale di inserimento del minore in istituto è stato la mancanza di cure, che può definirsi anche come abuso. I seguenti indicatori caratterizzano le famiglie dei minori istituzionalizzati:

- nucleo monoparentale 64,1%;
- povertà 84%;
- problemi di alcolismo di uno o entrambi i genitori 68%;
- contesto familiare conflittuale 63%.

I risultati dello studio hanno rivelato che i bambini affidati agli orfanotrofi sono stati spesso vittime di abusi fisici e psicologici già prima dell'istituzionalizzazione. Gli abusi di tipo psicologico si manifestano più spesso sotto forma di ingiuria (62,2%), gli abusi di tipo fisico sotto forma di perosse con mani o piedi (26,5%), percosse (16,3%) o tirando i capelli (15,3%).

3.3 Legislazione

Ai sensi del codice penale estone, un rapporto sessuale con una persona non consenziente o sfruttando una situazione in cui la persona non è in grado di opporsi o di intendere, è punibile con una condanna fino a cinque anni di reclusione. Qualora la vittima sia un minore o qualora sussistano circostanze aggravanti, la pena può arrivare fino a quindici anni di reclusione (art. 141).

Un rapporto sessuale con una persona al di sotto dei 14 anni è punibile con la condanna fino a tre anni di reclusione (art. 145). L'aggressione a scopo sessuale ai danni di un minore al di sotto dei 14 anni, che non si conclude con un rapporto sessuale, comporta una condanna fino a due anni di reclusione (art. 146).

La vendita o l'acquisto di un minore è punibile con una pena da uno a cinque anni di reclusione (art. 173). L'istigazione o la costrizione di un minore alla prostituzione, comporta una pena massima di tre anni di reclusione (art. 175). Qualunque atto che implichi l'istigazione di un minore alla prostituzione è perseguibile con una sanzione o con una condanna fino a cinque anni di reclusione (art. 176). Ai sensi dello stesso articolo, il tribunale può condannare il trasgressore al pagamento di una sanzione equivalente ai propri beni (o ai beni della società laddove si tratti di persona giuridica).

Il *Child Protection Act*, in vigore a partire dal 1993, conferisce ai minori il diritto di tutela dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale. La legge 1272, nel suo art. 14, garantisce la tutela del minore dallo sfruttamento economico e dai maltrattamenti fisici e psicologici. L'art. 33 garantisce la tutela da qualsivoglia forma di sfruttamento sessuale e fa divieto agli adulti di indurre un minore a intraprendere un'attività sessuale, o sfruttare il minore ai fini di prostituzione o pornografia.

Il capitolo 16 del codice penale contiene delle disposizioni per i reati contro l'ordine pubblico, che comprendono i reati relativi all'entrata o all'uscita illegali dal Paese (ECPAT Law Enforcement Group, 2004).

3.4 Iniziative di rilievo

Campagna pubblica sulla questione del traffico

Nel 2001 è stata organizzata la *Nordic-Baltic Campaign against Trafficking in Women and Girls* a cura dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e nel 2002 si sono avuti accesi dibattiti sulla questione della tratta di donne e minori, sia a livello privato sia pubblico.

Sviluppi nella legislazione

Una delle maggiori sfide del 2004 è stata l'elaborazione di una bozza di *Concetto di tutela dell'infanzia* da sottoporre al Governo per l'approvazione entro la fine di dicembre 2004. Rappresentanti dei diversi ministeri, autorità locali, ONG sono stati coinvolti nelle fasi preparatorie. Al fine di offrire a tutti gli interessati l'opportunità di porre domande e di manifestare la propria opinione riguardo al concetto, è stato creato un apposito sito web. Gli argomenti di discussione hanno riguardato: misure di tutela per l'infanzia, media, famiglia e affidamenti eterofamiliari, violenze, minori con bisogni speciali.

4. Polonia

4.1 Problemi specifici

Bambini istituzionalizzati

In base agli ultimi dati raccolti dalla Fondazione Przyjaciółka – una delle principali fondazioni polacche di assistenza ai bambini istituzionalizzati – circa 80.000 bambini polacchi vivono ancora in vari tipi di strutture di assistenza. Circa 21.021

di questi vivono in case per l'infanzia, 7383 in centri di pronto intervento, 1590 in case famiglia, 50.021 frequentano i centri di assistenza diurni. Il numero continua ad aumentare sistematicamente. Nel 2002, 1277 nuovi bambini sono stati accolti presso le case per l'infanzia e nella grande maggioranza dei casi questo è avvenuto a seguito della decisione del tribunale della famiglia di limitare la potestà genitoriale.

Il numero medio di bambini che vivono in una casa per l'infanzia è di 55, ma in alcuni casi può arrivare fino a 100 bambini per casa. Vi è un'opinione diffusa che i bambini che vivono in questi istituti "affollati" appartengano a "gruppi a rischio" e che siano esposti a diverse forme di violenza, sia da parte dei loro pari, sia degli operatori.

Bambini non accompagnati

Negli ultimi dieci anni si è assistito alla crescita del numero di minori non accompagnati che entrano in territorio polacco e che sono accolti presso gli istituti di assistenza pubblici. Secondo il corpo di polizia di frontiera polacco, sono circa 150 i minori che vengono fermati ogni anno perché attraversano illegalmente il confine polacco. Il numero di minori che richiede lo stato di profugo in Polonia, è aumentato da 71 richieste nel 2000 a 215 nel 2003 (Morawska, 2004). Si ritiene che alcuni dei bambini stranieri che arrivano in Polonia possano essere vittime di contrabbando o di tratta. Il sistema di assistenza ai bambini stranieri in Polonia è ancora carente. Le procedure di cooperazione tra i centri di accoglienza, le guardie di frontiera e la polizia sono ancora insufficienti soprattutto nei casi di scomparsa di minori ospitati presso i centri di accoglienza, come lo sono anche le procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati che giungono alla frontiera e di verifica dei rapporti intercorrenti tra i minori e gli adulti che li accompagnano.

Pornografia e pedofilia infantile su Internet

Si è avuto in Polonia un incredibile aumento nel numero di utenti di Internet (in base al Centro polacco di ricerca sull'opinione pubblica il numero attuale è di circa dieci milioni di utenti) e al contempo è enorme il numero di scandali a sfondo sessuale che hanno coinvolto personaggi pubblici che ricorrevano a Internet per entrare in contatto e adescare le potenziali giovani vittime. I bambini polacchi che usano Internet tendono a ignorare le misure di sicurezza di base e sono pertanto gravemente esposti ai rischi correlati alla pedofilia su Internet. È particolarmente inquietante la disponibilità da parte del minore a fornire a sconosciuti il proprio indirizzo e ad accettare inviti nel mondo reale. I frequenti casi di induzione dei minori su chat-line a sfondo sessuale, ci indicano che i bambini sono facilmente accessibili via Internet e testimoniano l'entità dei rischi potenziali.

4.2 Programmi di ricerca

Nel 2001 è stata svolta la prima indagine nazionale sull'atteggiamento sociale nei confronti del problema degli abusi sui minori in Polonia (Sajkowska, Fluder-ska, 2001). L'indagine è stata realizzata su un campione di 1058 polacchi adulti.

In base alle informazioni fornite dagli intervistati, risulta che un'elevata percentuale di minori (circa il 59,3%) veniva punita dai genitori con percosse. Punizioni corporali gravi, causa di lesioni fisiche, sono state subite da un minore su quattro e un bambino su cinque ha ricevuto schiaffi sul viso. Circa il 29% dei bambini polacchi ha subito abusi o umiliazioni verbali da parte dei genitori. Gli intervistati hanno riconosciuto che una qualche forma di trascuratezza, sia essa emotiva o materiale, è esperienza comune dei bambini polacchi. Circa il 40,7% dei bambini non può contare sui genitori come sostegno emotivo. Circa il 29,9% viene lasciato senza supervisione e il 27% è vittima di trascuratezza materiale (i genitori non si preoccupano dell'igiene dei figli, che l'abbigliamento di questi sia idoneo o che seguano una sana alimentazione). Nella valutazione soggettiva degli intervistati, gli abusi sessuali a danno dei minori risultano essere il tipo di abuso meno frequente. Tuttavia, la percentuale di minori che, in base alle risposte degli intervistati, è stata vittima di questa forma di abuso è elevata: il 14%. Gli abusi sessuali commessi da un membro della famiglia a danno di un minore provoca un immediato sdegno da parte della società, ciò nonostante oltre il 10% dei polacchi sostiene che non si debba intervenire in tali casi. Sembra che la sculacciata costituisca il metodo più usato dalle famiglie polacche come punizione corporale. Circa il 63% degli intervistati dichiara di essere stato sculacciato almeno una volta da bambino. Elencate in base alla loro frequenza, sono state riferite le seguenti punizioni: percosse con una cintura o con un altro oggetto sopra gli abiti (38%), tirate di orecchi (26%), castigo in un angolo (26%), stratonate (21%). Ha riferito di essere stato picchiato con la cintura "senza i pantaloni indosso" il 18% degli intervistati; di avere ricevuto delle percosse il 16%; di aver ricevuto schiaffi sul viso il 14%. Pochi gli intervistati che hanno dichiarato di essere stati chiusi a chiave in camera, il 6% del campione. Pugni o calci sono stati riferiti dal 3% circa degli intervistati e l'essere stati picchiati in modo violento, con conseguenti lesioni corporali, da almeno il 2%.

L'indagine ha rivelato che le persone che sono state vittime di abusi fisici nel corso dell'infanzia ritengono che l'uso delle punizioni corporali fosse giudicato un metodo educativo dai loro tutori (62,1%) e che la punizione ricevuta fosse meritata (54,4%). Il ritenere che la punizione subita fosse meritata, ha permesso di considerare la punizione "giusta", il che - d'altro canto - ha aiutato le vittime a ridurre il senso di danno. Partendo dal presupposto che la punizione ricevuta, se considerata non meritata, implica un senso di danneggiamento, si potrebbe affermare che circa il 27,3% degli intervistati ha vissuto questo senso soggettivo di danno.

La seconda parte della ricerca è dedicata al tema delle esperienze di abuso sessuale subito durante l'infanzia. Dai risultati è emerso che la maggior parte delle persone aveva subito atti di esibizionismo cui, nel 50% dei casi, era seguita masturbazione della persona intervistata. Le donne e coloro che abitano nei maggiori centri urbani risultano essere le categorie più esposte a subire atti di esibizionismo. Quanto più elevato risultava il grado di istruzione degli intervistati, tanto più erano stati vittima di esibizionismo. In base alla frequenza delle esperienze vissute dagli intervistati, circa il 5,8% aveva dovuto assistere a rapporti sessuali tra adulti contro

la propria volontà. Il rapporto di norma (35,2%) era tra qualche familiare (28,4%) o parente della famiglia allargata (6,8%). Circa il 30,1% degli intervistati ha assistito a rapporti sessuali tra sconosciuti; mentre il 14,4% tra conoscenti adulti e circa il 18,4% tra compagni più grandi. Gli uomini, le persone abitanti nei centri urbani e quelle appartenenti a famiglie con problemi di alcolismo sono risultati quelli che con maggior frequenza hanno dovuto assistere a rapporti sessuali. Circa il 3,7% degli intervistati è stato toccato da un adulto nelle parti intime o in altre parti del corpo a fini sessuali. I giovani dei grandi centri urbani hanno confessato con maggior frequenza tali esperienze. L'abuso di alcol all'interno della famiglia aumentava il rischio di tali forme di abuso sessuale a danno dei minori. Circa il 3,3% degli intervistati guardava film pornografici e riviste per adulti insieme a questi ultimi o su suggerimento di un adulto. È interessante osservare che in base a indagini condotte dalla Nobody's Children Foundation nel 1998, circa l'8% degli intervistati di 12 anni di età di Varsavia e circa il 17% di Gogów è stato indotto da un adulto a guardare soggetti pornografici. Le differenze nei risultati dell'indagine tra gli intervistati adulti e bambini, possono essere attribuiti al fatto che nel passato era più difficile accedere a materiali pornografici. In base all'indagine, gli uomini e gli abitanti dei grossi centri urbani erano più spesso spinti a guardare materiali pornografici durante l'infanzia.

Rapporti sessuali al di sotto dei 15 anni sono stati riferiti dall'1,3% degli intervistati. Gli autori degli atti sessuali subiti dagli intervistati erano principalmente uomini. Tali atti erano con minor frequenza commessi da membri della stessa famiglia; in specifico, nessuno ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali completi con un membro della propria famiglia (genitore, fratelli) durante l'infanzia. Tuttavia, circa il 12,1% dei partecipanti intervistati ha dichiarato di essere stato toccato nelle parti intime, o in altre parti del corpo a fini sessuali, dal padre, dal patrigno o dai fratelli. Circa l'11,3% di coloro che guardavano materiale pornografico ha dichiarato di essere stato spinto da qualche membro della famiglia, mentre il 5% di coloro che avevano assistito ad atti di esibizionismo da parte degli adulti aveva dichiarato che l'esecutore era il padre, il patrigno o il fratello. In quest'ultimo caso però, più spesso, erano persone sconosciute che si mettevano in mostra con comportamenti esibizionistici alla presenza degli intervistati. Circa la metà di coloro che avevano convinto i minori a guardare materiale pornografico erano conoscenti adulti e circa il 22% sconosciuti. Circa i tre quarti di tutti gli autori di queste forme di abuso erano di sesso maschile. Di particolare interesse è il dato che i responsabili di rapporti sessuali con minori al di sotto dei quindici anni sono risultate essere principalmente donne (82%). Nel 44% circa dei casi erano sconosciute agli intervistati. In base a questi dati, appare che i rapporti sessuali al di sotto dei quindici anni hanno riguardato principalmente ragazzini che hanno avuto rapporti precoci con donne più anziane, piuttosto che ragazzine obbligate ad avere rapporti completi con uomini. Gli eventi riferiti dagli intervistati sono avvenuti in genere quando essi avevano un'età compresa tra i dieci e i quindici anni. Più precocemente hanno però avuto inizio alcune categorie di comportamenti: i comportamenti esibizionistici sono stati subiti in gran parte dei casi prima dei dieci anni di età (un quarto di tutti gli intervistati aveva subito tale esperienza); e circa il 17,4% degli

intervistati era stato costretto a essere toccato nelle parti intime con scopi erotici quando aveva meno di dieci anni.

Nel 2003, grazie al sostegno finanziario dell'UNICEF, la Nobody's Children Foundation ha effettuato la prima indagine polacca sui comportamenti a rischio dei minori in Internet. L'indagine si è basata su un campione di 8991 minori, di cui 1180 di sesso maschile (13%) e 7763 di sesso femminile (87%), di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il questionario è stato messo a disposizione su una selezione di siti web rivolti a bambini e adolescenti, per un periodo di cinque mesi, dal 10 dicembre 2002 al 10 aprile 2003.

In base ai risultati dell'indagine, circa il 92% dei bambini polacchi che usano Internet comunicano tramite i servizi on line e la grande maggioranza non segue le norme fondamentali di sicurezza. Dai dati emerge che nel corso dell'anno precedente all'indagine:

- l'87% dei minori intervistati aveva dato a uno sconosciuto il proprio indirizzo e-mail;
- il 64% degli intervistati aveva dato a uno sconosciuto il proprio numero telefonico;
- il 42% aveva dato a uno sconosciuto l'indirizzo di casa;
- il 44% aveva inviato la propria fotografia a uno sconosciuto.

È inoltre emerso che i bambini erano spesso invitati a incontri diretti e tendevano di norma ad accettare tali proposte. Il 75,3% degli intervistati aveva ricevuto una proposta di incontro al di fuori della rete. Un quarto dei partecipanti aveva incontrato di persona uno sconosciuto "conosciuto" su Internet. Tale situazione comporta un rischio particolarmente elevato di contatto con un pedofilo poiché gli adulti che adescano i bambini attraverso Internet puntano in genere a un incontro personale.

I dati della ricerca hanno confermato che durante la comunicazione on line con persone sconosciute, i bambini sono spesso oggetto di interesse sessuale. Circa il 56% dei minori era stato indotto a conversazioni di carattere sessuale non volute seguite da: invio di foto pornografiche (14%), aggressione (32%), richiesta di invio di foto (66%), proposta di incontro (69%). Il 61,2% delle ragazzine erano state indotte a parlare di sesso, contro il 35% dei coetanei di sesso maschile. Circa il 30% dei minori provava paura/timore nei confronti della situazione.

La ricerca ha rivelato, inoltre, che un numero elevato di bambini è esposto alla visione di immagini di abuso su Internet; infatti, ben l'80% dei minori ha dichiarato di aver trovato inavvertitamente materiale pornografico in rete.

4.3 Legislazione

Ai sensi del codice penale polacco, una persona che obbliga un minore, al di sotto dei quindici anni, ad avere rapporti sessuali o gli impone ogni altro tipo di atto sessuale, sarà soggetto alla pena detentiva da uno a dieci anni (art. 200).

Ai sensi dell'art. 201, chiunque abbia rapporti sessuali con un ascendente, discendente o, nel caso di persona adottata, con un parente adottivo diretto, fratello o sorella, sarà condannato alla pena detentiva da tre mesi a cinque anni.

Una persona che, con l'intento di trarne vantaggio materiale, istighi un'altra persona alla prostituzione o faciliti tale pratica, sarà perseguibile per legge e punibile con la reclusione da uno a dieci anni. Laddove la persona di cui al paragrafo sia un minore, il responsabile potrà essere condannato da uno a dieci anni di reclusione (art. 204).

Il 18 marzo 2004 sono state riconosciute le condizioni formali perché entrasse in vigore la Convenzione del Consiglio europeo sulla cybercriminalità, lo stesso giorno il Parlamento polacco ha approvato una nuova legge che adegua le relative disposizioni penali interne alle norme della Convenzione (modifiche al codice penale polacco dal 18 marzo 2004, Dz. U. nr 69, posizione 626). Ai sensi della nuova legge, il possesso di materiale pornografico che raffigura soggetti minori, diventa un reato punibile. La norma è fatta valida indipendentemente dal tipo di supporto usato per tale materiale pedopornografico.

Un'altra innovazione introdotta dalla legge, consiste nell'innalzamento della protezione all'età limite di 18 anni in caso di minori impiegati nella produzione e diffusione di pornografia infantile. Tale cambiamento, tuttavia, riguarda unicamente la produzione di materiale pornografico a carattere "professionale", realizzato con la finalità di divulgarlo (art. 202 paragrafo 3 del codice penale). Tuttavia, l'età di 15 anni (art. 202 paragrafo 4 del codice penale) è stata mantenuta come età limite quando la produzione, la custodia, il possesso di materiali con contenuti pornografici non è finalizzata alla diffusione pubblica (ad esempio per uso personale). Tra le varie proposte di riforma è stata rifiutata quella tesa a penalizzare la produzione di materiale pornografico che presenta bambini non reali (tecnologia del *morphing*) (Adamski, 2004).

4.4 Iniziative di rilievo

Campagna Il bambino: un testimone con dei bisogni speciali

La campagna sociale, organizzata nel 2004 dalla Nobody's Children Foundation in collaborazione con il Ministero di giustizia, si rivolge ai professionisti – giudici, procuratori, ufficiali di polizia e psicologi – che prendono parte agli interventi legali o che seguono i minori nelle fasi del processo. Programmi di formazione per questi gruppi di professionisti sono stati realizzati in collaborazione con il Ministero della giustizia e il Centro di polizia sociale Mazowsze. Grazie alla collaborazione della Fondazione con l'Ufficio centrale della polizia nazionale e con il Ministero della giustizia, lo slogan della campagna: *Vostro Onore, ho paura* – predisposto su progetto della VA Strategic Communication – è stato esposto presso le stazioni di polizia polacche, negli uffici dei procuratori e presso i tribunali regionali. La campagna si è inoltre rivolta a genitori e tutori di minori che prendono parte ai procedimenti investigativi e ai procedimenti penali come vittime di reato. È stata pubblicata una brochure, *Quando tuo figlio è testimone in tribunale*, rivolta ai genitori e ai tutori dei minori testimoni. Inoltre, gli istituti che offrono sostegno psicologico ai minori vittima di abuso, sono stati dotati di un opuscolo *Vado in tribunale*, che fornisce istruzioni a psicologi e genitori su come far sì che il minore familiarizzi con il tribunale, con le persone con cui entrerà in contatto nella struttura di giustizia e con le situazioni in cui potrebbe incorrere nel corso del procedimento.

Prima campagna nazionale sul problema della pedofilia su Internet

Alla luce dei risultati delle ricerche condotte e della maggior frequenza di casi denunciati di adescamento in rete, la Nobody's Children Foundation ha elaborato e messo in atto un complesso programma di prevenzione. La campagna sociale nazionale denominata *Child in the Web* è stata realizzata tra febbraio e giugno 2004 e si divideva in una parte divulgativa e una educativa.

La campagna, pubblicizzata con lo slogan *Non puoi mai sapere chi c'è dall'altra parte*, ha puntato a:

- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al problema della pedofilia su Internet;
- l'educazione dei bambini a un uso sicuro della rete;
- l'educazione dei genitori e di coloro che operano a contatto con i minori riguardo alle norme di sicurezza della rete.

La campagna ha assunto carattere nazionale, i poster e i cartelloni sono stati esposti nelle 18 principali città della Polonia. Il successo è stato dovuto principalmente all'interessamento e al sostegno offerto da media, quali:

- 8 emittenti televisive nazionali e locali;
- 19 emittenti radiofoniche nazionali e locali;
- 33 quotidiani nazionali e locali;
- 4 tra i principali portali polacchi presenti in rete.

Nell'ambito delle campagne di educazione, sono stati prodotti 70.000 materiali educativi e 15.000 bambini hanno preso parte a lezioni sulle misure di sicurezza nell'uso di Internet. Il sito Internet, varato in occasione della campagna, gode di grande popolarità: dal marzo al giugno 2004 oltre 1 milione e 200.000 persone hanno visitato il sito www.dziekowsieci.pl. La linea principale della campagna è stata realizzata in collaborazione con il Centro di educazione civile e il quotidiano *Wyborcza* nell'ambito dell'azione *School with a real class*. Gli organizzatori hanno preparato il materiale informativo e una scaletta di lezioni, che sono stati utilizzati da volontari (studenti e alunni) che hanno tenuto lezioni didattiche per gli alunni delle scuole primarie e dei collegi. Nell'ambito della stessa campagna, in collaborazione con il Centro di promozione per la gioventù, sono stati distribuiti poster e pieghevoli a carattere informativo presso mille scuole primarie e collegi di tutta la Polonia. La campagna ha ricevuto un ampio consenso tra gli insegnanti: la Fondazione ha pertanto elaborato una seconda fase di sviluppo che è stata realizzata direttamente dai docenti cui erano stati forniti i materiali della campagna e uno schema di lezione. Gli organizzatori della campagna hanno ricevuto circa cento domande di iscrizione da parte di insegnanti, la cui adesione ha permesso di raggiungere oltre 13.000 alunni.

5. Conclusioni

Non vi è alcun dubbio che nel valutare l'attuale situazione dei Paesi dell'Europa dell'Est entrati a far parte dell'Unione europea, si può affermare che ogni Paese ha fatto degli sforzi significativi volti a migliorare il rispetto dei diritti dei minori e l'adeguamento agli standard dell'Europa occidentale. Al tempo stesso è possibile os-

servare un vero e proprio “cambiamento di ruoli”: da semplici recettori di aiuti sistemati internazionali e finanziari a partner paritari attivamente coinvolti nei programmi internazionali⁴.

D'altro canto, in tutti i Paesi dell'Europa dell'Est esistono forti punti deboli e carenze nei sistemi sociale, sanitario e dell'istruzione che non favoriscono certamente lo sviluppo di un approccio “amico dei bambini”. Tuttavia, come risultato dei cambiamenti in senso democratico avvenuti negli anni successivi al 1991, sulla scena sociale e politica di questi Paesi è comparso un nuovo attore, le organizzazioni non governative che hanno assunto un ruolo di garanzia promuovendo una costante attenzione ai diritti dell'infanzia e svolgendo una funzione di lobbying affinché in ogni Paese si compiano azioni concrete per la loro attuazione.

Riferimenti bibliografici

Adamski, A.

2004 *Legal aspects of curbing child pornography and pedophilia on the Internet* in Kosiński, J. (ed.), *Teleinformatic Crimes*, Szczytno, Publishing House WSPol

ECPAT Europe Law Enforcement Group

2004 *Joint East West Research on Trafficking in children for sexual purposes from eastern Europe to Western Europe, the part II*, Amsterdam

Estonia

2002 State Report for United Nations Committee on the Rights

Filar, M.

2002 *The issue of child sexual abuse in the context of regulations of Polish Penal Cod*, in «Abused Child. Theory. Research. Practice», nr. 1

Gurvich, I., Rusakova, M.

2001 *Commercial Sexual Exploitation of Children in Saint-Petersburg and North-West Russia*, Save the Children Denmark, Copenhagen

Morawska, A.

2004 *Presentation Situation of unaccompanied alien children in Poland and the risk of child trafficking* made during conference for law enforcement representatives, Warsaw

Our Child Foundation

2003 Annual Report from Activities 2003, Prague

Pabedinskiene, R.

2001 *Current Situation and problems of child sexual abuse and other forms of violence against child in Lithuania. Implementation of the National Programme for Prevention of Children Commercial Sexploitation and Sexual Abuse*, Vilnius

Ryšánková, M., Bosák, V.

2003 *The retrospective study of physical and emotional abuse sustained during childhood within the adult population of the Czech Republic*, Childline Prague

⁴ Ad esempio Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia partecipano al programma *Separated Children Europe* il cui obiettivo è consolidare la cooperazione sulla materia dei bambini stranieri non accompagnati in 28 Paesi europei. Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia sono comprese insieme ad altri otto Paesi nel programma *Children at risk* realizzato nell'ambito della cooperazione tra gli Stati del Mar Baltico.

- Sajkowska, M.
2003 *The risk of child sexual abuse on the Internet: the research results*, in «Abused Child. Theory. Research. Practice», nr. 2
- Sajkowska, M., Fluderska, G.
2001 *Report from the survey on social attitudes towards child abuse problem in Poland*, Warsaw
- Siret Linde
2002 *Reflections of violence by children living at social welfare institutions of Ida-Virumaa*, <http://www.childcentre.info/project/institutions/estonia/dbaFile10812.html>
- Soo, I., Soonets, R.
2001 *Estonian survey on the experiences of abuse in childhood*, <http://www.childcentre.info>
- UNICEF Innocenti Research Centre
2002 *A Decade of Transition*, Florence
- Wojtasik, Ł.
2003 *The results of the research project entitled: Pedophilia and child pornography on the Internet: risks for children*, www.dzieckowsieci.pl

Alcune delle informazioni presentate nel testo sono tratte dai siti web <http://www.interpol.org> e <http://www.fundacja.przyjaciolka.pl>

Pedofilia culturale e moral disengagement: quale connessione?

Marco Strano

Direttore tecnico capo (psicologo) della Polizia di Stato, dirigente dell'Unità di analisi sui crimini informatici della Polizia postale e delle comunicazioni

Cristina Bonucchi

Direttore tecnico principale (psicologo) della Polizia di Stato, funzionario dell'Unità di analisi sui crimini informatici della Polizia postale e delle comunicazioni

Cinzia Grassi

Medico capo della Polizia di Stato, specialista in pediatria, responsabile del Comitato tecnico dell'osservatorio CICLOPE (Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia), Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del consiglio dei ministri

Roberta Bruzzone

Psicologa e criminologa, International Crime Analysis Association

The article analyses the role of the paedophile culture in the psychology of paedophiles and in how abuse manifests itself. The study has its theoretical roots in the moral disengagement theories of Albert Bandura and on the mechanisms for neutralizing guilt. By means of empirical research on parts of messages written by paedophiles available on Internet, it identifies a series of elements which facilitate cognitive distortion and self-absolving practices on the part of sex offenders. In conclusion, the facilitating action of acting-out the paedophile content of Internet is hypothesized as an attraction to users of sexually deviant material.

La teoria del moral disengagement

Secondo Albert Bandura (1957), il senso morale appreso nel corso del processo di socializzazione, soprattutto nei primi anni di vita, non viene dissipato completamente neppure nei peggiori criminali. Anch'essi avvertono, infatti, la necessità di ridurre il senso d'angoscia che deriva dalla violazione di norme comunemente accettate e, sovente, mettono in essere strategie psicologiche (distorsioni cognitive) per autogiustificarsi e ridurre tale angoscia. In criminologia queste attività sono definite come meccanismi di *moral disengagement* (o disimpegno morale) e denotano normalmente il funzionamento mentale del criminale lucido (Strano, 2003). Secondo queste teorie, quando viene messo in atto un crimine non vuol dire che siamo di fronte a un individuo privo di pensiero morale, poiché il possesso di principi morali anche elevati non è incompatibile – secondo Bandura e altri autori – con l'esecuzione di condotte immorali: la persona, in realtà, metterebbe in atto una serie di sofisticati processi cognitivi che le permetterebbero di mantenere i propri standard/principi morali anche nel caso di condotte che sembrerebbero violarli, preservando così l'autostima. In pratica, la persona attiva una serie di strategie autoassolutorie che le consentono di conciliare i propri valori di riferimento e le proprie convinzioni morali con le azioni che compie, anche

quando queste li contraddicono palesemente. Il soggetto si crea, quindi, delle condizioni mentali che gli permettono di agire in contrasto con il proprio codice morale senza dovervi abdicare; produce cioè una specie di *autoesonero* morale che gli/le consente di neutralizzare l'autocensura, attenuare i sensi di colpa e la vergogna verso la società, mantenendo intatta l'autostima. Bandura, in particolare, ha individuato alcuni meccanismi psicologici che possono disattivare selettivamente il controllo morale e favorire/consentire una condotta antisociale. Tali meccanismi, otto complessivamente, producono a tal scopo distorsioni cognitive riguardanti:

- la condotta criminale (giustificazione morale; etichettamento eufemistico; confronto vantaggioso);
- l'autore della condotta criminale (dislocamento della responsabilità, diffusione della responsabilità);
- gli effetti della condotta criminale (distorsione delle conseguenze);
- la vittima (deumanizzazione; attribuzione di colpa) (Strano, 2003).

Le fonti che il pedofilo ha a disposizione per trovare contenuti utili ad alimentare le sue pratiche autoassolutorie sono solitamente tre.

- 1) L'elaborazione intrapsichica: il soggetto in solitudine stravolge cognitivamente la realtà per addomesticarla a una situazione più accettabile per lui.
- 2) L'appartenenza a comunità/gruppi di pedofili: lo scambio (verbale) di esperienze all'interno di gruppi/comunità di persone, dati i suoi stessi meccanismi di trasgressione, crea il contesto ideale per la diffusione della responsabilità («interagisco con persone che fanno la stessa cosa, non sono un delinquente isolato e atipico»).
- 3) I siti di cultura pedofila: hanno sostituito quasi interamente la letteratura cartacea e rappresentano un serbatoio efficace di strumenti utilizzati dai pedofili per ridurre il senso di colpa e applicare strategie psicologiche di disimpegno morale. In questi siti viene spesso descritta in maniera artefatta la sessualità dei bambini, mostrandoli recettivi a pratiche sessuali fisiche anche in tenera età e soprattutto con adulti. È sottolineata spesso anche l'azione criminalizzante da parte della società nei confronti di pratiche in realtà innocue. Ovviamente, tale disponibilità di elementi culturali (semantici) può rinforzare direttamente i meccanismi di *moral disengagement* (Strano, 2002).

In questo saggio analizzeremo i contenuti disponibili sulla rete Internet e la loro influenza sulle distorsioni cognitive che i pedofili attuano per autogiustificare la fruizione di materiale pedopornografico e i tentativi di *sexual abuse* fisico di bambine e bambini (per esempio, attraverso gli adescamenti in chat).

Il fenomeno dei contenuti pedoculturali on line

Già da qualche anno, è possibile trovare su Internet siti pedofili che non contengono materiale pedopornografico ma che compiono una vera e propria apologia di questa parafilia e sostituiscono precedenti forme di espressione sottoculturale (per

esempio libri e riviste) che erano reperibili con grande difficoltà prima dell'avvento del web. Il proposito di tali siti è apparentemente quello di promuovere una coscienza collettiva favorevole alla pedofilia nel tentativo di farla diventare una forma di sessualità accettabile e addirittura meritevole di tutela.

La forma di comunicazione che viene utilizzata, infatti, è spesso simile a quella impiegata dai movimenti per i diritti civili. L'abuso sessuale, ad esempio, è stato definito da alcune associazioni di pedofili on line come «ogni rapporto sessuale che provochi lesioni fisiche o che sia imposto al bambino non rispettando il suo diritto ad un libero consenso», sottolineandovi quindi la possibilità che i pedofili possano abusare di bambini anche piccoli a patto che ciò non provochi loro lesioni e che essi siano consenzienti.

Il sito di NAMBLA (*North American Men and Boy Love Association*), il sito *Boylovers*, il multilingue sito *DPA (Danish Pedophile Association)*, e l'italiano *sito di P* sono alcune delle espressioni di associazioni pedofile rintracciabili in rete, che offrono testimonianze di bambini (ovviamente inventate e costruite *ad hoc*) che hanno vissuto (o vivono) con naturalezza e in modo assolutamente appagante i loro rapporti con uomini più grandi e le cui sofferenze derivano solo dalle proibizioni degli adulti. In quasi tutti i siti propedofilia analizzati, il linguaggio e il modo strumentale con il quale sono impostati e proposti gli argomenti è sottile e attento, finalizzato a indurre il lettore a non considerare la pedofilia come una perversione o come un crimine, ma come un modo alternativo, ma normale di "amare i bambini". Le argomentazioni proposte sembrano voler convincere chi legge che gli unici a cui stanno realmente a cuore le sorti dei bambini siano proprio i pedofili, depositari di una forma di amore "sublime", quasi di tipo iniziatico. Per legittimare questa forma di "amore", alcuni siti propongono le solite analisi storicosociali relative alla *paederastia* dell'antica Grecia, stravolgendo di fatto a loro uso e consumo la natura della diffusione del fenomeno in quelle epoche. L'azione antipedofilia viene, infine, raccontata come una sorta di "caccia alle streghe", magari con fini meno nobili di quelli dichiarati, additando coloro che sono particolarmente schierati su tale fronte (preti, ONG, poliziotti ecc.) come veri e propri persecutori.

Analisi psicocriminologica di alcuni contenuti pedofili reperiti su Internet

Proponiamo adesso, solo a titolo esemplificativo, alcuni brani di testo estrapolati da siti di associazioni pedofile nel giugno 2004, sottolineando quei passaggi che contengono meccanismi di evidente distorsione della realtà.

Forse vi potrà sembrare strano ma anche i pedofili s'innamorano, proprio come voi v'innamorate degli adulti. In questa pagina vi parlerò di quando mi sono innamorato. Nonostante io abbia una netta preferenza per i maschi sia dal punto di vista fisico che da quello emozionale, mi sono sempre innamorato di bambine e sempre molto piccole (tranne una volta, la prima).

Il meccanismo di *moral disengagement* rilevato si riferisce all'etichettamento eufemistico¹. Si parla, infatti, nel brano di una possibile equivalenza tra innamoramento adulto e innamoramento pedofilo. Tale ipotesi tende a edulcorare l'idea di un abuso sessuale, costruendo una connessione tra desiderio sessuale verso un bambino e il sentimento adulto dell'amore.

A partire da ciò che sappiamo sulla sessualità infantile non dovrebbe sorprenderci il fatto che gli stessi bambini possano essere interessati a un rapporto sessuale con un adulto. O meglio, forse non sempre sembra che nel bisogno che i bambini hanno di uno stretto rapporto con un adulto, ci sia uno iato così grande tra un contatto fisico e psichico e quella forma di contatto che noi – spesso in modo posticcio – individuiamo come sessuale. Invece questa appare – e anche spesso – essere la realtà. E sulla base di quanto sappiamo sugli adulti non è neppure così strano che alcuni di loro intraprendano relazioni sessuali con bambini senza per ciò essere dei mostri o dei violatori. Vanggaard (1969) ritiene che la reciproca attrazione sessuale tra uomini e bambini sia una realtà assai comune, che tuttavia è repressa nella nostra cultura.

In questo testo si evidenzia un tipico meccanismo di attribuzione di colpa alla vittima². L'attribuire ai bambini una volontà di essere vittima di abusi sessuali significa ridurre la responsabilità individuale del pedofilo nel realizzare l'abuso stesso, condividendo con la vittima l'iniziativa e la spinta ad agire. Parlare di una reciprocità nell'attrazione sessuale tra adulto e minore ha, infatti, lo scopo di attribuire parte della responsabilità dell'eventuale abuso sessuale anche alla vittima stessa, postulandone il consenso.

Distinguiamo. Ci sono i pedofili da Dna, maniaci persi, bruti, prigionieri dei loro impulsi. Io sono un pedofilo acquisito. La vostra caccia al mostro si basa su una semplificazione grossolana; di qua il mostro, di là le vittime, gli innocenti [...] Invece oggi ci sono bambini che hanno già la mercificazione del sesso incorporata. Nelle scuole elementari le bambine più sveglie hanno un tariffario. Per coetanei e non. Mille lire per alzare la gonna, tremila per farsi toccare le mutandine e via così. I bambini innocenti? Non scherziamo. Complici piuttosto. È proprio questo l'aspetto eccitante. Io corruttore? Esattamente il contrario. Ho avuto rapporti con un centinaio tra bambine e bambini. E sono quasi sempre stato io il travciato.

Anche in questo caso il meccanismo presente nel brano è quello dell'attribuzione di colpa alla vittima: si sostiene, infatti, che siano i bambini a proporsi e a irretire l'adulto pedofilo che è vittima della loro iniziativa e della loro insistenza.

1 Con "etichettamento eufemistico" l'azione viene ingentilita a parole, ricorrendo a eufemismi che le conferiscono uno status di maggiore tollerabilità (per esempio, "ho eliminato" invece di "ho ucciso", "ho preso" invece di "ho rubato" ecc.). Il linguaggio eufemistico rende benevola la condotta repressibile, sollevando chi la compie dal sentirsi personalmente responsabile.

2 Attraverso "l'attribuzione di colpa alla vittima" si giunge a capovolgere la percezione della responsabilità dell'azione, che passa da chi procura il danno a chi lo riceve, nella convinzione che quest'ultimo si sia pienamente meritato l'offesa subita.

Io non ho mai considerato il sesso come un'esclusività degli adulti ma piuttosto dell'essere umano di qualsiasi età ma gli adulti non dovrebbero lamentarsi di un simile atteggiamento da parte dei bambini, visto che con i loro discorsi sui "bambini che non sanno, non capiscono, non sono capaci di distinguere il bene dal male e la cui opinione non conta nulla" stanno insegnando i bambini ad odiare l'infanzia.

È palese anche in questo caso il meccanismo di attribuzione di colpa alla vittima. Si prospetta, infatti, l'ipotesi che esista una tipologia di minore che per "natura" sceglie consapevolmente di avere rapporti sessuali con un adulto. Si ribalta la prospettiva reale per la quale è l'età e l'abilità persuasiva dell'adulto a indurre il minore ad accettare di avere ripetutamente rapporti sessuali. Riconoscere al minore una capacità decisionale analoga a quella dell'adulto, una volontà di avere rapporti sessuali analoga a quella dell'adulto significa ripartire in parti uguali la responsabilità di un abuso sessuale sul minore, attribuendo alla vittima stessa la volontà di essere abusato e la capacità di scegliere di esserlo consapevolmente.

Le leggi draconiane e le drastiche misure messe in atto per combattere il cosiddetto "abuso sessuale" producono effetti opposti e dovrebbero essere abrogate. Al loro posto ci si dovrebbe concentrare nel combattere l'abuso fisico e la trascuratezza nei confronti dell'infanzia che sono la vera origine dei danni nei bambini, ed in particolare modo le cause sociali che stanno alla base di tutto ciò.

Qui il meccanismo che traspare è quello del confronto vantaggioso³. Si invita la società civile a concentrarsi sull'abuso fisico e la trascuratezza nei confronti dell'infanzia indicandole come la vera causa dei danni sull'infanzia, diversamente dall'abuso sessuale che, addirittura, secondo alcune ricerche può avere effetti positivi. Se sono altre forme di abuso sull'infanzia a produrre gravi danni ai bambini, allora i rapporti pedofili non solo non sono così deprecabili moralmente, ma appaiono di sicuro come atti che causano danni minimi rispetto ad altre forme di abuso.

E adesso, dopo questa campagna scriteriata contro la pedofilia confusa con la criminalità e l'aberrazione umana, che accadrà? Accadrà che anche il più blando dei pedofili, il nonnino del quartiere di imperitura memoria, che prima attirava i bambini nel sottoscala con una mela, gli dava una palpatina e poi li lasciava andare felici e contenti, adesso, prima ancora di attirarli penserà a come e a dove nascondere il cadavere.

Emerge drammaticamente in questo testo il meccanismo del dislocamento delle responsabilità⁴. Se un pedofilo abusa sessualmente di un minore e poi lo uccide, la responsabilità, secondo il compilatore del brano, è esclusivamente della società bigotta che nega, reprime e condanna con forza qualsiasi rapporto sessuale con bambini. L'abusatore è, così, costretto a cancellare le tracce delle sue azioni per evitare

3 Il "confronto vantaggioso" riesce a far apparire una certa condotta meno grave, perché messa strategicamente a confronto con altre ancora più riprovevoli.

4 Grazie al "dislocamento delle responsabilità" su altre persone, soprattutto se autorevoli (per esempio, chi produce norme), è possibile ridurre la percezione del proprio coinvolgimento personale nell'azione repressibile.

conseguenze catastrofiche sulla sua esistenza. I pedofili che hanno compreso che ci sono bambini “sessuati” con maturo e legittimo desiderio di avere rapporti sessuali acconsentono a garantire a questi bambini tutta l’esplorazione che vogliono. Sarebbe, quindi, la società che reprime questi comportamenti a creare i presupposti perché un comportamento “naturale” abbia conseguenze tragiche.

L’attrazione erotica tra bambini e adulti è un fenomeno universale, e il mito dei culti satanici potrebbe rappresentare un modo per negare i propri sentimenti pedofili da parte di chi crede nel mito. E sulla base di quanto sappiamo sugli adulti non è neppure così strano che alcuni di loro intraprendano relazioni sessuali con bambini senza per ciò essere dei mostri o dei violatori.

Il meccanismo rilevato in questo brano è quello della diffusione di responsabilità⁵. Se il desiderio di avere rapporti sessuali con bambini è universale, se ne riduce la portata eccezionale e anomala e si distribuisce fra molte persone la titolarità di tale desiderio patologico, attenuando quella individuale e con essa il conflitto tra ciò che si vuole e ciò che si deve fare. L’ipotesi che siano molte le persone che provano attrazione sessuale per i bambini riduce così la colpa individuale e tende a normalizzare i comportamenti pedofili sulla base del fatto che sono comuni.

Questo sempre a conferma che la lotta antipedofila c’entra ben poco con la tanto sbandierata difesa dei bambini, anche perché sono gli stessi fatti a dimostrare che i traumi maggiori vengono proprio dalla famiglia, compresa la repressione della sessualità infantile, così come gli stessi fatti dimostrano quanto tantissime persone che hanno avuto esperienze infantili con i pedofili portino ancora nel loro cuore la convinzione che il loro amico pedofilo gli abbia dato più amore di quanto ne aveva ricevuto dai genitori [...] Come al solito viene a galla tutta la mentalità degli antipedofili, ovvero il loro istinto di indignarsi di fronte a chi promuove la verità e la conoscenza, a differenza loro che la verità l’hanno sempre distorta o nascosta [...] Al mondo ci sono pedofili buoni e pedofili cattivi, ed esistono anche bambini che hanno voglia di fare sesso e altri che non ne hanno voglia, e se pure ci fosse al mondo un solo pedofilo buono e un solo bambino che vuole farci sesso, quel pedofilo e quel bambino dovrebbero avere tutto il diritto di vivere il loro rapporto e di essere rispettati e non trattati come due diversi o malati.

Si delinea, in questo caso, il meccanismo della giustificazione morale⁶. Una relazione pedofila che includa anche abusi sessuali con minori ha un senso perché può addirittura fornire al bambino più amore di quanto non ne fornisca la famiglia d’origine. Il pedofilo ama il bambino e col suo abuso lo fa stare meglio. Non solo, la pedofilia è una missione finalizzata alla liberazione sessuale dell’infanzia.

5 La “diffusione della responsabilità” permette, estendendo ad altri la responsabilità delle proprie azioni, di attenuare la colpa individuale (se tutti sono responsabili, nessuno lo è veramente).

6 Tramite la “giustificazione morale” la condotta, anche quando arrechi danni ad altre persone, viene giustificata facendo appello a scopi altamente meritevoli. Si tratta di un meccanismo di disimpegno morale che si basa sulla reinterpretazione cognitiva di una condotta repressibile in modo che possa risultare personalmente e socialmente accettabile e intrapresa senza scrupoli di coscienza perché motivata da “imperativi morali”.

Il rapporto che s'instaura tra un bambino e un pedofilo è per certi versi simile a quello tra adulti e completamente diverso per altri. È simile per il desiderio di stare con la persona amata, renderla felice, condividere dei pensieri e dei momenti ed essere ricambiati con gli stessi sentimenti; diverso è quello che si fa insieme; certo alcune cose possono essere uguali ma ovviamente un bambino non può desiderare le stesse cose di un adulto.

Ci troviamo di fronte al classico meccanismo della distorsione e negazione delle conseguenze⁷. Ipotizzare un'equivalenza tra sentimenti adulti e sentimenti infantili ha lo scopo di legittimare gli eventuali abusi sessuali verso il minore dal momento che essi diventano "libera" espressione di attrazione fisica tra soggetti consenzienti. In questo modo, la responsabilità del pedofilo-abusatore si riduce dal momento che, secondo tali teorizzazioni, la responsabilità di ciò che accade tra minore e adulto è ugualmente ripartita tra i due soggetti dell'interazione.

Tra i classici meccanismi di *moral disengagement* descritti da Albert Bandura, quelli che più di frequente rintracciamo in testi scritti da pedofili sono soprattutto quelli di seguito elencati.

- Negazione delle conseguenze della propria azione/comportamento: «io insegno la sessualità ai bambini in fondo non faccio niente di male».
- Diffusione della responsabilità: «non sono solo io a fare queste cose, sono molti a farlo, in alcuni periodi storici era addirittura una pratica diffusa a livello sociale».
- Attribuzione di colpa alla vittima: «sono i bambini ad essere curiosi su temi sessuali e tentano di sedurmi».
- Etichettamento eufemistico ovvero definire le cose con parole addolcite che ne mitigano "semanticamente" il significato/impatto: «dono l'amore ai bambini, non abuso di loro».
- Attribuzione di qualità adulte e mature ai bambini: «considero i bambini in grado di gestire un rapporto sessuale come se fossero adulti».
- Confronto vantaggioso: «è molto peggio trascurare i bambini che fare sesso con loro».

Conclusioni: la pedofilia culturale facilita l'acting out dei sex offender?

Sui comportamenti criminali connessi alla pedofilia influiscono, dunque, «le strategie cognitive-sociali messe in atto per svincolarsi dalle norme e dalla responsabilità» (De Leo, 1999). Tali strategie sono state definite da David Matza (Sykes, Matza, 1957) "tecniche di neutralizzazione della norma" e indicate da Albert Bandura come modalità di "disimpegno morale" (Bandura, 1986; Caprara, Pastorelli, Bandura,

⁷ Con la "distorsione delle conseguenze" viene in parte o completamente svalutato l'effetto del danno subito dalla vittima a causa delle nostre azioni; ci si convince che le conseguenze sono del tutto irrilevanti o comunque meno gravi di quanto siano in realtà.

1995). Esse consistono in forme di “razionalizzazione” del comportamento deviante da parte dell'autore del crimine che utilizza sistemi di autogiustificazione e autolegittimazione della propria azione criminale. La fruizione di contenuti pseudoscientifici (che prospettano, per esempio, un danno limitato sui bambini abusati), o di quelli che spostano sull'iniziativa del bambino l'origine dell'atto pedofilo facilitata, a nostro avviso, l'attivazione delle strategie autoassolutorie innestandosi nel processo di *acting out* (nel passaggio dalla fantasia deviante all'abuso sui minori) come fattore di supporto al comportamento criminale (Strano, 2003). In tale ottica, la produzione e divulgazione di contenuti che legittimano la pedofilia rappresenta non una mera espressione culturale ma un filtro cognitivo sul piano più strettamente clinico-criminologico che assume, così, carattere di estrema pericolosità, suggerendo l'importanza di adottare strategie di contrasto in ambito normativo, investigativo e culturale. Su queste valutazioni poggia la nostra convinzione che i contenuti di pedofilia “culturale” diffusi su Internet, in ragione della loro pericolosità intrinseca – in un'ottica criminogenetica – e della grande quantità di persone potenzialmente fruitrici, possano rappresentare sul piano giuridico una vera e propria istigazione a delinquere su cui è necessario intervenire velocemente ed energicamente.

Riferimenti bibliografici

- Abel, G.G., Barlow, D.H., Blanchard, E.B.
1973 *Developing heterosexual arousal by altering masturbatory fantasies: a controlled study*, Paper presented at the Association for Advancement of Behaviour Therapy, Miami
- Bandura, A.
1957 *Review of case studies in childhood emotional disabilities*, in (Vol. 2) by G. Gardner, «Contemporary Psychology», 2, 14-15
- 1986 *Social foundations of thought and action*, Englewood Cliffs NJ, Prentice-Hall
- 1995 *Il senso di autoefficacia*, Trento, Erickson
- Callieri, B., Frighi, L.
1999 *La problematica attuale delle condotte pedofile*, Roma, Edizioni universitarie romane
- Caprara, G.V., Pastorelli, C., Bandura, A.
1995 *La misura del disimpegno morale*, in «Età evolutiva», n. 51, p. 18-29
- Cohen, L.J. et al.
2002 *Childhood sexual history of 20 male pedophiles vs. 24 male healthy control subjects*, in «Journal of Nervous Mental Disorder», Nov, 190 (11), p. 757-66
- Cohen, L.J. et al.
1999 *La spiegazione del crimine*, Bologna, il Mulino
- Doucè, J.
1987 *La pédophilie en question*, Paris, Lumière et Justice
- Strano, M.
1998 *Pedofilia e Internet: quali rischi per i minori*, in «BYTE», ottobre
- 1999 *Pedofilia e telematica: la ricerca criminologica sul web*, in Cantelmi, T. et al., *La mente in Internet*, Padova, Piccin
- 2000 *Computer crime*, Milano, Apogeo
- 2003 *Manuale di criminologia clinica*, Firenze, See edizioni
- Sykes, G.K., Matza, D.
1957 *Techniques of neutralization: a theory of delinquency*, in «American Sociological Review», 22, p. 664

L'emergenza in Italia del fenomeno della violenza assistita da minori in ambito familiare

Roberta Luberti

Medico psicoterapeuta, Associazione Artemisia di Firenze, Presidente del CISMAI

Francesca Moscati

Psicologa psicoterapeuta, Settore minori dell'Associazione Artemisia di Firenze

Maria Teresa Pedrocco Biancardi

Psicologa psicoterapeuta, consulente scientifico e supervisore per la Fondazione Materdomini CTB di Venezia

The article focuses on the issue of "witnessed violence" defining it, and tracing an historical outline of the analysis conducted on the phenomenon. It then goes on to examine the effects on the young witnesses who live in families within which violence occurs between the parents. A number of research programmes and projects are assessed which focus on the short- and medium-term effects of domestic violence on family members, especially on children, examining also some possible therapy alternatives.

Tra gli anni Settanta e Ottanta nei Paesi di lingua anglosassone è andato sviluppandosi un sempre maggiore interesse nei confronti del fenomeno della violenza assistita. La letteratura straniera, dopo aver restituito attenzione a quelle bambine e a quei bambini "invisibili" (Osofky, 1998) che vivono in famiglie all'interno delle quali si consumano violenze nella coppia genitoriale, si è focalizzata sugli effetti di questi comportamenti sui piccoli spettatori (Osofsky, 1995; Jaffe, Wilson, Wolfe, 1990; Edelson, 1996). La gravità del danno prodotto sui bambini vittime di violenza assistita è stata rilevata facendo riferimento in particolare alle diverse strategie di *coping* messe in atto dai bambini sulla base delle differenze connesse alla fase evolutiva nel momento dell'impatto con il trauma e al genere di appartenenza (Jaffe, Wilson, Wolfe, 1990; Eth, Pynoos, 1985; Kashani, Wesley 1998). In Italia si è iniziato ad assumere il termine di violenza assistita – mutuandolo dall'inglese *assisted violence* – nella seconda metà degli anni Novanta, all'interno dei centri contro la violenza alle donne presenti sul nostro territorio nazionale e a seguito dei loro scambi con centri antiviolenza stranieri.

Nella definizione di violenza assistita elaborata dal Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI, 2000), sono state incluse tutte le situazioni in cui i bambini esperiscono violenze perpetrate ai danni di una figura di riferimento o di altre figure significative, adulte o minori, allargando quindi l'ambito dei necessari approfondimenti e della cura alla violenza assistita da minori a seguito di maltrattamenti e abusi perpetrati su fratelli e sorelle:

Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso

atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Si includono le violenze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore ne è a conoscenza) e/o percependone gli effetti. (CISMAI, 2000)

Già in un saggio di Di Blasio del 1990, si rilevava che il rapporto tra i minori vittime di abuso sessuale e i loro fratelli era un aspetto ingiustamente trascurato dalla letteratura sull'abuso sessuale. La stessa autrice, nel 2000, ha descritto il maltrattamento psicologico a danno di minori nei termini di una «reiterazione di pattern comportamentali o modelli relazionali che convogliano sul bambino l'idea che vale poco, non è amato, non è desiderato, la presenza di biasimo protratto, isolamento forzato, disparità e preferenze verso i fratelli, minacce verbali, e ancora *consentire che il bambino assista alla violenza e ai conflitti tra i genitori o sia spettatore di aggressioni fisiche di un genitore nei confronti dell'altro o dei fratelli*»¹.

La necessità di una valutazione e di una presa in carico anche di questi bambini è stato risottolineata da Carini, Pedrocco Biancardi e Soavi (2001), che hanno evidenziato il fatto che i tribunali per i minorenni, se prevedono una valutazione psicologica per le vittime dirette di abuso sessuale, molto raramente richiedono tale valutazione per gli altri componenti della fratria. Scrivono, inoltre, gli autori:

Lo stesso accade per quanto riguarda le esigenze di tutela espresse dagli operatori sociali o le esigenze diagnostiche degli psicologi. Non si arriva certo a negare un coinvolgimento dei fratelli nelle vicende che si svolgono all'interno della famiglia, ma si attribuiscono loro dei vissuti presunti; altrettanto approssimativo è l'intervento a loro favore, nella convinzione che quanto attuato sugli attori principali del dramma gioverà sicuramente anche a loro.

Rispetto alla violenza assistita da maltrattamento sulle madri, è stato di fondamentale importanza il Congresso internazionale di Singapore sulla violenza domestica, nel 1998: in quella occasione, la violenza assistita è stata definita come maltrattamento di tipo primario al pari del maltrattamento fisico, dell'abuso sessuale, dell'incuria. Il Congresso costituì anche un momento di sensibilizzazione per le operatrici italiane dei centri antiviolenza, che già impattavano con il disagio dei bambini presenti nelle case rifugio a indirizzo segreto che accolgono donne vittime di violenza domestica con i loro bambini. Nel congresso *Stop Domestic Violence* svoltosi a Ipswich nel 1999, emerse chiaramente che la protezione dei bambini non poteva essere separabile dalla protezione delle loro madri (Trout, 1999). Questi due congressi sono emblematici di alcuni passaggi effettuati, rispetto al fenomeno, anche in Italia dove già avevano preso l'avvio alcune iniziative di approfondimento da parte dei centri per donne maltrattate e dei centri per la tutela dei minori.

Fino ad allora queste due realtà avevano affrontato il problema partendo da impostazioni tra loro poco confrontate, con una dicotomia spesso pesante rispetto alla

¹ Corsivo aggiunto.

protezione delle donne maltrattate e dei bambini vittime di maltrattamenti e abusi e con una – almeno apparente – scarsa consapevolezza rispetto al fatto che la violenza esercitata all'interno della famiglia, da qualunque membro sia messa in atto, ha effetti negativi anche sugli altri familiari, in particolare sui soggetti in età evolutiva. Ciò conduceva in due direzioni: da un lato, a una scarsa attenzione alla condizione dei bambini e, dall'altro, a una sottovalutazione e minimizzazione del fenomeno della violenza sulle madri, nonostante ormai molti autori, anche italiani, avessero scritto sui danni derivanti dal vivere in famiglie ad alta conflittualità e in famiglie violente (Di Blasio, 2000; Tortolani, 1998; Monaco, Marinucci, Viola, 2000). Il problema, pur citato dagli autori più sensibili, non era oggetto di studi specifici e i termini conflitto e maltrattamento erano usati come interscambiabili, cosa che ancora oggi avviene seppure si stia diffondendo presso gli operatori una maggiore coscienza della necessità di specificare nelle loro diversità le differenti situazioni in oggetto. È stata sottolineata la necessità di distinguere le situazioni conflittuali (senza negare i danni che da queste possono derivare a bambine e bambini) dalle situazioni di maltrattamento:

Spesso infatti si definiscono come conflitto o litigi tra coniugi situazioni dove avvengono maltrattamenti sulla donna, anche gravi e reiterati, che non vengono nominati. La mancata descrizione dei fatti alimenta una distorsione nella lettura del reale e ha effetti negativi ai fini della protezione. Segnale d'altro canto di difficoltà emotive degli operatori nell'impatto con la violenza intrafamiliare che si esprimono anche attraverso schermi terminologici. (Luberti, 2002b)

Da una ricerca campionaria (realizzata da Teresa Bruno dell'associazione Artemisia), effettuata presso 28 centri antiviolenza, risultano essersi rivolte a tali centri 15.120 donne, con una storia di maltrattamento della durata media di sette anni e mezzo. I maltrattanti, nell'80% dei casi, sono i partner. Dall'indagine risulta che 22.226 bambini, figli di queste donne, sono stati esposti alla violenza sulla madre.

In una ricerca condotta attraverso la somministrazione di un questionario anonimo e autosomministrato a un campione di 502 studenti e studentesse di diverse facoltà dell'Università di Trieste (36% maschi e 64% femmine), si è rilevato che il 10% dei soggetti aveva assistito a violenza tra i genitori.

Attraverso il progetto *Accoglimento dei bambini testimoni di violenza*, promosso dall'Assessorato per le città delle bambine e i bambini del Comune di Roma e realizzato dall'Unità operativa di neuropsichiatria infantile – *Progetto Girasole* – dell'Ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Roma (Montecchi, Bufacchi, Viola, 2002), è stata effettuata la valutazione diagnostica su 112 bambini tra i due e i sette anni di età che sono risultati, a seguito di tale valutazione, essere stati testimoni di violenza domestica, anche se la richiesta diretta per tale problematica è risultato essere avvenuta solo nel 7% dei casi. Infatti, per quello che riguarda l'invio, nel 31% dei casi esso era spontaneo da parte dei genitori per sintomatologie presenti nel bambino, senza che la richiesta di consultazione fosse connessa alla consapevolezza delle ripercussioni della violenza domestica in atto. Negli altri casi, i bambini erano stati inviati da un altro reparto dell'ospedale (18%), dall'assistente sociale (18%), dalla scuola (10%), dalla pediatria di base (8%), dagli organi giudiziari

(7%), da professionisti del privato (8%). Il motivo dell'invio dei bambini consisteva in disturbi dell'area nevrotica (26%), aggressività manifesta (18%), abuso sessuale intrafamiliare (17%), disturbi dell'area somatica (9%), problemi legati al controllo sfinterico (6%), difficoltà scolastiche (5%), abuso sessuale extrafamiliare (4%), disturbi del linguaggio (4%), disturbi dell'area psicotica (4%), violenza assistita (7%).

L'emergenza del fenomeno ha fatto sì che nel documento del Gruppo di studio attinente alla tutela e cura del soggetto in età evolutiva dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2002, p. 87), sia stata inserita la violenza assistita intrafamiliare (compresa poi anche nel *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004*). Anche qui, si includono nella definizione oltre ai bambini che assistono a violenze tra i genitori, i bambini che vivono in famiglie dove avvengono maltrattamenti e abusi ai danni di fratelli. Nel testo del Piano nazionale di azione² si sottolinea, inoltre, l'importanza di un maggiore rigore terminologico:

Se un'abbondante bibliografia sul tema induce a guardare con preoccupazione tale forma di violenza, come capace di produrre danni a breve e lungo termine pari a quelli derivanti dalle altre forme di abuso, spesso l'estensione e la gravità del fenomeno vengono sottovalutate o stemperate nella più ampia definizione di "conflitto familiare". Ciò impedisce un'adeguata presa d'atto del problema e la promozione di opportune forme di intervento.

Nonostante gli indubbi progressi, in Italia la sensibilità sociale e istituzionale a questo diffuso tipo di trauma rimane ancora scarsa e gli interventi, nella grande maggioranza dei casi di violenza intrafamiliare, avvengono all'insegna di una ridotta o addirittura mancata attenzione alla condizione dei bambini e ai loro bisogni di protezione e cura. L'impostazione degli interventi volti a rilevare i casi e a valutare gli indicatori di pericolosità/letalità e di disagio, è contaminata da una ricorrente sottovalutazione di molteplici aspetti quali:

- il riconoscimento della violenza assistita come forma di maltrattamento;
- l'entità dei danni che la violenza assistita produce su bambine e bambini;
- la pericolosità delle situazioni di violenza domestica in termini di incolumità fisica o pericolo di vita per i bambini e il genitore maltrattato;
- il danno che deriva alla donna dal maltrattamento protratto (Bruno, 2001) e, in particolare, l'entità delle ripercussioni del maltrattamento sulle sue competenze genitoriali;
- il rischio associato alla violenza assistita rispetto alla presenza di altre forme di maltrattamento diretto sui minori (maltrattamento fisico, abuso sessuale, patologia delle cure);
- l'entità dei danni a lungo termine, anche per quello che riguarda la trasmissione intergenerazionale della violenza.

² Il testo integrale del *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004* è stato pubblicato nella sezione Documenti del n. 2/2003 di questa stessa rivista.

Effetti a breve e medio termine dell'aver assistito a violenza domestica

Una raccolta di studi svolti con bambini che hanno assistito ad aggressioni tra i genitori riferisce la presenza di danni in tutte le aree del funzionamento dell'individuo: comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo. Sono state identificate alcune aree significative ai fini di una migliore comprensione delle reazioni dei bambini che assistono a violenza e delle modalità con cui queste sono espresse; queste aree sono state classificate in termini di età e livello evolutivo, tipo e gravità delle violenze a cui il bambino ha assistito, contesto familiare, tipo di intervento sociale ed eventuali altri fattori di stress associati (Kashani, Wesley, 1998). Sempre Kashani e Wesley individuano tre aree in cui confluiscono i fattori protettivi essenziali e specifici rispetto al fenomeno della violenza assistita:

- 1) le caratteristiche del bambino;
- 2) la qualità del sostegno fornito dalla famiglia;
- 3) la qualità del sostegno fornito a livello extrafamiliare.

I problemi riscontrati nei bambini vittime di violenza assistita includono: aggressività, crudeltà verso gli animali, tendenza all'atto, irrequietezza, immaturità, iperattività, blocchi evolutivi, minori competenze sociali, difficoltà/incapacità di empatizzare con gli altri, difficoltà nel comportamento alimentare e alterazioni del ritmo sonno-veglia, comportamenti regressivi, scarse abilità motorie, sintomi psicosomatici quali eczema, enuresi, disturbi gastroenterici, blocchi evolutivi, disturbi alimentari, comportamenti regressivi, scarse abilità motorie. Inoltre, sono stati rilevati sintomi psicosomatici quali eczema, allergie, infezioni del tratto respiratorio, cefalea, disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno con incubi ed enuresi notturna (Jaffe, Wilson, Wolfe, 1990; Humphreys, Campbell, 2004). Tra i disturbi cognitivi più frequenti nei bambini vittime di violenza assistita sono indicati ritardi nel linguaggio e deficit dell'attenzione spesso associato a uno scarso rendimento scolastico. I sintomi psicologici ampiamente presenti nelle piccole vittime di violenza assistita comprendono ansia, depressione, introversione, disperazione, senso di impotenza, vissuti di colpa, bassa autostima e rabbia (Jaffe *et al.*, 1986).

Alcune ricerche rilevano una più alta incidenza negli adolescenti di comportamenti devianti e delinquenti. Inoltre, la violenza assistita è considerata una delle cause delle fughe da casa, del bullismo, della violenza nei rapporti sentimentali tra adolescenti e dei comportamenti suicidi di questi ultimi.

Nelle famiglie in cui è agita violenza, i figli possono riportare anche danni fisici diretti perché colpiti accidentalmente da lancio di oggetti, da pugni, calci o perché spinti o picchiati quando cercano di difendere la madre e/o i fratelli.

I bambini che assistono a violenza in famiglia possono essere animati da pervasivi sensi di colpa per il fatto di sentirsi *privilegiati*, in quanto non vittimizzati direttamente, rispetto ai familiari che sono bersaglio di percosse, stupri, minacce e, nello stesso tempo, possono percepirsi come responsabili della violenza in quanto "cattivi" e sentirsi impotenti e incapaci, non riuscendo a modificare la situazione familiare (Luberti, Pedrocco Biancardi, in corso di pubblicazione).

In modo difensivo rispetto ai vissuti di colpa e ai sentimenti di fallimento, alcuni di questi bambini possono sviluppare comportamenti adultizzati, che spesso si esprimono nell'accudimento di uno o di entrambi i genitori e dei fratelli: assumono così la funzione di protettori della vittima mettendo in atto a tal fine numerose strategie come andare a controllare chi suona alla porta, prendersi cura del genitore aggredito rifiutandosi di separarsi da esso e/o controllandolo nelle sue attività. Come il loro genitore maltrattato, possono produrre pensieri ricorrenti su come impedire gli scoppi di violenza e su quali strategie adottare per tenere calmo il genitore maltrattante: così imparano ad assumere comportamenti compiacenti e a dire bugie, in un gioco continuo di alleanze con l'uno o con l'altro genitore a seconda delle circostanze, riducendosi a oggetti da triangolare all'interno delle dinamiche della coppia genitoriale (Moscati, in corso di pubblicazione).

Altri bambini vanno strutturando loro stessi – sempre in modo difensivo rispetto a vissuti di colpa e soprattutto d'impotenza esperiti nelle situazioni di violenza domestica – modalità aggressive e centrate sull'esercizio del potere nella relazione. Innanzi a vissuti traumatici oltremodo destabilizzanti, queste piccole vittime possono strutturare difese centrate sull'identificazione con l'aggressore, garantendosi così il mantenimento di un legame con la figura del genitore maltrattante e ristabilendo la percezione, seppur fittizia, di controllo e potere.

L'esposizione alla violenza può inibire, quindi, nel bambino le normali valenze aggressive, per la paura e il senso di colpa associati a rabbia, odio e risentimento ai quali non può permettersi di accedere; oppure determinare la normalizzazione dei comportamenti a cui ha assistito e l'interiorizzazione di modelli relazionali violenti (Montecchi, Bufacchi, Viola, 2002)

In generale, se in alcuni casi i bambini che assistono a violenza sviluppano aspetti sintomatici in termini di risposte immediate all'evento traumatico, il rischio è che senza un intervento finalizzato a una reale protezione (fisica e psicologica) e all'eventuale cura degli effetti post-traumatici, essi possano crescere e avviarsi alla vita adulta con un bagaglio di problematiche comportamentali e psicologiche ormai cronicizzate (Luberti, 2002b). La violenza domestica è considerata fattore di rischio per maltrattamento fisico, trascuratezza, abuso sessuale. Secondo Mac Guigan e Pratt (2001), se essa è presente nei primi sei mesi di vita del bambino rappresenta un fattore di rischio predittivo che nei successivi cinque anni di vita triplica l'incidenza di maltrattamento fisico e raddoppia l'incidenza di trascuratezza e maltrattamento psicologico (Di Blasio, Milani, Acquistapace, 2003).

Bambini vittime di violenza assistita: quali opportunità di cura?

È illusorio pensare, una volta interrotta la situazione di violenza, a un efficace lavoro di riparazione nei confronti dei bambini vittime di violenza assistita senza una valutazione del loro stato e senza un lavoro di diagnosi, prognosi e, quando possibile, di valutazione e riparazione delle capacità genitoriali, qualora risultino danneggiate (Luberti, 2002a).

Cirillo (1996) descrive come sia possibile la presa in carico di tutta la famiglia in cui sono state compiute violenze soltanto nelle situazioni in cui entrambi i genitori sviluppino un'autentica domanda di aiuto nell'ammissione delle rispettive responsabilità. Quando non si creano tali condizioni, è possibile attivare interventi sulla diade madre-bambino. L'obiettivo dell'intervento congiunto sulla diade è quello di rafforzare una relazione spesso danneggiata dalla violenza domestica attraverso:

- la ridefinizione dei fatti accaduti nei termini di comportamenti violenti;
- la conoscenza e la normalizzazione delle reazioni della madre e del bambino alla violenza, sottolineando analogie e differenze tra il comportamento materno e quello dei bambini (mantenendo pur sempre distinto il piano della responsabilità degli adulti e dei bambini);
- l'esplicitazione dei vissuti associati alla violenza (paura, rabbia, impotenza, vergogna ecc.);
- il riconoscimento e la condivisione degli effetti che ha comportato per i bambini il fatto di aver assistito a violenza sulla madre.

Spesso, del resto, i bambini vittime di violenza assistita e le loro madri accedono ai percorsi di cura senza aver mai parlato tra loro, talvolta senza aver neanche accennato alla violenza agita tra le mura domestiche; al contrario, madri e bambini possono adoperarsi nell'evitamento e nella protezione reciproca rispetto al contatto con i ricordi dolorosi, rinforzandosi nell'utilizzo di meccanismi di negazione e di minimizzazione (Moscato, in corso di pubblicazione). Inoltre, le madri vittime di maltrattamento mostrano frequentemente difficoltà a riconoscere il danno prodotto sui loro figli dalla violenza domestica: quindi, se da un lato si ha un impoverimento delle capacità genitoriali materne a seguito del maltrattamento, dall'altro agisce l'assetto di difese psicologiche strutturate nelle madri di fronte a vissuti di fallimento e di colpa per non essere riuscite a proteggere i propri figli. L'intervento rivolto alla diade madre-bambino può, quindi, facilitare la comunicazione e la comprensione dell'esperienza traumatica, al fine di poter "ri-significare" gli eventi in modo coerente e condiviso.

Se tali percorsi possono essere utili in una prima fase della presa in carico, laddove le risorse familiari e individuali lo consentono, successivamente può essere valutato l'avvio di percorsi terapeutici individuali in cui il bambino possa elaborare alcuni aspetti più specifici connessi all'esperienza traumatica. In questo contesto potranno essere affrontati – intaccando i meccanismi di difesa adottati per far fronte alle esperienze traumatiche (in particolare i rigidi meccanismi di identificazione con la vittima e con l'aggressore) – i vissuti di rabbia, colpa, vergogna, impotenza tipicamente associati all'esperienza dell'aver assistito a violenze perpetrate da un genitore sull'altro.

Un'opportunità di riparazione di alcuni effetti a breve e medio termine della violenza assistita può essere rappresentata dalla partecipazione a gruppi psicoeducativi focalizzati e specificatamente strutturati per le piccole vittime di violenza assistita. Le esperienze effettuate all'estero in quest'ambito sono ormai andate moltiplicandosi, data l'efficacia di questo tipo d'intervento rispetto alla promozione di una

prima elaborazione di alcuni danni assai frequenti nei bambini che assistono a violenza domestica (Peled, Davis, 1995; Peled, Jaffe, Edelson, 1995; Mullender, 1994). Attraverso la loro partecipazione ai gruppi, i bambini vittime di violenza domestica possono procedere rispetto alle seguenti azioni.

- “Rompere il segreto” della violenza intrafamiliare, quando l’isolamento emotivo è uno degli aspetti che connotano i bambini testimoni di violenza assistita. Ciò consentirà di intaccare i vissuti di stigmatizzazione connessi alla violenza domestica. Se, da un lato, il mantenimento del segreto familiare ostacola rivelazioni e richieste di aiuto da parte dei bambini, dall’altro alimenta sempre più un groviglio di vissuti emotivi di cui i minori non sono pienamente consapevoli e che possono trovare espressioni sintomatiche differenti. Nel gruppo saranno sostenuti e legittimati tutti i vissuti emotivi e le modalità adeguate con cui tali vissuti possono essere espressi dai bambini.
- Sperimentare vissuti di fiducia e sicurezza all’interno del gruppo, in un contesto sicuro e contenitivo, in cui saranno proposte alcune regole che rifiutano l’adozione di modalità violente essendo piuttosto centrate sul rispetto delle opinioni, dei sentimenti e dello spazio altrui.
- Rinforzare i livelli di autostima facendo accedere i partecipanti a parti positive di sé, sostenendo e valorizzando l’espressione dei sentimenti e dei pensieri manifestati dai bambini.
- Acquisire alcune strategie di autoprotezione attraverso il riconoscimento dei comportamenti violenti.
- Adottare strategie di risoluzione del conflitto alternative alla violenza (passive o aggressive): centrate sull’assertività, costruendo una mappatura personale di relazioni protettive.

Conclusioni

La diffusione del fenomeno della violenza assistita e la sua ormai evidente connessione con gli effetti dannosi che essa produce sulle bambine e sui bambini introduce con forza l’esigenza di procedere a una effettiva rilevazione dell’esposizione a violenza. Ciò significa che attualmente è necessario indagare l’ipotesi che il bambino assista a violenze in famiglia in tutti i casi in cui è richiesta un’osservazione del minore, sia in ambito medico sia psicologico ed educativo (Jaffe, Wilson, Wolfe 1990).

Ricerca e pratica operativa relative a bambini che hanno assistito a violenza domestica sono ancora in una fase iniziale e devono acquisire maturità e organicità per una presa in carico dell’intero nucleo familiare, nei termini di rilevazione di tutte le forme di violenza, di protezione, di valutazione del danno, di valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali, di trattamento. Una delle maggiori difficoltà che permangono consiste nella difficoltà di integrare tutti gli aspetti dell’intervento, nell’ottica di raggiungere una maggiore efficacia nella cura delle sofferenze causate dalla violenza assistita e nella prevenzione anche rispetto alla trasmissione della violenza nelle generazioni future.

Riferimenti bibliografici

- Bruno, T.
2001 *Maltrattamento e violenza sessuale sulle donne all'interno della famiglia*, in Università degli Studi di Firenze, Centro antiviolenza di Careggi, Regione Toscana, *L'approccio clinico al maltrattamento e alla violenza sessuale. Materiali di un corso di formazione*, Firenze, Regione Toscana
- Carini, A., Pedrocco Biancardi, M.T., Soavi, G.
2001 *L'abuso sessuale intrafamiliare*, Milano, Raffaello Cortina Editore
- Cirillo, S.
1996 *Il trattamento della famiglia violenta e le trasformazioni di un terapeuta sistemico*, in Andolfi M., Angelo C. e De Nichilo M. (a cura di), *Sentimenti e sistemi*, Milano, Raffaello Cortina Editore
- CISMAI
2000 *Violenza assistita*, in «Il Raccordo», n. 6, consultabile a gennaio 2005 sul sito web www.cismai.org
- Di Blasio, P.
1990 *Dinamica incestuosa e rapporto tra fratelli*, in Malacrea M., Vassalli A. (a cura di), *Segreti di famiglia*, Milano, Raffaello Cortina Editore
2000 *Psicologia del bambino maltrattato*, Bologna, il Mulino
- Di Blasio, P., Milani, L., Acquistapace, V.
2003 *Bambini con molti problemi: violenza all'infanzia e intervento dei servizi*, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», n. 2
- Edelson, J.L.
1996 *Controversy and change in batterers' programs*, in Edelson J.L. e Eisikovits Z.C. (eds.), *Future interventions with battered women and their families*, Thousand Oaks, CA, Sage, p. 154-169
- Eth, S. e Pynoos, R.S.
1994 *Children who witness the homicide of a parent*, in «Psychiatry», Nov, 57 (4), p. 287-306
- Humphreys, J., Campbell, C.
2004 *Family violence and nursing practice*, Philadelphia, Lippincott Williams e Wilkins
- Jaffe, P., Wilson, S.K., Wolfe, D.
1990 *Children of battered women*, Newbury Park, CA, Sage
- Jaffe, P. et al.
1986 *Family violence and child adjustment: a comparative analysis of girls' and boys' behavioural symptoms*, in «American Journal of Psychiatry», 143 (1), p. 74-77
- Kashani, J.H., Wesley, D.A.
1998 *The Impact of Family Violence on Children and Adolescent*, London, Sage Publications
- Luberti, R.
2002a *Prevenzione e minori vittime di violenza assistita intrafamiliare*, in Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti di Firenze, *La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza*, Firenze, Istituto degli Innocenti
2002b *La violenza assistita*, in Coluccia A., Lorenzi L., Strambi M. (a cura di), *Infanzia maltrattata*, Milano, Franco Angeli
- Luberti, R., Pedrocco Biancardi, M.T.
La violenza assistita intrafamiliare, Milano, Franco Angeli, in corso di pubblicazione
- McGuigan, W.M., Pratt, C.C.
2001 *The predictive impact of domestic violence on three types of child maltreatment*, in «Child Abuse and Neglect», vol. 25, p. 869-883
- Montecchi, F., Bufacchi, C., Viola, S.
2002 *L'accoglienza dei bambini testimoni di violenza*, in «Rivista di psicoterapia relazionale», vol. 15

- Moscati, F.
Percorsi di riparazione nelle vittime di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, in Luberti R., Pedrocco Biancardi M.T., op. cit.
- Mullender, A.
1994 *Groups for child witnesses of woman abuse: learning from North America*, in Mullender A. e Marley R., *Children living with domestic violence*, London, Within and Birch Ltd
- Osofky, J. D.
1995 *The effects of exposure to violence on young children*, in «American Psychologist», 50, 9, p. 782-788
- 1998 *Children as Invisible Victims of Domestic and Community Violence*, in G. W. Holden, R. Geffner e E. N. Jouriles (eds.), *Children Exposed to Marital Violence: Theory, Research and Applied Issues*, Washington DC, American Psychological Association, p. 95-120
- Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza -
Gruppo di studio attinente alla tutela e cura del soggetto
2002 *Tutela e cura del soggetto in età evolutiva in difficoltà*, in «Cittadini in crescita», n. 2
- Peled, E., Davis, D.,
1995 *Groupwork with children of battered women*, Thousand Oaks, CA, Sage Publications
- Peled, E., Jaffe, P.J., Edelson, J.L.
1995 *Ending the cycle of violence: Community response to children of battered women*, Thousand Oaks, Sage
- Silvern, L., Kaersvang, L.
1989 *The traumatized children of violent marriages*, in «Child Welfare», 68, p. 421-436
- Strauss, M.A., Gelles, R.J., Steinmez, S.K.
1980 *Behind closed doors: Violence in the American Family*, Garden City, NY, Doubleday
- Tortolani, D.,
1998 *Linee guida per il rilevamento e la diagnosi delle famiglie abusanti*, in Montecchi F. (a cura di), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini: prevenzione e identificazione precoce*, Milano, Franco Angeli
- Trout, G.
1999 *Domestic violence and the children witnesses*, relazione presentata in occasione del Congresso *Stop Domestic Violence* (Ipswich, novembre 1999)

Ordini di protezione e violenza familiare assistita da parte del minore

Laura Carrera
Uditrice giudiziaria, Tribunale di Firenze

The article examines the substance of how protective orders and precautionary measures for separating children from the family home are disciplined in Italy, placing the protection of the child subjected to witnessing family violence at the centre of attention. In particular, after examining the problems regarding the presuppositions and content of recent measures, the possibility of applying the new laws to cases of witnessed violence by children is examined.

1. Le nuove misure contro la violenza nelle relazioni familiari

La legge 149/2001 e la legge 154/2001 hanno introdotto nel nostro ordinamento nuovi e più efficaci strumenti per tutelare le vittime della violenza familiare e, primo fra tutte, il minore, esposto più di altri agli effetti devastanti dei maltrattamenti, a causa della sua fisiologica posizione di debolezza e dipendenza¹. La prima normativa prevede che il tribunale per i minorenni, nell'adottare un provvedimento di decadenza della potestà genitoriale (art. 330 cc) o altro provvedimento conveniente (art. 333 cc), possa allontanare dalla residenza familiare non solo il minore, come nell'originario dettato normativo, ma anche il genitore o il convivente violento. La seconda legge richiamata predispone una doppia tipologia di misure simmetriche nel settore civile e penale, costituite rispettivamente dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari (articoli 342 *bis* e 342 *ter* cc) e dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* cpp)².

La legge 154/2001 completa il quadro di quell'evoluzione normativa iniziata con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*³ e proseguita con la legge 3 agosto 1998, n. 269, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù*⁴, dando così attuazione agli impegni assunti in sede internazionale con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989⁵. Attraver-

1 Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2001, n. 96; legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2001, n. 98.

2 Per una completa trattazione del tema cfr. la recente monografia di Cianci, A.G., *Gli ordini di protezione familiare*, Milano, Giuffrè, 2003 (*Famiglia quaderni*, n. 2).

3 Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1996, n. 42.

4 Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1998, n. 185.

5 Sul punto vedi Bianchi, D., *Un quadro degli interventi contro violenza e abuso*, in «Cittadini in crescita», n. 1, 2002, p. 45 e seg.; Menichini, I. e Moyersoen, J. (a cura di), *Analisi comparata delle legislazioni e di altri dati in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali*, in «Cittadini in crescita», n. 3-4, 2001, p. 147 e seg.

so tali interventi il legislatore italiano ha, infatti, espresso la ferma intenzione di affrontare la violenza non come questione privata (come se fosse una caratteristica ineluttabile della natura umana) bensì come problema pubblico, prodotto di condizioni concrete che è possibile rimuovere attraverso specifiche azioni di contrasto.

Gli ordini di protezione e la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare rispondono a molteplici finalità di intervento nel tentativo di colmare le lacune delle tradizionali forme di tutela, come è emerso dall'esperienza dei centri antiviolenza.

Scopo primario è quello di fornire una protezione rapida e tempestiva, volta a interrompere il «ciclo della violenza»⁶ nell'immediatezza del fatto, tenendo aperta la strada della ricostruzione e del recupero delle relazioni familiari. Si tratta, infatti, di misure che, come l'affidamento del minore o la separazione coniugale, non presuppongono la definitiva rottura del rapporto genitoriale o coniugale, diversamente da ciò che accade nell'adozione o nel divorzio.

La nuova normativa mira, inoltre, ad affievolire pericolosi meccanismi di colpevolizzazione impedendo alla vittima di subire il trauma aggiuntivo di abbandonare la propria casa: l'allontanamento dalle mura domestiche costituiva, infatti, per la donna una scelta forzata per sottrarsi a ulteriori aggressioni; per il minore, invece, secondo l'originaria previsione degli articoli 330 e 333 cc, rappresentava una conseguenza eventuale della pronuncia di decadenza o limitazione della potestà genitoriale, accertata la sussistenza di ulteriori gravi motivi⁷.

I giudici civili, infatti, hanno sempre dimostrato una certa riluttanza ad allontanare il familiare violento attraverso il ricorso alla tutela cautelare atipica (art. 700 cpc)⁸ ovvero mediante l'emanazione di "provvedimenti convenienti" (art. 333 cc)⁹. Diversamente, i giudici penali hanno conseguito risultati analoghi a quelli delle attuali misure mediante l'impiego del provvedimento cautelare di divieto e obbligo di dimora (art. 283 cpp)¹⁰.

Gli ordini di protezione, inoltre, quale forma di tutela di tipo civilistico, possono favorire il superamento di un'intrinseca avversione psicologica a denunciare o

6 L'espressione è stata elaborata da Walker (Walker, L.E., *The Battered Woman Syndrome*, New York, Springer, 1984) per indicare il "percorso circolare" che caratterizza l'aggressione tra le mura domestiche, in cui momenti di crescente tensione succedono a momenti di calma e tranquillità determinando nella vittima la tendenza a sopportare le violenze per raggiungere, prima possibile, lo stadio di successiva apparente tranquillità, nella costante ma vana speranza che l'abuso sia solo un episodio passeggero.

7 Cfr. Corte d'appello di Torino, 3 luglio 2002, in «Il diritto di famiglia e delle persone», n. 1, 2003, p. 118, che affida al servizio sociale i minori costretti dai genitori tossicodipendenti a vivere in una situazione di accattonaggio e vagabondaggio.

8 L'accoglimento dell'istanza ex art. 700 cpc si fonda necessariamente sul possesso di un titolo contrattuale, costringendo il beneficiario a iniziare successivamente un procedimento di cognizione piena, volto alla determinazione del diritto lesso. Vedi Pretura di Latina, 20 gennaio 1989, in «Temi romana», 1989, p. 135: al convivente *more uxorio*, in quanto usufruttuario dell'abitazione, è concesso il rimedio atipico dell'allontanamento, stante il pregiudizio derivante alla bambina rimasta con la madre.

9 Per un tentativo non riuscito, Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Bologna, 13 aprile 1992, in «Famiglia e diritto», n. 1, 1994, p. 89 e Tribunale per i minorenni di Bologna, 2 dicembre 1992, *ivi*, p. 89, con nota critica di A. Figone.

10 Vedi Gallina Fiorentini, P. e Tommasini, P., *Crisi coniugale e sospetto di abusi sessuali sui figli*, in «Famiglia e diritto», n. 4, 1995, p. 409, che riportano un caso in cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale e il divieto di dimora nel Comune di residenza a seguito di sospetto di abuso sessuale della figlia minore da parte del padre.

querelare il partner violento a causa del senso di profonda vergogna della vittima e degli stretti vincoli affettivi che la legano all'abusante.

Il processo di "affrancamento" dall'aggressore diventa ancor più sofferto quando oggetto della violenza è un bambino. Il minore, specialmente se in tenera età, non ha alcuna possibilità di reagire da solo alla sofferenza. Il canale naturale attraverso cui egli esprime la sua voce è il genitore, da cui dipende per la sua salvaguardia psicofisica e affettiva.

Nel presente articolo gli aspetti sostanziali della disciplina degli ordini di protezione e della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare saranno esaminati sotto un particolare angolo di visuale, non ancora preso in esame nei commenti della dottrina in materia: quello della tutela di bambini e bambine vittime di violenza assistita in famiglia. In particolare, dopo aver esaminato le problematiche relative ai presupposti e al contenuto delle recenti misure, saranno verificate le possibilità applicative della nuova normativa ai casi di violenza assistita da parte del minore.

La violenza domestica, infatti, quali che siano le forme nelle quali essa si manifesta, non colpisce unicamente la cosiddetta vittima immediata, cioè il diretto destinatario della condotta aggressiva, ma interessa in modo più insidioso, e certamente non meno devastante, anche coloro che sono stati testimoni impotenti delle manifestazioni di violenza e prevaricazione.

2. La tutela civile del minore nei casi di violenza familiare diretta

In sede civile, quando la vittima immediata della violenza domestica è un minore si pone il problema del coordinamento sistematico tra gli articoli 330-333 cc, come modificati dalla legge 149/2001, e gli articoli 342 *bis* e 342 *ter* cc. Occorre, infatti, stabilire quale tipologia di misure porre in essere e determinare il giudice competente ad adottarle, nell'alternativa tra: ordini di protezione emessi dal tribunale ordinario (art. 342 *bis* cc) e provvedimento di decadenza della potestà parentale, o altro provvedimento conveniente, seguito dall'eventuale allontanamento dalla casa familiare, da parte del tribunale per i minorenni (articoli 330-333 cc).

In termini giuridici, il fenomeno si qualifica come di "concorso apparente di norme" allorché più norme appaiono, a prima vista, tutte egualmente applicabili alla medesima fattispecie, chiamando l'interprete a individuare quella che effettivamente è destinata a regolare il caso concreto.

L'ambito di sovrapposizione emerge in tutta evidenza da una prima lettura degli articoli 330-333 e 342 *bis* cc.

Per quanto concerne i presupposti soggettivi della normativa, e cioè i destinatari in favore dei quali possono essere adottate le misure in questione, mentre gli articoli 330-333 cc tutelano esclusivamente il minore, l'art. 342 *bis* cc estende la sua portata a tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l'autore della violenza, ivi compresa la prole minorenni (art. 5, legge 154/2001).

Sotto il profilo dei presupposti oggettivi, e cioè dei requisiti necessari per l'emanazione del provvedimento, il potenziale conflitto tra le norme dipende dall'indeter-

minatezza della condotta che legittima l'emanazione dell'ordine di protezione: non definendola, il legislatore vi ha incluso tutte le forme di violenza domestica e, quindi, anche il comportamento che fonda il provvedimento di decadenza della potestà, costituito dalla violazione dei doveri o dall'abuso dei poteri a essa ineriti da parte del genitore.

Discorso analogo vale per l'art. 333 cc poiché tale norma, come l'art. 342 *bis* cc, non si preoccupa d'individuare analiticamente il contenuto del comportamento che determina l'adozione del provvedimento conveniente, limitandosi a precisare in negativo che esso non deve assumere forme tali da dar luogo alla pronuncia di decadenza della potestà¹¹.

Anche l'evento descritto dalle norme appare sovrapponibile. Infatti, l'art. 330 cc richiede il verificarsi di un «grave pregiudizio per il figlio», concetto che appare compreso in quello di «grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà» del familiare vittima dell'abuso di cui all'art. 342 *bis* cc.

Il potenziale conflitto tra gli articoli 330-333 e 342 *bis* cc è stato risolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina¹² attraverso il ricorso al principio della prevalenza della legge speciale su quella generale, sancito all'art. 15 cp ma avente portata generale in tutti i rami dell'ordinamento: in base a esso, infatti, quando più leggi regolano la stessa materia la legge speciale deroga alla legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.

Il criterio di specialità conduce ad affermare che nei casi di violenza familiare sul minore trovano applicazione solo gli articoli 330-333 cc, quale legge speciale, e non anche l'art. 342 *bis* cc, in quanto legge generale¹³. Tra le due norme sussiste, infatti, una differenza di tipo funzionale: negli articoli 330-333 cc l'allontanamento dalla casa familiare è un provvedimento strettamente accessorio a quello relativo alla decadenza o alla limitazione della potestà genitoriale e, quindi, presuppone sempre la pronuncia di un provvedimento principale che incida su di essa. Nell'art. 342 *bis* cc l'allontanamento è, invece, una misura autonoma provvisoria, finalisticamente diretta alla cessazione della condotta pregiudizievole.

Nei casi in cui la condotta violenta nei confronti del minore provenga non dal genitore ma dal suo convivente, il provvedimento di allontanamento potrà essere emanato in base all'art. 342 *bis* cc dal momento che nei confronti del convivente non può essere adottata alcuna declaratoria di decadenza della potestà, trattandosi di un “potere-dovere” spettante per legge esclusivamente ai genitori (art. 147 cc).

11 L'art. 333 cc, di regola, non viene impiegato nei casi di violenza domestica, in quanto finalizzato a disciplinare il mancato rispetto da parte del genitore delle capacità, inclinazioni naturali o aspirazioni del figlio (es. scelte religiose, di salute, relative alle amicizie, diritto di visita dei nonni ecc.). Per alcuni esempi vedi Dogliotti, M., Figone, A., Mazza Galanti, F. (a cura di), *Codice dei minori*, sub art. 333 cc, Torino, UTET, 1999, p. 116.

12 Sul punto, in giurisprudenza Tribunale per i minorenni di L'Aquila, 19 luglio 2002, in «*Famiglia e diritto*», n. 5, 2003, p. 482; Tribunale per i minorenni di Ancona, 5 febbraio 2002, in «*Famiglia e diritto*», n. 6, 2002, p. 637 e in dottrina Carrera, L., *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in «*Famiglia e diritto*», n. 4, 2004, p. 387; Figone, A., *Violenza in famiglia e intervento del giudice*, in «*Famiglia e diritto*», 2002, n. 5, p. 507; Dolcini, C., *L'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare*, in «*Famiglia e diritto*», 2003, n. 5, p. 485; Paladini, M., *La filiazione nella famiglia di fatto*, in «*Famiglia*», n. 3, 2002, p. 616; Colombo, A., *Tutela del minore e L. 154/2001*, in «*Maltrattamento e abuso all'infanzia*», n. 2, 2002, p. 129.

13 Così, per esempio, Tribunale per i minorenni di Ancona, 5 febbraio 2002, in «*Famiglia e diritto*», n. 6, 2002, p. 637.

Potranno, eventualmente, entrare in causa gli articoli 330 e 333 cc qualora si provi che il comportamento prevaricatore del convivente è causalmente collegato a un'azione o un'omissione da parte del genitore, comportamento legittimante, come tale, la pronuncia di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale¹⁴.

La disciplina sugli ordini di protezione è, infine, completata dall'individuazione di un limite interno alla competenza del giudice civile poiché in base all'art. 8 comma 1, legge 154/2001 tale normativa non trova applicazione qualora abbia avuto luogo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (art. 706 cpc) o divorzio (art. 4, legge 898/1970).

3. La tutela penale del minore nei casi di violenza familiare diretta

In sede penale, il familiare violento nei confronti di un minore può essere allontanato dalla residenza domestica qualora il giudice, su richiesta del pubblico ministero, adotti la relativa misura cautelare, come previsto dall'art. 282 *bis* cpc.

I presupposti di applicazione del provvedimento penale possono essere distinti in generali e specifici. I primi, comuni a tutte le misure cautelari coercitive, si identificano nei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cpp (cosiddetta *fumus commissi delicti*) e nella sussistenza di almeno una delle esigenze cautelari indicate all'art. 274 cpp (cosiddetta *pericula libertatis*). I secondi, invece, richiesti esclusivamente per l'applicazione delle misure cautelari non custodiali, si identificano nella sussistenza di specifici limiti di pena. Difatti, il familiare violento può essere allontanato solo in presenza di delitti consumati o tentati puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280 comma 1 cpp).

Tuttavia, il legislatore in un numero circoscritto di delitti ha riconosciuto al giudice penale il potere di disporre la misura cautelare in discorso, anche in deroga ai suddetti limiti di pena. Si tratta appunto dei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp), abuso di mezzi di correzione (art. 571 cp), prostituzione e pornografia minorile (articoli 600 *bis* comma 2 e 600 *ter* comma 4 cp), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp), violenza sessuale (art. 609 *bis* comma 3 cp), atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* comma 3 cp), corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* cp), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *bis* comma 3, come richiamato dall'art. 609 *octies* cp). La *ratio* della deroga è chiaramente quella di colmare una vistosa lacuna normativa, fonte di sicuro pregiudizio per la vittima posta nell'impossibilità di beneficiare della cautela penale dell'allontanamento quando il fatto violento non integra a livello sanzionatorio i limiti di cui all'art. 280 comma 1 cpp.

La disciplina vigente attua compiutamente lo spirito della legge 154/2001 di realizzare due "binari" paralleli di tutela, uno in sede civile e uno in sede penale, rimettendo alla vittima maggiorenne la scelta degli strumenti da attivare. Infatti,

¹⁴ Sacchetti, L., *Allontanamento dell'autore della violenza dalla casa familiare: un problema aperto*, in «Famiglia e diritto», n. 6, 2001, p. 664.

la legge 304/2003 ha abrogato il presupposto oggettivo negativo della non perseguibilità d'ufficio del fatto di cui all'art. 342 *bis* cc¹⁵, un limite esterno che rappresentava lo "spartiacque" tra la competenza del giudice civile e quella del giudice penale nell'adozione delle misure di contrasto alla violenza familiare. Secondo l'originario dettato normativo il tribunale civile era legittimato ad adottare gli ordini di protezione in via residuale, cioè solo qualora la violenza domestica non integrasse gli estremi di un reato procedibile d'ufficio, circostanza che, invece, fondava l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* cpp). L'abrogazione si è resa necessaria sia per ragioni di natura processuale (ad esempio evitare una pronuncia d'inammissibilità del ricorso ex art. 342 *bis* cc per difetto di competenza) sia per eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento tra vittima di età minore e adulto. Infatti, solo il minore anche prima dell'entrata in vigore della legge 304/2002 beneficiava a pieno titolo del doppio regime di tutela civile e penale, posto che l'applicazione degli articoli 330-333 cc non è mai stata subordinata alla non procedibilità d'ufficio del fatto violento.

4. Il contenuto degli ordini di protezione e della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare

Il contenuto degli articoli 330-333 cc appare decisamente più limitato rispetto a quello degli ordini di protezione (art. 342 *ter* cc), preso sostanzialmente a modello dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* cpp)¹⁶. Il tribunale per i minorenni ha, infatti, un nudo potere di allontanamento dell'abusante, laddove il giudice ordinario può disporre in sede civile e penale anche altri provvedimenti accessori. In particolare, oltre all'ordine di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare, il contenuto della misura civile e penale può eventualmente consistere nella prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (luogo di lavoro, domicilio della famiglia d'origine, di altri prossimi congiunti o di altre persone) o in prossimità dei luoghi d'istruzione dei figli della coppia, salvo che il familiare allontanato non debba frequentare i medesimi per esigenze di lavoro.

Il giudice può, inoltre, ordinare il pagamento periodico di un assegno quando le persone conviventi rimangono prive di mezzi adeguati per effetto del provvedimento di allontanamento. Ciò in considerazione del fatto che non raramente le persone accusate di abusi familiari rappresentano la sola fonte di reddito per l'intero nucleo. In sede penale la misura patrimoniale si pone quale provvedimento accessorio non solo del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ma di tutte le misure cautelari coercitive (art. 291 comma 2 *bis* cpp).

¹⁵ Legge 6 novembre 2003, n. 304, *Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, 12 novembre 2003, n. 263.

¹⁶ Per le differenze relative all'elemento soggettivo, alla durata e all'iter processuale cfr. Auletta, F., *Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 154/2001*, in «Famiglia e diritto», n. 3, 2003, p. 294; con riferimento agli ordini di protezione Dogliotti, M., Figone, A., Mazza Galanti, F. (a cura di), op. cit., p. 112.

Infine, la misura protettiva civile può contenere la disposizione accessoria relativa all'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. Si tratta di una prescrizione fondamentale finalizzata al sostegno delle parti durante l'attuazione della misura e alla preparazione della fase successiva all'esaurimento degli effetti degli ordini di protezione, quando può aversi l'eventuale recupero dei rapporti familiari o il definitivo allontanamento del familiare violento. Secondo la dottrina tale ottica non è estranea nemmeno al procedimento penale che, se svolto davanti al giudice di pace, prevede l'esperibilità di un tentativo di conciliazione tra querelante e querelato, attuabile con la mediazione dei centri e delle strutture presenti sul territorio¹⁷.

La diseguale tutela a livello contenutistico offerta dalle due leggi delinea un'alternativa: adeguamento della tutela minorile a quella adulta, attraverso lo strumento dell'interpretazione estensiva o analogica, ovvero dichiarazione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento (art. 3 Cost.)¹⁸.

5. La tutela del minore nei casi di violenza familiare assistita

Il termine violenza assistita non è tipico dell'interprete del diritto appartenendo all'esperienza degli operatori psicosociali. In ambito giuridico si preferisce parlare di violenza psicologica, indiretta, riflessa o, avuto specifico riguardo al reato di maltrattamenti (art. 572 cp), anche di violenza morale¹⁹. Tuttavia, anche quando il lessico impiegato è lo stesso, non sempre si riscontrano univoche attribuzioni di significato. Alcuni autori, infatti, preferiscono definire il maltrattamento psicologico o morale in base agli effetti prodotti e cioè quale forma di abuso che genera sulla vittima alterazioni di tipo psichico²⁰. Altri assumono, invece, come punto di vista la condotta violenta, in quanto le alterazioni di tipo mentale si riscontrano anche nel maltrattamento fisico. Secondo questi ultimi la violenza psicologica è costituita da omissioni o azioni che, senza far ricorso all'aggressione fisica, provocano nella vittima un'alterazione dell'equilibrio psicofisico²¹.

In realtà, il concetto di violenza assistita pare, più di altri, cogliere la vera essenza del fenomeno: essere testimoni impotenti di forme di abuso o maltratta-

17 Silvani, S., *L. 4 aprile 2001, n. 154 - Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in «La legislazione penale», n. 3/4, 2001, p. 680.

18 Così, Sacchetti, L., *op. cit.*, p. 664.

19 Grasso, L., *Violenze psicologiche e reato di maltrattamenti in famiglia: problematiche e rischi del processo penale, nelle riflessioni dello psicologo e del giudice*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», n. 4, 2002, p. 1023: nella nozione di maltrattamento rientrano non solo i fatti lesivi dell'integrità fisica, ma anche quelli lesivi del patrimonio morale; Manera, G., *La violenza sui minori*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», n. 3, 1998, p. 954; Cecchini, G., *Il maltrattamento psicologico*, in «Lessico di diritto di famiglia», n. 2, 1999, p. 1; Moro, A.C., *La violenza e le violenze sui minori*, in «Prospettive sociali e sanitarie», n. 15, 1992, p. 1.

20 Grasso, *op. cit.*, p. 1023; Roia F., *Commento alla Legge n. 154 del 4 Aprile 2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», 2002, n. 1, p. 123.

21 Cecchini, G., *op. cit.*, p. 1.

mento perpetrate su altri. In questi casi, il minore risulta destinatario in ambito civile di due diverse forme di tutela alternative, una di tipo diretto e l'altra di tipo indiretto.

La protezione diretta è costituita dal provvedimento di decadenza della potestà genitoriale (art. 330 cc), accompagnato dall'eventuale allontanamento dalla casa familiare del genitore maltrattante, del convivente o del minore. Tali misure possono essere adottate su iniziativa officiosa del giudice ovvero su ricorso dell'altro genitore, dei parenti e del pubblico ministero (art. 336 comma 1 cc). Così, ad esempio, il Tribunale per i minorenni di Torino e quello de L'Aquila hanno stabilito la fondatezza dell'applicabilità dell'art. 330 cc non solo agli abusi o ai maltrattamenti commessi direttamente sul minore, ma anche a quelli indiretti, perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari, quali la visione delle ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre²².

La tutela offerta dall'art. 342 *bis* cc è, invece, di tipo indiretto, in quanto in applicazione del criterio di specialità il beneficiario immediato dell'ordine di protezione non è il soggetto in età evolutiva, ma l'adulto convivente con il familiare violento. Si tratta, quindi, di una misura che si attiva solo su istanza di parte e non su intervento d'ufficio del giudice. Ciò nonostante, è indubbio che i giudici motivino l'adozione del provvedimento di allontanamento ex art. 342 *bis* cc non solo sulla base delle aggressioni dirette all'adulto, ma anche facendo riferimento alla violenza indiretta subita dai figli nell'assistere a esse.

In altri termini, scorrendo le recenti pronunce appare evidente che, pur non essendo impiegata la corretta terminologia "violenza assistita", sono ben comprese le problematiche del fenomeno. Così, il Tribunale di Reggio Emilia ha affermato che «le manifestazioni di aggressività poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, con conseguente pregiudizio, tra l'altro, della sfera psicologica dei figli minori, rendono opportuno disporre l'allontanamento di questo dalla casa coniugale». È di tutta evidenza che i minori devono ritenersi sempre pregiudicati dalle manifestazioni di aggressività contro la madre²³.

In termini analoghi, in un provvedimento del Tribunale di Genova si legge che «i bambini risultano gravemente condizionati dal comportamento paterno: in particolare, il maschio assume atteggiamenti aggressivi anche se chiaramente emulativi, si chiude dentro sé stesso e manifesta sintomi di disagio»²⁴.

Ancora, il Tribunale di Palermo ha disposto l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, poiché egli, con l'appoggio e la partecipazione attiva dei propri familiari, aveva aggredito e insultato la moglie alla presenza della figlia in tenerissima età²⁵.

22 Tribunale per i minorenni di Torino, 6 febbraio 1982, in «Giurisprudenza italiana», n. 2, 1983, p. 158. Tribunale per i minorenni di L'Aquila, 19 luglio 2002, in «Famiglia e diritto», n. 5, 2003, p. 482: la signora aveva denunciato il marito per le violenze subite nelle prime ore della mattina alla presenza dei cinque figli.

23 Tribunale di Reggio Emilia, 6 maggio 2002, in «Famiglia e diritto», 2002, n. 5, p. 503.

24 Tribunale di Genova, 7 gennaio 2003, in «Famiglia e diritto», n. 4, 2004, p. 387.

25 Tribunale di Palermo, 4 giugno 2002, in «Il diritto di famiglia e delle persone», n. 3, 2001, p. 1102, ma anche Tribunale di Trani, 12 ottobre 2001, in «Famiglia e diritto», n. 4, 2002, p. 395: nella parte narrativa della sentenza il giudice dà conto di episodi di violenza del genitore nei confronti della madre, cui assistono le figlie.

In sede penale, il minore vittima della violenza assistita potrebbe, invece, godere di una tutela di tipo diretto, così come nel caso delle aggressioni poste in essere immediatamente nei suoi confronti. L'uso del condizionale è d'obbligo in quanto l'adozione della misura cautelare di allontanamento dalla residenza familiare pare legata al superamento di due questioni prodromiche l'una all'altra. La prima, di livello teorico, attiene all'inquadramento della violenza assistita in una delle fattispecie delittuose previste dal codice penale, quali ad esempio il delitto di violenza privata (art. 610 cp) o di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 cp). La seconda, di tipo pratico, chiama in causa le difficoltà di ordine probatorio cui la pubblica accusa va necessariamente incontro nella dimostrazione degli episodi di violenza assistita, così come nei maltrattamenti fisici.

Allo stato, non esistono pronunce edite che affrontino la tematica in questione. Le uniche due misure cautelari pubblicate riguardano casi di maltrattamenti diretti in danno della moglie; in esse, peraltro, i giudici penali danno sempre conto delle esigenze e della presenza dei figli, testimoni inermi della violenza. Su questo aspetto, il Tribunale di Palermo sottolinea come «la necessità della disponibilità della residenza [...] si riveli ex se di grande significato [...] per i tre bambini, ancora tutti in tenera età e abbisognevole di una stabilità circa le abitudini di vita quotidiana»²⁶.

In modo ancora più significativo il Tribunale di Milano nell'affermare la sussistenza a carico del marito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, riconosce come tale delitto coinvolga «in misura sempre maggiore, anche le figlie minori, spesso spettatrici degli scatti d'ira del padre»²⁷.

La tutela del minore approntata dalla nuova normativa può, però, rivelarsi inefficace se non sarà accompagnata da un'effettiva presa in carico delle problematiche familiari da parte degli operatori psicosociali. Infatti, la prescrizione relativa all'intervento dei servizi sociali non è munita di sufficiente obbligatorietà e, quindi, non sempre viene disposta.

Questo è forse uno dei punti di maggiore debolezza della legge. Le situazioni di violenza domestica richiedono la creazione di un sistema d'intervento condiviso, caratterizzato dalla presenza di differenti professionalità che sostengano tutti i componenti del nucleo familiare sotto il profilo medico, psicologico, educativo e giuridico²⁸.

Tale approccio è indispensabile quando chi ha subito la violenza è un minore la cui effettiva tutela, nel lungo periodo, richiede che si proceda a un'accurata valutazione della genitorialità e si cerchi di favorire processi di cambiamento nel genitore responsabile della situazione di pregiudizio, in quanto nessuna separazione rescinde le relazioni intime che lo legano ai figli.

26 Tribunale di Palermo, 25 giugno 2001, in «Giurisprudenza di merito», n. 4 e 5, 2002, p. 1047.

27 Tribunale di Milano, senza data, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», n. 1, 2002, p. 125.

28 Grazioso, G., *Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari approvate dalla Commissione Giustizia del Senato in sede referente: è in arrivo la "separazione cautelare"?*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», n. 1, 1999, p. 451.

È importante tenere presente che il soggetto in età evolutiva incontra una serie di difficoltà ad affrontare le procedure giudiziarie, anche se attivate nel suo interesse. La formalizzazione dei rapporti tipica del processo è molto lontana rispetto ai bisogni relazionali del minore laddove non si tenga conto dello specifico sviluppo psicologico ed emotivo di un bambino, essa può dar luogo alla cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, cioè alla percezione del procedimento giudiziario come una forma di nuova aggressione²⁹.

²⁹ Roia, F., op. cit., p. 124; Ghezzi, D., *I bambini nella terapia familiare nei casi di violenza domestica*, relazione presentata al terzo congresso nazionale Cismai, *I bambini che assistono alla violenza domestica*, Firenze 11-13 dicembre 2003. Il testo è consultabile a dicembre 2004 alla pagina web http://www.cismai.org/argomenti/convegni_corsi_seminari/anno2003/3congressonazionale_CISMAI_set2003.htm; De Leo, G. (a cura di), *L'impatto del percorso giudiziario penale e civile sul bambino vittima di abusi e maltrattamenti*, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», n. 3, 2003, p. 7.

Secondo rapporto dell'Italia all'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: risposte ai rilievi del Comitato

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della giustizia

The 1989 UN Convention on the rights of the child (CRC), ratified by Italy with the Law of May 27 1991 is a fundamental international legal instrument for promoting and safeguarding the rights of childhood. In order to monitor and verify the implementation of the CRC, a Committee for the rights of the child has been established. Governments are obliged to present a report to the Committee within two years of ratifying CRC, and thereafter every five years, specifying the measures taken to armonized national laws, and formulating adequate policies for implementing them. Italy presented its first report in 1993 and discussed it in 1995. The second report was presented in March 2000 and was analysed and discussed on January 16 2003 during the 32nd session of the Committee. One of the points that came under heaviest criticism was the one that reproaches the right of the mother not to be named at the moment of birth.

The counter-observations put to the Committee by the Ministry of Labour and Social Policies, and by the Ministry of Justice are reported.

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre del 1989 a New York, è stata ratificata dall'Italia nel 1991 con la legge n. 176. La Convenzione sui diritti del fanciullo costituisce uno strumento normativo internazionale fondamentale in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e rappresenta una cornice di riferimento per orientare e calibrare le politiche e i programmi di azione a livello internazionale e nazionale. La CRC è dotata di valenza obbligatoria e vincolante, impegnando tutti gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le loro norme di diritto interno a quelle della Convenzione, nonché a darne piena ed efficace attuazione con misure congrue che rendano effettivamente fruibili ed esercitabili i diritti in essa sanciti.

Allo scopo di monitorare e verificare l'implementazione della CRC, è stato istituito un Comitato sui diritti del fanciullo (di seguito richiamato come Comitato) avente il compito di controllare l'applicazione delle norme da parte degli Stati (art. 43 della Convenzione). Il Comitato è composto da dieci membri, che rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata.

I governi sono obbligati a presentare un rapporto al Comitato entro due anni dalla ratifica della CRC e in seguito ogni cinque anni, specificando i provvedimenti presi per armonizzare le leggi nazionali e formulare politiche adeguate ad attuarle. I rapporti devono, se del caso, indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parte di adempiere agli obblighi previsti nella CRC. Essi debbono altresì conte-

nere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata circa l'applicazione della CRC nel Paese in esame.

Il Comitato raccoglie sia la documentazione presentata dai governi sia i documenti predisposti dalle organizzazioni non governative e intergovernative, che hanno la facoltà di presentare rapporti alternativi a quelli ufficiali redatti dai governi. Infine, il Comitato può chiedere agli Stati parte ogni informazione complementare ritenuta necessaria al fine di meglio comprendere il grado di applicazione effettiva della CRC. Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute da ogni governo. Tali suggerimenti e raccomandazioni sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme ad eventuali osservazioni da parte degli Stati parte.

L'Italia ha presentato il suo primo rapporto nel 1993 e lo ha discusso nel 1995. Il secondo rapporto è stato presentato nel marzo del 2000 ed è stato oggetto di analisi e discussione nel 16 gennaio 2003 durante la trentaduesima sessione del Comitato.

Dinanzi ai rilievi e alle osservazioni formulate dal Comitato, l'Italia ha provveduto a portare in modo corretto a conoscenza dello stesso alcune normative e politiche italiane.

La risposta da parte del Comitato non è parsa accogliere adeguatamente le integrazioni illustrate da funzionari ed esperti del Governo italiano, anche se gli esponenti del terzo settore nel loro rapporto supplementare hanno prospettato una situazione dell'attuazione della CRC non dissimile da quanto delineato dal rapporto governativo.

Uno dei rilievi oggetto di più ampia e approfondita discussione è stato quello che rimprovera l'esistenza del diritto della madre a non essere nominata al momento del parto. In sede di audizione, il Comitato ha ricevuto articolate spiegazioni da parte dei funzionari del Ministero della giustizia, che hanno cercato di far capire quanto l'esistenza di quel diritto per la madre tuteli e garantisca il diritto alla vita per il figlio. Al termine dell'audizione, il Comitato ha concluso che l'Italia deve rivedere con urgenza e modificare la legislazione «al fine di garantire che il figlio illegittimo abbia legalmente, fin dalla nascita una madre (in conformità con la decisione della Corte Europea sui Diritti Umani, causa Marck c. Belgio, e la norma *mater semper certa est*) e di incoraggiare il riconoscimento di questi bambini da parte del padre (come modo per prevenire un "facile" abbandono del minore)».

Con vivo disappunto è stato accolto il perseverare del Comitato in tale critica perché essa confligge con la cultura di tutela della maternità, che da sempre anima la legislazione italiana.

L'impressione che ancora permane è che il sistema di analisi dei rapporti, così com'è tutt'oggi strutturato, non sempre consenta un obiettivo e corretto esame delle normative in essere e, soprattutto, la conoscenza approfondita delle categorie giuridiche dei sistemi normativi al fine di giungere all'esatta valutazione circa l'efficacia delle norme di protezione e di tutela dei diritti, in particolar modo dei cittadini più piccoli.

Un'analoga impressione va consolidandosi rispetto al procedimento di reclamo collettivo nei confronti di una serie di Paesi – tra cui l'Italia – mosso innanzi al Consiglio d'Europa dalla World Organization Against Torture, che lamenta l'inesi-

stenza nell'ordinamento giuridico italiano di una normativa che proibisca tutte le punizioni corporali e tutte le altre forme di punizioni degradanti e di maltrattamenti nei confronti dei minori.

Si ritiene, quindi, utile pubblicare le controsservazioni che il ministro Roberto Maroni, capodelegazione nell'audizione del 16 gennaio 2003, ha inviato al Presidente del comitato, quale testimonianza dell'impegno dell'Italia a rappresentare il lavoro di amministrazioni centrali, Regioni, enti locali, istituzioni di tutela, ONG e associazionismo in genere a favore di bambine, bambini e adolescenti*.

Osservazioni sulle considerazioni del Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo relativamente al secondo rapporto del Governo italiano sull'applicazione della CRC**

In relazione alle considerazioni espresse dal Comitato dei Diritti del Fanciullo in riferimento al secondo rapporto periodico dell'Italia (CRC/C/70/Add.13), discusso nel corso delle riunioni tenutesi a Ginevra il 16 gennaio 2003, si prende atto e si accoglie quanto rilevato dal Comitato ONU e ci si impegna affinché l'Italia tenga nella dovuta considerazione le raccomandazioni da esso espresse ai fini di una piena applicazione della Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo.

Ciò premesso, il Governo italiano ritiene di dover approfondire e dare ulteriori informazioni rispetto ad alcuni temi che sono stati oggetto di osservazioni da parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativamente ai quali si ritiene che l'Italia abbia dato una piena applicazione della Convenzione garantendo piena tutela per tutti i bambini e le bambine.

In particolare si specifica quanto segue:

- relativamente al punto 10¹ delle raccomandazioni sul coordinamento, come già illustrato nel questionario presentato il 29 novembre 2002, si fa presente che in Italia è già operante un **coordinamento strutturato delle Istituzioni con le ONG e le Associazioni** più rappresentative al livello nazionale e locale mediante:

* A cura di Adriana Ciampa, dirigente del Servizio minori della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese. La curatrice intende ringraziare Mara Cardona Albini del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Riccardo Poli del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che tanto hanno contribuito sia alla stesura delle risposte al questionario supplementivo prima dell'audizione, sia alla buona riuscita dell'audizione stessa, sia alle osservazioni qui presentate.

** Le osservazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della giustizia, sono state inoltrate al Comitato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 31 gennaio 2003.

¹ Raccomandazioni sulle Misure di applicazione generale, punto 10, Coordinamento: «Il Comitato si rallegra della realizzazione dell'Osservatorio nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza (L. 451/97), che coordina le politiche e i programmi relativi ai minori a livello nazionale, regionale e locale. Inoltre il Comitato nota con soddisfazione che l'Osservatorio nazionale ha l'incarico di elaborare, ogni due anni, un piano d'azione nazionale in favore dell'Infanzia al fine di fissare delle priorità e di coordinare tutte le misure riguardanti i minori.

Il Comitato nota inoltre che la Conferenza Stato-Regioni si riunisce regolarmente nell'intento di coordinare le attività tra lo Stato e le Regioni e di sorvegliare la messa in atto delle politiche a livello nazionale e regionale. Il Comitato teme che questo coordinamento non sia sufficiente e che certi punti particolari non vengano coordinati al di fuori dell'Osservatorio nazionale. Il Comitato si inquieta ugualmente dell'assenza di un coordinamento strutturato con le Organizzazioni Non Governative (ONG)».

- 1) la loro presenza nell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, nell'ambito del quale concorrono alla determinazione delle politiche minorili;
 - 2) l'attuazione della legge 285/97, infatti, le associazioni e gli enti del privato sociale sono coinvolti nella fase di definizione dell'accordo di programma che rappresenta un importante meccanismo di coordinamento per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, un'azione integrata e coordinata di tutti i soggetti coinvolti. Attraverso l'accordo di programma si assicura il coordinamento delle azioni e si determinano i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
In alcuni casi le associazioni e gli enti del terzo settore partecipano alla definizione di tali accordi con un ruolo consultivo, in altri anche con un ruolo decisionale. Le associazioni sono poi coinvolte nella fase di attuazione dei singoli progetti finanziati dalla legge con un ruolo di coordinatori del progetto stesso o in quanto enti che partecipano all'attuazione;
 - 3) l'applicazione della legge n. 328/00, la quale prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, rispetto alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, riconoscano e agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, e in genere di quelli che fanno parte del settore non profit.
- In relazione al punto 16² e in particolare rispetto alla preoccupazione che il Comitato esprime circa una raccolta dati effettuata sulla base di un approccio incentrato sulla famiglia piuttosto che nell'ottica del minore inteso quale essere umano autonomo, si ritiene opportuno sottolineare che, nel panorama internazionale, l'Italia è attualmente uno dei paesi più avanzati nel processo che, a partire dai primi anni '90, ha condotto al superamento dell'invisibilità statistica dei bambini. Come del resto è avvenuto per altri importanti segmenti di popolazione (donne, anziani, ecc.), nell'ambito della statistica ufficiale, i bambini hanno oggi in Italia una propria rappresentazione autonoma che costituisce un primo e irrinunciabile passo affinché i minori possano godere di un'adeguata rappresentazione sociale. Ciò è ampiamente dimostrato dalle numerose indagini e analisi che sono dedicate a questo segmento di popolazione. Le più recenti sono state sinteticamente illustrate in occasione della presentazione del rapporto (vedi oltre in questo documento). Va inoltre precisato che le indagini campionarie che hanno come unità di rilevazione la famiglia rappresentano proprio lo strumento che consente un'adeguata rap-

² Raccomandazioni sulle Misure di applicazione generale, punto 16, [Reperimento di dati](#): «Il Comitato apprezza gli sforzi fatti per migliorare la raccolta di dati, in particolare attraverso la creazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ciò nonostante, il Comitato resta preoccupato per la mancanza di dati in relazione ad alcuni settori individuati dalla Convenzione. Il Comitato costata ugualmente con preoccupazione che la raccolta di dati si realizza con un approccio basato sulla famiglia piuttosto che sul minore considerato come essere umano autonomo. Inoltre il Comitato si preoccupa della mancanza di collaborazione tra i diversi organi incaricati della raccolta dei dati e tra le Regioni».

presentatività statistica dei minori. In altri termini, il fatto che l'unità di rilevazione sia la famiglia non va confuso con "un approccio incentrato sulla famiglia", ma costituisce un requisito metodologico fondamentale per la costruzione di un campione che rappresenti adeguatamente la popolazione oggetto di studio.

- Rispetto al punto 17, lettera c)³, sulla necessità di garantire la coerenza del processo di raccolta dati delle varie istituzioni, sia al livello nazionale che regionale, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, ha promosso e sta realizzando un **sistema informativo integrato** per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche riguardanti i minori in Italia mediante il coordinamento e il raccordo tra Ministeri, Regioni, Istat e altre agenzie istituzionali e non.
- Per quanto concerne i punti 18⁴ e 19⁵ sulla divulgazione della Convenzione, l'Italia in questi anni ha promosso sistematicamente la Convenzione attraverso molteplici eventi e campagne informative e divulgative, quali:
 - 1) la celebrazione, il 20 novembre di ogni anno, della "Giornata nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza";
 - 2) l'organizzazione, ogni tre anni, della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza;
 - 3) l'organizzazione ogni anno della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile;
 - 4) la realizzazione di 15 milioni di copie di opuscoli sulla Convenzione ONU distribuiti nelle scuole e indirizzati ai bambini e ai ragazzi di differenti età e alle famiglie;
 - 5) il finanziamento e la pubblicazione, con il Comitato Italiano per l'UNICEF, di 30.000 copie di un opuscolo illustrato per bambini delle scuole elementari, contenente il testo della Convenzione ONU riscritto dagli stessi bambini.

3 Raccomandazioni sulle Misure di applicazione generale, punto 17 lettera c), Reperimento di dati: «Conforme alle sue raccomandazioni precedenti (ibid., par. 14), il Comitato raccomanda nuovamente allo Stato parte: [...] c) di assicurare la sinergia delle attività di raccolta dei dati condotta tra le diverse istituzioni, a livello nazionale e regionale».

4 Raccomandazioni sulle Misure di applicazione generale, punto 18, Formazione/diffusione della Convenzione: «Il Comitato prende atto con soddisfazione degli sforzi spiegati per diffondere la Convenzione, in particolare attraverso l'intermediazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza e in particolare l'iscrizione dei diritti del fanciullo nei programmi di educazione civica. Ciò nonostante, il Comitato resta preoccupato per il fatto che le attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione nei confronti dei gruppi professionalmente competenti, non sempre costituiscono azioni sistematiche e mirate».

5 Raccomandazioni sulle Misure di applicazione generale, punto 19, Formazione/diffusione della Convenzione: «Il Comitato raccomanda allo Stato parte:

- a) di rafforzare e perseguire il suo programma di diffusione di informazioni sulla Convenzione e l'applicazione della Convenzione presso i minori e le loro famiglie, la società civile e tutti i settori dei poteri pubblici, a ogni livello, cercando ugualmente di rivolgersi a gruppi vulnerabili;
- b) di elaborare programmi sistematici e permanenti di formazione ai diritti dell'uomo, di cui fanno parte i diritti del fanciullo, nei confronti di ogni gruppo professionale che si trova a operare per e con i minori (es. giudici, avvocati, responsabili dell'applicazione delle leggi, funzionari, agenti delle collettività locali, personale delle strutture che ospitano i minori e dei centri di detenzione per minori, insegnanti e personale sanitario)».

- In relazione ai punti 20⁶ e 21⁷ sulla non discriminazione, e, nello specifico, circa la disparità di godimento dei diritti economici e sociali, con particolare riferimento alla sanità e all'istruzione, si sottolinea quanto segue:
 - 1) il diritto alla salute è riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». In applicazione di tale statuizione in Italia vi è il Sistema Sanitario Nazionale che garantisce ai **cittadini e non** livelli essenziali e uniformi di assistenza. Le prestazioni sanitarie comprese in tali livelli sono a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, così come previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*;
 - 2) relativamente al diritto all'istruzione, l'art. 34 della costituzione recita «la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Con la legge n. 9/99 l'obbligo di istruzione è stato elevato da otto a dieci anni. **L'accesso è garantito a tutti i bambini e le bambine senza discriminazione.**

Si ritiene, inoltre, di dover segnalare che, sulla base di quanto sancito dal DLGS. n. 286/98 e successive modificazioni, se ai minori regolarmente soggiornanti sono riconosciuti pieni diritti, **anche ai minori stranieri soggiornanti in modo irregolare sono riconosciuti i diritti fondamentali quali il diritto allo studio e l'accesso alle cure sanitarie.**

6 Raccomandazioni sui Principi generali, punto 20, **Non Discriminazione**: «Il Comitato prende atto della creazione di molteplici osservatori sulla discriminazione nello Stato, come pure delle disposizioni relative alla discriminazione contenute nella Legge 40/98 (Regolamentazione dell'immigrazione e regole sulla condizione dell'immigrato). Ciò nonostante, il Comitato è preoccupato per gli episodi a sfondo razzista nei confronti delle minoranze, per il ricorso a una terminologia carica di odio nelle comunicazioni pubbliche e per le disparità esistenti nell'esercizio dei diritti economici e sociali, con particolare riferimento all'ambito della sanità, della protezione sociale, dell'educazione e dell'alloggio, a scapito dei minori meno abbienti, dei bambini rom, dei figli di stranieri, tra cui i minori non accompagnati, e dei bambini disabili».

7 Raccomandazioni sui Principi generali, punto 21, **Non Discriminazione**: «Conformemente all'art. 2 della Convenzione e ad altri articoli connessi e facendo seguito a precedenti raccomandazioni (ibid., par. 17 e 18), il Comitato raccomanda allo Stato parte:

- a) di prendere ogni misura appropriata, quali l'organizzazione su ampia scala di campagne di educazione pubblica miranti a prevenire e combattere comportamenti sociali negativi e di mettere in pratica le raccomandazioni del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (A/56/18, par. 298 e 320);
- b) di aumentare gli sforzi per perseguire e sanzionare penalmente in maniera appropriata gli autori di atti di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e di intolleranza che vi è associata;
- c) di procedere a una valutazione scrupolosa e regolare delle disparità che sussistono in relazione all'esercizio, da parte dei fanciulli, dei loro diritti, quindi di adottare, su tale base, le disposizioni che si rendano necessarie per prevenire ed eliminare la discriminazione attraverso misure proattive;
- d) di controllare che il processo di decentralizzazione favorisca l'eliminazione delle disparità, legate alla ricchezza della regione in cui vivono, tra fanciulli;
- e) di continuare ad accordare priorità e a consacrare risorse e servizi sociali ai minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili;
- f) di analizzare senza ritardi la situazione dei minori stranieri in stato di detenzione, di verificare che essi godano dei loro diritti in modo pieno e indiscriminato, con particolare riferimento al diritto all'educazione, e di assicurare il loro diritto all'integrazione nella società».

Per quanto concerne la discriminazione intesa in senso ampio si ricorda che, oltre a quanto sancito dalla Costituzione, art. 3, c. 2, il succitato decreto legislativo determina le procedure per l'azione civile contro gli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, siano essi commessi da un privato o dalla pubblica amministrazione, prevedendo così un sistema di garanzie a tutela dell'individuo.

- Relativamente ai punti 25⁸ e 26⁹ sul rispetto per l'opinione dei minori, ad integrazione di quanto già riportato dal secondo rapporto dell'Italia, si ritiene necessario sottolineare che la legge 149/01 ha modificato alcune norme riguardanti l'ascolto del minore da parte del giudice nell'ambito delle procedure relative all'affidamento e all'adozione. Nello specifico, in caso di affidamento familiare o di dichiarazione dello stato di adottabilità si prevede che il minore che abbia compiuto dodici anni, o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, debba essere ascoltato. Inoltre, in caso di adozione, il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve dare il proprio consenso.

Inoltre, per quanto attiene al diritto del bambino di partecipare alla famiglia, alla scuola e alle altre istituzioni e organi, si evidenzia che:

- 1) con la legge 285/97, nel primo triennio sono stati finanziati 85 interventi finalizzati alla partecipazione, 80 per la creazione e il funzionamento di consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze e 12 relativi allo sviluppo della partecipazione e alla riprogettazione urbana ai fini di un diverso utilizzo degli spazi urbani da parte dei ragazzi;
- 2) al fine di rendere più efficienti le Consulte Provinciali degli Studenti, organismi istituzionali di rappresentanza studentesca su base provinciale istituiti nel 1996 (Direttiva Ministeriale n. 133 del 3 Aprile 1996; DPR 567/1996 e DPR 156/99), il MIUR ha:
 - a) organizzato corsi di informazione per i presidenti di tali consulte;
 - b) dato organizzazione e supporto alla conferenza nazionale dei presidenti delle consulte;
 - c) ideato il "Progetto Giovani" nelle scuole di tre realtà urbane (Milano, Roma e Napoli), della cui realizzazione sono protagonisti gli studenti;

8 Raccomandazioni sui Principi generali, punto 25, Rispetto delle opinioni del fanciullo: «Il Comitato costata con preoccupazione che il rispetto delle opinioni del fanciullo, principio generale enunciato dall'art. 12 della Convenzione, non è pienamente applicato. A tal proposito, il Comitato si preoccupa per il fatto che il diritto del fanciullo a essere ascoltato non sia sufficientemente garantito nelle procedure che lo interessano, in particolare nei casi di separazione dei genitori, di divorzio, di adozione o di affidamento, o nell'educazione».

9 Raccomandazioni sui Principi generali, punto 26, Rispetto delle opinioni del fanciullo: «Il Comitato raccomanda: a) che la legislazione, disciplinante le procedure giudiziarie e le procedure amministrative, garantisca al fanciullo, capace di formarsi una sua propria opinione, il diritto di esprimere le sue opinioni, che devono essere dovutamente prese in considerazione; b) che si metta l'accento in modo particolare sul diritto del fanciullo a partecipare alle attività in seno alla famiglia, alla scuola, nelle altre istituzioni e organismi e in seno alla società in generale, accordando un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili; c) che vengano rafforzate le campagne di sensibilizzazione pubblica, come pure i momenti di educazione e formazione dei professionisti relativamente all'applicazione di questo principio».

- 3) infine, grazie alla collaborazione fra Governo e Coordinamento Pidida i ragazzi sono stati coinvolti nella formulazione di proposte per le politiche nazionali e internazionali, dando loro la possibilità di esprimere le proprie opinioni in eventi di grande importanza quali l'UNGASS sull'infanzia e l'ultima Conferenza Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza dove, in una sede separata e completamente auto-organizzata, hanno formulato suggerimenti ed elaborato un documento del quale si è tenuto conto nella stesura finale del Piano di Azione e Interventi del Governo per i soggetti in età evolutiva.
- Per quanto attiene ai punti 27¹⁰ e 28¹¹ relativi al diritto di conoscere l'identità dei propri genitori naturali e il diritto al nome per i minori nati fuori dal matrimonio, si fa presente che la normativa italiana prevede la possibilità e non l'obbligo della madre e del padre di riconoscere il figlio sia congiuntamente che separatamente (art. 250 c.c.); ad esso va aggiunto l'obbligo della direzione sanitaria dell'istituto ricoverante un figlio illegittimo¹² (art. 9 comma 1 R.D.L. n. 798 dell'8 maggio 1927) di compiere indagini riservate per accertarne la madre allo scopo, tra l'altro, di indurre quest'ultima a riconoscere il figlio, garantendo altresì il diritto di quest'ultima ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome qualora non voglia procedere al riconoscimento del figlio (art. 9 comma 2 R.D.L. n. 798 dell'8 maggio 1927). La violazione di tale norma è punita anche penalmente (art. 163, 177 e 622 c.p.). Inoltre, la dichiarazione di nascita viene resa rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 30 comma 1 D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della L. n. 127 del 15 maggio 1997 che ha abrogato il R.D. n. 1238 del 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello stato civile). La ratio di tale norma sta nel consentire alla madre che non voglia in nessun caso prendersi carico del proprio figlio, di portare avanti la gravidanza e di partorire in condizioni sanitarie sicure, tutelando in questo modo anche la vita e la salute del nascituro. Se tale opportunità non fosse riconosciuta si incorrerebbe nel rischio di un grave aumento del tasso di abortività, oltre

10 Raccomandazioni sui Diritti civili e politici, punto 27, Il diritto all'identità: «Il Comitato nota con preoccupazione che i minori adottati non possono conoscere l'identità dei loro genitori biologici, neppure al raggiungimento della maggiore età e neppure qualora accada che ciò risponda al loro interesse preminente. Inoltre il Comitato è preoccupato nell'apprendere che i bambini nati al di fuori del matrimonio non hanno legalmente né padre né madre, qualora non siano espressamente riconosciuti dal padre e/o dalla madre».

11 Raccomandazioni sui Diritti civili e politici, punto 28, Il diritto all'identità: «Tenuto conto dell'art 7 della Convenzione, il Comitato raccomanda allo Stato parte:

- a) di garantire al fanciullo, nel modo più ampio possibile, il rispetto del suo diritto a conoscere l'identità dei suoi genitori se si tratta di un bambino adottato o di un bambino nato fuori dal matrimonio che non sia stato riconosciuto da nessuno dei due genitori;
- b) di riesaminare e modificare con urgenza le leggi in modo tale che i fanciulli nati fuori dal matrimonio abbiano legalmente una madre fin dalla nascita (conformemente alla sentenza Marckx c. Belgio della Corte europea dei diritti dell'uomo e alla regola *mater semper certa est*) e incoraggiare il riconoscimento di questi bambini da parte del padre (come mezzo per impedire l'abbandono "facile" dei bambini; di ratificare la Convenzione europea sullo statuto giuridico dei minori nati fuori dal matrimonio).

12 Con la riforma del diritto di famiglia non si parla più di filiazione illegittima bensì di filiazione naturale, e si è dato a quest'ultima la stessa dignità di quella legittima, parificando l'ambito dei rapporti personali e successori.

che di un incremento dei casi di abbandono di neonati in luoghi non protetti e, nelle situazioni più estreme, degli infanticidi. Pertanto tale normativa deve intendersi anche come una forma di tutela del diritto alla vita del nascituro, laddove consente allo Stato di intervenire in sostituzione dei genitori che non vogliono o non possano prendersene cura, fermo restando l'impegno degli Enti Locali, attraverso i servizi sociali, a rimuovere quando possibile le cause che impediscono l'accoglienza del minore da parte della famiglia.

Qualora il bambino non sia riconosciuto dai genitori, è previsto che in assenza di nome attribuito dal dichiarante (colui che materialmente rende la dichiarazione di nascita ossia, oltre ad uno od entrambi i genitori, un procuratore speciale, il medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto), vi supplisca l'ufficiale dello stato civile, che ha il dovere di attribuire sia il nome che il cognome al bambino. Oltre a ciò, la norma prevede anche una serie di limiti tassativi per la scelta del nome da attribuire al bambino (artt. 29, 30, 34 e 35 D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della L. n. 127 del 15 maggio 1997).

Per quanto concerne il diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei genitori naturali, la legge n. 149/01 prevede tale possibilità. Infatti l'art. 24 stabilisce che l'adottato, raggiunta l'età dei 25 anni, possa ottenere informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori naturali: il tribunale per i minorenni, al quale va presentata l'istanza, autorizza l'accesso alle notizie richieste dagli adottati solo dopo aver svolto un'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto e assumendo tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico utili a valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico dei richiedenti. Inoltre, tale articolo prevede che, in caso sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica, l'adottato possa ottenere le stesse informazioni appena raggiunta la maggiore età. Come sopra riportato, l'accesso a tali informazioni non è invece consentito nel caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se uno dei genitori biologici abbia espressamente dichiarato di voler rimanere anonimo. In ogni caso, se sussistono gravi e comprovati motivi, è possibile che le informazioni relative ai genitori naturali siano fornite ai genitori adottivi anche prima della maggiore età del figlio, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.

La ratio generale di tale normativa, che ha inteso mantenere un certo grado di riservatezza sull'identità dei genitori naturali, investe numerosi aspetti: da un lato il diritto all'anonimato che in molti casi il genitore naturale chiede di mantenere – a volte come condizione per dare il consenso all'adozione –, dall'altro la necessità di tutelare il minore adottato, specialmente quando ancora piccolo o adolescente, dal nutrire nei confronti del genitore naturale fantasie o aspettative non adeguate, la cui vanificazione (ad esempio la scoperta di un abbandono o di un genitore coinvolto in attività illegali, ecc.) potrebbe influire negativamente sulla formazione e sull'equilibrio generale del ragazzo.

- Per quanto attiene, infine, ai punti 29¹³ e 30¹⁴, l'articolo 310 dell'Ordinamento scolastico sancisce il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, per ogni anno scolastico, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Inoltre, l'articolo 311 c.c. disciplina i diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica. Infatti, la Repubblica Italiana, nel garantire la libertà di coscienza, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi degli insegnamenti religiosi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, si provvede a che l'insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
- In merito al punto 31¹⁵ e 32¹⁶ relativi alla tortura e ai maltrattamenti, si ribadisce come già rappresentato in sede di audizione l'assenza in Italia di casi ecl-

13 Raccomandazioni sui Diritti civili e politici, punto 29, **Libertà di pensiero**: «Il Comitato nota con preoccupazione che, come menzionato nel Rapporto dello Stato parte (par. 147), i fanciulli, in particolare alla scuola elementare, possono essere emarginati se non assistono al corso di religione, che riguarda essenzialmente la religione cattolica. Inoltre il Comitato ritiene preoccupante che i genitori, in particolare i genitori di origine straniera, non sappiano che l'istruzione religiosa non è obbligatoria».

14 Raccomandazioni sui Diritti civili e politici, punto 30, **Libertà di pensiero**: «Tenuto conto degli articoli 2, 14 e 29 della Convenzione, il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurarsi che i genitori, in particolare quelli di origine straniera, sappiano, all'atto di riempire i relativi formulari, che l'istruzione religiosa cattolica non è obbligatoria».

15 Raccomandazioni sui Diritti civili e politici, punto 31, **Tortura e trattamenti crudeli**: «Il Comitato è profondamente preoccupato nell'apprendere che alcuni minori sarebbero maltrattati da parte degli agenti di forza pubblica e che alcune sevizie sarebbero commesse, in particolare nei confronti di minori stranieri e rom».

16 Raccomandazioni sui Diritti civili e politici, punto 32, **Tortura e trattamenti crudeli**: «Conformemente alle sue precedenti raccomandazioni (ibid., par. 20), il Comitato raccomanda allo Stato parte:

- a) di prevedere come infrazione specifica, nella legislazione penale, il crimine di tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) di creare meccanismi adatti ai fanciulli per ricevere reclami diretti contro agenti della forza pubblica, per trattamenti crudeli nel corso di un arresto, di un interrogatorio o di un fermo, o in un luogo di detenzione;
- c) di formare sistematicamente ai diritti fondamentali dei minori, le forze di polizia e i carabinieri, come pure i professionisti che lavorano in luoghi di detenzione».

tanti e/o ripetuti di maltrattamento da parte delle forze dell'ordine a danno di minori in particolare stranieri o rom. In ogni caso eventuali denunce in tal senso vengono riportate all'Autorità Giudiziaria che pone in essere le necessarie indagini. Nello specifico si intende sottolineare che, come già riportato nel secondo rapporto, la Costituzione italiana sancisce che le pene non possono consistere in maltrattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla ri-educazione del condannato. L'ordinamento giuridico pertanto non prevede né ammette la pratica di torture o altri trattamenti crudeli inumani o degradanti. Il codice penale punisce i reati di percosse e lesioni (artt. 581 e 582) e viene punito con una pena aggravata chi è reo di torture, maltrattamenti e punizioni crudeli commessi con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti alla propria pubblica funzione (art. 61 del codice penale).

- Per quanto concerne i punti 37¹⁷ e 38¹⁸ inerenti la violenza e gli abusi, con particolare riguardo alla raccolta di dati e allo svolgimento di indagini specifiche sul tema si riferisce che, oltre alle numerose iniziative al livello locale, a livello nazionale sono stati realizzati i seguenti studi e rilevazioni:
 1. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, ha elaborato due relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 269/98 per gli anni 1999-2000 e 2000-2001 nelle quali è stata resa una descrizione del fenomeno, utilizzando tutti i dati e le informazioni attualmente disponibili a livello nazionale e locale. In particolare, si sottolinea che in occasione della stesura della prima relazione al Parlamento, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza si è anche fatto promotore di un'indagine campionaria sulla violenza e lo

17 Raccomandazioni su Ambiente familiare e protezione di collocamento, punto 37, Violenza, sevizie, negligenza: «Il Comitato si felicita della predisposizione di una Commissione nazionale per il coordinamento della lotta contro la violenza nei confronti dei minori e il loro sfruttamento sessuale e dell'adozione di una strategia globale. Inoltre, il Comitato si rallegra per la promulgazione della l. 66/96 contro la violenza sessuale e della l. 154/2001 contro la violenza nell'ambiente familiare, ma resta preoccupato per la mancanza di dati e di informazioni dettagliate sui maltrattamenti e la negligenza nei confronti dei minori. Inoltre il Comitato è preoccupato per le soglie di età fissate dalla legge che reprime gli atti di violenza verso i minori, nella misura in cui i fanciulli non possono beneficiare della stessa protezione a seconda che essi abbiano più di 14 o più di 16 anni (in funzione delle relazioni con l'autore dell'atto di violenza)».

18 Raccomandazioni su Ambiente familiare e protezione di collocamento, punto 38, Violenza, sevizie, negligenza: «Tenuto conto dell'Art. 19 della Convenzione, il Comitato raccomanda allo Stato parte:

- a) di intraprendere degli studi sulla violenza, i trattamenti crudeli e le sevizie, comprese le sevizie sessuali, subite dai fanciulli, con particolare riferimento a coloro che appartengono ai gruppi più vulnerabili, con particolare riferimento agli atti perpetrati in seno alla famiglia e nelle scuole, in modo tale da poter valutare la portata, l'estensione e la natura di tali pratiche;
- b) di condurre delle campagne di sensibilizzazione, con la partecipazione dei ragazzi, per prevenire e combattere i maltrattamenti verso il minore;
- c) di modificare la sua legislazione relativamente al limite d'età fissato attualmente per assicurare una protezione speciale contro ogni forma di violenza nei confronti dei fanciulli;
- d) di valutare l'azione delle strutture esistenti e di dispensare una formazione ai membri dei gruppi professionali che si occupano di tali questioni;
- e) di trattare in modo appropriato i casi di violenza, di trattamenti crudeli e di sevizie, in particolare di sevizie sessuali, inflitte ai bambini in seno alla famiglia, nel quadro di un'inchiesta e di una procedura giudiziaria rispettosa dei fanciulli al fine di garantire una migliore protezione delle vittime, incluso il loro diritto all'intimità».

sfruttamento sessuale dei minori per far emergere le caratteristiche di tali fenomeni (caratteristiche delle vittime, tipologie e caratteristiche delle violenze, gli autori, interventi realizzati e istituzioni coinvolte) e delineare un quadro da cui ricavare elementi di riflessione e indirizzi d'azione. L'indagine coinvolse 43 servizi distribuiti sull'intero territorio nazionale da cui fu tratto un campione di studio costituito da 702 casi di abuso e sfruttamento sessuale segnalati ai servizi nell'anno 1999.

2. Uno studio epidemiologico sull'abuso e il maltrattamento infantile e adolescenziale è stato promosso e realizzato dall'Istituto superiore della sanità nell'ambito del progetto nazionale salute mentale finanziato dal Ministero della salute. Lo studio, denominato *Pediatric emergencies screening 2000* ha condotto uno screening su ampia scala presso un campione di strutture ospedaliere pediatriche mediante l'applicazione di un protocollo operativo che ha permesso di indagare in profondità caratteristiche individuali e familiari dei minori in età 0-14 anni accolti presso i Pronto soccorsi e le caratteristiche dei traumi segnalati, tra cui la rilevazione di indicatori utili a stimare l'incidenza dei casi nei quali può essere sospettata una situazione di abuso, maltrattamento o trascuratezza.
3. Le statistiche ricavate dall'Indagine multiscopo realizzata dall'Istat, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione* - anno 1997-1998, riportano dati anche sulle violenze e le molestie dichiarate dalle minorenni (tra i 14 e i 17 anni) intervistate. Inoltre l'Istat nel 1997 e nel 2002 ha svolto un'indagine relativa al fenomeno della "Vittimizzazione", nell'ambito della quale erano previste una serie di domande inerenti le violenze sessuali subite anche in età infantile.
4. L'Istituto degli Innocenti di Firenze in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale di Rimini e la Regione Emilia Romagna, nell'ambito dell'Osservatorio sulla tratta della prostituzione minorile "Progetto Oltre la Strada" finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità, ha condotto nell'anno 2002 una ricerca di carattere esplorativo in otto aree del territorio italiano sul fenomeno della prostituzione di bambini e adolescenti. La ricerca ha voluto rispondere ad alcune questioni fondamentali, quali: qual è, in ciascuna delle aree campione, la stimabile ampiezza del fenomeno della prostituzione minorile (maschile e femminile, italiana e straniera); quali tipi di situazioni di prostituzione esistono (di strada, in contesti familiari, in case chiuse, ecc.); quali sono le principali cause e dell'inserimento sul mercato della prostituzione; con quali modalità avviene l'avvio e come si connota la permanenza in tale mercato e altre caratteristiche relative al fenomeno, alle condizioni di vita e agli interventi di protezione attuati.
5. L'esigenza di monitorare l'andamento delle fenomenologie criminose abitualmente ricondotte al concetto di "abuso dei minori" hanno indotto a progettare e realizzare, presso la Direzione centrale della polizia criminale, un apposito *database* nel quale vengono inserite tutte le notizie riguardanti il soggetto passivo del reato (età, sesso, rapporto con l'autore), che sono contenute nelle segnalazioni provenienti quotidianamente dagli uffici o dai

comandi delle forze di polizia presenti sul territorio e, in particolare, dagli uffici minori delle diverse questure.

Il *database* della Direzione centrale della polizia criminale consente di disporre di dati cosiddetti "operativi", con cui tracciare i *trend* delle fenomenologie in questione e orientare le iniziative anticrimine.

6. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni competente a svolgere funzioni di controllo, monitoraggio, indagine, prevenzione e repressione dei reati nel settore delle telecomunicazioni, ivi incluso anche reati connessi alla diffusione, sulla rete Internet, di materiale a contenuto pedopornografico o comunque derivante da condotte di sfruttamento sessuale dei minori. Il Servizio, tramite le proprie diramazioni territoriali effettua quotidianamente nell'intero arco delle 24 ore, il monitoraggio della rete Internet al fine di individuare siti e pagine web a contenuto pedopornografico. La gestione di tali dati, ai quali si aggiungono gli esiti delle complementari attività di accertamento sugli intestatari degli spazi virtuali e sulla posizione geografica dei server che li ospitano, è affidata a un software, specificamente progettato e realizzato da personale dipendente del Servizio, che consente l'aggiornamento e la consultazione dell'archivio in tempo reale.



RASSEGNE

maggio-agosto 2004

Avvertenza

Gli atti delle organizzazioni internazionali o europee trattati in questa sezione rientrano, in relazione al loro recepimento negli ordinamenti statali, nelle seguenti due tipologie:

- vincolanti (regolamenti, direttive, trattati, convenzioni, patti internazionali);*
- non vincolanti (tutti gli altri, tra cui si segnalano raccomandazioni e risoluzioni).*

Organizzazioni internazionali

I documenti qui segnalati sono reperibili nella banca dati normativa consultabile sul sito web www.minori.it

Organizzazione delle Nazioni unite

ASSEMBLEA GENERALE

Famiglia

Durante la 59^a sessione dell'Assemblea generale è stato presentato il rapporto preparatorio alla celebrazione del decimo anniversario dell'Anno internazionale della famiglia nel 2004¹.

Il presente rapporto, realizzato dal Segretario generale su richiesta dell'Assemblea generale², fornisce delle informazioni sulla condizione della famiglia e sulle misure e politiche adottate a livello nazionale e internazionale a tutela di questa³. In particolare il rapporto realizza anche delle valutazioni e osservazioni sull'approccio utilizzato, soprattutto a livello nazionale, nell'elaborazione e implementazione degli interventi in materia. Le informazioni in esso contenute sono il risultato dei lavori preparatori alla celebrazione dell'anniversario, si tratta principalmente di osservazioni e suggerimenti collezionati durante gli incontri organizzati dal Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni unite tenutisi a New York dal 10 al 12 dicembre 2003. Il rapporto sintetizza le informazioni ricevute e tiene in considerazione i sostanziali cambiamenti registrati dalla struttura familiare negli ultimi anni e l'impatto di questi cambiamenti sulle politiche nazionali riguardanti la famiglia. In conclusione, raccomanda l'inserimento delle questioni riguardanti la famiglia nelle politiche nazionali di sviluppo, la realizzazione di indagini nazionali più approfondite sulla condizione di questa, l'adozione di misure e strutture di coordinamento delle politiche e dei programmi e la predisposizione di finanziamenti stabili per le organizzazioni non governative operanti in quest'ambito.

Disarmo

Durante la 59^a sessione dell'Assemblea generale è stato presentato il rapporto in materia di educazione al disarmo e alla non proliferazione delle armi⁴. Il rapporto realizzato dal Segretario generale su richiesta dell'Assemblea stessa⁵ ha l'obiettivo di verificare il recepimento e l'implementazione delle raccomandazioni, formulate a seguito dello studio realizzato dalle Nazioni unite in materia di educazione al disarmo.

1 Report of the Secretary-General, A/59/176, 23 July 2004, *Preparations for and observance of the tenth anniversary of the International Year of the Family in 2004*.

2 Con Risoluzione 58/15 del 3 dicembre 2003.

3 Tali informazioni vanno ad aggiungersi quelle fornite dal rapporto realizzato sempre dal Segretario generale (E/CN.5/2004/3) e presentato durante la 42a sessione della Commissione per lo sviluppo sociale, in cui si realizza una panoramica delle misure adottate in diversi ambiti al fine di dare attuazione agli obiettivi del decimo anniversario dell'anno internazionale della famiglia.

4 Report of the Secretary-General, A/59/178, 23 July 2004, *Disarmament and non-proliferation education*.

5 Con risoluzione 57/60 del 22 novembre 2002.

mo. Elaborato sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie delle Nazioni unite, realizza una panoramica delle attività intraprese e sottolinea che nei due anni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'indagine svolta dalle Nazioni unite, si riscontra che il disarmo e la non proliferazione, in particolare delle armi di distruzione di massa, sono divenuti argomenti affrontabili nelle scuole, durante le lezioni ordinarie, facilitando la discussione, incrementando la consapevolezza di bambini e adolescenti in merito e supportando l'elaborazione da parte di questi di opinioni personali sull'argomento. Di conseguenza, cresce la necessità di insegnanti preparati sull'argomento e si richiede agli Stati membri di incrementare la cooperazione e lo scambio di informazioni sulle cosiddette buone pratiche in relazione all'insegnamento di queste tematiche nelle scuole e di incrementare anche le risorse finanziarie dedicate a tali attività formative.

Tratta di esseri umani

Durante la 59ª sessione dell'Assemblea generale il Segretario generale ha presentato il rapporto in materia di tratta di donne e bambine che copre il periodo compreso tra giugno 2002 e maggio 2004⁶ così come precedentemente richiesto dalla stessa Assemblea generale⁷. Il rapporto afferma che molteplici sono le azioni intraprese in ambito nazionale, regionale e internazionale e che molti sono gli Stati in cui sono state adottate disposizioni normative e politiche di intervento specifico in materia, alcune con un approccio basato sulla persecuzione dei trafficanti (*persecution-oriented*), mentre altre con un approccio più ampio in cui si affrontano sia le cause più profonde del fenomeno, sia la protezione delle vittime di questo (*comprehensive approach*). Tuttavia, il rapporto ribadisce l'importanza di far sì che la persecuzione dei trafficanti e la protezione delle vittime vada di pari passo e, affinché l'intervento di contrasto sia efficace, è essenziale che questo implichi la non persecuzione delle vittime della tratta per immigrazione illegale o per violazione delle leggi nazionali in materia di lavoro. Si raccomanda, inoltre, la formazione di personale specializzato, soprattutto per quanto riguarda gli agenti di polizia e gli assistenti sociali in relazione al riconoscimento delle vittime e all'assistenza di queste. In conclusione, si invitano gli Stati membri a incrementare la cooperazione tra giudici, agenti di polizia, autorità competenti in materia di migrazione, istituzioni accademiche, organizzazioni non governative e società civile, in modo da poter sviluppare e implementare un approccio multidisciplinare al fenomeno.

Convenzione sui diritti del fanciullo

Durante la 59ª sessione l'Assemblea generale ha preso visione del rapporto realizzato dal Segretario generale relativo allo *status* di ratifica e sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo del 1989 (in seguito Con-

6 Report of the Secretary-General, A/59/185, 28 July 2004, *Trafficking in women and girls*.

7 Con risoluzione 57/176 del 18 dicembre 2002.

8 Report of the Secretary-General, A/59/190, 30 July 2004, *Status of the Convention on the Rights of the Child*.

venzione) e dei suoi due protocolli opzionali⁸. Al 22 giugno la Convenzione risulta ratificata da 192 Stati e sottoscritta da due Stati (Somalia e Stati Uniti). Per quanto riguarda il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, questo alla stessa data, risulta ratificato da 73 Stati e sottoscritto da 115 Stati, mentre il Protocollo opzionale relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione e alla pornografia che coinvolge minori, risulta ratificato da 73 Stati e sottoscritto da 108 Stati⁹.

Si ribadisce l'importanza dei principi individuati dalla Convenzione e la sua funzione di guida in tutte le azioni a favore dell'infanzia, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei diritti dei bambini, la non discriminazione, la protezione e la promozione dei diritti dei minori che si trovano in particolari situazioni o che appartengono a particolari categorie sociali, la prevenzione e l'eliminazione della vendita, la prostituzione e la pornografia che coinvolge i minori e la reintegrazione sociale di questi. Il rapporto reitera l'invito a ratificare la Convenzione e i protocolli in questione e riporta alcuni momenti importanti dell'attività del Comitato sui diritti del fanciullo che, istituito dalla Convenzione stessa ex articolo 43, è l'organo preposto al monitoraggio sull'implementazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. In modo particolare si ricorda che durante la sua 34^a sessione il Comitato ha dedicato una giornata delle sue attività alla questione dei minori indigeni, adottando la *general discussion* "The rights of indigenous children"¹⁰ e che durante la stessa sessione ha adottato la raccomandazione con cui richiede all'Assemblea generale di approvare la decisione del Comitato di lavorare in due sottogruppi contestuali al fine di accelerare il lavoro di questo a partire dal 2005¹¹.

Altri documenti

Report of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families First session (1-5 March 2004) General Assembly Official Records Fifty-ninth session Supplement No. 48, A/59/48, 8 June 2004

Report of the Secretary-General, *African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, A/59/175, 29 July 2004

Report of the Secretary-General, *International cooperation in the fight against transnational organized crime: assistance to States in capacity-building with a view to facilitating the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, A/59/204, 30 July 2004

⁹ Per ulteriori informazioni su firme e ratifiche, si consulti il sito web: www.unhchr.ch

¹⁰ CRC/C/133 paragraph 624.

¹¹ CRC/C/133, pp. 3-4 and annex III.

SOTTOCOMMISSIONE PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Forme di schiavitù

Durante la sua 29^a sessione il Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù ha presentato alla Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani un rapporto sugli sviluppi delle contemporanee forme di schiavitù e sulle misure di prevenzione e repressione di queste, includendo tra le forme di promozione e favoreggiamento di queste la corruzione e il debito internazionale¹². Il rapporto è stato elaborato sulla base di informazioni ricevute da Governi, organizzazioni inter-governative e non-governative invitate a fornire informazioni sulle questioni afferenti alla schiavitù in base alla Risoluzione 2003/3 della stessa Sottocommissione. Presenta informazioni sulle tendenze, cambiamenti e sulla situazione corrente in relazione alla schiavitù e a pratiche a questa affini e fornisce una panoramica sull'implementazione del Programma d'azione in materia di vendita di minori, prostituzione minorile e pornografia coinvolgente minori. Le informazioni fornite dai vari interlocutori riguardano per la gran parte, misure politiche, legali e amministrative adottate nella lotta contro pratiche affini alla servitù come la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e il lavoro forzato. La maggior parte dei Paesi riportati¹³ hanno adottato dei piani d'azione nazionali che affrontano tale fenomeno e alcune delle organizzazioni del sistema delle Nazioni unite hanno affermato di aver messo in atto politiche in materia di sfruttamento sessuale, abuso e persecuzioni. Inoltre, numerose risultano essere le campagne di sensibilizzazione finalizzate a contrastare tali fenomeni e la crescente attenzione dedicata alle vittime di tali pratiche, sia per quanto riguarda le cure immediate, che in relazione alla riabilitazione di queste.

Altri documenti

Progress report of the Special Rapporteur, Paulo Sérgio Pinheiro, *Commentary on the Draft Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons*, E/CN.4/Sub.2/2004/22/Add.1, 8 June 2004

COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Altri documenti

Report of the Committee on the Rights of the Child, General Assembly Official Records Fifty-ninth Session Supplement No. 41 (A/59/41) Report on the Thirty-Fourth Session (15 September-3 October 2003), CRC/C/133, 14 January 2004

¹² Report of the Secretary-General, E/CN.4/Sub.2/AC.2/2004/4, 16 June 2004, *Other Forms Of Exploitation - Review of Developments In The Field Of Contemporary Forms of Slavery and Measures to Prevent and Repress all Contemporary Forms of Slavery, Including the Consideration of Corruption and International Debt as Promoting Factors of Contemporary Forms of Slavery*.

¹³ Al 24 maggio 2004 risultano aver risposto alla richiesta di informazioni inoltrata dal gruppo di lavoro in questione: Cuba, Dominica, Georgia, Grecia, Italia, Mauritius, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nicaragua, Federazione Russa, Serbia e Montenegro, Svizzera e Zambia.

OIL - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO*Lavoro domestico*

Il 12 giugno 2004 l'OIL dedica la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile a una sua forma particolare: il lavoro domestico, denominando l'iniziativa *Behind Closet Doors: Child Domestic Labour*¹⁴. Costatando che i bambini lavoratori sono più di 200 milioni e che non è possibile stimare con precisione quanti di questi vengono sfruttati nello svolgimento di cosiddetti servizi domestici, l'OIL afferma che in linea di massima impiegate nel lavoro domestico sono generalmente bambine di età inferiore ai 16 anni. Si tratta di attività lavorative svolte all'interno di appartamenti e case diverse da quelle familiari, in cui le minori sono sottoposte a diverse forme di sfruttamento, costrette a lavorare per molte ore senza intervalli per riposarsi, senza avere la possibilità di frequentare la scuola e percependo una paga irrisoria o inesistente. Si tratta di una forma di sfruttamento che rientra nella cosiddetta categoria delle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile, così come definite nella Convenzione n. 182 dell'OIL¹⁵, nel momento in cui al lavoro domestico si accompagnano fenomeni come la tratta, condizioni simili alla schiavitù oppure condizioni di lavoro che siano particolarmente rischiose e dannose allo sviluppo fisico e psichico del minore.

Apprendimento permanente

L'OIL il 17 giugno 2004 adotta la risoluzione 195 in materia di educazione, formazione e apprendimento permanente con cui viene ad affrontare la questione della formazione prelaborativa, intralavorativa e l'importanza del riconoscimento a livello internazionale dei certificati e attestati¹⁶.

Si ribadisce l'importanza dell'educazione, della formazione e dell'apprendimento protratto per tutta la durata della vita come fattori contributivi allo sviluppo personale, all'accesso alla cultura, alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza dei propri diritti nell'ambito lavorativo. Esorta la raccolta di informazioni e dati disaggregati per sesso, età e altre caratteristiche socioeconomiche in relazione al livello di educazione, alla qualifica professionale e al reddito, incrociando tali informazioni con le tendenze del mercato del lavoro e coinvolgendo nell'elaborazione delle politiche in materia di formazione le imprese. La raccomandazione invita alla formulazione, implementazione e revisione di politiche in materia d'educazione e formazione attraverso il dialogo sociale. In modo da facilitare l'apprendimento permanente, migliorare la qualità dell'educazione e della formazione, ridurre l'esclusione sociale e la povertà enfatizzando lo sviluppo economico, nell'ambito dell'economia globale, attraverso le conoscenze e le risorse locali, sottolineando l'importanza della creatività e dell'innovazione, facilitando l'accesso a queste forme di educazione e di formazione a coloro che appartengono a categorie più svantaggiate e vulnerabili, come i giovani, i disabili, i migranti, i vecchi lavoratori, gli indigeni, le minoranze etniche e i gruppi socialmente marginalizzati.

¹⁴ Per ulteriori informazioni si consulti il sito web:

<http://www.ilo.org/public/english/standards/ipecc/themes/domestic/index.htm>

¹⁵ *Worst Forms of Child Labour Convention No. 182, 1999.*

¹⁶ *Recommendation, R195, 17 June 2004, Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning.*

Lavoro minorile

L'OIL ha pubblicato nel giugno 2004 *A Textbook for University Students*, con l'obiettivo di diffondere e incrementare la conoscenza del lavoro minorile anche nell'ambito dell'educazione di livello superiore come quella universitaria¹⁷. Il numero dei minori lavoratori sembra essere più alto di quello che normalmente si è portati a credere, tuttavia nonostante sia particolarmente complicato realizzare delle stime globali attendibili, sulla base di tecniche statistiche, l'OIL afferma che 211 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni e più di 141 milioni tra i 15 e i 17 sono da ritenersi soggetti cosiddetti "economicamente attivi". Destinata agli studenti dell'università, la pubblicazione si divide in tre parti rispettivamente dedicate alla presentazione di una serie di diverse forme di sfruttamento del lavoro minorile, all'analisi delle possibili cause di queste e all'illustrazione delle azioni intraprese nella lotta a questa forma di sfruttamento. La pubblicazione mira a sottolineare che lo sfruttamento del lavoro minorile non è una piaga che incombe solo sui Paesi sottosviluppati o con una economia di transito, ma che è presente anche nei Paesi sviluppati dove si stima che più di 2,5 milioni di minori siano sfruttati nell'ambito lavorativo, contro i 2,4 milioni stimati nei Paesi con economia di transito.

Altri documenti

General Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Session of the Conference: 92nd, 2004

¹⁷ Per la versione integrale della pubblicazione si consulti il sito web: http://www.ilo.org/public/english/standards/ipecc/publ/download/pol_textbook_2004.pdf

Organizzazioni europee

I documenti qui segnalati sono reperibili nella banca dati normativa consultabile sul sito web www.minori.it

Unione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Minori stranieri

Il Consiglio il 29 aprile ha predisposto la rettifica della propria decisione 2004/466/CE¹ che modificava il *Manuale comune* prevedendo l'istituzione di un controllo mirato per i minori accompagnati alla frontiera². La decisione e la sua conseguente modifica costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, al fine di predisporre un sistema di controllo sulle frontiere esterne in entrata e in uscita, anche nei confronti dei minori accompagnati, tenendo in considerazione che sempre più frequentemente i loro presunti accompagnatori altro non sono che individui dediti al traffico clandestino di esseri umani. La rettifica mira a riconoscere e a riservare al minore un'attenzione e una tutela particolare. A tale proposito, modifica il punto 6.8.1 della parte II del *Manuale comune*, II comma, nella frase in cui afferma che «Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore», sostituendo l'ultima parte con «ai minori che viaggiano con o senza accompagnatore». In tal modo si vuole estendere l'impegno a dedicare un'attenzione particolare non solo ai minori non accompagnati, ma a tutti quei minori in movimento che, seppure accompagnati, necessitano di una speciale considerazione.

Tratta di esseri umani

Il Consiglio, con direttiva del 29 aprile, si occupa nuovamente del fenomeno della tratta di esseri umani³: in particolare si predispose un titolo di soggiorno destinato ai cittadini dei Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani e/o coinvolti in azioni di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che decidano di cooperare con le autorità competenti alla lotta contro questi reati. Il titolo di soggiorno in questione, di durata limitata, ha chiaramente carattere d'incitamento affinché i beneficiari cooperino con le autorità nella lotta alla tratta e all'immigrazione illegale. A tale scopo, la direttiva dispone l'individuazione dei criteri di rilascio di tale permesso di soggiorno e un periodo di riflessione che consenta ai beneficiari di riprendersi, sottrarsi dall'influenza degli autori dei reati e decidere consapevolmente se cooperare

¹ Decisione 2004/466/CE, del 29 aprile 2004, che modifica il *Manuale comune* per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera, pubblicata in GUCE L 157 del 30 aprile 2004.

² Rettifica della decisione 2004/466/CE, del 29 aprile 2004, che modifica il *Manuale comune* per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera, pubblicata in GUCE L 195 del 2 giugno 2004.

³ Direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, pubblicata in GUCE L 261 del 6 agosto 2004.

con le autorità competenti. La direttiva non individua la durata minima di tale periodo di riflessione – lasciando ampia discrezionalità agli Stati membri – e non include nel suo ambito operativo i minorenni coinvolti nei reati in questione rimettendo sempre agli Stati membri la possibilità, in deroga, di ampliare la portata applicativa di questa. Nel caso tale ampliamento sia realizzato, dispone che si prenda in debita considerazione l'interesse superiore del minore, si adatti il procedimento in base all'età e al suo grado di maturità, si prolunghi la durata del periodo di riflessione e gli si consenta di accedere al sistema scolastico.

Altri documenti

Rettifica della decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, pubblicata in GUCE L 195 del 2 giugno 2004

COMMISSIONE EUROPEA

Cittadinanza attiva

La Commissione europea il 14 luglio, con proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio⁴, auspica l'istituzione del programma *Gioventù in Azione* per il periodo 2007-2013, ribadendo che uno degli obiettivi dell'Unione europea è quello di promuovere una cittadinanza attiva, favorendo la cultura e la varietà culturale europea, tramite l'associazione diretta dei cittadini europei – specialmente dei giovani – al processo d'integrazione⁵. Visti i riscontri positivi registrati dal programma precedente *Gioventù*⁶ che si concluderà nel 2006, la Commissione propone di istituire il programma *Gioventù in Azione* come proseguimento per il periodo 2007-2013. Principali obiettivi del nuovo programma, coerenti con le priorità in materia di cooperazione nel settore della gioventù e con i recenti sviluppi in materia di cittadinanza, sono: la promozione della cittadinanza attiva dei giovani in generale e la loro cittadinanza europea in particolare; lo sviluppo della solidarietà dei giovani, per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea; l'incoraggiamento della comprensione reciproca dei popoli attraverso i giovani; il supporto allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività giovanili e alla capacità della società civile nel settore della gioventù; la facilitazione della cooperazione europea in materia di politiche a favore dei giovani.

⁴ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma *Gioventù in Azione* per il periodo 2007-2013, presentata dalla Commissione, il 14 luglio 2004, COM(2004) 471 definitivo.

⁵ Gli obiettivi del programma trovano la loro base principale nell'art. 149, comma 2, del Trattato CE in cui si dispone che l'Unione europea abbia tra i suoi primari obiettivi quello di favorire lo sviluppo degli scambi fra giovani e animatori di attività socioeducative.

⁶ I cui obiettivi sono meglio ribaditi e stabiliti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 1031/2000/CE, del 13 aprile 2000, pubblicata in guce L 117 del 18 maggio 2000.

Apprendimento permanente

La Commissione europea, il 14 luglio, con proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio propone l'istituzione di un programma di intervento integrato nel campo dell'apprendimento permanente durante tutto l'arco della vita⁷. Si prefigge di istituire un programma integrato per l'istruzione e la formazione che si compone di quattro programmi specifici: *Comenius*, per le attività di istruzione generali relative agli istituti scolastici fino al livello superiore della scuola secondaria; *Erasmus*, per l'istruzione e la formazione avanzata a livello di istruzione superiore; *Leonardo da Vinci*, per tutti gli altri aspetti dell'istruzione e della formazione professionale; *Grundtvig* per l'istruzione degli adulti. Prevede, inoltre, il programma *Jean Monnet* a sostegno di azioni connesse all'integrazione europea, alle istituzioni e alle associazioni europee nei settori dell'istruzione e della formazione. Questa impostazione integrata è destinata, da un lato, a mantenere la continuità con le esperienze del passato, per cui è stata adottata una struttura basata sui principali modelli di istruzione e formazione degli Stati membri; mentre, dall'altro, mira alla coerenza e alla sinergia fra le parti, in modo da permettere un sostegno più efficiente di una gamma di azioni più flessibile. Il programma integrato comprenderà, quindi, azioni e procedure comuni per tutte le sue parti e un unico comitato per garantirne la coerenza. Si tratta, di un sistema integrato semplificato e maggiormente decentralizzato. A tal fine, contiene disposizioni operative per la gestione di una serie di attività a livello regionale e locale da parte di agenzie nazionali che abbiano, in tal modo, una maggiore conoscenza della realtà e delle necessità locali.

Altri documenti

Invito a presentare proposte, *Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR), Sostegno alla democrazia, al buon governo e allo Stato di diritto*, EuropeAid/119508/C/G, pubblicato in GUCE C 130 del 6 maggio 2004

Rettifica della decisione n. 195 (2004/481/CE), del 23 marzo 2004, relativa all'applicazione uniforme dell'articolo 22, paragrafo, lettera a) i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e al parto, pubblicata in GUCE L 212 del 12 giugno 2004

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2004) 469 definitivo, del 14 luglio 2004, che istituisce il programma *Cultura* 2007 (2007-2013)

⁷ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2004) 474 final, del 14 luglio 2004, che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente.

Consiglio d'Europa

COMITATO DEI MINISTRI

Tratta di esseri umani

Il Comitato dei ministri durante la 114ª sessione tenutasi a Strasburgo dal 12 al 13 maggio adotta il rapporto sull'andamento delle attività nella lotta alla tratta degli esseri umani⁸. Il rapporto sottolinea l'impegno del Consiglio d'Europa contro la tratta, a partire dal 1980, anno in cui il Consiglio d'Europa intraprende le prime azioni destinate a informare la società civile e a promuovere i primi interventi di lotta, fino ad arrivare, il 30 aprile 2003, alla costituzione e adozione del mandato del Comitato *ad hoc* in materia di azioni contro il traffico di esseri umani⁹. Il Comitato tra i vari compiti elabora una Convenzione in materia di protezione dei diritti umani delle vittime della tratta, al fine di bilanciare la tutela di tali diritti con la persecuzione penale e civile dei trafficanti. In occasione dell'istituzione del Comitato *ad hoc*, il 30 aprile 2003, si è anche deciso di presentare una proposta di Convenzione europea sulla tratta degli esseri umani, la cui elaborazione è tutt'ora in atto, le cui previsioni dovrebbero comprendere tutti i casi di tratta nazionale e transnazionale, prescindendo dalla connessione a organizzazioni criminali e dal tipo di sfruttamento a cui tale condotta possa essere connessa (sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù e pratiche a questa affini, servitù e prelievo degli organi).

Traffico di organi

Il Comitato dei ministri il 19 maggio con raccomandazione affronta nuovamente la problematica del traffico d'organi¹⁰, particolarmente allarmato dal fatto che la scarsa disponibilità di organi e tessuti umani induce coloro che ne necessitano a ricorrere a vie illegali ed eticamente scorrette, in cui le organizzazioni criminali coinvolte nella tratta degli esseri umani trovano un ampio margine di manovra. La raccomandazione mira a proteggere la dignità e l'identità di ogni individuo e a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali in relazione al trapianto di organi e tessuti umani. Sottolinea l'importanza della cosiddetta *traceability of the human organs and tissues* e cioè la possibilità di poter risalire al precedente proprietario dell'organo e dei tessuti umani che sono oggetto del trapianto e alle modalità con cui questi sono stati rimossi. Inoltre, criminalizza tutte le forme di remunerazione del donatore vivente, a eccezione del caso in cui tale pagamento non abbia uno scopo compensativo, a causa di spese o perdite di denaro dovute alla rimozione (come particolari esami medici, specifici trattamenti medici, giorni di congedo lavorativo richiesti ecc.) oppure a compensazione di un ingiustificato danno risultante dalla rimozione stessa. Il Comitato invita gli Stati membri ad adottare la legislazione necessaria contro la tratta di esseri umani connessa al traffico di organi e auspica l'introduzione di una normativa nazionale più puntuale, che venga a occuparsi di tutte le

8 The Council of Europe's contribution to action against trafficking in human beings: progress report 114th Session of the Committee of Ministers, Strasbourg, 12-13 May 2004, CM(2004)75 final 7 May 2004.

9 Ad Hoc Committee on Action against Trafficking in Human Beings (CAHTEH).

10 Recommendation Rec (2004)7, 19 May 2004, *Organ trafficking*.

fasi del processo dalla rimozione al trapianto. In particolare, si richiede l'implementazione di sistemi nazionali riconosciuti che garantiscano l'accesso paritetico a tale servizio, che oltre a raccogliere in un apposito registro una serie di informazioni relative al materiale da trapiantare e ai motivi del trapianto, verifichi che questi siano destinati solo a persone elencate in un'ufficiale lista d'attesa nazionale.

Mediazione familiare

Il Comitato dei ministri il 16 giugno con risposta scritta si occupa della problematica della mediazione familiare e dell'eguaglianza tra i sessi¹¹ e sottolinea l'importanza dell'adozione della raccomandazione 1639 (2003) da parte dell'Assemblea parlamentare, ribadendo la necessità di promuovere e favorire il ricorso a livello nazionale alla mediazione per la risoluzione delle controversie familiari. Si afferma l'importanza dell'imparzialità dei mediatori e dell'utilizzo da parte di questi di un approccio basato sull'eguaglianza di genere durante il processo di mediazione stesso, riponendo una particolare attenzione nei casi in cui vi siano stati o possano esserci in futuro episodi di violenza tra le parti; verificando le ripercussioni di tale comportamento violento sulle posizioni delle parti durante le transazioni e ponderando con oculatezza se il ricorso all'istituto della mediazione possa di fatto servire alla soluzione della controversia in tali circostanze, a causa dello squilibrio di poteri esistente tra le parti. Il Comitato supporta, inoltre, la posizione dell'Assemblea parlamentare in relazione al fatto di accordare la dovuta considerazione all'opinione del bambino in tutte quelle fasi del processo di mediazione familiare che potrebbero avere un impatto sulla sua posizione e condizione. Promuovendo in tal modo anche quanto disposto a tale proposito all'art. 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, si ribadisce che il mediatore debba avere una preparazione specifica e un approccio basato sul rispetto dei diritti del minore eventualmente coinvolto nel processo di mediazione, operando tenendo in considerazione l'interesse superiore di questo e ricordando ai genitori la loro primaria responsabilità nei confronti del minore e la necessità di tenerlo informato e di consultarlo¹².

Altri documenti

Recommendation The verification of the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standards laid down in the European Convention on Human Rights, Rec(2004)5, 12 May 2004

Recommendation The European Convention on Human Rights in university education and professional training, Rec(2004)4, 12 May 2004

Opening for signature of the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard

¹¹ Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1639 (2003), CM/AS(2004)Rec1639 final 21 June 2004, *Family mediation and equality of sexes*.

¹² Così come disposto nella Raccomandazione (98)1 principio III (viii) dell'Assemblea parlamentare.

to the Application of Biology and Medicine, on Biomedical Research, (CM(2004)97 Addenda 1 and 2, CM/Del/Dec(2004)890/10.2b and 892/10.1), 13 July 2004

Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1615 (2003), *The institution of Ombudsman*, CM/AS(2004)Rec1615 final 21 June 2004

Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1611 (2003), *Trafficking in organs in Europe*, CM/AS(2004)Rec1611 final 21 June 2004

Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1624 (2003), *Common policy on migration and asylum*, CM/AS(2004)Rec1624 final 21 June 2004

Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1631 (2003), *Internal displacement in Europe*, CM/AS(2004)Rec1631 final 5 July 2004

Reply to the Parliamentary Assembly Recommendation 1621 (2003), *The promotion of art history in Europe*, CM/AS(2004)Rec1621 final 13 July 2004

Reply to the Written Question No. 441 to the Committee of Ministers by Mrs Postoico *Situation in maternity hospitals in Romania*, CM/AS(2004)Quest441 final 19 July 2004

ASSEMBLEA PARLAMENTARE

Punizioni corporali

L'Assemblea parlamentare il 23 giugno con raccomandazione, ribadisce l'abolizione legale di ogni forma di punizione corporale e di trattamenti degradanti inflitti ai minorenni¹³, sottolineando che cinque dei Paesi membri non proibiscono legalmente ed esplicitamente tali comportamenti. La raccomandazione considera le punizioni corporali come una forma di violazione dei diritti fondamentali, della dignità umana e dell'integrità fisica, inoltre il fatto che tali punizioni siano considerate legali in alcuni degli Stati membri realizza una discriminazione a danno dei minorenni, nei confronti della protezione più alta accordata in tal senso agli adulti. Si costata che solo una minoranza dei quarantacinque Stati membri proibisce formalmente le punizioni corporali intra e extrafamiliari, mentre alcuni proibiscono tali punizioni solo nel contesto scolastico e non negli altri. L'Assemblea invita il Comitato dei ministri a intraprendere una campagna che vada a incrementare la consapevolezza dei minori sul divieto delle punizioni corporali e di altre forme di trattamenti inumani e degradanti e a incoraggiare l'utilizzo di forme positive e non violente di correzione dei minori, tra coloro che hanno a che fare con il minore direttamente. Infine, si richiede al Comitato dei ministri di raccomandare agli Stati

¹³ Recommendation 1666 (2004), 23 June 2004, *Europe-wide ban on corporal punishment of children*.

membri l'adozione di specifiche disposizioni normative che vadano a proibire tali forme punitive, includendo le punizioni fisiche e i trattamenti inumani e degradanti intrafamiliari tra le forme di violenza domestica e intrafamiliare perseguite a livello nazionale.

Schiavitù domestica

L'Assemblea parlamentare il 22 giugno con raccomandazione è tornata nuovamente a occuparsi della riduzione in schiavitù e di pratiche a questa affini, soffermandosi sui casi della servitù domestica, degli scambi "alla pari" e delle "mogli su ordinazione"¹⁴. Si ricorda che in Europa la schiavitù continua a essere largamente diffusa nonostante sia stata abolita più di 150 anni fa, migliaia di persone ogni anno si trovano ridotte in schiavitù, trattate come oggetti, umiliate e abusate sotto continue minacce psicologiche e fisiche. L'Assemblea parlamentare invita gli Stati membri ad adottare, così come in Italia, una legislazione specifica in materia di tratta degli esseri umani e ad ampliare e integrare la criminalizzazione della riduzione in "schiavitù" con il concetto di "servitù", accordando una particolare attenzione alla protezione e cura delle vittime. Per quanto riguarda i minori, si raccomanda l'elaborazione di codici di condotta e l'individuazione di una serie di standard a cui le agenzie che realizzano il collocamento "alla pari" debbano attenersi, imponendo indagini e accertamenti preventivi sulle famiglie presso cui i cosiddetti "ragazzi alla pari" vengano collocati.

¹⁴ Recommendation 1663 (2004), 22 June 2004, *Domestic slavery: servitude, au pairs and "mail-order bride"*.

Altre organizzazioni internazionali

Organizzazioni governative

CHILDONEUROPE

Il 28 maggio si è svolta a Firenze presso l'Istituto degli Innocenti la quarta assemblea della Rete europea degli osservatori nazionali per l'infanzia che ha visto la partecipazione di dieci osservatori nazionali e l'avvio di contatti con i dieci nuovi Paesi membri dell'Unione europea a cui ha risposto positivamente con la sua presenza il rappresentante del Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca. L'incontro è stato preceduto da due gruppi di lavoro svoltisi il 27 maggio, uno relativo alla ricerca in materia di abuso a danno di minori e l'altro sul programma *Daphne II*. Durante l'incontro sono stati discussi tra l'altro: l'aggiornamento del report sull'adozione relativamente agli aspetti qualitativi e quantitativi nonché alle normative nazionali e i possibili approfondimenti per la prosecuzione dell'indagine; la continuazione della raccolta di informazioni statistiche in materia di abuso e l'individuazione di una prima fase di ricerca per l'elaborazione e la somministrazione da parte del Segretariato di un questionario qualitativo; il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio previsionale 2004 e il lancio del sito della rete www.childoneurope.org. La successiva assemblea viene fissata per il 3 dicembre 2004.

Organizzazioni non governative

ECPAT - END CHILD PROSTITUTION AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES

ECPAT ha pubblicato a maggio 2004, nell'ambito del *Programme against Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe*, il rapporto sulla seconda parte della ricerca realizzata dal gruppo di ECPAT European Law Enforcement Group in materia di tratta di minori a scopi sessuali in Europa¹. Il gruppo di lavoro si compone di alcune delle associazioni membre di ECPAT International ed è coordinato dalla sezione olandese di ECPAT/Defence for children international. La seconda fase della ricerca è condotta su otto Paesi d'origine² e strutturata sulla base delle riflessioni emerse dalla prima fase realizzata su altrettanti Paesi di destinazione della tratta³ e il cui rapporto conclusivo è stato pubblicato nel 2001. Il rapporto formula raccomandazioni in materia di scambio di informazioni, di prevenzione, di formazione e cooperazione: a tale scopo, in modo da poter meglio comprendere le ragioni e le modalità della tratta

1 La versione completa del rapporto, Muireann O'Briain, Anke van den Borne e Theo Noten (a cura di), *Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: The Sending Countries*, Amsterdam, ECPAT Europe Law Enforcement Group, 2004, è consultabile al sito web

http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/crime/forum/docs/ecpat_en.pdf

2 Albania, Bielorussia, Repubblica Ceca, Estonia, Moldavia, Romania, Russia e Ucraina.

3 Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda e Regno Unito.

di minori e per intervenire più efficacemente, questa seconda fase è stata realizzata in partenariato con operatori locali, concentrando l'analisi sulle caratteristiche della catena del traffico, sulla legislazione, sulla sua applicazione e sulla persecuzione dei trafficanti, sulla cooperazione, sulla prevenzione e sui servizi di assistenza alle vittime. Si registra una generale incapacità da parte delle legislazioni nazionali nel riconoscere e rispettare i diritti specifici dei minori, sia per quanto riguarda la loro protezione dallo sfruttamento sessuale, sia in quanto vittime con particolari caratteristiche e necessità. Tuttavia, il numero dei minori vittime di traffico non sembra essere così elevato nei Paesi d'origine, di conseguenza si suggerisce di dare la priorità a livello nazionale a misure di prevenzione contro il fenomeno della tratta e relative ad accoglienza, protezione e reintegrazione dei minori vittime.

EURONET - EUROPEAN CHILDREN'S NETWORK

EURONET, una rete europea di organizzazioni non governative create al fine di promuovere i diritti dei minori e l'attiva partecipazione di questi e dei giovani alle attività dell'Unione europea, in occasione dell'allargamento dell'Unione stessa - perfezionatosi il primo maggio scorso con l'ingresso di dieci nuovi Paesi - ha realizzato e pubblicato il 3 maggio 2004 il *Manifesto sui diritti dei minori in Europa*⁴. Il Manifesto, elaborato sulla base dei principi elencati nella Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi protocolli opzionali, si compone di dodici domande e raccomandazioni a difesa dei 75 milioni di minori che vivono nei venticinque Paesi membri dell'Unione. In particolare, promuove la partecipazione attiva dei minori, lo sradicamento della povertà minorile e la protezione di questi da ogni forma di abuso e sfruttamento e l'intervento al fine di assicurare una famiglia ai tanti bambini che vivono negli istituti dell'Europa centro-orientale. Inoltre, auspica l'istituzione di un rappresentante europeo dei diritti dell'infanzia che coordini le diverse attività e interventi realizzati dall'Unione europea, in modo da assicurare un ruolo centrale all'interesse superiore del fanciullo e ai suoi diritti nelle politiche e azioni esterne.

GLOBAL MOVEMENT FOR CHILDREN

La coalizione Global movement for children (GMC) ha pubblicato nel maggio 2004 il secondo rapporto a due anni dalla Sessione speciale sull'infanzia convocata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite (*United Nations General Assembly Special Session*, UNGASS, 8-10 maggio 2002)⁵. Lanciato nel gennaio del 2001 il GMC si occupa essenzialmente della promozione dei diritti dei bambini e ha la funzione di monitorare l'implementazione degli obiettivi individuati all'UNGASS nel 2002 ed elencati nel documento *Un mondo a misura di bambino (A World Fit for Children)* approvato e sottoscritto da più di 190 governi. Il rapporto, che segue il primo pubblicato a

4 Il testo integrale del Manifesto è pubblicato nella sezione Documenti di questa stessa rivista ed è consultabile a gennaio 2005 al sito web <http://www.europeanchildrensnetwork.org>

5 Global Movement for Children, *Who's looking after the children? A report on the 2nd year of follow-up to the UN General Assembly Special Session on Children*, consultabile a gennaio 2005 al sito web www.gmfc.org/GMC_2nd_Monitoring_English.pdf

maggio del 2003, ha l'obiettivo di verificare i passi in avanti compiuti negli ultimi due anni e, in tale percorso, concentra la sua attenzione su due argomenti chiave del processo d'implementazione: il primo riguarda l'adozione a livello nazionale di piani d'azione specifici in materia d'infanzia e adolescenza, mentre il secondo riguarda una valutazione delle azioni e degli interventi operativi intrapresi per la concreta realizzazione di "un mondo a misura di bambino". Dalla verifica si evince, per quanto riguarda l'adozione di piani d'azione nazionali, che pochi sono stati i Paesi che hanno approvato piani d'intervento specifici per l'infanzia e l'adolescenza, ma in linea di massima numerosi sono quelli che hanno inserito nei piani d'azione nazionali disposizioni attuative degli obiettivi individuati durante l'UNGASS. Al contrario, per quanto riguarda il secondo punto, lo stato dell'opera sembra molto in ritardo e pochissimo è stato fatto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al fine di invertire questa tendenza, sembra essenziale intervenire in due ambiti: l'uno, in materia di commercio con l'introduzione di nuove regolamentazioni tali da trasformarlo in una forma di eliminazione della povertà piuttosto che in una sua causa; l'altro, in materia di finanziamenti, predisponendo fondi per l'eliminazione della povertà e l'incremento dei servizi sociali di supporto alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi più poveri del mondo.

SAVE THE CHILDREN

Save the Children Svezia ha realizzato nel giugno 2004 una pubblicazione in cui effettua una valutazione sui possibili risultati dello studio realizzato dalle Nazioni unite in materia di violenza sui minori⁶. La ricerca delle Nazioni unite, iniziata il 12 febbraio 2003 con la nomina da parte del segretario generale dell'ONU Kofi Annan dell'esperto indipendente Paulo Sérgio Pinheiro per la direzione della ricerca in questione, ha l'obiettivo di fornire una dettagliata immagine della natura, delle caratteristiche e delle cause della violenza a danno dei minori; lo scopo è quello di individuare una serie di concrete raccomandazioni e suggerimenti destinati agli Stati membri, alla società civile e agli organismi delle Nazioni unite per la realizzazione di azioni, rimedi e interventi di prevenzione e riabilitazione efficaci a livello nazionale e internazionale. La pubblicazione di Save the children realizza una valutazione sui possibili risultati della ricerca delle Nazioni unite a livello internazionale, rivalutando e reiterando la richiesta delle ONG di istituire un nuovo organismo che possa tenere in considerazione e intrecciare tra di loro i risultati ottenuti da altre indagini svolte dalle Nazioni unite su temi affini e a questo connessi. Si propone una partecipazione attiva alla ricerca da parte delle ONG, così come già fatto nel caso del rapporto Machel sull'impatto dei conflitti armati sulla condizione dei bambini⁷. In conclusione, ci si auspica che il risultato della ricerca oltre a fornire una migliore consapevolezza delle

6 Save the Children Sweden, *After the UN Study –What Next? A discussion paper on possible outcomes of the UN Study on Violence against Children*, consultabile a gennaio 2005 al sito web

<http://www.rb.se/NR/rdonlyres/D0116CB7-2746-4DD1-A632-E0A96064B643/0/AftertheUNStudy.pdf>

7 Report presentato nel 1996 alla 51ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, predisposto da Graça Machel in qualità di esperta designata dal Segretario generale delle Nazioni unite, *Impact of armed conflict on children*.

dimensioni e delle caratteristiche della problematica, porti alla luce una serie di forme di violenza completamente ignote come la violenza a danno di minori perpetrata da donne e da minori sui minori e diversi aspetti della violenza domestica.

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE TERRE DES HOMMES

Terre des Hommes ha realizzato e pubblicato nel maggio 2004 un rapporto a conclusione della ricerca condotta in materia di tratta di minori⁸. Il rapporto descrive il mercato del traffico degli esseri umani e dei minori in particolare, ripartendo il suo contenuto in due parti. La prima, dedicata alle implicazioni del traffico dei minori e ai motivi che lo generano, analizza i cosiddetti *push* e *pull factors* e pone l'accento sull'importanza di intervenire sulle componenti economiche e sociali che sono alla base dei fattori di spinta con un approccio di genere. La seconda parte, con un taglio più operativo e applicativo, propone le cosiddette *best practices* di intervento al fine di eliminare il fenomeno e proteggere i minori che ne sono vittime; si passa in rassegna il ruolo dei diversi operatori e l'importanza del ruolo rivestito dalle organizzazioni non governative in tutte le fasi, dalla prevenzione al recupero, fino alla reintegrazione delle vittime. Il rapporto analizza anche le problematiche relative alla stima e alla valutazione delle dimensioni del fenomeno e alla raccolta dei dati relativi, sottolineando a tal proposito l'aumento di attendibilità delle ricerche quanto più è circoscritto l'ambito operativo della valutazione stessa. In conclusione, si elaborano una serie di raccomandazioni, tra cui l'utilità di disporre dei fondi di finanziamento su base sistematica per attività di valutazione, prevenzione e protezione efficaci e di realizzare campagne di sensibilizzazione che possano influenzare i cosiddetti "consumatori" dei servizi offerti sfruttando i minori vittime di traffico, informandoli delle condizioni in cui questi minori vivono e delle modalità con cui vengono trafficati, in particolare nel caso di minori sfruttati per fini sessuali.

⁸ Il testo integrale del rapporto, *Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it*, maggio 2004, è consultabile al sito web http://www.stopchildtrafficking.org/site/fileadmin/stopchildtrafficking/downloads/presse/livre_fichier_final.pdf

Organismi istituzionali italiani

Parlamento italiano

I documenti qui segnalati sono reperibili nella banca dati normativa consultabile sul sito web www.minori.it

LEGGI

Procedimenti civili minorili

Il 24 luglio 2004¹ il Parlamento procede alla conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158² che stabilisce la permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali fino al 31 dicembre 2004, la proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni fino al 30 giugno 2005, nonché la proroga dei termini in materia di protezione dei dati personali.

DISEGNI DI LEGGE

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI gennaio-aprile 2004

Senato della Repubblica

- S2995 *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis del figlio nato da madre cittadina prima del 1° gennaio 1948*, presentato da Gerardo Labellarte (Socialisti democratici italiani, Gruppo misto) il 22 giugno
- S3006 *Interventi per le politiche giovanili*, presentato da Giuseppe Scalera (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) il 23 giugno
- S3048 *Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni*, presentato dal ministro della Giustizia Roberto Castelli, trasmesso al Senato il 16 luglio in seguito all'approvazione il 15 luglio alla Camera del ddl C4294

¹ Legge 24 luglio 2004, n. 188, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158 concernente la permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali, la proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 2004, n. 177. Il testo integrale della legge di conversione è pubblicato nella sezione Documenti di questa stessa rivista.

² Decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, *Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali, la proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2004, n. 147.

Camera dei deputati

- C4998 *Nuove disposizioni in materia di adozioni internazionali*, presentato da Marco Zacchera (Alleanza nazionale) il 12 maggio
- C5005 *Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni*, presentato da Aldo Perrotta (Forza Italia) il 18 maggio
- C5007 *Disposizioni per l'esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio di prima categoria e rispettive vedove e orfani minorenni*, presentato da Piero Ruzzante (Democratici di sinistra - l'Ulivo) il 18 maggio
- C5017 *Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva*, presentato da Giovanna Bianchi Clerici (Lega Nord Padania) e altri il 20 maggio
- C5035 *Istituzione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore*, presentato da Karl Zeller (Minoranze linguistiche, Gruppo misto) il 26 maggio
- C5038 *Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di differenza di età tra adottanti e adottato*, presentato da Marida Bolognesi (Democratici di sinistra - l'Ulivo) il 27 maggio
- C5059 *Modifiche all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di attività di contrasto della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori*, presentato da Francesco Onnis (Alleanza nazionale) il 16 giugno
- C5063 *Modifiche agli articoli 26 e 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità per adozioni e affidamenti internazionali*, presentato da Marida Bolognesi (Democratici di sinistra - l'Ulivo) il 16 giugno
- C5135 *Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, presentato da Piero Fassino (Democratici di sinistra - l'Ulivo) il 9 luglio
- C5206 *Nuova disciplina dei consultori familiari*, presentato da Francesca Martini (Lega Nord Padania) il 30 luglio

DISEGNI DI LEGGE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'ABUSO E DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE A DANNO DI MINORI

Nel corso della XIV legislatura il Governo³, la maggioranza⁴ e l'opposizione⁵ hanno presentato venti disegni di legge alla Camera dei deputati e quattro al Senato della Repubblica in materia di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori. Alcuni testi si soffermano sulla necessità di predisporre efficaci strategie di prevenzione introducendo nuove figure con funzioni di monitoraggio e segnalazione del disagio minorile all'interno delle scuole⁶, nuove unità di prevenzione e sostegno presso le ASL⁷ e istituendo degli osservatori con il compito di raccogliere i dati relativi ai procedimenti in corso, all'assistenza fornita alle vittime e alle attività connesse alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori⁸. Sempre in tema di prevenzione, un testo⁹ propone l'introduzione di nuove misure di

3 C4599, d'iniziativa governativa, *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*, presentato il 13 gennaio 2004.

4 C382, Rocco Buttiglione (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) e altri, *Modifiche alla legge 3 agosto 1998 n. 269 e altre misure contro la pedofilia*, presentato il 31 maggio 2001; C408, Alessandra Mussolini (Alleanza nazionale), *Modifiche all'articolo 600-ter c.p. in materia di pornografia minorile*, presentato il 1° giugno 2001; C593, Stefania Prestigiacomo (Forza Italia), *Modifiche all'articolo 609 quinquies c.p. concernente il reato di corruzione di minorenni*, presentato il 6 giugno 2001; C726, Alessandra Mussolini (Alleanza nazionale), *Norme in materia di violenza sessuale sui minori*, presentato il 12 giugno 2001; C953, Alessio Butti (Alleanza nazionale), *Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori*, presentato il 21 giugno 2001; C1029, Piergiorgio Massidda (Forza Italia) e altri, *Disposizioni per la lotta alla pedofilia*, presentato il 21 giugno 2001; C1346, Tommaso Foti (Alleanza nazionale), *Modifiche agli articoli 600 bis e ter c.p. in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile*, presentato il 17 luglio 2001; C1489, Giovanni Marras (Forza Italia) e altri, *Disposizioni per la lotta alla pedofilia*, presentato il 2 agosto 2001; C2038, Giovanni Deodato (Forza Italia) e Alfredo Biondi, *Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuale in danno di minori*, presentato il 28 novembre 2001; C2415, Maria Burani Procaccini (Forza Italia), *Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*, presentato il 27 febbraio 2002; C2422, Francesca Martini (Lega Nord Padania) e altri, *Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori*, presentato il 26 febbraio 2002; C2521, Edmondo Cirielli (Alleanza nazionale), *Modifiche alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 22 maggio 1975 n. 152 in materia di lotta alla pedofilia*, presentato il 14 marzo 2002; C2669, Gaetano Pecorella (Forza Italia), *Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269 recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commesse all'estero*, presentato il 18 aprile 2002; C3235, Francesca Martini (Lega Nord Padania) e altri, *Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte di minori e introduzione dell'articolo 528 bis c.p. concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno*, presentato l'8 ottobre 2002; C3691, Guido Milanese (Forza Italia) e Antonio Russo, *Modifiche agli articoli 600 bis, ter, quater, sexties e septies e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998 n. 269 in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale*, presentato il 19 febbraio 2003; C4299, Angelo Santori (Forza Italia) e altri, *Disposizioni per la lotta alla pedofilia*, presentato il 23 settembre 2003; C4466, Aldo Perrotta (Forza Italia), *Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia*, presentato il 6 novembre 2003; S2432, Luigi Bobbio (Alleanza nazionale), *Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia*, presentato il 24 luglio 2003; S2762, Pasquale Nessa (Forza Italia), *Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*, presentato il 17 febbraio 2004.

5 C311, Carla Mazzuca Poggolini (Margherita dl. - l'Ulivo), *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*, presentato il 30 maggio 2001; C3122, Laura Cima (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto), *Norme per la protezione dei minori che utilizzano Internet*, presentato il 30 agosto 2002; S2495, Aleandro Longhi (Democratici di sinistra - l'Ulivo), *Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*, presentato il 23 settembre 2003; S1029, Antonio Michele Montanino (Margherita dl. - l'Ulivo) e altri, *Nuove norme contro la pedofilia*, presentato il 18 gennaio 2002.

6 C311; C2415, C4299.

7 C311; S1029.

8 C311; C3691.

9 C2521.

prevenzione imposte dal questore nei confronti dei soggetti pericolosi per l'integrità fisica o morale dei minori attraverso specifiche prescrizioni. Molti testi¹⁰ prevedono, inoltre, l'obbligo per il condannato per un reato a danno di un minore, di comunicare al magistrato di sorveglianza o all'autorità di pubblica sicurezza, al momento della messa in libertà, quale sarà la sua residenza, con facoltà del magistrato di darne comunicazione all'autorità di polizia giudiziaria e di prescrivere di informare anche le autorità scolastiche o le istituzioni e strutture frequentate da minori.

Molta attenzione viene altresì prestata all'attività di contrasto, con un potenziamento degli strumenti di indagine, del coordinamento delle forze di polizia, della loro specializzazione e delle loro dotazioni¹¹, fino a creare gruppi di magistrati antidrofia¹².

Di particolare rilevanza appaiono gli aumenti delle pene attualmente previste dal codice penale in materia¹³, nonché l'introduzione di specifiche misure di sicurezza¹⁴ e di pene accessorie¹⁵. Alcune proposte di legge¹⁶ prevedono, inoltre, il trattamento psicoterapico, neuropsichiatrico o farmacologico del condannato a sua richiesta, come presupposto per la concessione di benefici. Un testo¹⁷, invece, prevede che il condannato sia obbligatoriamente sottoposto al trattamento del blocco androgenico totale in luogo delle pene previste negli articoli del codice penale oppure congiuntamente alle pene se il fatto commesso risulta particolarmente grave e, laddove l'imputato prima della fine del dibattimento decida di sottoporsi volontariamente al trattamento, è prevista l'estinzione della pena.

La concessione di benefici quali la sospensione condizionale della pena, la liberazione anticipata, l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare che per alcuni testi sono subordinati alla richiesta di trattamento, per altri sono esclusi¹⁸ per i reati in esame o presuppongono l'espiazione di almeno metà della pena¹⁹.

Molto sentita appare, inoltre, la necessità di prevedere per questi reati l'arresto obbligatorio in flagranza²⁰, mentre isolata sembra l'esigenza di procedere con giudizio direttissimo²¹.

Rispetto alle fattispecie di reato, emerge²² l'esigenza di non limitare l'ipotesi di pornografia minorile, di cui all'articolo 600 *ter* cp, allo sfruttamento del minore che presuppone – come affermato anche dalla Corte di cassazione – il fine di lucro e quindi un dolo specifico, bensì di estenderla al semplice utilizzo o impiego di persone di minore età. Un ampliamento è previsto per l'incriminazione sancita dall'ar-

10 C311; C2038; C2415; C2466; S1029; S2762.

11 C382; C3235; C2038; C2466; S1029.

12 C4299.

13 C1029; C382; C1489; C2038; C2415; C3691; C4299.

14 C311; C1489; C3691; S1029.

15 C311; C1489; C2038; C3691; C4599; S1029.

16 C311; C2415; S1029; C2038.

17 C726.

18 C1489; C382.

19 C4599.

20 C382; C2415; C4599.

21 C1489.

22 C1346; C2415; C4599.

ticolo 600 *quinquies* cp relativa a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile che punisce non solo chi organizza o propaganda tali iniziative ma anche chi si limita a parteciparvi²³ e per quella di corruzione di minorenni, di cui all'articolo 609 *quinquies* cp, che si configura anche laddove siano mostrati giornali, videocassette o altro materiale pornografico per indurre le persone di età inferiore a quattordici anni a compiere atti sessuali²⁴.

Da più parti si sottolinea anche la necessità di incriminare l'inserimento in siti Internet di immagini pedopornografiche prevedendo il reato di pedofilia telematica²⁵.

Degni di nota risultano le nuove fattispecie criminose introdotte dal disegno di legge di iniziativa governativa che configurano ipotesi di prostituzione minorile e di detenzione di materiale pornografico anche laddove il materiale sia prodotto utilizzando persone che per le loro caratteristiche fisiche hanno sembianze di minori degli anni diciotto oppure ritragga o rappresenti visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, prevedendo in tal caso una diminuzione di pena. La proposta governativa amplia, poi, la fattispecie di cui all'articolo 609 *quater* cp, sancendo la punibilità anche del convivente del genitore – anche adottivo – che compia atti sessuali con un minore degli anni sedici, prevedendo la configurazione del reato qualora gli atti sessuali avvengano con un minore degli anni diciotto se vi è stato abuso della posizione di fiducia, autorità o influenza di cui al comma 1, n. 2.

Dai disegni di legge in esame emerge, infine, un'unanime preoccupazione per i danni che possono derivare ai minori da un arbitrario utilizzo di Internet, arginabile attraverso la predisposizione di codici di autoregolamentazione e prevedendo a carico dei responsabili dei motori di telecomunicazione, dei portali web, dei provider, dei gestori dei server e di tutti gli operatori di telecomunicazione: l'obbligo di conservare i file di accesso ai siti per un tempo determinato, affinché possano essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria; l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati che coinvolgono i minori; l'obbligo di dotarsi di programmi filtro, prevedendo una responsabilità penale in caso di inosservanza di tali obblighi²⁶.

Più marginale appare, invece, la necessità di ampliare fino a sei mesi dopo il raggiungimento della maggiore età la proponibilità della querela di cui all'articolo 609 *septies* cp o di prevedere una perseguibilità d'ufficio fino al diciottesimo anno di età della vittima, di far decorrere i termini di prescrizione dal raggiungimento della maggiore età della vittima²⁷ e di estendere anche alle compagnie aeree di trasporto passeggeri verso l'estero l'obbligo degli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri di comunicare ai sensi dell'articolo 16 della legge 269/1998 la punibilità in base alla legge italiana dei reati di prostituzione e pornografia minorile anche se il fatto è commesso all'estero.

23 C2415; C4599; S2762.

24 C593; C2038.

25 C382; S1029.

26 C382; C953; C2415; C2422; C3122; C3235.

27 C4599; S2495.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

Lavoro minorile

Nel mese di maggio, la Commissione dedica tre sedute (4, 5 e 19 maggio) alla discussione di due risoluzioni²⁸ in materia di lavoro minorile. Preliminarmente la presidente Maria Burani Procaccini (Forza Italia), alla presenza della sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini, aggiorna la Commissione sulla missione svolta il 28 e 29 aprile 2004 a Berlino, durante la quale una delegazione della Commissione ha partecipato al secondo incontro internazionale del Movimento dei bambini e adolescenti lavoratori NATS (niños y adolescentes trabajadores), allo scopo di approfondire la conoscenza di un'esperienza che affronta i problemi del lavoro minorile in una prospettiva che si differenzia, per molti aspetti, da quella per noi più consueta. Il movimento dei NATS – che considera il lavoro un diritto umano importante per lo sviluppo delle persone, compresi i minori, che si oppone a ogni forma di sfruttamento e rifiuta tutto ciò che attenta all'integrità fisica e morale dei bambini e adolescenti che lavorano – ha l'obiettivo di promuovere l'esercizio di una partecipazione dei minori lavoratori come protagonisti, perché possano essere riconosciuti come attori sociali ed essere ascoltati dai governi. A tal fine i bambini e gli adolescenti lavoratori, riuniti sotto la sigla NATS, si propongono di influire sui processi decisionali, di contrastare le cause della povertà e di agire per il pieno riconoscimento di tutti i loro diritti e valori culturali. Sulla base dell'esperienza raccolta a Berlino e delle osservazioni della Sottosegretaria di Stato, la Commissione pone in discussione un testo unificato delle due risoluzioni che impegna il Governo a predisporre e adottare, a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, un piano di azione in applicazione della Convenzione n. 182 dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) e della Raccomandazione n. 190 a essa allegata, che prevede tra l'altro il coinvolgimento dei soggetti interessati tramite forme di consultazione. Tale piano dovrà individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile, distinguendole da altre forme possibili di lavoro da parte di adolescenti e individuando esplicitamente le azioni da intraprendere in Italia e quelle da adottare in ambito internazionale.

Nella seduta del 19 maggio la Commissione – viste le critiche rivolte da alcuni partecipanti all'intervento della Presidente al Convegno sul lavoro minorile svoltosi a Firenze l'11 maggio (organizzato da Mani Tese, Global March e dai sindacati CGIL, CISL e UIL) – valuta l'opportunità di procedere all'audizione di Global March, ItalianNATS e altri soggetti che si occupano della materia. Nel corso del suo intervento la Presidente aveva ribadito quanto espresso in una sua risoluzione, approvata dall'Assemblea, che prevedeva: un efficace sistema di monitoraggio sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile; l'adozione di iniziative efficaci per contribuire all'adozione – nei Paesi in cui il problema è maggiormente presente – di misure che eliminino le peggiori forme di lavoro minorile e tutelino eventuali forme di lavoro che permettano ai minori di avere un'istruzione scolastica e uno spazio per le libere attività creative; l'avvio di contatti con le organizzazioni di bambini e ado-

²⁸ Risoluzioni 7-00389, Maria Burani Procaccini (Forza Italia) e 7-00349, Piera Capitelli (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e altri.

lescenti lavoratori presenti in molti Paesi del mondo, per prendere in considerazione le loro esperienze e sostenerne progetti e iniziative; l'impegno per il Governo di riferire annualmente in Parlamento sulla situazione del lavoro minorile presente in Italia e sulle iniziative assunte in sede europea e internazionale.

Adozione e affidamento

Nella seduta del 12 maggio, la Commissione procede all'audizione della sottosegretaria di Stato per la Giustizia Jole Santelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su adozione e affidamento. La Sottosegretaria di Stato, dopo aver fornito alcuni dati in merito ai provvedimenti adottati in Italia a tutela dei minori, che negli ultimi anni sembrano aumentati mostrando un maggiore interesse della nostra società nei confronti dei problemi che li interessano, illustra alla Commissione in che modo il Ministero della giustizia sta assolvendo al compito di verifica dello stato di attuazione delle legge 149/2001²⁹ nonché alla costituzione e al funzionamento della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili e ai genitori aspiranti all'adozione nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della legge di riforma dell'adozione e dell'affidamento di minori, il Dipartimento della giustizia minorile, deputato a tali adempimenti, si è fatto carico di acquisire – con particolare riferimento ai limiti di età innovati dalla legge di riforma e alla deroga in essa prevista laddove i legami affettivi siano tali che la mancata adozione possa causare un grave pregiudizio per il minore – elementi conoscitivi presso i tribunali per i minorenni al fine di verificare la funzionalità delle innovazioni, soprattutto in relazione all'evoluzione della società odierna che ha spostato in avanti l'età della maternità e della paternità. Tali dati e informazioni di riscontro costituiranno la base di lavoro della relazione da presentare al Parlamento congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Quanto alla banca dati, prevista dall'articolo 40 della legge di riforma, la Sottosegretaria di Stato ricorda che con decreto del 24 febbraio 2004, n. 91, è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati e con il quale sono stati, peraltro, adottati tutti i dispositivi necessari alla sicurezza e alla riservatezza dei dati. La banca dati è costituita presso il Dipartimento della giustizia minorile e utilizzerà la rete unica della giustizia che collega tutti i tribunali per i minorenni nonché tutti gli uffici giudiziari per l'inserimento, l'accesso e la conservazione dei dati. Il regolamento prevede che, relativamente ai minori, saranno contenuti nell'archivio informatico i dati anagrafici, quelli sulla salute e quelli sulla famiglia d'origine; mentre, riguardo alle coppie, le informazioni conterranno oltre ai dati previsti per l'adottando, anche quelli relativi alle motivazioni, alle condizioni economiche, alle caratteristiche sociodemografiche, agli altri procedimenti di adozione e al relativo esito ovvero tutte quelle notizie rilevanti ai fini della valutazione delle condizioni oggettive di idoneità all'adozione. Quanto all'accesso, il regolamento distingue fra l'accesso riservato ai magistrati minorili titolari del proce-

²⁹ Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 84 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96.*

dimento di adozione o a quelli degli altri uffici della giurisdizione minorile (autorizzati all'accesso dai capi dell'ufficio) e quello consentito al personale addetto agli uffici della giurisdizione minorile (sempre previa autorizzazione del capo dell'ufficio) ovvero agli interessati individuati dal codice in materia di protezione dei dati personali, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure per i minorenni, nel rispetto dei loro diritti. La Sottosegretaria precisa che tale sistema permetterà di riconnettere ogni coppia aspirante all'adozione a tutto il territorio nazionale per l'abbinamento col minore dichiarato adottabile. Per il definitivo decollo dello strumento occorrerà, tuttavia, aspettare ancora qualche mese per la definizione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo. La Sottosegretaria puntualizza, infine, che la relazione di attuazione della legge di riforma sarà un intervento utile per mettere in evidenza l'opportunità di alcune modifiche alla disciplina, anche al fine di rispettare il termine del 2006 per la chiusura degli istituti e la loro trasformazione in case famiglia.

Sempre nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di adozioni e affidamento di minori, nella seduta del 30 giugno, la presidente Maria Burani Procaccini riferisce alla Commissione sulla missione svolta a Bruxelles in merito alla situazione delle adozioni in Romania. La legge che la Romania ha adottato su richiesta del Comitato europeo per l'allargamento della Commissione europea – e che diventerà operativa a breve – sembra interrompere qualsiasi possibilità di accoglienza dei bambini rumeni, prevedendo l'adozione internazionale degli stessi solo nell'ipotesi che sia un parente entro il quarto grado che si trova all'estero a chiederla. Tale chiusura non appare, ad avviso della Commissione, risolutoria della situazione dei minori rumeni che si trovano in parte e in numero elevato negli istituti e in parte affidati a famiglie che, a pagamento, mantengono questi bambini offrendo loro spesso situazioni non adeguate con conseguenti gravi disagi psicologici. L'adozione di tale legge, che viola i diritti dei bambini, non sembra aver suscitato reazioni nel Comitato per l'allargamento della Commissione europea che, al contrario, giustifica l'atteggiamento proibizionista rumeno affermando che la Convenzione de L'Aja si può o meno sottoscrivere e che la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York richiama l'istituto dell'adozione internazionale ma non ne impone l'obbligo, quindi un Paese può anche negarlo. Nell'intento di sollecitare una modifica di questa legge, la Commissione valuta l'opportunità di chiedere al Ministero degli affari esteri di attivarsi in modo ufficiale, di coinvolgere la Commissione per le adozioni internazionali affinché prenda posizione nei confronti delle autorità rumene e della Commissione europea e, infine, di chiedere un incontro formale urgente della Commissione con il presidente della Commissione europea Romano Prodi.

Promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Nelle sedute del 7, 14 e 27 luglio la Commissione discute e **approva** la proposta di relazione alle Camere sull'attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285³⁰ con la quale: è stato istituito un fondo nazionale specifico (poi confluito nel fon-

³⁰ Legge 28 agosto 1997 n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1997, n. 207.

do unico per le politiche sociali); sono stati definiti indirizzi e finalità generali delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza; si è individuato l'ambito territoriale come dimensione adeguata a interventi orientati alla sussidiarietà; è stato introdotto il Piano territoriale triennale come strumento partecipato di progettazione sociale; si è indicata la strategia delle connessioni tra le forze sociali e istituzionali che si occupano di minori, scegliendo l'orizzonte della normalità, oltre agli interventi sul disagio, e prestando attenzione all'innovazione e alla sperimentazione. Dall'attività svolta dal gruppo di lavoro coordinato dal deputato Luigi Giacco (Democratici di sinistra - l'Ulivo), emerge come tale legge sia riuscita, a prescindere dall'orientamento politico degli amministratori locali, a creare una nuova cultura capace di considerare l'infanzia nella sua normalità, migliorando al tempo stesso la progettazione degli interventi. Tuttavia, nel ricordare che tutti i soggetti sentiti hanno chiesto il rifinanziamento della legge 285/1997 per assicurare la prosecuzione dei progetti intrapresi e il consolidamento di una cultura specifica per l'infanzia, si evidenzia l'importanza che nell'ambito del fondo unico per le politiche sociali sia individuata, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, una quota specifica da destinare alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, così come l'importanza che nell'ambito dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali previsti dalla legge 328/2000³¹ si dedichi un'attenzione specifica anche all'infanzia e l'adolescenza.

SENATO DELLA REPUBBLICA

AULA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Istruzione

Nelle sedute del 6 e del 19 maggio, il Senato procede alla discussione degli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione al disegno relativo alla conversione in legge del decreto legge che reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005 e in materia di esami di Stato e di Università³², **approvandone** il testo emendato.

Nella seduta del 26 maggio il Senato riprende la discussione del medesimo disegno di legge ritornato in aula dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati³³ e **approva** il testo licenziato da quest'ultimo ramo del Parlamento.

31 Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2000, n. 265, S.O. n. 186.

32 Ddl S2896, Presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze Giulio Tremonti, *Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*.

33 Ddl S2896-B, Presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze Giulio Tremonti, *Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*;

Procedimenti civili minorili

Nella seduta del 21 luglio il Senato discute e **approva** il disegno di legge³⁴ che conferma gli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali e proroga i termini in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

ATTIVITÀ ISPETTIVA**Affidamento dei figli*

Interrogazione a risposta scritta del 16 ottobre 2002 con la quale il senatore Giuseppe Vallone (Margherita DL - l'Ulivo) chiede ai Ministri dell'interno e della giustizia di dare conferma dei dati risultanti da uno studio condotto dall'Associazione Ex centro assistenza genitori separati, riportati dall'Agenzia Ansa il 15 ottobre 2002 in merito agli episodi di follia maturati nell'ambito di separazioni, divorzi e liti per l'affidamento dei figli e, nel caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per prevenire le circostanze nell'ambito delle quali maturano tali episodi.

**Risposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni
6 maggio 2004**

Il Ministro evidenzia che dall'esame dei dati forniti dal Ministero della giustizia, emerge un rilevante disagio in ambito familiare ed è pertanto in tale settore che sono stati diretti gli interventi più significativi. Ricorda, a tale riguardo, l'iniziativa comunitaria denominata *Urban Italia* destinata a elaborare interventi di rivitalizzazione economica e sociale nei quartieri degradati delle città europee, nonché l'individuazione di iniziative finalizzate al sostegno della famiglia rese possibili dalle novità introdotte dal Libro bianco sul welfare. L'impegno profuso in questi anni dal Ministero è rivolto, quindi, a uno sviluppo coerente e sinergico delle politiche legate al ciclo di vita, ossia al sostegno delle responsabilità familiari, all'istruzione, al lavoro, a interventi assistenziali per coloro che, per ragioni transitorie o di lunga durata, hanno ridotte capacità di lavoro e vivono a livelli economici di sussistenza. Ricorda, infine, l'istituzione dell'Osservatorio della famiglia che ha l'obiettivo di promuovere studi e confronti su tutti i temi legati alle politiche familiari.

Salute

Interrogazione e risposta scritta del 9 ottobre 2003 con la quale il senatore Michele Bonatesta (Alleanza nazionale) chiede al Ministro della salute quali provvedimenti intenda adottare per tutelare i minori di fronte all'offerta di sostanze inebrianti, seppur legali, derivanti dal dilagare nel nostro Paese della moda degli *smartshop*. Si tratta di negozi, entrati sul mercato con una definizione da erboristeria, che mettono in vendita, anche tramite Internet, sostanze naturali con potenziale attività allucinogena.

34 Ddl S3044, d'iniziativa governativa, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.*

* Rassegna di alcune interrogazioni a risposta scritta o orale, in aula.

Risposta del ministro della Salute Girolamo Sirchia**17 giugno 2004**

Il Ministro precisa che, in seguito alla revisione dei prodotti contenenti ingredienti "erboristici" notificati ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3, ai fini di un loro riconoscimento come integratori alimentari per effetti di tipo "fisiologico", come intesi dalla direttiva comunitaria n. 46/2002/CE, intervenuta lo scorso anno ad armonizzare tale specifico settore, è stato predisposto un primo elenco di piante, ritenute non ammissibili come costituenti di integratori, per questioni correlate alla sicurezza d'uso che è attualmente all'esame del Consiglio superiore di sanità.

Per quanto riguarda i canali di commercializzazione degli integratori alimentari, secondo l'attuale assetto normativo, non si ravvisano, invece, impedimenti per la loro presenza negli esercizi commerciali denominati *smartshop*, deve, tuttavia, trattarsi di integratori riconosciuti come tali dal Ministero della salute. Rispetto ad alcuni prodotti messi in vendita negli *smartshop* e citati nell'interrogazione, il Ministro illustra le misure messe in atto per impedire la vendita di quei prodotti nocivi, che vanno dagli inviti all'impresa titolare a sospenderne il commercio all'allarme del Comando dei carabinieri per la sanità per impedirne il commercio e sottolinea che è intenzione del dicastero interrogato di sviluppare ulteriori controlli mirati al conseguimento della rimozione dagli *smartshop* di tutti quei prodotti non rientranti nella categoria degli integratori.

Il Ministro ricorda, infine, che nell'agosto 2003, in concomitanza con l'emergere del fenomeno in questione, sono state date disposizioni al Comando dei carabinieri per la sanità per l'avvio di un'indagine finalizzata a definire le dimensioni e le caratteristiche del mercato di questi prodotti naturali, all'esito della quale il Ministero potrà valutare i provvedimenti da adottare, l'eventuale avvio delle procedure di inserimento nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, o più urgenti interventi a tutela della salute pubblica.

Ordinamento scolastico

Interrogazione a risposta scritta presentata il 28 maggio 2002 dal senatore Tino Bedin (Margherita DL - l'Ulivo) al Ministro per l'istruzione, per l'università e per la ricerca in merito alla determinazione degli organici del personale docente della scuola elementare per la provincia di Padova. L'interrogante fa presente che l'organico assegnato è inferiore alle necessità reali.

Risposta della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca**Valentina Aprea****15 luglio 2004**

La Sottosegretaria di Stato sottolinea che nel nostro Paese, per effetto della denatalità, vi è una riduzione degli alunni iscritti alle scuole pari a circa 30.000 unità l'anno e che, a fronte di tale riduzione, si è registrato un progressivo ridimensionamento degli organici dal 1985 in poi. L'attuale Governo ha ripreso, da un lato, l'o-

biiettivo di riduzione non realizzato dal precedente Governo e ha previsto, dall'altro lato, un ampliamento del servizio scolastico, attraverso gli anticipi e l'introduzione dello studio della lingua inglese fin dal primo anno della scuola primaria, coprendo tali esigenze con apposite dotazioni organiche. Gli interventi normativi sugli organici della scuola operati nel corso dell'attuale legislatura mirano, quindi, ad adeguare, come già avvenuto in precedenza, i numeri dei docenti alla diminuzione del numero degli allievi; a ridurre sprechi e inefficienze; ad ampliare e innalzare il livello qualitativo del servizio scolastico. Infatti, tutti i risparmi derivanti dalla razionalizzazione degli organici, al lordo degli incrementi di organico dovuti alle nuove esigenze, sono destinati alla valorizzazione del personale della scuola. Ricorda, inoltre, che il vigente quadro normativo consente ai dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, di sdoppiare classi, di istituire posti per l'intero anno scolastico, sulla base di effettive nuove esigenze sopravvenute successivamente alla definizione dell'organico previsionale.

Per quanto riguarda, infine, la situazione della scuola elementare per la provincia di Padova, di cui all'interrogazione, sottolinea che, relativamente all'anno scolastico 2002-2003, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, sono stati autorizzati ulteriori 90 posti per la Regione Veneto ed è stato possibile incrementare l'organico del 4° Circolo di Padova con 2 posti di scuola comune e 12 ore per l'insegnamento della lingua straniera.

Cooperazione allo sviluppo

Interrogazione a risposta scritta presentata il 9 dicembre 2003 dalla senatrice Vittoria Franco (Democratici di sinistra - l'Ulivo) alla Presidenza del consiglio dei ministri e ai ministri per gli affari esteri e della difesa in merito alle iniziative che il Governo intenda assumere al fine di far pervenire in Iraq medicinali, attrezzature mediche e di monitoraggio delle malattie nelle aree a rischio e promuovere specifici programmi nutrizionali, per la fornitura di acqua potabile, per la riduzione della malnutrizione e della mortalità infantile e delle donne in età fertile nelle zone rurali e urbane. L'interrogante chiede, inoltre, di valutare l'opportunità di predisporre misure adeguate per garantire i minori dallo sfruttamento e dagli abusi oggi perpetrati.

Risposta del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri Alfredo Luigi Mantica 30 luglio 2004

Il Sottosegretario ricorda che, nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo a favore dell'infanzia nel mondo, conformemente alle strategie d'intervento della cooperazione allo sviluppo e nel contesto dell'azione umanitaria per l'emergenza irachena, sono stati erogati, nel corso del 2003, 1,5 milioni di euro all'UNICEF per venire incontro ai bisogni più urgenti della popolazione infantile dell'Iraq e in particolare per i bambini sfollati all'interno del Paese. Cita, inoltre, due provvedimenti legislativi che hanno reso possibile specifiche iniziative volte a far fronte alle necessità di base della popolazione irachena. Fra queste, la riabilitazione di strutture clinico-assistenziali a Baghdad e nella provincia di Dhi Qar, curata dalla Croce rossa italiana. Quest'ultima ha, poi, dalla fine delle operazioni belliche nel Paese e fino a ottobre 2003, organizzato un

ospedale da campo a Baghdad, ricevendo risorse economico-finanziarie per un ammontare pari a circa 6,9 milioni di euro finanziati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Infine, è stato predisposto ed è in via di esecuzione uno specifico progetto della Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che interviene in vari settori: agricolo, attivazione di punti di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone rurali, per circa 30 villaggi, sanitario e sociale, accanto ad altri interventi diretti a migliorare le condizioni di vita della popolazione irachena e al contributo del contingente militare volto a rimuovere rilevanti pericoli per i bambini (sequestro di mine, proiettili, bombe a mano e razzi). Segnala, in ultimo, che nel gennaio 2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali iracheno ha istituito una speciale unità per combattere il lavoro minorile, con l'obiettivo di: coordinare gli sforzi internazionali finalizzati a eliminare ogni forma di sfruttamento dei minori, coordinare il lavoro di ispettori da addestrare specificamente alla lotta contro gli abusi minorili, aumentare nella pubblica opinione la coscienza dell'importanza di combattere tali pratiche.

Affidamento dei figli

Interrogazione a risposta scritta del 3 ottobre 2003 con la quale il senatore Roberto Manzione (Margherita DL - l'Ulivo) chiede al Ministro per la giustizia quali iniziative intenda assumere per rendere esecutiva, in Portogallo, una sentenza di separazione personale dei coniugi nella parte in cui dispone l'affido dei minori al padre e per garantire il rientro dei minori in Italia presso quest'ultimo. L'interrogante si riferisce alla vicenda di un cittadino italiano sposato con una cittadina portoghese, il quale si è visto affidare dal Tribunale di Roma i figli in sede di separazione, prima in via temporanea e poi in via definitiva. Tra il provvedimento temporaneo e quello definitivo, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, investito della questione dalla Autorità centrale italiana ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 su richiesta della moglie, ha disposto la restituzione dei figli alla madre che li ha portati con sé in Portogallo senza dare più notizie. L'Autorità centrale portoghese, adita successivamente dal padre, si è rifiutata per due volte di ottemperare all'obbligo di restituzione, mentre l'Autorità centrale italiana ha omesso di fornire la dovuta assistenza.

Risposta del ministro della Giustizia Roberto Castelli 30 luglio 2004

Il Ministro riferisce che nel caso di specie, la richiesta del padre di rimpatrio dei figli inoltrata dall'Autorità centrale italiana, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, all'omologa Autorità portoghese è stata respinta sulla base del fatto che la madre aveva portato i figli in Portogallo lecitamente, in quanto in seguito all'emissione di un provvedimento di affido a sé dei bambini. Successivamente, il padre, durante l'esercizio del diritto di visita riportava i bambini in Italia, senza il consenso della madre che, presentata istanza di restituzione dei figli ai sensi della predetta Convenzione, riprendeva con sé i bambini. Il padre, su suggerimento dell'Autorità centrale italiana, adiva successivamente l'Autorità centrale portoghese affinché gli fosse garantito l'esercizio del diritto di visita ma, a tale riguardo, quest'ultima statuiva che non sussistevano i presupposti per procedere in quanto il suo diritto di visita

ai figli era stato pienamente garantito. Nel settembre 2003, il padre si è inoltre attivato, tramite l'Autorità centrale italiana che ha coinvolto anche il Ministero degli affari esteri al fine di valutare l'opportunità di un formale coinvolgimento delle autorità diplomatico-consolari in Portogallo, per il riconoscimento ed esecuzioni della sentenza di affido dei figli del Tribunale civile di Roma ai sensi della Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980. In seguito alla segnalazione, l'ambasciata italiana a Lisbona è intervenuta presso il tribunale portoghese per ottenere una nuova pronuncia sul diritto di visita, ma nonostante l'accoglimento della richiesta, le visite hanno continuato a essere impedito dalla madre. Solo dopo ripetute sollecitazioni dell'ambasciata italiana e del giudice portoghese, il padre è riuscito a vedere i figli.

Codice della strada

Interrogazione a risposta scritta del 26 maggio con la quale il senatore Oskar Peterlini (Per le autonomie) chiede al Presidente del consiglio dei ministri e ai ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e della Salute, quali iniziative il Governo intenda assumere per introdurre l'uso obbligatorio del casco per ciclisti di minore età e per promuovere all'interno delle scuole una campagna volta all'utilizzo del casco per ciclisti in età superiore ai sedici anni.

Risposta del sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri 24 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato ricorda che è all'esame della Presidenza del consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge delega nell'intento di introdurre delle modificazioni al codice della strada. In tale contesto l'introduzione dell'uso obbligatorio del casco per ciclisti di minore età potrà trovare adeguata soluzione. Il codice della strada prevede, inoltre, l'educazione stradale come attività obbligatoria negli istituti di istruzione di ogni grado e ordine in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione.

Guida dei ciclomotori

Interrogazione a risposta scritta del 5 maggio con la quale il senatore Stefano Morselli (Alleanza nazionale) chiede ai ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e delle Attività produttive di valutare l'opportunità di far slittare al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato d'idoneità alla guida di ciclomotori per minorenni tra i 14 e i 17 anni, stante le insufficienze di mezzi, contenuti e di tempo dell'offerta formativa scolastica che hanno reso problematica la conclusione degli esami per 1.300.000 ragazzi.

Risposta del viceministro per le Infrastrutture e i trasporti Ugo Tassone 24 agosto 2004

Il Viceministro riferisce che per definire procedure e linee guida per la realizzazione dei suddetti corsi e per l'effettuazione dei conseguenti esami già dall'autunno dell'anno 2003 sono stati avviati confronti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'istruzione. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto per tempo a istruire e qualificare 1000 propri ulteriori

esaminatori che, aggiunti agli oltre 2500 già abilitati, costituiscono una risorsa idonea alla completa copertura della domanda su tutto il territorio nazionale. Tant'è che alla data del 29 giugno 2004 risultavano esaminati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oltre 400 mila candidati a fronte delle 443 mila richieste di prenotazione. Nonostante l'incremento costante delle richieste, le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono in grado di garantire l'esaurimento delle domande pervenute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è impegnato a proseguire anche nel mese di luglio i corsi mentre il Dicastero dell'economia ha confermato la disponibilità dei fondi necessari. A fronte di tali considerazioni, non si ritiene pertanto necessario procedere a una proroga dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

COMMISSIONI PERMANENTI

GIUSTIZIA

Procedimenti civili minorili

Nelle sedute del 20 e del 21 luglio, alle quali partecipano il ministro per la Giustizia Roberto Castelli e i sottosegretari di Stato per la Giustizia Michele Vietti e Giuseppe Valentino, la Commissione, in sede referente, procede alla discussione del disegno di legge³⁵ di conversione in legge del decreto legge che dispone la permanenza in carica dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, nonché la proroga dei termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di difesa d'ufficio davanti al tribunale per i minorenni e procedimenti minorili e protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati.

Al termine della seduta del 21 luglio, non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire **favorevolmente** all'Assemblea.

Separazione personale dei coniugi

Nelle sedute del 22 luglio e del 3 agosto 2004, alla presenza del ministro per la Giustizia Roberto Castelli, la Commissione, in sede referente, esamina e delibera l'esame congiunto dei disegni di legge³⁶ volti a introdurre modifiche al codice di procedura civile tra i quali emergono proposte relative alle procedure di separazione personale dei coniugi e affidamento dei figli.

35 Ddl S3044 cit.

36 Ddl S2430, Presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze Giulio Tremonti *Modifica al codice di procedura civile*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge C538, C672, C1508, C2092, C2229, C2302. Ddl S487, Guido Calvi (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e altri, *Modifiche al codice di procedura civile*; ddl S763, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia) e altri, *Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi*; ddl S836, Rosario Giorgio Costa (Forza Italia), *Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile*; ddl S1438, Mario Cavallaro (Margherita DL - l'Ulivo), *Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo*; S2047, Franco Mugnai (Alleanza nazionale), *Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*.

ISTRUZIONE PUBBLICA*Istruzione*

Nelle sedute del 4 maggio, alla quale intervengono i sottosegretari di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea, e per i Beni e le attività culturali Nicola Bono, la Commissione, in sede referente, procede all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge³⁷ di conversione in legge del decreto legge³⁸ aprile 2004 n. 97 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, già approvato dal Senato, finalizzato a rendere immediatamente operativi alcuni interventi in ordine alle graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Nella seduta del 26 maggio, la Commissione esamina, con la partecipazione della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, per l'università e per la ricerca Valentina Aprea, le modifiche apportate al testo, approvato dal Senato, dalla Camera dei deputati e, al termine della seduta, conferisce mandato al relatore di riferire **favorevolmente** all'Assemblea.

Parità scolastica

Il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti apre la seduta del 16 maggio aggiornando la Commissione sullo stato di attuazione della legge 62/2000³⁸ che ha introdotto nuove norme in materia di parità scolastica e di diritto allo studio. Molto sentita, sia dalla maggioranza sia dall'opposizione nel corso del dibattito che si è svolto nelle sedute del 16 giugno e del 20 e 21 luglio, appare l'esigenza di adeguati controlli volti ad accertare il funzionamento e l'efficienza didattica delle scuole non statali ai fini del riconoscimento della parità per contrastare le anomalie relative all'eccessiva richiesta di anticipo degli esami per merito, al fenomeno dei diplomifici, nonché all'eccessivo numero di privatisti. A tale riguardo, il Ministro ricorda che il Governo ha impartito specifiche disposizioni nei confronti degli uffici scolastici regionali affinché il riconoscimento della parità scolastica fosse subordinato a un accertamento preventivo, attraverso visite ispettive, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché il piano di ispezioni deliberato nel settembre del 2002 al fine di accertare il funzionamento e l'efficienza didattica delle scuole paritarie. Inoltre, in considerazione degli ampi margini di autonomia delle scuole paritarie, che potenzialmente possono favorire comportamenti censurabili, il ministro dà conto dell'avvenuta istituzione di una Commissione ministeriale con l'obiettivo di approfondire le principali problematiche che investono il sistema delle scuole paritarie, anche al fine di individuare specifiche proposte di intervento. Tale Commissione ha concluso i propri lavori proponendo fra l'altro la fissazione di requisiti rigorosi per il riconoscimento e il mantenimento della parità, con particolare riferimento alla scuola secondaria di secondo grado. Fra questi, l'individuazione di un numero minimo di studenti per classe

37 Ddl S2896 cit.

38 Legge 10 marzo 2000, n. 62, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2000, n. 67.

e l'esclusione di classi articolate. Essa ha altresì proposto di sancire una frequenza minima obbligatoria ai fini degli scrutini e degli esami di Stato per i candidati esterni sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie, di revocare la parità in caso di assenza di corsi completi e di porre l'obbligo di frequenza dell'anno successivo nel medesimo istituto nel caso di esami di idoneità.

Altro punto ampiamente dibattuto risulta la piena realizzazione della libertà di scelta della scuola da parte dei genitori che l'erogazione di un *bonus* attualmente prevista non sembra garantire, nonché l'urgenza di assicurare la frequenza delle scuole paritarie anche agli alunni disabili e svantaggiati attraverso lo stanziamento di adeguate risorse.

Al fine di garantire il carattere pubblico del servizio reso dalla scuola paritaria, il Ministro dà atto del confronto avviato con le Regioni, necessario a seguito delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione che hanno attribuito nuove competenze alle Regioni, al fine di garantire unitarietà di criteri e tempi nell'erogazione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali, anche attraverso una semplificazione delle procedure amministrative e rigorosi controlli, nonché dell'attivazione di forme di vigilanza e controllo, comunque rispettose dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Trattandosi di proposte che possono essere accolte in via amministrativa, il Governo intende impegnarsi in tal senso, diversamente da altre proposte della Commissione, quali il divieto di commissioni di esami di Stato per soli candidati esterni, condizioni più rigorose per l'ammissione agli esami di Stato per merito, la nomina di un presidente per non più di due o tre commissioni, che richiedano un intervento legislativo.

La piena parità scolastica sarà, infine, assicurata, ad avviso del Ministro, da un regolamento di delegificazione che conterrà norme dirette a superare gli istituti ancora esistenti (autorizzazione, parifica, riconoscimento legale) e ricondurre le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie o scuole non paritarie. Tale regolamento fisserà, altresì, i termini per la richiesta della parità da parte delle scuole, decorsi i quali verranno meno i precedenti riconoscimenti e definirà la disciplina delle scuole non statali non paritarie, prevedendo un esplicito richiamo alle disposizioni dettate dal testo unico per le scuole private, ivi compresa l'indispensabile funzione di vigilanza del Ministero a tutela della qualità della didattica e dei requisiti morali della scuola non paritaria.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

Figli affetti da grave disabilità

Nella seduta del 25 maggio, alla quale partecipano i sottosegretari di Stato per il Lavoro e per le politiche sociali Alberto Brambilla e Maurizio Sacconi, la Commissione rinvia la discussione del disegno di legge³⁹ che introduce un beneficio previdenziale a favore dei genitori di persone affette da grave disabilità, individuando come unico requisito per l'accesso alle prestazioni pensionistiche da parte di tali

³⁹ Ddl S2265, Sergio Agnoli (Lega Nord Padania) e altri, *Benefici previdenziali a favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità*.

soggetti una soglia contributiva pari ad almeno venti anni, beneficio concesso a uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 50.000 euro annui. Il rinvio è motivato dall'esigenza di evitare sovrapposizioni normative, posto che in altro disegno di legge⁴⁰ recante una delega per la riforma del sistema previdenziale, approvato dal Senato e attualmente *in itinere* presso la Camera dei deputati, viene introdotto uno specifico criterio di delega a tutela dei disabili e dei soggetti che assistono familiari conviventi disabili, consistente nella previsione di forme di contribuzione figurativa per i casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

Deistituzionalizzazione

Nella seduta del 12 maggio, la Commissione prosegue nell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare. A tal fine procede all'audizione di esperti per la Regione Lombardia e la Regione Campania dalla quale emerge che in entrambe le Regioni il processo di deistituzionalizzazione e di riconversione degli istituti appare in atto e che il termine del 31 dicembre del 2006 previsto dalla legge sarà rispettato.

Mentre la Regione Lombardia, che ha affidato alle ASL territorialmente competenti compiti di vigilanza sulle strutture socioassistenziali per avviare la riconversione, sembra privilegiare la tipologia della comunità educativa assistenziale, rispetto alla quale ha già stabilito criteri e norme per l'accreditamento, la Regione Campania, distingue tra strutture residenziali per minori sottoposte ad autorizzazione regionale, quali le comunità di tipo familiare, le comunità alloggio, gli istituti educativi assistenziali e le case di accoglienza per gestanti, madri e bambini (per un massimo di 25 persone) dalle strutture soggette ad autorizzazione comunale, quali le comunità di pronta e transitoria accoglienza, le comunità alloggio, le comunità a dimensione familiare, il gruppo appartamento e infine le comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini per un massimo complessivo di donne non superiore a sei. Il criterio guida seguito da entrambe le Regioni sembra basato sul superamento degli istituti e sulla diversificazione delle misure di sostegno al minore, nel senso che i servizi sul territorio devono farsi carico dei bisogni specifici del minore, promuovendo una nuova cultura dell'assistenza.

Adozione di maggiorenne

Nella seduta del 29 giugno la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge⁴¹ in materia di adozione di persone maggiori d'età, in attesa del parere della Commissione giustizia.

40 Ddl S2058 d'iniziativa del Presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni, di concerto con il ministro dell'Economia e della finanza Giulio Tremonti, *Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.*

41 Ddl S1611, Antonino Caruso e Giuseppe Semeraro (Alleanza nazionale), *Modifica dell' articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori di età, dell' articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell' articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale per i minorenni.*

Diritto di visita dei nonni

Nella seduta del 29 giugno la Commissione rinvia la discussione del disegno di legge⁴² diretto a riconoscere un diritto di visita anche ai nonni, in attesa del parere della Commissione giustizia.

Servizi socioeducativi per la prima infanzia

Nella seduta del 29 giugno la Commissione rinvia, altresì, l'esame dei disegni di legge⁴³ in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia in attesa dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Tutela dei minori

Nella seduta del 21 luglio la Commissione **approva** il testo elaborato dal Comitato ristretto quale base per la discussione dei disegni di legge⁴⁴ che introducono nuovi istituti di tutela del minore. Il testo istituisce il Garante nazionale dei minori quale organo indipendente, nominato dal Presidente della Repubblica su intesa del Presidente della Camera dei deputati e del Senato, con poteri di controllo, ispettivi, di intervento e di rappresentanza, poteri consultivi, promozionali e di informazione, di analisi e di studio, nella prospettiva della piena valorizzazione delle esigenze connesse alla tutela dei diritti dei minorenni, in attuazione dei principi enunciati dalle convenzioni internazionali emanate negli ultimi anni in materia di infanzia.

Accanto a tale organo viene attribuito alle Regioni il potere di istituire figure di Garanti regionali, ai quali è conferito il compito di svolgere la propria attività in piena autonomia, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Al fine di salvaguardare l'omogenea tutela dei diritti dei minori in ambito nazionale, viene comunque attribuito al Garante nazionale un compito di coordinamento e di collaborazione funzionale con i Garanti regionali, da espletare attraverso un'apposita struttura organizzativa istituita presso i suoi uffici. Il Garante nazionale, infatti, provvede ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione per i biennio successivo. Esso, inoltre, partecipa alle riunioni dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di Firenze, esercita le funzioni previste dall'art. 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, è membro del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, produ-

42 Ddl S2435, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), *Diritto di visita dei nonni*.

43 Ddl S2583, *Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei ddl C172, C690, C891, C1783, C2003, C2020.

44 Ddl S2649, Ettore Bucciario (Alleanza nazionale) e altri, *Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi*; S2703, Vittoria Franco (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e altri, *Istituzione del garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*; S1275, Ettore Bucciario (Alleanza nazionale), *Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio*; S1916, Natale Ripamonti (Verdi - l'Ulivo), *Istituzione del difensore civico dei minori*; S2461, Renzo Gubert (UDC) e altri, *Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*; S2469, Augusto Arduino Claudio Rollandin (Per le autonomie) e altri, *Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*.

ce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione e, infine, presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, che contiene altresì proposte di iniziative da adottare per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell'infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori.

Nella seduta del 27 luglio la Commissione fissa il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato.

Mutilazioni genitali femminili

Nella seduta del 21 luglio la Commissione, in sede consultiva, procede all'esame del disegno di legge⁴⁵ in materia di prevenzione e divieti di pratiche di mutilazioni genitali femminili, che, così come modificato dalla Camera dei deputati, affianca al profilo sanzionatorio quello inerente alla prevenzione del fenomeno della mutilazione. Il testo, infatti, accanto alla nuova fattispecie criminosa incentrata sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, alle pene accessorie e alle sanzioni amministrative per i responsabili delle strutture sanitarie dove è stato commesso il reato e per chiunque riceva denaro o altra utilità per l'esecuzione di tali pratiche, prevede lo svolgimento di campagne informative rivolte agli immigrati dei Paesi in cui sono effettuate tali pratiche, nonché la promozione di appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo e il monitoraggio dei casi noti e rilevanti in ambito locale, l'istituzione di un numero verde, una puntuale formazione del personale sanitario, destinato a operare nell'ambito delle comunità di immigrati provenienti da Paesi esteri e adeguate forme di cooperazione internazionale, strumento fondamentale per l'attuazione di una efficace opera di prevenzione e repressione volte a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile e a creare centri per l'accoglienza delle giovani che intendono sottrarsi a quelle pratiche.

Nel corso della seduta l'opposizione, pur mostrandosi soddisfatta per il testo elaborato, esprime delle perplessità in merito alla necessità di incrementare le risorse destinate alla cooperazione internazionale, all'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale, all'esigenza di riconoscere lo *status* di rifugiato politico a chi si sottrae o sottrae le proprie figlie a tali pratiche e al rischio che il dolo specifico previsto per la configurazione del nuovo reato possa escludere dalla fattispecie tutti quei fenomeni di infibulazione riconducibili, a livello teleologico, a situazioni culturali o religiose.

A tale proposito, la maggioranza ricorda che le risorse destinate alla cooperazione incontrano il limite oggettivo sul piano finanziario-contabile, che il disegno di legge in esame configura apposite strutture organizzative volte a effettuare attività di raccolta di dati e informazioni, rispetto alle quali un Osservatorio nazionale potrebbe porsi solo come una mera specificazione, che l'attribuzione dello *status* di rifugiato potrebbe ingenerare facili strumentalizzazioni, volte a eludere surrettiziamente le normative inerenti all'immigrazione e che per le fattispecie concrete di mutilazione degli organi genitali, riconducibili a finalità diversa da quella attinente alla

⁴⁵ S414 approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei ddl C150, C3282, C 3867, C3884, C4204.

menomazione delle funzioni sessuali, risulta applicabile l'articolo 582 del codice penale inerente alle lesioni personali, nonché l'articolo 583 nei casi in cui sussistano circostanze aggravanti e che, pertanto, la previsione del dolo specifico risulta necessaria al fine di conferire un carattere di specialità a tale fattispecie criminosa, senza il quale la stessa perderebbe la sua *ratio* di fondo e la propria utilità.

Al termine della seduta, la Commissione **approva** il testo in discussione.

CAMERA DEI DEPUTATI

AULA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Mutilazioni genitali femminili

Nella seduta del 4 maggio, l'Assemblea prosegue e conclude l'esame del testo unificato dei disegni di legge in materia di prevenzione e divieti concernenti le pratiche di mutilazioni genitali femminili⁴⁶. La discussione verte principalmente sulla soppressione dell'articolo 5 del testo in esame che concede lo *status* di rifugiate alle donne che intendono sottrarre se stesse e le proprie figlie alle mutilazioni genitali, laddove i Paesi d'origine consentano tali pratiche, sulla previsione dell'applicazione delle misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998 n. 40⁴⁷ a coloro che collaborano alla prevenzione dei reati sanzionati dal provvedimento e a coloro che si sottraggono ai medesimi e sullo stanziamento di risorse per finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo nei territori in cui vivono le donne vittime delle mutilazioni o che rischiano di divenire tali.

Nel corso della seduta, alla quale partecipa il ministro per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo, prevalgono le argomentazioni della maggioranza che rimettono ad altro provvedimento sul diritto d'asilo in discussione presso la Commissione affari costituzionali la disciplina della concessione dello *status* di rifugiato e si valuta non necessaria l'applicazione delle misure di cui alla legge 40/1998 o lo stanziamento di risorse per finanziare progetti di cooperazione nei Paesi d'origine, misure già previste dal testo in discussione. Il testo viene così **approvato** al termine della seduta.

Istruzione

Nella seduta del 25 maggio, alla quale interviene la sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca, Valentina Aprea, inizia l'esame del disegno di legge⁴⁸ di conversione in legge del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 recante disposi-

46 Ddl C150 e abbinati recante il testo unificato risultante dai disegni di legge C150, C3282, C3867, C3884, C4204.

47 Legge 6 marzo 1998, n. 40, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1998, supplemento ordinario, n. 40.

48 Ddl C5015 di iniziativa governativa, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*.

zioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, già approvato dal Senato della Repubblica, finalizzato a rendere immediatamente operativi alcuni interventi in ordine alle graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, che erano già stati discussi in uno specifico disegno di legge, il cui iter era stato avviato al Senato nei mesi scorsi. Al termine della seduta del 26 maggio la Camera dei deputati **approva**, con modificazioni, la conversione in legge.

Procedimenti civili minorili

Nella seduta del 5 luglio, l'Assemblea procede, alla presenza della sottosegretaria di Stato per la Giustizia Jole Santelli, alla discussione sulle linee generali del disegno di legge⁴⁹ di iniziativa governativa che disciplina la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica gli articoli 336 e 337 cc in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, volto a rendere operativa l'obbligatorietà dell'assistenza legale del minore e dei genitori prevista dalla legge n. 149 del 2001⁵⁰ e a porre rimedio alla genericità dell'articolo 336 cc che connota il procedimento in materia di potestà dei genitori. Il testo, all'articolo 1, fissa il principio secondo il quale in questi procedimenti le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore, stabilendo che l'avviso con il quale il tribunale informa le parti private dell'apertura del procedimento, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore d'ufficio, debba contenere anche una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I successivi articoli, invece, definiscono analiticamente i requisiti formali del ricorso, stabilendo altresì i termini endoprocedimentali all'interno dei quali deve svolgersi e concludersi il procedimento.

Nella successiva seduta del 15 luglio, alla quale partecipano la sottosegretaria di Stato per la Giustizia Jole Santelli e il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporiti, la Camera dei deputati procede alla votazione dei singoli articoli e dei rispettivi emendamenti. In particolare, gli emendamenti presentati dall'opposizione rispetto alla necessità di nominare un curatore speciale al minore, soggetto incapace di agire, che lo rappresenti nel processo, alla possibilità di emettere provvedimenti d'ufficio nei casi di urgenza, indipendentemente dalla proposizione del ricorso e alla previsione di una sentenza a conclusione del giudizio, anziché un'ordinanza, impugnabile entro il termine di trenta giorni dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, trovano il consenso del Governo e della maggioranza in un clima di ampia collaborazione. Al termine della seduta, il provvedimento è **approvato**.

49 Ddl C 4294, ministro della Giustizia Roberto Castelli, *Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni*.

50 Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 84 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

ATTIVITÀ ISPETTIVA****Tutela dei minori***

Interrogazioni a risposta scritta del 15 ottobre e del 18 dicembre 2003, presentate dall'onorevole Carla Mazzuca Poggiolini (UDEUR Popolari per l'Europa, Gruppo misto) al Presidente del consiglio dei ministri, ai ministri del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Interno, delle Attività produttive e per i Beni e le attività culturali in merito alla possibilità di predisporre controlli e sanzioni efficaci rispetto alla vendita di videogiochi i cui contenuti non sono adatti ai minori oppure di vietarne la vendita e il noleggio. L'interrogante si riferisce, in particolare, al videogioco Grand Theft Auto (GTA) Vice City in cui il minore è spinto a comportarsi come un teppista di strada, a rubare automobili, a pagare per stare con una prostituta, ad avere rapporti sessuali mercenari e a uccidere le prostitute per rubare loro denaro, utilizzando quaranta tipi diversi di armi micidiali, il cui noleggio e vendita in Italia sono solo consigliati a un pubblico maggiorenne.

Risposta della sottosegretaria di Stato per il Lavoro e per le politiche sociali**Grazia Sestini****3 maggio 2004**

La Sottosegretaria sottolinea che la legge finanziaria del 2001 ha introdotto importanti modifiche in merito alla definizione dei giochi di azzardo e di abilità, prevedendo, altresì, il rilascio da parte dell'amministrazione finanziaria di licenze per la distribuzione e l'installazione in sale pubbliche di giochi e video giochi. Fa altresì presente che nell'ambito del lavoro svolto nel 2002 all'interno dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza era emersa la necessità di prevedere una classificazione di DVD, cd-rom, video giochi e video cassette che consentisse di individuare i destinatari in funzione dell'età, nonché l'opportunità di predisporre adeguati strumenti sanzionatori e di monitoraggio e di realizzare una campagna tesa alla diffusione dell'educazione informatica.

Sostegno alle famiglie

Interrogazione a risposta scritta del 20 novembre 2003 con la quale l'onorevole Antonio Rotundo (Democratici di sinistra - l'Ulivo) chiede ai ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per le Pari opportunità di valutare l'opportunità di adeguare l'importo dell'assegno baliatico, che è attualmente di 5,50 euro al giorno, denominandolo usando una terminologia più attinente al rapporto familiare sul quale esso si fonda.

Risposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni**11 maggio 2004**

Il Ministro evidenzia che l'assegno di baliatico rientra nel novero degli aiuti concessi dai Comuni a sostegno della famiglia e per la maternità. In tale ambito di aiuti, ricorda l'assegno di maternità previsto dalla legge 448/1998, concesso alle madri casalinghe, italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno, per le

* Rassegna di alcune interrogazioni a risposta scritta o orale, in aula.

nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi, per i nuclei familiari il cui l'Indicatore della situazione economica (ISE) sia pari per l'anno 2003, a euro 20.382,05; l'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie con carta di soggiorno, che possono vantare periodi di contribuzione recenti, per i parti, le adozioni e gli affidamenti preadottivi; l'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 65, della legge 448/1998, per le famiglie con almeno tre figli minori e un reddito familiare con un indicatore della situazione economica per l'anno 2003, pari a euro 28.308,42; infine, l'assegno di euro 1000, previsto dal decreto legge 269/2003, convertito con la legge 326/2003, a favore delle madri italiane e comunitarie per il secondo figlio, nato tra il 1° dicembre 2003 e il 1° dicembre 2004 e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo.

Tecniche di procreazione medicalmente assistita

Interrogazione a risposta immediata del 26 maggio 2004 con la quale l'onorevole Elettra Deiana (Rifondazione comunista) chiede al Ministro della salute quali iniziative intende adottare il Governo per garantire alcuni aspetti essenziali, come il diritto alla riservatezza, l'uguaglianza e l'equità nell'accesso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, con particolare riferimento all'inserimento delle procedure per l'applicazione di tali tecniche nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*, della Costituzione.

Risposta del ministro per la Salute Girolamo Sirchia 26 maggio 2004

Il Ministro riferisce che, al fine di garantire adeguata tutela e riservatezza dei dati personali, è stato attribuito all'Istituto superiore di sanità il mandato di costituire un sistema di codici identificativi numerici che sostituiscano l'indicazione numerica degli embrioni prodotti prima dell'entrata in vigore della legge stessa e l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Ogni centro dovrà conservare, con modalità riservate e sicure, l'elenco dei codici numerici e il corrispondente elenco delle rispettive indicazioni.

In un'ottica di uguaglianza, è stata formulata al presidente della Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, subito dopo l'entrata in vigore della legge, la proposta di istituire un tavolo tecnico, attualmente predisposto e costituito da esperti, per l'individuazione di indicazioni omogenee sul territorio nazionale circa i requisiti tecnico-scientifici delle strutture, del personale sanitario, di durata e revoca delle autorizzazioni e di controlli sulle strutture.

Il Ministro fa, inoltre, presente che le tecniche di procreazione medicalmente sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e che, in materia di linee guida, lo schema relativo è già stato predisposto dall'Istituto superiore di sanità, per la rilevanza dell'operatività delle strutture autorizzate e per gli aspetti connessi alla salute pubblica ed è stato sottoposto alle valutazioni della commissione consultiva che terminerà i suoi lavori l'8 giugno prossimo, entro i termini stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall'obiezione di coscienza, spetterà alle aziende

sanitarie, in base alle loro competenze, predisporre un piano che rispetti la volontà degli operatori sanitari e i diritti dei cittadini.

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta del 22 gennaio 2004, con la quale l'onorevole Alberta De Simone (Democratici di sinistra - l'Ulivo) chiede al ministro per l'Istruzione, per l'università e per la ricerca come intende dare seguito alle assicurazioni rilasciate nella seduta del 15 gennaio 2003 della Commissione cultura, in cui si discuteva del disegno di legge che introduce norme generali sull'istruzione, divenuto legge n. 53 del 28 marzo 2003, in merito all'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole, posto che nella riforma della scuola non compare alcuna indicazione in tal senso.

Risposta della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea 14 giugno 2004

La Sottosegretaria fa presente che i temi dell'educazione sessuale rientrano nel più ampio tema dell'educazione all'affettività rispetto alla quale sono state elaborate specifiche indicazioni allegate al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Fa presente, inoltre, che nelle scuole di ogni ordine e grado, i docenti, e in particolare quelli di scienze, forniscono puntuali informazioni sugli apparati riproduttivi, sulla genetica, sulle malattie cromosomiche, utilizzando, spesso, sussidi audiovisivi che trattano con scientificità l'argomento e che hanno supportato adeguatamente l'instaurarsi di una didattica interdisciplinare, in un contesto interattivo con le famiglie alle quali la Costituzione assegna un ruolo primario nell'educazione. Rispetto a tale tema, ricorda, altresì, che indicazioni metodologiche di intervento e ambiti di approfondimento e sviluppo, sono presenti nel progetto *Missione salute*, realizzato d'intesa tra il Ministero interrogato e il Ministero della salute, con il quale si intende offrire occasioni, spunti, tavoli e itinerari di lavoro, consulenza, coinvolgendo in maniera strutturale tutti i protagonisti del processo educativo: docenti, dirigenti, famiglie e studenti.

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta presentata il 25 febbraio 2004 con la quale l'onorevole Giuseppe Molinari (Margherita DL - l'Ulivo) chiede al ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di avviare un'indagine al fine di verificare i dati dell'ultimo quinquennio relativi all'insegnamento di sostegno riferibili alla regione Basilicata, posto che ha riscontrato una rilevante contraddittorietà negli atti in possesso del Ministero e chiede, altresì, chiarimento in merito alla facoltà del direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata di provvedere alla verifica delle certificazioni rilasciate dalla ASL.

Risposta della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea 14 giugno 2004

La Sottosegretaria riferisce che, a livello nazionale, il numero di posti di sostegno ha subito un incremento costante e rilevante. Sottolinea, comunque, che, da un

punto di vista didattico-pedagogico, la corretta integrazione dell'allievo portatore di handicap non risiede soltanto e di per sé nell'assegnazione di un elevato numero di ore di sostegno in quanto il rapporto di uno a uno, un disabile/un docente, aumenta la delega all'insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell'alunno disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di marginalizzazione per l'allievo medesimo sul piano della comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione oltre che dell'apprendimento, che contraddirebbe proprio la finalità dell'integrazione. Rispetto ai dati forniti dal Ministero in merito alla situazione della regione Basilicata, informa che essi non tengono conto degli ulteriori posti di sostegno autonomamente istituiti in deroga, come previsto da apposite circolari ministeriali, dai dirigenti scolastici. Per quanto, infine, riguarda l'operato del direttore generale per la Basilicata, fa presente che l'intento era quello di provvedere a una più efficace e qualificata offerta formativa per gli alunni disabili e realizzare una sinergia con i vari soggetti che, a vario titolo, sono responsabili degli interventi sull'handicap. Veniva, infatti, chiesto ai direttori generali delle ASL, competenti in via esclusiva in materia di rilascio delle diagnosi funzionali, di procedere alla redazione delle diagnosi medesime al momento del passaggio degli interessati da un ciclo d'istruzione all'altro, e al relativo periodico aggiornamento, poiché, in passato, tale adempimento non era stato avviato nella generalità dei casi.

Asili nido

Interrogazione a risposta scritta dell'11 ottobre 2002 con la quale l'onorevole Laura Cima (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) chiede al ministro per le Pari opportunità chiarimenti in merito alla situazione degli asili nido nella pubblica amministrazione, nonché alle iniziative che il Governo intende assumere per la loro incentivazione nelle strutture pubbliche.

Risposta del ministro per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo 17 giugno 2004

Il Ministro riferisce che attualmente esistono due asili nido: uno presso il Ministero per gli affari esteri e uno presso il Ministero per le pari opportunità. È, inoltre, in fase avanzata la creazione di un asilo nido presso il Ministero per il lavoro e le politiche sociali. Si auspica che le iniziative conseguite dalla legge 448 del 2001, legge finanziaria del 2002, che ha reso possibile la creazione dell'asilo nido presso il Ministero per le pari opportunità, ha creato un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – le cui risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni – e ha introdotto, in un'ottica di aiuto e sostegno per le famiglie, la deducibilità dall'imposta sul reddito dei genitori delle spese di partecipazione alla gestione dei micronidi e degli asili nei luoghi di lavoro, possano essere d'esempio per le altre amministrazioni. Il Ministro ricorda, infine, che la Conferenza unificata, con delibera del 15 aprile 2004, ha approvato l'intesa sugli standard minimi organizzativi per i micro nidi nei luoghi di lavoro, definendo, nel rispetto della normativa regionale, della regolamentazione comunale e delle esigenze dei bambini, caratteristiche innovative, soprattutto in termini di flessibilità organizzativa che si prevede venga concordata

tra genitori lavoratori e datori di lavoro, per quei servizi creati nei luoghi di lavoro in favore dei figli dei dipendenti.

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta presentata l'8 marzo 2004 con la quale l'onorevole Sandro Delmastro delle Vedove (Alleanza nazionale) chiede al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca come intende dare attuazione al progetto di insegnamento di una lingua straniera fin dal primo anno della scuola primaria, sancito nell'ambito del complesso della riforma dell'ordinamento scolastico, posto che lo schema di decreto ministeriale che regola le dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico, di cui alla circolare n. 27 del 7 marzo 2003, assicura l'insegnamento della lingua inglese solo dalla terza elementare in poi.

Risposta della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea 22 giugno 2004

La Sottosegretaria sottolinea come sia intendimento del Governo puntare sulla generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese come lingua veicolare e strumento di comunicazione. A tal fine, la legge delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ha previsto l'alfabetizzazione degli allievi in almeno una lingua dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, fin dalla prima classe della scuola primaria e l'introduzione dello studio di una seconda lingua dell'Unione europea nella scuola secondaria di primo grado. Lo stesso concetto viene ribadito dal decreto legislativo che definisce le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione. Ricordando che nell'anno scolastico 2002-2003 l'insegnamento della lingua inglese è stato impartito nel 95% delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, la Sottosegretaria riferisce che, rispetto al corrente anno scolastico 2003-2004, con decreto ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003 è stato promosso un progetto nazionale, espressamente rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria, che si sostanzia nella introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione della lingua inglese. In relazione a tale progetto, la circolare n. 58 del 9 luglio 2003, che ha dettato disposizioni in ordine all'adeguamento dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto, ha assicurato il fabbisogno di posti di insegnamento tramite l'utilizzo delle necessarie risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 27 del 7 marzo 2003.

Progetti di risanamento post Chernobyl

Interrogazione a risposta scritta del 7 aprile 2004, con la quale l'onorevole Luigi Olivieri (Democratici di sinistra - l'Ulivo) chiede al Ministro degli affari esteri quali misure il Governo intende adottare per superare le difficoltà derivanti dalle prassi adottate dall'ambasciata italiana a Minsk per il rilascio dei visti ai minori bielorusi ospitati da famiglie italiane nell'ambito dei progetti per il risanamento post Chernobyl. L'interrogante riferisce in merito ai ritardi nel rilascio dei visti, con

notevoli disagi e danni economici per le famiglie ospitanti e alla nuova prassi, prevista da luglio 2004, di richiedere per il rilascio del visto, il certificato di assenso parentale e il certificato di nascita debitamente postillati, con la conseguente dilatazione dei tempi e l'aumento dei costi a carico delle famiglie ospitanti.

Risposta del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri Roberto Antonione 22 giugno 2004

Il sottosegretario di Stato chiarisce che l'apposizione della postilla sulla documentazione di assenso all'espatrio è un adempimento richiesto dalla normativa italiana in materia di visti di ingresso, al fine di garantire la dovuta trasparenza della documentazione e delle procedure per tutelare i minori da eventuali speculazioni o illeciti. Essa, pertanto, non può essere disattesa. Tuttavia, nell'intento di non turbare il regolare svolgimento dei programmi previsti per l'estate 2004, il Ministero per gli affari esteri ha introdotto un periodo transitorio durante il quale sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione del ministro bielorusso competente in cui si attesta che è stato acquisito l'assenso parentale o di chi esercita la tutela. L'accoglienza dei minori avverrà secondo i criteri deliberati dal Comitato minori stranieri in data 17 dicembre 2003. Per quanto riguarda i costi che gravano sulle famiglie italiane ospitanti, l'ambasciata italiana a Minsk è stata incaricata di richiedere alle autorità bielorusse che l'apposizione delle apostille sugli atti di assenso possa avvenire senza spesa per i richiedenti.

Procedimenti civili

Interrogazione a risposta scritta del 21 gennaio 2003 con la quale l'onorevole Tommaso Foti (Alleanza nazionale) chiede al Ministro della giustizia quale iniziativa il Governo intende assumere, nell'ambito dei suoi poteri ispettivi, rispetto all'operato della sezione per i minorenni presso la Corte d'appello di Bologna che, dopo un quarto d'ora di ritardo dei ricorrenti dovuto alla nebbia e al blocco del traffico a targhe alterne, si è rifiutata di riaprire il verbale e ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso presentato avverso un decreto di non idoneità all'adozione internazionale pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Bologna. Egli chiede, inoltre, se è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del Presidente della sezione e se della questione è stato investito il CSM.

Risposta del ministro della Giustizia Roberto Castelli 17 luglio 2004

Il Ministro riferisce che i procedimenti camerati vengono chiamati e trattati nell'udienza all'uopo fissata, secondo l'ordine di ruolo, a meno che non venga segnalata tempestivamente la necessità di procrastinare per qualsiasi ragione la trattazione di uno specifico procedimento, nel qual caso, per prassi consolidata, lo stesso procedimento viene portato in coda al ruolo d'udienza. Nel caso di specie, non risulta che sia stata tempestivamente segnalata la necessità o l'opportunità di soprassedere temporaneamente alla trattazione del procedimento radicato dai ricorrenti. La norma delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, richiamata dall'interrogante, in quanto volta a disciplinare, nell'ambito del solo processo civile ordina-

rio contenzioso davanti al giudice di pace l'istituto della contumacia è incompatibile con i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione. Il Ministro non ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per l'attivazione delle misure richieste dall'interrogante.

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta presentata il 12 dicembre 2003 dall'onorevole Mauro Bulgarelli (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito ai costi derivanti dalla pubblicazione, promossa dal Ministero, di opuscoli, contenuti all'interno di alcuni quotidiani e periodici di grande diffusione, tesi a divulgare le novità introdotte dalla riforma dell'istituzione scolastica.

Risposta della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea 19 luglio 2004

La Sottosegretaria precisa che la campagna di informazione e l'attività di comunicazione, promosse a favore del pubblico per consentire la divulgazione e la conoscenza del processo di riforma, rientra a pieno titolo nelle competenze del ministero. Informa, inoltre, che l'insieme delle spese sostenute per tale attività è rientrato nei limiti delle risorse finanziarie imputate a specifici capitoli di bilancio.

Adozioni

Interrogazione a risposta scritta presentata il 21 gennaio 2004 dall'onorevole Antonio Russo (Forza Italia) al Ministro della giustizia in merito alle iniziative che il Governo intende adottare per velocizzare i tempi di istruttoria delle pratiche di adozione presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. L'interrogante riferisce al riguardo che, presso tale autorità giudiziaria, il procedimento diretto all'ottenimento del decreto di adozione di minori stranieri non trova soluzione prima di due anni dall'atto della presentazione.

Risposta del ministro della Giustizia Roberto Castelli 3 agosto 2004

Il Ministro fa presente che l'attività oggetto dell'atto di sindacato ispettivo si riferisce da un lato ad attribuzioni di competenza dell'autorità giudiziaria minorile e dall'altro all'*iter* procedurale adottivo attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri con legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Per quanto riguarda l'attività svolta dal Tribunale per i minorenni di Napoli, che riguarda l'emissione del decreto di idoneità dei coniugi all'adozione, essa risulta conclusa nel termine di sei sette mesi, al massimo un anno, laddove i Comuni di residenza degli instanti non siano provvisti di servizi locali e/o socio-sanitari. Una volta ottenuto il decreto di idoneità la coppia conferisce l'incarico a uno degli enti autorizzati dalla Commissione suddetta entro un anno dalla comunicazione

e, una volta definita la procedura di adozione all'estero, chiede, previa autorizzazione all'ingresso del minore straniero della Commissione, all'ufficio giudiziario la trascrizione del provvedimento di adozione straniero o l'affido preadottivo.

COMMISSIONI PERMANENTI

GIUSTIZIA

Procedimenti civili minorili

Nelle sedute del 12, del 25 e del 26 maggio la Commissione, alla presenza del sottosegretario di Stato per la Giustizia Giuseppe Valentino, riprende l'esame, in sede referente, degli emendamenti presentati dall'opposizione al disegno di legge⁵¹ di iniziativa governativa che disciplina l'istituto della difesa d'ufficio nei procedimenti minorili e introduce nuove norme procedurali volte a regolare i procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, in attuazione della legge 149 del 2001 che ha introdotto delle modifiche alla legge che disciplina l'adozione.

Al termine della successiva seduta del 16 giugno, la Commissione delibera di conferire mandato al relatore di riferire **favorevolmente** all'Assemblea.

Affidamento congiunto dei figli

La Commissione dedica le sedute del 19 e del 26 maggio, del 16 giugno e del 14, 21, 27 e 29 luglio alla discussione degli emendamenti presentati ai disegni di legge⁵² in materia di separazione personale dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Nel corso di queste sedute, sono molto dibattute le disposizioni che introducono la forma del mantenimento diretto dei figli, rispetto al quale si paventa il rischio di un aumento di conflittualità a discapito dei figli laddove non vi sia un accordo tra i coniugi, e quelle che prevedono la mediazione familiare come istituto obbligatorio e presupposto necessario per la proposizione della domanda di separazione, affidando tale compito a enti sia pubblici, sia privati.

Riconoscimento del figlio naturale

Nelle sedute del 26 maggio e del 20 luglio, la Commissione approva la proposta di testo unificato presentata dal relatore Francesco Bonito (Democratici di sinistra - l'Ulivo) rispetto ai tre disegni di legge⁵³ presentati in materia di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità e fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

51 Ddl C4294, ministro della Giustizia Roberto Castelli, *Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni*.

52 Ddl C66 Vittorio Tarditi (Forza Italia) e altri, C453 Pier Paolo Cento (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto), C643 Paolo Lucchese (UDC) e altri, C1268 Enzo Trantino (Alleanza nazionale), C1558 Luigi Vitali (Forza Italia) e altri, C2344 Alessandra Mussolini (Alleanza nazionale) e altri, C2233 Marcella Lucidi (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e altri, C2576 Pierluigi Mantini (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) e altri, C4068 Carla Mazzuca Poggiolini (UDEUR - Popolari per l'Europa, Gruppo misto) e C4027 Andrea Di Teodoro (Forza Italia).

53 Ddl C1858 Livia Turco (Democratici di sinistra - l'Ulivo), C4412 Daniela Garnero Santaché (Alleanza nazionale) e C4076 Alessandra Mussolini (Gruppo misto).

Pedofilia

Nella seduta del 21 luglio, la Commissione, prosegue l'esame dei disegni di legge⁵⁴ che introducono nuove disposizioni volte a contrastare lo sfruttamento dei minori e la pedofilia. A tal fine valuta l'opportunità di procedere all'audizione del direttore del servizio della polizia postale e delle comunicazioni, in relazione delle modalità di indagine su Internet, del presidente dell'associazione italiana Internet providers, del presidente dell'Assopvider, in relazione alla problematica della regolamentazione di Internet e di alcune associazioni di volontariato.

GIUSTIZIA

AFFARI SOCIALI

Sanità penitenziaria

Nella seduta del 16 giugno le commissioni Giustizia e Affari sociali procedono all'audizione dei direttori degli istituti penali minorili di Milano, Firenze e Palermo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sanità penitenziaria. Dalle audizioni emerge la necessità di garantire un'efficace sinergia tra tutti i servizi interessati al fine di offrire ai minori un adeguato trattamento sanitario. Attualmente gli istituti, escluso quello di Palermo che ha come unico punto di riferimento extramurario il SERT, si avvalgono delle prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere o dalle ASL che si fanno altresì carico degli costi derivanti dall'acquisto dei farmaci. La più ampia collaborazione tra i servizi competenti potrebbe, ad avviso degli auditi, rendere possibile l'individuazione delle priorità da affrontare e l'elaborazione di un percorso coerente con le esigenze dei ragazzi con problemi, ciò consentirebbe di agevolarne il passaggio al servizio di volta in volta più adeguato. Non sembra, invece, rilevante il tipo di rapporto di lavoro instaurato con i sanitari, dipendenti delle ASL o privati, se è, tuttavia, garantita una certa continuità delle prestazioni all'interno della struttura penitenziaria e una buona conoscenza del contesto carcerario da parte degli operatori. Una particolare preoccupazione viene, infine, espressa da tutti riguardo al trattamento di ragazzi con gravi problemi psichiatrici che il carcere, benché rappresenti l'ultima delle strutture dove curare tali problematiche, risulta essere l'unico in grado di contenere. Spesso si tratta, infatti, di ragazzi che una comunità esterna non è in grado di gestire. L'unica struttura che appare in grado di fornire i trattamenti adeguati per questi soggetti è una comunità nata a Castiglione delle Stiviere dove però si rischia di allontanare eccessivamente i ragazzi dal loro ambiente familiare, come sottolinea il direttore dell'istituto di Palermo.

54 C4599 d'iniziativa governativa; C382 Rocco Bottiglione (CCD - CDU Biancofiore) e altri; C408 Alessandra Mussolini (Alleanza nazionale); C593 Stefania Prestigiacomo (Forza Italia); C726 Alessandra Mussolini (Alleanza nazionale); C953 Alessio Butti (Alleanza nazionale); C1029 Piergiorgio Massidda (Forza Italia) e altri; C1346 Tommaso Foti (Alleanza nazionale); C1489 Giovanni Marras (Forza Italia) e altri; C2038 Giovanni Deodato (Forza Italia) e Alfredo Biondi; C2415 Maria Burani Procaccini (Forza Italia); C2422 Francesca Martini (Lega Nord Padania) e altri; C2521 Edmondo Cirielli (Alleanza nazionale); C2669 Gaetano Pecorella (Forza Italia); C3235 Francesca Martini (Lega Nord Padania) e altri; C3691 Guido Milanese (Forza Italia) e Antonio Russo; C4299 Angelo Santiri (Forza Italia) e altri; C311 Carla Mazzuca Poggiolini (Margherita - DL - l'Ulivo); C3122 Laura Cima (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto).

CULTURA*Ordinamento scolastico*

Nella seduta del 12 maggio la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge⁵⁵ in materia di organi collegiali della scuola e delibera di costituire un Comitato ristretto nel cui ambito procedere alla elaborazione di un nuovo testo base. Tali disegni di legge, infatti, erano stati esaminati nel corso dei primi mesi del 2002 dalla Commissione che aveva riferito favorevolmente su un nuovo testo del disegno di legge n. 1186. Tuttavia, la discussione avviata dall'Assemblea il 4 marzo 2002 era stata successivamente sospesa. Lo scorso aprile, l'Assemblea, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire l'esame del testo allora elaborato, conformemente a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato il rinvio dei progetti di legge in Commissione.

CULTURA**LAVORO***Istruzione*

Nelle sedute del 20 e del 25 maggio le commissioni iniziano l'esame congiunto del disegno di legge⁵⁶ di conversione in legge del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, già approvato dal Senato della Repubblica. Il testo in esame introduce nuove disposizioni dirette alla formazione delle graduatorie permanenti del personale docente della scuola e delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ai passaggi a ruolo del personale docente della scuola, al conseguimento dell'abilitazione alla professione di chirurgo, al conseguimento dell'idoneità a professore associato per particolari situazioni di contenzioso amministrativo, alla valutazione dei costi per personale docente e non docente delle università e alla proroga del Consiglio universitario nazionale.

Le commissioni, alla presenza della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea, nonostante le perplessità espresse dall'opposizione in merito sia al rischio di una cristallizzazione della situazione del precariato scolastico, sia alla scelta di intervenire con dettagliate disposizioni di legge in una materia, quale quella della valutazione dei titoli e dei punteggi per l'accesso alle graduatorie, che meglio si presta a una regolamentazione tramite regolamenti governativi e atti amministrativa che rendendo più agevoli gli adattamenti imposti dal mutare delle esigenze nel corso degli anni, conferiscono mandato ai relatori di riferire **favorevolmente** in Assemblea in ordine al disegno di legge in esame.

55 Ddl C774 Angela Napoli (Alleanza nazionale); C1186 Giovanna Grignaffini (Democratici di sinistra - l'Ulivo); C1954 Giuseppe Gambale (Margherita - dl - l'Ulivo); C2010 Ferdinando Adornato (Forza Italia) e C2221 Titti De Simone (Rifondazione comunista).

56 Ddl C5015 di iniziativa governativa.

**CULTURA
TRASPORTI***Programmazione televisiva*

Nelle sedute dell'1 e del 7 luglio, le commissioni, in sede referente, iniziano l'esame congiunto dei disegni di legge⁵⁷ volti a introdurre delle modifiche alla disciplina organica dell'impiego dei minori di quattordici anni nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi sancita nella legge 3 maggio 2004, n. 112⁵⁸ in ragione degli effetti distorsivi del comparto pubblicitario creato dal divieto assoluto di utilizzo di minori degli anni 14 negli spot e nella pubblicità. Si ritiene, invece, che un'attenta regolamentazione, demandata a un apposito regolamento governativo, dell'utilizzo dei minori degli anni 14 nei programmi radiotelevisivi possa adeguatamente tutelare i minori.

Oltre alla soppressione del divieto assoluto di utilizzo dei minori di 14 anni nei programmi radiotelevisivi, un testo⁵⁹ esplicita, altresì, il divieto di applicazione dell'istituto dell'oblazione in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva. L'istituto dell'oblazione, così come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689⁶⁰, consente il pagamento di una somma ridotta rispetto a quella prevista per la violazione commessa, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; ai sensi dell'articolo 8 *bis* della stessa legge, non si verificano gli effetti della reiterazione nel caso di pagamento in misura ridotta, così che la violazione risulta unica anche laddove sia ripetuta. L'ammissibilità del pagamento ridotto, ossia dell'istituto dell'oblazione nelle sanzioni amministrative, considerando la violazione come unica, renderebbe di fatto inoperante la possibilità di arrivare alla revoca della concessione o autorizzazione, nel caso di recidiva della medesima violazione entro 365 giorni, revoca prevista dal comma 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223⁶¹, così come modificata dalla legge 3 maggio 2004 n. 112.

Con ampio consenso da parte delle diverse compagini politiche, le commissioni, nella seduta del 17 luglio **deliberano** di costituire un Comitato ristretto per la definizione del testo da adottare quale base per il seguito del dibattito.

AFFARI SOCIALI*Mortalità fetale e neonatale*

Nella seduta dell'11 e del 16 giugno la Commissione, in sede referente, **approva** gli emendamenti proposti dal relatore, Cesare Ercole (Lega Nord Padania) al disegno di legge⁶² che introduce una nuova disciplina del riscontro diagnostico sulle vit-

57 Ddl C4964 Daniela Guarnero Santanché (Alleanza nazionale); C5017 Giovanna Bianchi Clerici (Lega Nord Padania)

58 Legge 3 maggio 2004, n. 112, *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2004, S.O. n. 82.

59 Ddl C5017 cit.

60 legge 24 novembre 1981, n. 698 recante *Modifiche al sistema penale*.

61 legge 3 maggio 1990 n. 223 recante *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato che disciplina le sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*.

62 Ddl C4248 Roberto Calderoli (Lega Nord Padania) e altri.

time della sindrome da morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto e conferisce mandato al relatore di **referire favorevolmente** all'Assemblea.

Garante per l'infanzia

Nella seduta del 27 luglio, la Commissione procede all'esame del disegno di legge⁶³ finalizzato a istituire un organo, il garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, che garantisca concretamente l'applicazione e il rispetto delle norme già vigenti in materia di tutela dell'infanzia con gli strumenti e i poteri che devono essere congruenti allo scopo. Il nuovo organo ha dimensione nazionale ed è nominato e revocato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il testo attribuisce, inoltre, al garante il compito di garantire e difendere i diritti e gli interessi dei minori, cittadini e non, sul territorio della Repubblica, di diffondere a tutti i livelli le conoscenze riguardanti i diritti, le leggi e le iniziative per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, di vigilare sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive europee, nonché della normativa vigente sui diritti dei minori, di formulare raccomandazioni a enti e amministrazioni volte a migliorarne il funzionamento per il rispetto dei diritti del minore, nonché di segnalare al Governo l'opportunità di interventi anche legislativi, di intervenire presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili e penali e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di infanzia e adolescenza. A esso è, altresì, conferito il potere di indagine e di ispezione presso tutti gli istituti e gli enti che si occupano di minori, il potere di nomina di un curatore in difesa degli interessi dei minori nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado, nonché il potere di irrogare sanzioni amministrative ai soggetti che non ottemperino, nei termini di legge, alle richieste del garante stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il testo prevede, infine, che un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda alla organizzazione dell'ufficio.

Posto che questo disegno di legge risulta l'unico assegnato alla Commissione in quanto le altre numerose proposte di legge risultano assegnate alla Commissione affari costituzionali che non ne ha ancora iniziato l'esame e che anche nella Commissione speciale infanzia sono in discussione provvedimenti che trattano la medesima materia, la Commissione ritiene di dover valutare, in sede consultiva, l'opportunità di una trattazione congiunta di tutti i disegni di legge presentati.

Salute

Nelle sedute del 20 e del 27 luglio, la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge in materia di assistenza alla nascita e di tutela della salute del neonato⁶⁴ e **approva** le modifiche introdotte dal relatore Giuseppe Palombo (Forza Italia) al testo base approvato nella seduta del 29 aprile scorso.

63 Ddl C3667 Teodoro Buontempo (Alleanza nazionale).

64 Ddl C193 Laura Cima (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) e altri; C312 Carla Mazzuca Poggiolini (UDEUR - Popolari per l'Europa, Gruppo misto); C352 Alberta De Simone (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e altri; C638 Paolo Lucchese (UDC) e altri; C897 Tiziana Valpiana (Rifondazione comunista); C1192 Alberta De Simone (Democratici di sinistra - l'Ulivo); C4126 Maria Burani Procaccini (Forza Italia).

Governo italiano

CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Insegnamento della religione cattolica

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 25 marzo il Consiglio dei ministri delibera due decreti presidenziali approvati dal Presidente della Repubblica il 30 marzo e recanti rispettivamente gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie⁶⁵.

Istruzione e formazione professionale

Il Consiglio dei ministri approva il 21 maggio, su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti, due schemi di decreti legislativi, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 53 del 2003. Il primo introduce il concetto di alternanza scuola-lavoro nel processo formativo del secondo ciclo di istruzione. Il secondo, dopo aver esplicitato il concetto di obbligo scolastico sancito dalla Costituzione nonché quello di obbligo formativo, introduce nell'ordinamento il concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI⁶⁶

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Internet

Il 23 luglio inizia la campagna di sottoscrizione del codice *Internet e minori*. Dopo la firma delle associazioni di categoria, gli Internet provider potranno aderire direttamente al codice di autoregolamentazione avendo, in tal modo, l'autorizzazione a esporre nelle loro home page il marchio rilasciato dal comitato di garanzia, per testimoniare il loro lavoro volto a promuovere i sistemi per la protezione dei minori.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA⁶⁷

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Disagio e reinserimento sociale dei minori

Il 23 luglio è stato stipulato un protocollo di intesa tra il Dipartimento per la

⁶⁵ DPR 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122, pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2004, n. 109.

⁶⁶ Sito web www.comunicazioni.it

⁶⁷ Sito web www.giustizia.it

giustizia minorile e il Comune di Catanzaro per la prevenzione del disagio e il reinserimento sociale dei minori.

MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE⁶⁸

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Internet

Con comunicato dell'11 giugno, il ministro per l'Innovazione e le tecnologie Lucio Stanca dichiara che sono 600 mila i ragazzi di 16 anni, ossia quelli nati nel 1988, che entro i prossimi 12 mesi potranno acquistare un personal computer con connessione a Internet utilizzando il bonus di 175 euro messo a disposizione dal Governo con l'operazione *Vola con Internet*.

MINISTERO DELL'INTERNO⁶⁹

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Protezione dei minori

In data 6 luglio il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno – rappresentato dal Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Giovanni De Gennaro – e il Comitato italiano per l'UNICEF nella persona del presidente Giovanni Micali, sottoscrivono un protocollo di intesa in cui si impegnano alla realizzazione di iniziative finalizzate alla protezione e al benessere dei minori. In particolare il Comitato italiano per l'UNICEF si impegna, tra l'altro, a rendere partecipe il Dipartimento della pubblica sicurezza delle iniziative che possano risultare idonee a diffondere una corretta informazione sull'operato della Polizia di Stato a tutela dei minori vittime di reato; a favorire e sostenere la divulgazione di messaggi e materiale informativo sulle iniziative a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, ad apporre sui materiali ideati per progetti comuni anche il logo della Polizia di Stato; ad attuare comuni percorsi di formazione anche attraverso il reciproco scambio di esperienze. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si impegna, dal canto suo, a diffondere l'opuscolo relativo alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia nell'ambito del Progetto *Educazione alla legalità*, ad apporre il logo dell'UNICEF sull'opuscolo a fumetti *Il poliziotto, un amico in più*, attraverso il quale vengono forniti ai bambini consigli sul comportamento da tenere nelle situazioni "a rischio"; ad attuare comuni percorsi di formazione anche attraverso il reciproco scambio di esperienze; a garantire la collaborazione di propri esperti nella realizzazione di iniziative promosse dal Comitato che richiedano una specifica competenza tecnica e a favorire la diffusione di messaggi e materiale informativo sulle iniziative dell'UNICEF.

⁶⁸ Sito web www.innovazione.gov.it

⁶⁹ Sito web www.mininterno.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA⁷⁰**ATTIVITÀ LEGISLATIVA***Libri di testo*

Con decreto del Dipartimento per l'istruzione datato 7 giugno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ripartisce tra le Regioni 103.291.000 euro, pari a 200 miliardi delle vecchie lire, al fine di consentire alle amministrazioni locali la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti delle scuole medie e, anche in comodato, per le secondarie superiori. Con un secondo provvedimento, datato 9 giugno vengono assegnati altri 154.937.070 euro, corrispondenti a 300 miliardi di vecchie lire, destinati al conferimento di borse di studio per la frequenza scolastica.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA*Promozione della danza nelle scuole*

Il 12 luglio il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Letizia Moratti, e il presidente della Federazione della danza, Federico Grilli, sottoscrivono un protocollo d'intesa connesso all'attuazione della legge 53/2003 di riforma della scuola. Il protocollo, che ha per oggetto l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle scuole di danza aderenti alla Federazione che intendono svolgere attività formative extracurricolari nel settore della danza tramite specifiche convenzioni da stipulare con le istituzioni scolastiche, prevede tra l'altro le seguenti azioni: la progettazione di esperienze pilota da proporre a un campione significativo di istituzioni scolastiche; la diffusione nelle scuole di materiali a carattere divulgativo; la fornitura alle scuole di materiali utili all'organizzazione di eventi e manifestazioni aventi come fine la promozione della danza.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI⁷¹**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA***Lavoro minorile*

Il 5 maggio il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni e la sottosegretaria di Stato Grazia Sestini presentano, durante una conferenza stampa, il *Programma di azioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile*. Alla Conferenza intervengono Maria Teresa Tagliaventi ed Enrico Moretti, che presentano la pubblicazione *Bambini e adolescenti che lavorano: un panorama dall'Italia all'Europa*, realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza; Claudio Le Noci, che illustra il manuale ILO per le azioni di contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile a uso degli ispettori del lavoro; Giovan-

70 Sito web www.istruzione.it

71 Sito web www.welfare.gov.it

ni Micali, che presenta i progetti UNICEF in materia di lotta allo sfruttamento del lavoro minorile. Intervengono, inoltre, i direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Giovanni Daverio e Paolo Onelli che presentano il convegno che si terrà nell'autunno 2004 e una serie di seminari formativi rivolti agli ispettori del lavoro. Sono infine illustrate le buone pratiche realizzate in materia con la legge 285/1997.

MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ⁷²

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Servizio 114

Il 13 maggio si è svolta a Palazzo Chigi una conferenza stampa del ministro per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo e del ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri sul tema *Servizio di emergenza infanzia 114. Prende il via la seconda fase*. Dalla conferenza è emerso che il servizio 114, partito nella sua fase sperimentale nelle città di Milano e Palermo e in provincia di Treviso, sarà esteso alla Lombardia, al Veneto e alla Sicilia.

Normativa rumena sulle adozioni

Il 7 luglio si è svolta a Rotterdam una conferenza ministeriale nella quale si sono incontrati il ministro per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il ministro degli Affari sociali della Romania Elena Dumitru. Nel corso della conferenza è stato affrontato il tema della nuova legge rumena sulle adozioni recentemente approvata dal Parlamento di Bucarest.

MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE⁷³

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Youth' Voting Europe project

In data 27 maggio una rappresentanza di studenti di Parma e di Reggio Emilia assistiti dai loro docenti, instaura un dibattito on line (tramite chat) con il vicepresidente del Parlamento europeo Renzo Imbeni sulle elezioni del Parlamento europeo di giugno 2004. L'iniziativa è organizzata da Carrefour europeo Emilia, Centro d'informazione dell'Unione europea, nell'ambito di un progetto transnazionale denominato *Youth' Voting Europe* realizzato con il contributo del programma comunitario *Socrates 2000-2006*. Il 7 giugno avviene lo spoglio delle schede elettorali della simulazione di voto.

⁷² Sito web www.pariopportunita.gov.it

⁷³ Sito web www.politichecomunitarie.it

MINISTERO DELLA SALUTE⁷⁴**ATTIVITÀ LEGISLATIVA***Procreazione medicalmente assistita*

Il 21 luglio⁷⁵ il Ministero della salute approva le linee guida, vincolanti per tutte le strutture autorizzate, in materia di procreazione medicalmente assistita così come previsto dall'articolo 7 della legge 19 febbraio 2004 n. 40⁷⁶. Nell'individuare le linee guida relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il provvedimento prende altresì in considerazione: le modalità di certificazione dell'infertilità; la gradualità delle tecniche che devono essere scelte dal medico in modo da essere meno invasive possibile; l'attività di consulenza decisionale, di supporto, genetica e terapeutica che deve essere garantita alle coppie dai centri autorizzati; le modalità di accertamento dei requisiti per accedere a tali tecniche; le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani; i limiti di applicazione sugli embrioni e le modalità per la crioconservazione di gameti ed embrioni. Per quanto concerne le tecniche di procreazione medicalmente assistita, il testo dopo averne fornito la definizione, le suddivide in tre livelli ai quali corrisponde una diversa invasività e individua i casi in cui esse devono essere adottate, precisando le procedure metodiche da seguire.

Procreazione medicalmente assistita

Il 4 agosto⁷⁷ il Ministro della salute approva le norme relative alla conservazione degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il testo stabilisce le due uniche ipotesi in cui è ammessa la crioconservazione degli embrioni: nel caso degli embrioni in attesa di un futuro impianto e nel caso di quelli per i quali è stato accertato lo stato di abbandono per rinuncia o per irreperibilità dei richiedenti. I primi sono conservati presso i centri dove le tecniche sono state eseguite, mentre i secondi devono essere trasferiti alla Biobanca nazionale presso il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale Maggiore di Milano, a cura dell'Istituto superiore della sanità, dove saranno effettuate ricerche e studi sulle tecniche di crioconservazione.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA*Latte per l'infanzia*

Con comunicato del 3 maggio, il ministro della Salute Girolamo Sirchia annuncia che, dopo alcuni incontri presso il Ministero, le aziende produttrici di latte per l'infanzia hanno accettato di ridurre il prezzo dei loro prodotti del 10%. Hanno,

72 Sito web www.pariopportunita.gov.it

73 Sito web www.politichecomunitarie.it

74 Sito web www.ministerosalute.it

75 Decreto 21 luglio 2004, *Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2004, n. 191.

76 Legge 19 febbraio 2004 n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*.

77 Decreto 4 agosto 2004, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 2004, n. 200.

inoltre, accettato di fornire a prezzi agevolati al Servizio sanitario nazionale prodotti in polvere destinati a famiglie indigenti, secondo modalità che il Ministro definirà con le Regioni.

Procreazione medicalmente assistita

Con comunicato del 27 luglio, il ministro della Salute Girolamo Sirchia comunica alcune precisazioni sulle *Linee guida concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita* previste dalla legge 19 febbraio 2004 n. 40. Le precisazioni riguardano in modo particolare la diagnosi preimpianto e le indagini sull'embrione.

Corte costituzionale*

Adozione di maggiorenni

La Corte costituzionale⁷⁸ dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 291 cc nella parte in cui non comprende nella categoria dei discendenti, quale elemento ostativo al provvedimento di adozione del maggiorenne, i figli naturali riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L'articolo 291 cc, in seguito a una precedente pronuncia della Corte costituzionale⁷⁹, precludeva l'adozione di persona maggiore d'età soltanto a coloro che avevano figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti. Con la presente pronuncia, la Corte estende la preclusione anche all'ipotesi di figli naturali riconosciuti dall'adottante, rinvenendo nell'articolo 291 cc una disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato e quella del figlio minore naturale riconosciuto dall'adottante.

* Rassegna di provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale

78 Corte costituzionale, Sentenza n. 245 dell'8 luglio 2004.

79 Corte costituzionale, Sentenza n. 557 del 1988.

Corte di cassazione*

Diritto al mantenimento del coniuge

La Corte di cassazione, sancisce che l'inattività lavorativa del richiedente l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo – altrimenti sussistente – di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro⁸⁰.

La Corte accoglie il ricorso presentato dalla moglie verso la sentenza della Corte d'appello di Milano che escludeva il suo diritto all'assegno di mantenimento per essersi volontariamente sottratta, nel quinquennio successivo alla crisi coniugale, all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stante la giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, la mancanza di impegni familiari e l'ottimo inserimento sociale. Con questa sentenza il collegio afferma, confermando l'orientamento della Corte suprema, che l'attitudine al lavoro del coniuge separato, il quale domanda l'assegno di mantenimento, rileva, ai fini dell'accertamento della sua capacità di guadagno e, quindi, della spettanza e misura dell'assegno, solo se venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore, soggettivo ed oggettivo e non già in termini meramente ipotetici. Pertanto la teorica possibilità del coniuge privo di reddito di reperire un'occupazione, non elide il dovere di solidarietà tra i coniugi.

Attribuzione del cognome materno ai figli

Con una ordinanza interlocutoria⁸¹ la Corte di cassazione ha trasmesso alla Corte costituzionale gli atti relativi a una questione relativa all'attribuzione del cognome a una figlia minore in quanto appare una discriminazione contraria all'art. 3 della Costituzione il fatto di privilegiare il tramandarsi del solo cognome paterno.

Contrariamente a quanto ritenuto della Corte d'appello di Milano nella sentenza impugnata che ravvisava il fondamento della attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine, la Suprema corte rintraccia nel nostro ordinamento varie previsioni⁸² dalle quali si desume l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare. Sulla base di tale norma, che certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, il cognome del figlio legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende *ipso iure* da quello a questo.

Pur non ignorando le due precedenti ordinanze n. 176 e 586 del 1988⁸³ con le

* Rassegna di alcuni provvedimenti adottati dalla Corte di cassazione.

⁸⁰ Sentenza n. 12121 del 2 luglio 2004, depositata il 27 agosto 2004.

⁸¹ Ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004, depositata il 22 luglio 2004.

⁸² art. 237 cc; art. 262 cc; art. 299 cc; art. 72, comma 1, DPR 9 luglio 1939 n. 1238 e artt. 33, n. 1 e 34, n. 1, DPR 396/2000.

⁸³ In tali pronunce la Corte costituzionale ha rilevato che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare tutelata dall'art. 29, comma 2, Cost. sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, così da essere non già imposto dai genitori

quali la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente la questione di legittimità costituzionale (nella prima pronuncia) degli artt. 71, 72 e 73 del RD n. 1238 del 1939, nonché (nella seconda pronuncia) degli artt. 73 del RD n. 1238 del 1939, 6, 143 *bis*, 236, 237, comma 2, e 262, comma 2, cc, nella parte in cui non prevedevano la facoltà dei genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, né il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno, la Corte di cassazione ha ritenuto che il maturare di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, connessi alle profonde trasformazioni sociali frattanto intervenute, nonché gli impegni imposti da convenzioni internazionali e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie richiedano una rinnovata valutazione della conformità della norma denunciata agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost. Non manifestamente appare la illegittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l'art. 2 Cost. che attribuisce tutela costituzionale ai diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e che esige che il diritto in discorso sia garantito nell'ambito della famiglia nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto a entrambi i genitori. Non manifestamente infondata appare, altresì, la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., la attribuzione automatica e infettibile ai figli del cognome del marito. Altrettanto non manifestamente infondata appare, infine, la legittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l'art. 29, comma 2 Cost. inteso nel senso che un limite all'egualianza dei coniugi a tutela dell'unità della famiglia non possa essere mai ancorata al criterio del sesso di appartenenza del coniuge designato, non tollerando il principio di cui all'art. 3 Cost., né le varie convenzioni internazionali sui diritti umani cui l'Italia ha aderito, discriminazioni basate sul genere.

ai figli, ma esteso *ope legis*, e al tempo stesso ha riconosciuto come del tutto compatibile con il quadro costituzionale, e anzi maggiormente aderente all'evoluzione della coscienza sociale, una sostituzione della regola vigente con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi e idoneo a conciliare i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., ma ha ritenuto che tale innovazione normativa, anche per la pluralità delle soluzioni adottabili, appartenga alla esclusiva competenza del *conditor iuris*.

Altri organismi istituzionali

AGENZIA DELLE ENTRATE⁸⁴

Adozione

Con risoluzione n. 77 del 28 maggio l'Agenzia delle entrate, indica le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale e di certificazione degli oneri connessi alle procedure di adozione.

COMITATO TV E MINORI⁸⁵

Abbandono di neonato

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori con delibera del 1° giugno, rivolge un appello alle emittenti affinché contribuiscano a fornire alle future madri informazioni sulla normativa esistente che consente a ogni madre, quale che ne sia la cittadinanza, di fruire dell'assistenza al parto con garanzia di riservatezza e favorisce le pratiche di adozione/affidamento, evitando atti disperati come l'abbandono del neonato.

Immagini violente

Con delibera datata 8 giugno il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con riferimento a immagini di torture di prigionieri e assassini di ostaggi avvenuti in Iraq, richiama le emittenti televisive all'impegno di tutelare il pubblico, e in modo particolare i bambini e i ragazzi, da impressioni di raccapriccio o comunque di grave turbamento. In particolare chiede l'impegno di far precedere da un preavviso diretto ai telespettatori la prima diffusione ma anche la riproposta di tali immagini violente.

Partecipanti ai reality show

Con delibera del 22 giugno il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con riferimento ai comportamenti dei partecipanti ai *reality show*, richiama l'attenzione di tutte le emittenti sull'esigenza di un'azione intesa a prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possano recare nocumento psichico e morale ai minori.

Anteprime

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con delibera del 15 luglio, con riferimento alle trasmissioni *Coming soon*, precisa che, in conformità alle prescrizioni del Codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità, la diffusione in TV di spot e trailer di opere cinematografiche proiettate nelle sale (tipo *Appuntamento al cinema*, *Coming soon* ecc.) debba conformarsi ai criteri seguenti ispirati alla tutela dei minori:

84 Il sito web dell'Agenzia delle entrate è www.agenziaentrate.it

85 Il sito web del Comitato è www.comunicazioni.it/it/index.php?Mn1=18&Mn2=98

- film di sala vietati ai minori di anni 18 non possono trovare promozione in TV, indipendentemente dai contenuti dei singoli spot o trailer;
- film di sala vietati ai minori di anni 14 non possono trovare promozione in TV nelle ore di “televisione per tutti” (e tanto meno in “fascia protetta” 16.00-19.00) indipendentemente dai contenuti dei singoli spot o trailer.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI⁸⁶

Opuscolo informativo in tema di adozioni

In data 31 maggio viene pubblicata la seconda edizione dell'opuscolo *Per una famiglia adottiva*, contenente informazioni per le famiglie interessate all'adozione internazionale.

Sostegno a distanza

In data 24 agosto la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presenta un accordo di programma quadro per il sostegno a distanza denominato SAD (Sostegno a distanza) tra la CAI e gli Enti autorizzati allo svolgimento di procedure per l'adozione di minori stranieri, mediante un opuscolo che fornisce informazioni sui progetti e i Paesi coinvolti.

INPS⁸⁷

Assegno per il nucleo familiare

Con circolare del 15 giugno l'INPS comunica che a decorrere dal 1° luglio 2004 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ai nuclei con figli e a quelli senza figli.

⁸⁶ Il sito web della Commissione per le adozioni internazionali è www.commissioneadozioni.it

⁸⁷ Il sito web dell'Istituto nazionale di previdenza sociale INPS è www.inps.it

Regioni*

Le leggi regionali qui segnalate sono reperibili nella banca dati normativa consultabile sul sito web www.minori.it

REGIONE CALABRIA

Statuto

Nella seduta del 6 luglio⁸⁸, il Consiglio regionale approva in seconda lettura il nuovo Statuto, approvato il 6 maggio 2004 in prima lettura. La Regione Calabria, con il nuovo Statuto, individua – all'interno delle attività volte a perseguire l'uguaglianza sostanziale dei cittadini – il sostegno della famiglia, il rispetto dei diritti sociali agli immigrati, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie, la promozione di un sistema di istruzione e formazione. Lo Statuto prevede inoltre la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi con lo scopo di garantire diritti come quello allo studio e di operare per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi.

REGIONE CAMPANIA

Affidamento familiare

Con delibera del 30 aprile⁸⁹ la Giunta regionale approva le linee d'indirizzo per l'affidamento familiare dove – oltre ai principi generali, alle finalità e i contenuti che sostengono l'istituto dell'affido – è contenuta una classificazione in cui sono individuate e regolamentate le diverse tipologie di affidamento familiare (affidamento temporaneo etero e intrafamiliare, affidamento *sine die*, affidamento part-time). La delibera mette in risalto i diversi soggetti, istituzionali e non, che esercitano un ruolo importante nei percorsi di affidamento familiare: i Comuni, aggregati negli ambiti territoriali istituiti ai sensi della legge 328/2000; le aziende sanitarie locali; le amministrazioni provinciali; i giudici tutelari e i tribunali per i minorenni; le organizzazioni di base delle famiglie affidatarie. Per quanto concerne i Comuni associati negli ambiti territoriali definiti dalla Regione Campania, ai sensi della legge 149/2001, sono tenuti a istituire una specifica struttura chiamata Servizio affido e adozioni d'ambito che svolge precisi compiti e funzioni descritti ampiamente nella delibera fra cui l'istituzione de "l'anagrafe degli affidatari", la cura dell'abbinamento affidatario-minore e la creazione della banca dati affido, collegata al siss⁹⁰.

* Rassegna dei principali atti normativi pubblicati nei bollettini regionali.

⁸⁸ Deliberazione del Consiglio regionale del 6 luglio 2004, n. 277, Testo di legge di revisione statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, *Statuto della Regione Calabria*, pubblicata in BUR del 14 luglio 2004, n. 12, supplemento straordinario n. 3.

⁸⁹ Delibera della Giunta regionale del 30 aprile 2004, n. 644, Area generale di coordinamento n. 18 Assistenza sociale, Sport, *Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare*, pubblicata in BUR del 24 maggio 2004, n. 26.

⁹⁰ Sistema informativo servizi sociali.

Altri atti normativi

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2004, n. 643, Area generale di coordinamento n. 18 - Assistenza sociale - *Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e responsabilità familiari*, pubblicata in BUR del 21 giugno 2004, n. 30

Deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, Area generale di coordinamento n. 18 - Assistenza sociale attività sociali sport tempo libero e spettacolo - *Linee d'indirizzo concernenti le strutture residenziali e semi residenziali la loro catalogazione tipologica, i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento*, pubblicata in BUR del 28 giugno 2004, n. 31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA***Città sostenibili***

Con legge del 24 maggio⁹¹, il Consiglio della Regione Emilia-Romagna autorizza la Regione ai sensi dell'art. 47 dello Statuto a partecipare come socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana *Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza* CAMINA. Sulla base degli obiettivi che già la legge regionale del 28 dicembre 1999⁹² aveva posto per migliorare la qualità della vita dei minori nei contesti urbani ed extraurbani tramite la promozione di città sostenibili per bambini e bambine, la legge in oggetto ha come fine quello di ampliare la diffusione e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva e incentivare la partecipazione dei minori alla vita civile, promuovendo azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze, di partecipazione con la comunità più ampia e le diverse realtà locali, nazionali e internazionali. Inoltre, nell'ambito della programmazione delle iniziative, la Giunta concede all'Associazione CAMINA dei contributi per la realizzazione del programma delle attività, purché presenti alla Regione sia i programmi delle iniziative e delle attività corredati dai relativi piani finanziari, sia una relazione annuale che attesti la realizzazione delle iniziative programmate.

Altri atti normativi

Accordi di programma sottoscritti nelle 39 zone sociali della Regione Emilia-Romagna dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali, dalle comunità montane, da altri enti pubblici, dalle aziende unità sanitarie locali. Pubblicazione per l'approvazione del programma attuativo

91 Legge regionale del 24 maggio 2004, n. 10, *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana "Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)"*, pubblicata in BUR del 25 maggio 2004, n. 64.

92 Legge regionale del 28 dicembre 1999, n. 40, *Promozione delle città dei bambini e delle bambine*, pubblicata in BUR del 31 dicembre 1999, n. 152.

2004, nell'ambito dei piani sociali di zona – biennio 2002/2003 – ai sensi della legge 328/2000 e in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 514/2003 (proroga della sperimentazione dei piani di zona per l'anno 2004), pubblicati in BUR del 21 maggio 2004, n. 62

Deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2004, n. 611, *Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia". Individuazione delle modalità e dei criteri di riparto dei fondi per l'anno 2004*, pubblicata in BUR del 20 agosto 2004, n. 23, supplemento ordinario n. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Servizi educativi per la prima infanzia

Con legge regionale del 21 luglio⁹³ la Regione Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda le disposizioni in materia di asili nido dispone che, in attesa dell'emanazione di una normativa organica in tema di servizi educativi per la prima infanzia, il funzionamento del servizio di asili nido gestiti da soggetti privati è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura e che i requisiti e le modalità dell'autorizzazione che si propone di dare saranno fissati con regolamento regionale. Inoltre la legge interviene per autorizzare l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'attuazione di progetti (predisposti congiuntamente con le aziende per i servizi sanitari, quelli educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore esperti in materia) che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia.

REGIONE LAZIO

Statuto

Nella seduta del 3 agosto⁹⁴, il Consiglio regionale approva in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale, approvata nella seduta del 12 maggio 2004 in prima lettura. Il nuovo Statuto, ispirato ai principi di solidarietà e tutela delle fasce più deboli della popolazione, prevede per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali, tra gli altri, la protezione dei bambini e le cure necessarie per il loro benessere, l'integrazione degli stranieri (regolarmente soggiornanti). La Regione Lazio si impegna per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza sociosanitaria ispirato al principio del rispetto della dignità umana in generale e dei minori in particolare. Lo Statuto promuove altresì l'istruzione, la for-

⁹³ Legge regionale del 21 luglio 2004, n. 20, *Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali*, pubblicata in BUR del 30 luglio 2004, n. 30, supplemento straordinario del 28 luglio 2004, n. 15.

⁹⁴ Deliberazione del 3 agosto 2004, *Nuovo Statuto della Regione Lazio*, pubblicata in BUR del 10 agosto 2004, n. 22, supplemento ordinario n. 6.

mazione professionale e incentiva l'attività sportiva. Come organismo di monitoraggio è anche istituito, con legge regionale, l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie a cui è attribuito il compito di analizzare e studiare le situazioni di disagio familiare.

Piano socioassistenziale

Con delibera del 9 luglio⁹⁵, la Giunta regionale si propone di ripartire il fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale da destinare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizi e interventi socioassistenziali. La delibera specifica che una quota del 60% del fondo disponibile è assegnata ai Comuni in base alla popolazione residente e in base alla superficie territoriale e un'altra parte di quota, pari al 15% del fondo, è destinata al finanziamento di specifici progetti comunali di interesse regionale e di interesse sociale: in particolare, sul piano della programmazione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza promossi dalla legge 285/1997, i finanziamenti riguardano azioni e interventi come la gestione di strutture residenziali socioassistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono, interventi per favorire la realizzazione di spazi attrezzati per minori nei condomini, programmazione e attuazione di interventi per l'inserimento in idonee strutture di donne in difficoltà con figli minori o in stato di gravidanza.

REGIONE LIGURIA

Oratori

Con legge regionale del 10 agosto⁹⁶ viene data attuazione alla legge⁹⁷ sulle disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale, educativa e formativa svolta dagli oratori finalizzata alla realizzazione personale degli adolescenti e dei minori in genere e contribuendo a favorire la loro socializzazione, soprattutto nelle situazioni di disagio. Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Regione sottoscrive dei protocolli d'intesa triennali con la Regione ecclesiastica ligure (in rappresentanza delle diocesi sul territorio ligure, delle parrocchie ecc.) e con i singoli enti di culto – con cui lo Stato stesso ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo ottavo della Costituzione – sostenendo le attività finalizzate, per esempio, alla diffusione dello sport, alla promozione sociale, al contrasto del disagio e della devianza fra i giovani.

95 Deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2004, n. 610, *Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale e della quota di fondo nazionale per le politiche sociali destinata all'organizzazione e alla gestione dei servizi e degli interventi socio-sanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni"*, pubblicata in BUR del 20 agosto 2004, n. 23, supplemento ordinario n. 5.

96 Legge regionale del 10 agosto 2004, n. 16, *Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari*, pubblicata in BUR del 25 agosto 2004, n. 7.

97 Legge del 1 agosto 2003, n. 206, *Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo*.

REGIONE MARCHE*Servizi per l'infanzia e l'adolescenza*

Con delibera della Giunta regionale del 15 giugno⁹⁸ vengono innanzitutto definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni al fine di realizzare e gestire i servizi per l'infanzia e l'adolescenza tra cui i nidi d'infanzia e i centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno, gli spazi per bambini e bambine e per le famiglie, i centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti, i servizi itineranti, quelli domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari genitoriali. Viene poi stabilito che in questo primo anno di attuazione della legge regionale, tenuto conto delle difficoltà dei Comuni ad esperire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai servizi nei tempi stabiliti, saranno ammessi al finanziamento tutti i servizi in attività e che abbiano beneficiato dei contributi regionali nell'anno 2003 mentre, per i nuovi, l'accesso ai finanziamenti è condizionato oltre che alla presenza di convenzione con il Comune, al possesso di autorizzazione e accreditamento.

Servizi per l'infanzia e l'adolescenza

Con delibera della Giunta regionale del 15 giugno⁹⁹ la Regione Marche intende comporre in un disegno unitario – tramite il documento *Sviluppo programmatico e organizzativo del Sistema dei servizi per l'infanzia* – le norme, le linee d'indirizzo, le strategie (per esempio promuovere una conoscenza diffusa del quadro normativo nazionale e regionale, come strumento per rielaborare un sistema di interventi sociali e sanitari integrati, creare una base di confronto comune tra le forme di governo regionale e locale del sistema), ma anche i percorsi operativi (per esempio incrementare il lavoro di rete nei servizi e tra i servizi, facilitare gli scambi e il confronto fra territori, partendo da una base di conoscenza comune), l'intreccio dei servizi, delle attività e delle azioni che fanno capo a competenze diverse (dagli amministratori locali agli operatori dei servizi, al mondo delle associazioni di volontariato e della cooperazione sociale) e sono contenuti in provvedimenti diversi ma che rispondono tutti alla realizzazione di un sistema integrato degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Progetto HIV/AIDS

Con delibera del Consiglio regionale del 14 luglio¹⁰⁰, vengono delineati i criteri per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto HIV/AIDS concernente interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza. Dalla delibera

⁹⁸ Delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2004, n. 642, *Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e il sorteggio alle funzioni genitoriali di cui alla legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003*, pubblicata in BUR del 5 luglio 2004, n. 66.

⁹⁹ Delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2004, n. 643, *Approvazione atto d'indirizzo concernente: Sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche: sviluppo programmatico e organizzativo* – ex comma 3 dell'art. 18 della legge regionale del 13 maggio 2003, n. 9 – pubblicata in BUR del 5 luglio 2004, n. 66.

¹⁰⁰ Delibera amministrativa del Consiglio Regionale del 24 luglio 2004, n. 138, *Progetto : criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza (anni 2004/2006)*, pubblicata in BUR del 29 luglio 2004, n. 79.

emerge che il fenomeno dell'AIDS si è evoluto e con quello anche i bisogni assistenziali relativi: oltre alla prevenzione e all'attività diagnostica e curativa, sorge la necessità di creare per i malati una "realtà protetta" e servizi che tutelino, sostengano e rassicurino quei soggetti che siano alla ricerca di nuovi equilibri e che possano offrire percorsi che non siano etichettanti, rigidi e standardizzati proponendo mete e obiettivi personalizzati. Per perseguire tali obiettivi, la Giunta, integrando la vecchia delibera del 1997¹⁰¹, fornisce una serie di sottoprogetti fra cui il sottoprogetto "C" che mira ad assicurare una particolare attenzione e assistenza territoriale a favore di bambini e madri HIV positivi: qui si va dalla gestione della positività HIV – in modo particolare sulla tutela della privacy nell'inserimento dei bambini negli ambienti sociali – all'accompagnamento della donna sieropositiva che sta maturando la decisione di una gravidanza e dalla coppia nelle procedure di fecondazione assistita, al creare una rete di informazione e sostegno ospedaliera, domiciliare e territoriale per garantire un ottimale inserimento nei primi contesti di interazione sociale coi coetanei.

Lavoro minorile

Con delibera del 21 luglio¹⁰² la Giunta della Regione Marche approva le procedure di identificazione univoca del medico¹⁰³ preposto all'effettuazione del controllo sanitario di lavoratori minori con qualsiasi contratto di lavoro, compreso quello di apprendistato e le linee guida relative al potenziamento delle attività di informazione, assistenza e controllo dei Servizi PSAL¹⁰⁴ del Servizio sanitario regionale nei confronti di categorie "fragili" (fragilità sia fisica sia sociale) di lavoratori. Nella delibera è messo in evidenza come, col recepimento delle norme europee per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle condizioni lavorative, l'impegno dei Servizi PSAL sia diventato maggiore rispetto a quando l'attenzione era accentrata sul controllo sanitario dei singoli lavoratori, adesso ruolo demandato ai medici competenti aziendali. Le semplificazioni introdotte con lo schema inserito nella delibera, consentono nei Servizi PSAL delle zone territoriali dell'ASUR (azienda sanitaria unica regionale) Marche, un recupero di risorse di personale sanitario e amministrativo che sarà finalizzato ad approfondire la conoscenza sulla situazione lavorativa del minore.

Altri atti normativi

Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale del 6 luglio 2004, n. 132, *Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004/2006*, pubblicata in BUR del 26 luglio 2004, n. 77

101 Vedi delibera del 17 aprile 1997, n. 145, sullo stesso argomento.

102 Delibera della Giunta regionale del 21 luglio 2004, n. 822, *Linee guida per la sorveglianza sanitaria di lavoratori minorenni e apprendisti minorenni e maggiorenni*, pubblicata in BUR del 9 agosto 2004, n. 82.

103 Medico funzionalmente dipendente o comunque assegnato al Dipartimento di prevenzione o al Distretto delle zone territoriali dell'ASUR competenti rispetto alla sede operativa dell'azienda datrice di lavoro.

104 Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

REGIONE PIEMONTE

Servizi sociali

La delibera della Giunta regionale del 19 luglio¹⁰⁵ fa riferimento alla legge regionale di attuazione della legge¹⁰⁶ di riforma dei servizi sociosanitari. Nella delibera in oggetto la Regione Piemonte approva le linee guida per la predisposizione dei programmi provinciali delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali, le modalità standard inerenti l'autorizzazione e il finanziamento dei corsi e per provvedere all'approvazione della modulistica aggiornata concernente l'istanza di finanziamento da utilizzare da parte degli enti gestori istituzionali dei servizi sociali per il 2004 e le griglie dei criteri sia per la valutazione dei progetti formativi sia per quelli riguardanti il monitoraggio dei corsi.

Altri atti normativi

Deliberazione della Giunta regionale del 18 maggio 2004, n. 47-12526, *Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle comunità montane*, pubblicata in BUR del 23 giugno 2004, n. 25

Deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto, n. 50-13233, *LR n. 27/94 - Criteri per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di "realizzazione di micro-nidi" di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i.*, pubblicata in BUR del 26 agosto 2004, n. 34

REGIONE PUGLIA

Statuto

Con legge del 12 maggio¹⁰⁷, il Consiglio regionale approva lo Statuto della Regione Puglia. Lo Statuto riconosce i diritti fondamentali dei popoli e della persona, in particolare con riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili. Troviamo nell'articolo 5 la tutela specifica dell'infanzia e i diritti dei minori, della famiglia – anche quelle socialmente svantaggiate – e la promozione per il sostegno alle giovani coppie.

Piano regionale per le politiche sociali

Con delibera del 4 agosto¹⁰⁸, la Giunta approva il Piano regionale delle politiche

105 Delibera della Giunta regionale del 19 luglio 2004, n. 36-13067, *LR 8 gennaio 2004, n. 1 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Approvazione delle linee guida regionali, nonché delle modalità inerenti l'autorizzazione e il finanziamento delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali anno 2004.*, pubblicata in BUR del 19 agosto 2004, n. 33.

106 Legge dell'8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

107 Legge regionale del 12 maggio 2004, n.7, *Statuto della Regione Puglia*, pubblicata in BUR del 12 maggio 2004, n. 57.

108 Delibera del 4 agosto 2004, n. 1104, *LR 25 agosto 2003, n. 17 - art. 8. - Piano regionale delle politiche sociali - interventi e servizi in Puglia. Approvazione*, pubblicata in BUR del 26 agosto 2004, n. 103.

sociali, previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2003, completando la normativa e dando attuazione a quanto previsto dalla stessa legge per la strutturazione del nuovo percorso di programmazione che gli enti locali sono chiamati a predisporre in collaborazione con gli organismi del terzo settore (dalle cooperative sociali alle associazioni fino alle organizzazioni sindacali) e con tutta la cittadinanza. Il Piano regionale è composto di otto capitoli: i primi due capitoli individuano la struttura dei bisogni e tracciano una prima mappa dell'offerta dei servizi esistenti allo stato attuale, il terzo capitolo indica una serie di scelte strategiche di intervento e di obiettivi prioritari d'azione per ambito territoriale, seguito poi dal capitolo quarto che individua diverse azioni al fine di attivare il nuovo impianto di protezione sociale sul territorio regionale; il quinto capitolo è dedicato alla programmazione finanziaria delle risorse disponibili (comunali, regionali e nazionali) da attivare per la realizzazione degli interventi; il capitolo sesto tratta dei servizi previsti per il Piano di zona e della gestione associata delle funzioni amministrative che dovrà permettere ai Comuni di lavorare in rete per la predisposizione di un unico piano sociale per il distretto sociosanitario di appartenenza. Infine, il settimo capitolo fornisce una rete degli osservatori da creare in Puglia a supporto della programmazione e il capitolo ottavo costituisce un prontuario per la stesura dei piani sociali di zona provvedendo a dare indicazioni pratiche per l'attivazione e la conduzione di tutto il percorso di programmazione.

REGIONE TOSCANA

Statuto

L'Assemblea regionale, nella seduta del 19 luglio¹⁰⁹ approva in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale. Tra i principi generali, all'articolo 3, la Regione Toscana promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati, mentre tra le finalità principali, all'articolo 4, sono in risalto il diritto dei minori a interventi intesi a garantire la loro protezione sociale, il riconoscimento delle forme di convivenza diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio, l'accoglienza solidale delle persone immigrate e l'integrazione sociale. Trattando il "Sistema delle autonomie", la Carta afferma, all'articolo 59, il principio di sussidiarietà sociale per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali.

Altri atti normativi

Legge regionale del 3 agosto 2004, n. 43, *Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"*, pubblicata in BUR del 13 agosto 2004, n. 32

¹⁰⁹ Delibera del 19 luglio 2004, *Statuto della Regione Toscana*, pubblicata in BUR del 26 luglio 2004, n. 27. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004).

REGIONE UMBRIA

Statuto

Con delibera del Consiglio regionale del 29 luglio¹¹⁰ approva in seconda lettura, il nuovo Statuto della Regione Umbria. Sulla base dello Statuto, la Regione Umbria si impegna ad agire per tutelare le fasce più deboli della popolazione e per il superamento delle cause che comportano la disuguaglianza; in questo quadro la Regione fissa come obiettivo primario l'inclusione sociale e assicura la tutela dei minori e delle giovani generazioni. L'articolo 8 afferma il valore sociale umano, sociale e culturale dell'immigrazione e impegna la Regione a favorire il pieno inserimento delle persone immigrate. Inoltre tutela le forme di convivenza, riconosce la funzione fondamentale esercitata dall'istruzione per scoraggiare e combattere la dispersione scolastica e opera per la diffusione delle scuole dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido.

REGIONE VENETO

Politiche sociali

Con delibera della Giunta regionale del 23 aprile¹¹¹, la Regione Veneto approva il Piano regionale per la famiglia ampliato tramite azioni nuove e programmi specifici, dovuti ai diversi cambiamenti che hanno interessato le famiglie rafforzando le iniziative già sviluppate in precedenza come le libere scelte di adozione e delle famiglie affidatarie, la promozione di nuove famiglie, quella dei servizi socioeducativi e di quei servizi a sostegno della transizione alla genitorialità, il sostegno temporaneo a minori d'età fuori dalla loro famiglia, l'aiuto alle famiglie e ai minori coinvolti in maltrattamenti e abusi. La regione Veneto inoltre avvia e finanzia per il 2004 una serie di progetti su vari temi fra cui quello che riguarda la costituzione della Conferenza regionale delle associazioni familiari, la realizzazione di un Protocollo d'intesa fra la Regione Veneto e il Tribunale per i minorenni per definire quali debbano essere le modalità di trasmissione dei flussi formativi e i loro contenuti, la costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali per ogni Provincia con i compiti di monitorare la situazione degli affidi nel Veneto.

Tutela dei minori

Con delibera del 14 maggio¹¹² la Giunta regionale approva il progetto triennale *Laboratorio Veneto sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza* fondata sulla proposta di collaborazione tra l'Ufficio di pubblica tutela dei minori, l'Assessorato alle politiche sociali, al volontariato e al non profit, il CORECOM

¹¹⁰ Delibera del Consiglio regionale del 29 luglio 2004, n. 408, *Nuovo Statuto della Regione Umbria*, pubblicata in BUR del 11 agosto 2004, n. 33. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo ai sensi dell'art. 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004).

¹¹¹ Delibera della Giunta regionale del 23 aprile 2004, n. 1137, *Piano attuativo delle politiche sociali per la famiglia nel Veneto. Le celebrazioni del decimo anniversario dell'anno internazionale della famiglia*, pubblicata in BUR del 18 maggio 2004, n. 51.

¹¹² Delibera della Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 412, *Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori: laboratorio Veneto sulla comunicazione dell'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata in BUR del 22 giugno 2004, n. 61.

(Comitato regionale per le comunicazioni). Il progetto si configura come lo sviluppo di un percorso di ricerca e riflessione per scoprire di quali bambini e adolescenti parlano i media soprattutto quotidiani, riviste e televisione – e come ne parlano – nell'obiettivo di valorizzare e promuovere un'informazione che sia dalla parte dei bambini. Non si tratta, quindi, tanto di riscrivere in chiave veneta un codice di autoregolamentazione quanto piuttosto di porre al centro alcuni nuovi obiettivi (come, per esempio, la riflessione sull'attualità e sulle effettive ricadute nel mondo dell'informazione indotte dalla sottoscrizione della Carta di Treviso e dall'approvazione dei più recenti codici di autoregolamentazione nonché la progettazione e promozione delle possibili pratiche di riduzione degli aspetti di drammatizzazione della condizione dell'infanzia, presenti nei mass media e nell'opinione pubblica) creando un "luogo" di comunicazione e di scambio interattivo fra i diversi soggetti che interagiscono nel rapporto fra mass media e infanzia (scuola, operatori dei servizi, giornalisti ecc.) in cui si svolga un'azione di monitoraggio, comunicazione formativa e informazione sul fenomeno comunicativo dedicato all'infanzia e ai suoi diritti.

Altri atti normativi

Deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2004, n. 1038, *Legge 31 dicembre 1998, n. 476: disposizioni relative ai buoni a favore delle famiglie che partecipano ai corsi di informazione-sensibilizzazione all'adozione internazionale. Distribuzione anno 2004*, pubblicata in BUR dell'11 maggio 2004, n. 49

Deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 1413, *Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori: prosecuzione attività. Piano attività 2004 e rinnovo convenzione anni 2004-2006*, pubblicata in BUR del 22 giugno 2004, n. 61

Deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno 2004, n. 1940, *Fondo regionale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza: criteri per l'assegnazione di finanziamenti II anno piano biennale, come da D.G.R 4222/03*, pubblicata in BUR del 27 luglio 2004, n. 74

Deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2004, n. 2234, *L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 133, Riparto del fondo regionale per le politiche sociali - Assegnazione quote ai Comuni e alle aziende ULSS. Per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari per il 2004*, pubblicata in BUR del 31 agosto 2004, n. 86

Deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2004, n. 2413, *Il bullismo a scuola - pratiche didattiche di prevenzione. Gioco-libro "Alt Bullismo" a.s. 2004-2005*, pubblicata in BUR del 31 agosto 2004, n. 86

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE*Diritti fondamentali dei bambini disabili*

Con delibera del 26 luglio¹¹³, la Giunta provinciale approva l'accordo di programma relativo all'applicazione della disposizione¹¹⁴ che riguardava l'attuazione delle fasi procedurali dall'individuazione dell'handicap alla programmazione individualizzata per alunni e alunne con handicap, in applicazione della legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104. Il fine della delibera è che tutti i bambini abbiano un diritto fondamentale all'educazione e alla formazione (che serve al raggiungimento della maggior autonomia possibile alla partecipazione alla vita affettiva, sociale e cognitiva) che non può venir meno a causa di difficoltà di apprendimento o disabilità conseguenti al deficit: ciò significa che ogni bambino ha diritto di frequentare l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e la scuola di ogni ordine e grado, comprese quelle private, e che bisogna prevenire l'insorgere di difficoltà riguardanti il diritto all'educazione con adeguate misure preventive – sia in ambito sociale sia sanitario-terapeutico¹¹⁵ e pedagogico-didattico – riducendo al minimo gli effetti negativi. Questo accordo pone le condizioni generali valide per tutta la provincia, ma al fine di adattare l'accordo a livello provinciale ai bisogni locali, vengono elaborate dettagliate linee guida per il livello distrettuale, che regolamentano il coordinamento tra le scuole dell'infanzia, le scuole in genere, le aziende sanitarie, i Comuni e l'azienda servizi sociali di Bolzano.

Altri atti normativi

Legge provinciale del 23 luglio 2004, n. 7, *Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità*, pubblicata in BUR del 3 agosto 2004, n. 31, supplemento n. 3

113 Delibera della Giunta provinciale del 26 luglio 2004, n. 2684, *Approvazione delle disposizioni relative all'accordo di programma fra servizi territoriali in applicazione dell'art. 12 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104*, pubblicata in BUR del 17 agosto 2004, n. 33.

114 Si tratta della delibera del 3 luglio 1995, n. 3438.

115 La delibera stabilisce i compiti dell'amministrazione provinciale, degli asili nido, scuole d'infanzia e scuole di ogni ordine e grado, i compiti delle aziende sanitarie, quelli dei servizi sociali delle comunità comprensoriali/azienda sociale di Bolzano e i compiti dei Comuni.



DOCUMENTI

maggio-agosto 2004

Avvertenza

I documenti sono riportati in questa sezione nella lingua ufficiale in cui sono disponibili al momento della pubblicazione.

Gli atti delle organizzazioni internazionali o europee riportati in questa sezione rientrano, in relazione al loro recepimento negli ordinamenti statali, nelle seguenti due tipologie:

- vincolanti (regolamenti, direttive, trattati, convenzioni, patti internazionali);*
- non vincolanti (tutti gli altri, tra cui si segnalano raccomandazioni e risoluzioni).*

Direttiva del Consiglio dell'Unione europea in materia di tratta degli esseri umani

Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3,
vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere del Parlamento europeo²,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro l'immigrazione clandestina, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha espresso la propria determinazione a combattere alla radice l'immigrazione illegale, in particolare contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti, ed ha raccomandato agli Stati membri d'incentrare i loro sforzi sull'individuazione e lo smantellamento delle reti criminali, provvedendo al tempo stesso a garantire i diritti delle vittime.

(3) A riprova del carattere sempre più preoccupante di questo fenomeno a livello internazionale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, corredata da un protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e da un protocollo per controllare il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La Comunità ed i quindici Stati membri li hanno firmati nel dicembre 2000.

(4) L'attuazione della presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani.

* Direttiva 2004/81/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2004 pubblicata in GU L 261 del 6 agosto 2004.

1 GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.

2 Parere espresso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

3 GU C 221 del 17.9.2002, pag. 80.

(5) La presente direttiva non incide su altre disposizioni relative alla protezione delle vittime, dei testimoni o di persone particolarmente vulnerabili, né lede le prerogative degli Stati membri in materia di concessione del diritto di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo.

(6) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(7) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credenze, opinioni politiche od ogni altra opinione, appartenenza ad una minoranza nazionale, condizioni economiche, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

(8) Si dovrebbe ricordare che, a livello europeo, al fine di intensificare la prevenzione e la lotta contro tali reati sono state adottate la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali⁴ e la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani⁵.

(9) La presente direttiva prevede un titolo di soggiorno destinato alle vittime della tratta di esseri umani o, qualora uno Stato membro decida di ampliare il campo di applicazione della presente direttiva, ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale per i quali il titolo di soggiorno abbia carattere d'incitamento sufficiente perché essi cooperino con le autorità competenti, pur subordinandolo a determinate condizioni, per evitare gli abusi.

(10) A tale scopo, è necessario stabilire i criteri per il rilascio del titolo di soggiorno, le condizioni di soggiorno e i motivi di non rinnovo o di ritiro. Ai sensi della presente direttiva il diritto al soggiorno è subordinato al rispetto di determinate condizioni e ha carattere provvisorio.

(11) È necessario informare i cittadini in questione di paesi terzi, che è possibile ottenere tale titolo di soggiorno e che essi dispongono di un periodo di riflessione. Tale periodo dovrebbe metterli in grado di decidere con cognizione di causa se vogliono o no cooperare con le autorità di polizia e con le autorità inquirenti e giudiziarie – tenendo conto dei rischi che corrono – cosicché la loro cooperazione sia libera e, quindi, più efficace.

(12) In considerazione della loro vulnerabilità, ai cittadini in questione di paesi terzi dovrebbe essere concessa l'assistenza prevista dalla presente direttiva. Tale assistenza dovrebbe consentire loro di ristabilirsi e di sottrarsi all'influenza degli autori dei reati. Le cure mediche da prestare al cittadino di un paese terzo contemplato dalla presente direttiva comprendono anche, se del caso, un'assistenza psicoterapeutica.

(13) Le autorità competenti devono prendere una decisione sul rilascio del titolo di soggiorno valido almeno sei mesi o sul suo rinnovo. Esse dovrebbero valutare se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte.

⁴ GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

⁵ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

(14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle attività svolte dalle autorità competenti in tutte le fasi delle pertinenti procedure nazionali, e in particolare allorché indagano sui reati in questione.

(15) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di autorizzare il soggiorno per altri motivi, in funzione delle rispettive legislazioni nazionali, ai cittadini di paesi terzi che possono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono, o non sono più in possesso dei requisiti in essa stabiliti, ai loro familiari o alle persone trattate come familiari.

(16) Per consentire ai cittadini in questione di paesi terzi di rendersi indipendenti e di non ricadere nella rete criminale, i beneficiari del titolo di soggiorno dovrebbero essere autorizzati, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Nell'autorizzare l'accesso dei beneficiari del titolo di soggiorno alla formazione professionale e all'istruzione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata probabile del soggiorno.

(17) La partecipazione dei cittadini di paesi terzi interessati a programmi e regimi già esistenti o da prevedere dovrebbe contribuire alla ripresa di una vita sociale normale.

(18) Se i cittadini dei paesi terzi interessati presentano domanda per ottenere un titolo di soggiorno di un'altra categoria, gli Stati membri dovrebbero prendere una decisione in base al diritto ordinario riguardante gli stranieri.

Nell'esaminare la suddetta domanda, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che i cittadini in questione di paesi terzi hanno ottenuto il titolo di soggiorno a norma della presente direttiva.

(19) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva, le informazioni che ha individuato nell'ambito delle attività svolte con riferimento alla raccolta e al trattamento di dati statistici riguardanti materie che rientrano nel settore della giustizia e degli affari interni.

(20) Poiché lo scopo di istituire un titolo di soggiorno per i cittadini in questione di paesi terzi che cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 del suddetto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva:

- a) per «cittadino di paese terzo» s'intende ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
- b) «favoreggiamento dell'immigrazione illegale» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE del Consiglio;
- c) «tratta di esseri umani» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/629/GAI;
- d) per «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento» s'intende ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per attuare la decisione presa dalle autorità competenti nella quale è ordinato l'allontanamento di un cittadino di paese terzo;
- e) per «titolo di soggiorno» s'intende ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo, che soddisfi le condizioni fissate dalla presente direttiva, di risiedere legalmente sul suo territorio;
- f) per «minori non accompagnati» s'intendono i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni, che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché una tale persona non ne assuma effettivamente la custodia, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio dello Stato membro.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

3. La presente direttiva si applica ai cittadini in questione di paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età fissata nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono in via di deroga decidere di applicare la presente direttiva ai minorenni in base alle condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.

Articolo 4 Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva.

CAPO II

PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Articolo 5 Informazione del cittadino di un paese terzo interessato

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tale informazione possa anche essere fornita da un'organizzazione non governativa o da un'associazione specificamente designata dallo Stato membro interessato.

Articolo 6 Periodo di riflessione

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

2. Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l'accesso al trattamento previsto all'articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 7

Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno

1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

2. Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano, se del caso, un'assistenza linguistica al cittadino in questione, di un paese terzo.

4. Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un paese terzo, un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 8

Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno

1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:

- a) l'opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e
- b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato; e
- c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2, lettere b) e c).

2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l'adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.

3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro di cui all'articolo 14, il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI BENEFICIARI DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Articolo 9

Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno

1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'articolo 7.

2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.

Articolo 10 Minorenni

Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne;
- b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico;
- c) se il cittadino di un paese terzo è un minorenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.

Articolo 11 Lavoro, formazione professionale e istruzione

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno.

2. Le condizioni e le procedure di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.

Articolo 12 Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati

1. Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine. Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi.

2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.

CAPO IV

NON RINNOVO E RITIRO

Articolo 13

Non rinnovo

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento.

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri.

Articolo 14

Ritiro

Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi:

- a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure
- b) se l'autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure
- c) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure
- d) se la vittima cessa di cooperare; oppure
- e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione delle vittime e dei testimoni.

Articolo 16

Relazione

1. Entro il 6 agosto 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri

e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 17 **Recepimento**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 6 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18 **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19 **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Recommendation 1666 (2004)¹ Europe-wide ban on corporal punishment of children

1. The Parliamentary Assembly notes that, according to the European Committee of Social Rights, in order to comply with the European Social Charter and the Revised European Social Charter, member states must ban all forms of corporal punishment and any other forms of degrading punishment or treatment of children. Five member states fail to meet these requirements because they have not effectively prohibited all forms of corporal punishment. A collective complaints procedure has been lodged against five other member states on the same grounds.

2. The Assembly also notes that the European Court of Human Rights has found in successive judgments that corporal punishment violates children's rights as guaranteed under the European Convention on Human Rights. These decisions applied initially to corporal punishment in young offenders' institutions, then in schools, including private schools, and most recently within the family. Moreover, both the European Commission of Human Rights until 1998 and the Court have emphasised that banning all corporal punishment does not breach the right to private or family life or religious freedom.

3. The Assembly observes that all member states have ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child, which requires them to protect children from all forms of physical or mental violence by adults while in their care. The Committee on the Rights of the Child, which monitors compliance with the Convention, has consistently interpreted the latter as requiring member states both to prohibit all forms of corporal punishment of children and to educate and inform the public on the subject.

4. The Assembly welcomes the current global initiative to end all corporal punishment of children and wishes to add its support to that already given by Unicef, Unesco, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, the European Network of Ombudsmen for Children (ENOC) and numerous national and international human rights institutions and non-governmental organisations across Europe.

5. The Assembly considers that any corporal punishment of children is in breach of their fundamental right to human dignity and physical integrity. The

¹ Assembly debate on 23 June 2004 (21st Sitting) (see Doc. 10199, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Ms Bargholtz). Text adopted by the Assembly on 23 June 2004 (21st Sitting).

fact that such corporal punishment is still lawful in certain member states violates their equally fundamental right to the same legal protection as adults. Striking a human being is prohibited in European society and children are human beings. The social and legal acceptance of corporal punishment of children must be ended.

6. The Assembly is concerned to note that, so far, only a minority of the forty-five member states has formally prohibited corporal punishment in the family and in all other contexts. While they have all banned corporal punishment in schools, including private schools and other educational institutions, this does not necessarily extend to residential and all other forms of childcare. Nor are such bans systematically and universally respected.

7. The Assembly therefore invites the Council of Europe's Committee of Ministers to launch a co-ordinated and concerted campaign in all the member states for the total abolition of corporal punishment of children. The Assembly notes the success of the Council of Europe in abolishing the death penalty and the Assembly now calls on the Organisation to work in the same way to make Europe, as soon as possible, a corporal punishment-free zone for children.

8. It invites the Committee of Ministers and the other Council of Europe bodies concerned, as a matter of urgency, to establish strategies, including technical assistance, for achieving this objective in conjunction with member states, and in particular to:

- i. heighten the awareness of children, those who live and work with them and the general public of the total ban on corporal punishment and other forms of humiliating, inhuman and degrading treatment of children;
- ii. ensure general awareness of children's fundamental rights, in particular their right to human dignity and physical integrity;
- iii. encourage positive, non-violent forms of child-rearing and conflict resolution among future and existing parents, all other people who care for children as well as the public at large;
- iv. offer children and young people the opportunity to express their views and be involved in planning and implementing activities to eradicate corporal punishment;
- v. make sure that parents, particularly those experiencing difficulties with child-rearing, are offered the necessary advice and support;
- vi. offer children confidential advice, counselling and legal representation so that they can respond to violence against them;
- vii. guarantee effective and appropriate protection to children who are particularly vulnerable to harmful and humiliating punishment, such as disabled children and children in institutions or detention facilities;
- viii. ensure that corporal punishment and other harmful and humiliating forms of discipline inflicted on children are included in the definition of domestic or family violence and that strategies to combat the violent punishment of children form an integral part of strategies against domestic or family violence.

9. Finally, the Assembly invites the Committee of Ministers to recommend that the member states:
- i. enact appropriate legislation prohibiting the corporal punishment of children, particularly within the family;
 - ii. monitor the effectiveness of abolition through regular research into children's experience of violence at home, in school and elsewhere, the effectiveness of child protection services and parents' experience of and attitudes to violence against children;
 - iii. ensure that the relevant judgments of the European Court of Human Rights and the conclusions of the European Committee of Social Rights are fully applied.

Parlamento italiano

*Legge 27 luglio 2004, n. 188, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 158

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».

* Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2004, n. 177.

*Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188, recante: «Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali»**

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

1-bis.

Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»; b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»; c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

* Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 2004, n. 177. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Governo italiano

Ministero della salute

*Decreto 21 luglio 2004, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita**

Il ministro della salute

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;

Sentito l'Istituto superiore di sanità circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottate le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (Art. 7 - Legge n. 40/2004)

PREMESSA

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", all'articolo 7 prevede la definizione da parte del Ministro della Salute di "linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita", linee guida "vincolanti per tutte le strutture autorizzate".

* Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

La stessa legge stabilisce modalità che sono da rapportarsi all'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la cui definizione sarà parte integrante delle presenti linee guida.

Verranno quindi presi in considerazione anche:

- il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (articolo 4);
- la gradualità nel ricorso alle tecniche (articolo 4);
- il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse (articolo 6);
- l'accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita (articolo 12);
- le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani (articolo 13);
- i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni (articolo 14).

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge.

INTRODUZIONE

Secondo una prima definizione la sterilità, almeno nella donna, andrebbe distinta dall'infertilità, intesa come incapacità di condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalità fetale. Nell'uomo, invece, essendo il concetto di aborto ovviamente estraneo alla patologia della riproduzione, i due termini vengono largamente utilizzati come sinonimi.

Secondo un'altra definizione una coppia è considerata infertile quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Secondo questa interpretazione il termine "sterilità" si riferisce, quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di "infertilità" riguardante la coppia e non il singolo membro di essa.

Ai fini delle presenti linee guida i due termini, infertilità e sterilità, saranno usati come sinonimi.

Viene definita sterilità (infertilità) l'assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti.

Tutte le coppie che non ottengono gravidanza nei termini sopra definiti costituiscono la popolazione delle coppie infertili. Questa popolazione è costituita da:

- coppie sterili nelle quali siano stati accertati fattori di sterilità di almeno uno dei due coniugi;
- coppie con sterilità idiopatica, nelle quali non sia stato possibile accertare un definito fattore responsabile;
- coppie subfertili, per ragioni biologiche o per ripetuta abortività spontanea.

I dati relativi all'incidenza ed alle principali cause di sterilità sono simili a livello mondiale. Nella tabella che segue sono riportati i dati pubblicati da Collins e Spira.

Cause di Sterilità

Causa di sterilità	Spira	Collins
	Frequenza	Frequenza
Fattore Femminile	57%	54%
Difetto ovulatorio	29%	27%
Fattore tubarico	16%	22%
Endometriosi	7%	5%
Fattore Cervicale	2%	/
Fattore Uterino	3%	/
Fattore Maschile	21%	25%
Sterilità inspiegata	4%	17%
Fattore Masch-Femm.	18%	/
Altri	4%	/

Nella nostra società motivazioni molteplici di ordine sociale, economico e culturale portano molte donne a rinviare oltre la terza decade di vita la ricerca di un concepimento. Dagli ultimi dati relativi alla natalità in Europa, infatti, emerge che l'età media in cui la donna italiana partorisce il primo figlio è 30 anni, dato aumentato rispetto al precedente rilievo del 1990 dove risultava essere di 29 anni.

Il fattore temporale si concretizza in tre differenti aspetti e condizionale strategie diagnostiche:

- età della donna;
- esposizione alla probabilità di concepire;
- riserva ovarica.

Età della donna: è uno dei principali limiti posti alla fertilità umana. Con l'età, inoltre, aumenta il rischio di abortire spontaneamente. Tale rischio risulta essere pari al 10% circa per donne di età < 30 anni, al 18% per i soggetti con età compresa fra i 30 e i 39 anni, al 34% per le donne intorno ai 40 anni. Donne di età superiore ai 35 anni hanno una più elevata probabilità di avere difficoltà riproduttive in relazione ad aneuploidie determinate da non-disgiunzioni cromosomiche.

La capacità riproduttiva della coppia subisce un declino con l'età. Tale fenomeno si manifesta in maniera più sensibile nella donna; l'aspettativa di avere un figlio per una coppia nella quale è presente una donna di età > 35 anni è ridotta del 50% rispetto alle coppie nelle quali le donne hanno un'età inferiore. Sebbene esistano evidenze scientifiche che la fertilità nella donna diminuisca a partire dai 25-28 anni è unanimemente accettato che la riduzione della capacità riproduttiva nella partner femminile inizi intorno ai 35 anni con un progressivo e considerevole calo fino al completo esaurimento della funzionalità ovarica.

Esposizione alla probabilità di concepire: la durata dell'infertilità rappresenta il criterio che seleziona la prognosi riproduttiva della coppia a prescindere dalla diagnosi di sterilità.

Coppie con una condizione di sterilità di lunga durata hanno una prognosi riproduttiva sfavorevole.

Riserva ovarica: la gonade femminile, diversamente da quella maschile, è costituita da un numero finito di unità follicolari, e quindi di cellule uovo, che rappresenta un patrimonio predeterminato suscettibile di un irreversibile depauperamento. Esiste una soglia critica di patrimonio follicolare, al di sotto di cui vi è una riduzione della potenzialità riproduttiva della donna che può rappresentare l'unico elemento determinante la sub-fertilità, che può essere dovuta all'età riproduttiva avanzata ma anche ad un ridotto patrimonio follicolare congenito (dissociazione tra età anagrafica e patrimonio follicolare), o alla interferenza di fattori iatrogeni o patologici sulla consistenza e consumo del patrimonio follicolare (infezioni, esiti chirurgici, fattori ambientali, stili di vita, etc.).

Un orientamento sulla riserva ovarica può essere ottenuto tramite la valutazione dei livelli di FSH ed estradiolo eseguita in III giornata del ciclo.

ACCESSO ALLE TECNICHE (Articolo 4, Legge 40/2004)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

- a. gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
- b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Un'anamnesi accurata ed un corretto esame obiettivo rappresentano il primo passo di rilievo nell'ambito del primo colloquio con la coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, può emergere una specifica causa di infertilità/sterilità e ciò può aiutare a focalizzare le successive valutazioni diagnostiche sui fattori più probabilmente responsabili della infertilità/sterilità stessa.

Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere identificati tutti i fattori rilevanti.

Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto dei desideri della coppia, dell'età della donna, della durata dell'infertilità/sterilità e dei dati personali emersi dall'anamnesi e dall'esame obiettivo.

Deve essere compilata una scheda clinica, contenente le valutazioni e i dati pertinenti della coppia, che sarà conservata a cura del centro.

**CERTIFICAZIONE DI INFERTILITÀ
(ai sensi del comma 1)**

Certificazione dello stato di infertilità: può essere effettuata da ogni medico abilitato all'esercizio della professione.

Certificazione dello stato di infertilità per l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita: viene effettuata dagli specialisti del centro (per le patologie femminili il ginecologo; per le patologie maschili l'andrologo o l'urologo con competenze andrologiche) una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica.

La negazione del ricorso alle tecniche, certificata dallo specialista, verrà verificata dal responsabile d centro.

**GRADUALITÀ DELLE TECNICHE
(ai sensi del comma 2, punto a)**

Spetta al medico, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche tenendo conto dell'età della donna delle problematiche specifiche e dei rischi inerenti le singole tecniche sia per la donna che per il concepito, del tempo di ricerca della gravidanza e della specifica patologia diagnosticata nella coppia nel rispetto dei principi etici della coppia stessa ed in osservanza al dettato della legge.

**CONSENSO INFORMATO
(Articolo 6, Legge 40/2004)**

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della Giustizia e della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge; il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, in tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SOSTEGNO RIVOLTA ALLA COPPIA

L'attività di consulenza è un processo di comunicazione, riconosciuto di grande beneficio, correlato ad ogni tipo di trattamento offerto.

Ogni centro di PMA dovrà prevedere la possibilità di consulenza alla coppia.

L'attività di consulenza deve essere resa accessibile, quindi, in tutte le fasi dell'approccio diagnostico terapeutico dell'infertilità e, eventualmente, anche dopo che il processo di trattamento è stato completato.

Tutti i centri debbono garantire che la consulenza sia offerta ai soggetti prima di iniziare le singole procedure diagnostiche. In tale occasione alle coppie devono essere forniti gli elementi utili a maturare una accettazione consapevole della tecnica proposta.

In particolare devono essere illustrati:

1. la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
2. la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (ivi comprendendo anche i divieti, le sanzioni, le tutele e le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40);
3. le problematiche bioetiche;
4. le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività, nel rispetto dei principi etici della coppia e in osservanza della legge 40/2004;
5. l'impegno dovuto dai richiedenti (ivi comprendendo anche i tempi di realizzazione, l'eventuale terapia farmacologica da seguire, gli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, le visite ambulatoriali ed i ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);
6. gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
7. le probabilità di successo delle diverse tecniche;
8. i rischi per la madre e per il/i nascituro/i, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

9. gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;
10. la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili;
11. la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;
12. la possibilità da parte del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario motivati in forma scritta;
13. la possibilità di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 40/2004;
14. i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata.

A volte la consulenza è in grado di aiutare alcuni pazienti ad accettare il fallimento del trattamento e ad accettare l'idea di non avere bambini. È inoltre fondamentale anche quando si instaura una gravidanza come esito di un trattamento.

I centri debbono assicurarsi che i soggetti siano consapevoli che l'offerta della consulenza viene fatta di routine.

L'offerta dell'attività di consulenza e sostegno deve includere l'informazione scritta di chi la offre.

L'attività di consulenza, a seconda delle situazioni, può essere:

1. decisionale il cui scopo fondamentale è di consentire ai soggetti di comprendere e riflettere nel corso della proposta di trattamento che li riguarda sulle implicazioni che questo potrebbe avere per loro, per le loro famiglie e sugli eventuali figli nati come risultato del trattamento.
Questo tipo di consulenza dovrà essere disponibile prima di intraprendere ogni tipo di trattamento o di decisione.
L'operatore che offrirà la consulenza dovrà discutere con tutti i soggetti coinvolti le implicazioni del trattamento:
 - per se stessi;
 - per i propri familiari inclusi figli già esistenti o figli futuri, e per la società;
 - per ogni figlio o figli che verranno;
2. di sostegno che deve supportare le coppie in momenti di stress e difficoltà. Questo può accadere in ogni momento, prima, durante e dopo l'esecuzione del trattamento. I centri debbono fare ogni sforzo possibile per offrire supporto a qualsiasi soggetto coinvolto nel trattamento e che richieda aiuto, come ad esempio:
 - individui che non possono accedere alle terapie;
 - individui che hanno difficoltà ad affrontare un determinato ciclo di trattamento;
 - individui nei quali il trattamento è fallito;
3. genetica nella previsione di rischio di anomalie genetiche trasmissibili;
4. terapeutica che deve riuscire ad assistere i soggetti che ne abbiano bisogno nello sviluppare strategie che consentano loro di far fronte alle conseguenze dei trattamenti per l'infertilità sia a breve che a lungo termine. Essa include l'aiutare i soggetti a moderare le loro aspettative e ad accettare la realtà di particolari situazioni.

I centri devono invitare coloro che si sottoporranno ai trattamenti a considerare:

- a. la loro attitudine rispetto alla propria infertilità o a quella del partner;
- b. la possibilità che il trattamento fallisca.

L'attività di consulenza decisionale e di sostegno potrà essere svolta dai medici della struttura autorizzata mentre l'attività di consulenza genetica e terapeutica potrà essere svolta da specialisti del settore.

L'offerta dell'attività di consulenza ad una coppia va sempre registrata nella cartella clinica sia che la coppia accetti l'attività di consulenza sia che la rifiuti.

LINEE GUIDA

(Articolo 7, Legge 40/2004)

1. Il Ministro della Salute, avvalendosi dell'istituto Superiore di Sanità, e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

PROCEDURE E TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di oociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza. Questi procedimenti includono: la inseminazione omologa, la fecondazione in vitro ed il trasferimento embrionale, il trasferimento intratubarico dei gameti, il trasferimento intratubarico degli zigoti, il trasferimento intratubarico degli embrioni, la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una gamma di opzioni terapeutiche a diverso grado di invasività sia tecnica che psicologica sulla coppia. La suddivisione qui riportata in Tecniche di I, II e III livello è stata effettuata tenendo conto della loro complessità e del grado di invasività tecnica. Il principio seguito nella stesura di queste linee guida è quello di utilizzare in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l'età della donna.

Tecniche di I Livello:

- inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminate;
- induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminate;
- eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

Tecniche di II Livello

(procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda):

- fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
- prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
- eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti);
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica.

Tecniche di III Livello

(procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione):

- prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
- prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

I) INSEMINAZIONE CON O SENZA INDUZIONE MULTIPLA DELL'OVULAZIONE

Vengono in questa sede prese in considerazione le inseminazioni sopracervicali che consistono nell'introduzione degli spermatozoi in utero (IUI), in peritoneo (IPI), oppure mediante perfusione tubarica (FSP). In questi tipi di inseminazione è necessaria idonea preparazione del campione seminate.

Indicazioni

1. sterilità inspiegata;
2. infertilità maschile di grado lieve - moderato;
3. endometriosi I-II stadio e casi selezionati di III-IV stadio della classificazione American Fertility Society (AFS) in particolare dopo intervento chirurgico;
4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati;
5. patologie sessuali e coitali che non hanno trovato giovamento dall'inseminazione intracervicale semplice;
6. fattore cervicale.

In caso di induzione della crescita follicolare multipla:

- è obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine di ridurre il rischio di gravidanze multiple e di sindrome dell'iperstimolazione ovarica severa;
- alle coppie con un problema di infertilità maschile lieve, sterilità inspiegata o endometriosi minima o moderata possono essere offerti fino a sei cicli monitorizzati di inseminazioni intrauterine perché questo protocollo aumenta le possibilità di ottenere una gravidanza.

Procedure metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. ciclo spontaneo o con induzione farmacologica dell'ovulazione;
2. monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare;

3. preparazione del campione seminale osservando le seguenti indicazioni:
 - a. deve essere registrato su una scheda apposita:
 - nome, cognome, data di nascita della partner femminile;
 - nome, cognome, data di nascita del partner maschile;
 - il, periodo di astinenza osservato;
 - il momento ed il luogo della raccolta (con particolare riguardo per quei campioni che non vengono raccolti direttamente nel centro);
 - il tempo intercorso fra la raccolta e la preparazione del campione;
 - b. tutti i contenitori devono riportare i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita), prima che il campione venga prodotto, con in più i dati della partner;
 - c. per i campioni seminali prodotti fuori dal centro i dati identificativi devono essere apposti sul contenitore dal soggetto interessato il quale deve fornire autocertificazione della consegna del proprio campione di liquido seminale controfirmata dall'operatore che accetta il campione;
 - d. debbono essere, inoltre, registrati: i parametri del liquido seminale, il metodo di preparazione del campione includendo in dettaglio ogni eventuale variazione dai protocollo standard di laboratorio, i parametri del liquido seminale post-preparazione;
4. introduzione degli spermatozoi nella cavità uterina.

II) FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE (FIVET)

Indicazioni

1. fattore tubo-peritoneale: patologia tubarica acquisita o congenita (precedente gravidanza ectopica, precedenti aborti tubarici, anamnesi positiva per flogosi pelvica, interventi chirurgici sulla pelvi);
2. infertilità maschile di grado moderato: quando il trattamento medico-chirurgico o inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono stati giudicati non appropriati;
3. endometriosi di III o IV grado;
4. endometriosi se la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;
5. infertilità inspiegata se il trattamento precedente (es: cicli di inseminazione) non ha dato risultati o è stato giudicato non appropriato;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento;
 - fallimento dell'iter terapeutico a bassa tecnologia.

Procedure metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;

3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. scelta degli ovociti;
6. unione e coltura extracorporea dei gameti (oociti e spermatozoi);
7. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita;
8. trasferimento in utero degli embrioni.

III) MICROINIEZIONE INTRACITOPLOSMATICA DELLO SPERMATOZOO (ICSI)

Indicazioni

1. infertilità maschile di grado severo;
2. azoospermia ostruttiva e secretiva (spermatozoi testicolari o epididimari);
3. mancata o ridotta fertilizzazione in precedenti cicli di fertilizzazione in vitro (FIV);
4. ovociti scongelati;
5. ridotto numero di ovociti;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento.

Procedure

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. le tecniche utilizzate per il prelievo, in caso di azoospermia, sono: Aspirazione Percutanea di Spermatozoi per via Testicolare (TESA), Estrazione di Spermatozoi per via Testicolare (TESE), Aspirazione Microchirurgica di Spermatozoi dall'Epididimo (MESA), Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall'Epididimo (PESA);
6. rimozione del complesso cumulo-corona;
7. inseminazione di ovociti mediante tecnica di microiniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo;
8. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita;
9. trasferimento in utero degli embrioni.

Al fine di consentire alle coppie che si sottoporranno alla ICSI l'espressione consapevole della loro volontà all'esecuzione della tecnica, si raccomanda:

- a) nei casi in cui sia presente o sia sospettato uno specifico difetto genetico che si associa con infertilità maschile, ad esempio agenesia congenita mono o bilaterale dei vasi deferenti (CBAVD), deve essere predisposta una consulenza genetica e condotta una serie di indagini specifiche;

- b) nei casi in cui l'indicazione alla ICSI sia costituita da un deficit qualitativo grave del liquido seminale o da una azoospermia non ostruttiva deve essere effettuato un cariotipo del partner maschile;
- c) i test per l'accertamento di microdelezioni del cromosoma Y devono essere richiesti in casi selezionati caratterizzati da azoospermia o grave oligospermia (< 5 mil/ml).

Le coppie, inoltre, devono essere informate:

- che non si dispone, al momento, di dati di follow-up a lungo termine della salute dei bambini. Inoltre, alcuni dati della letteratura riportano la presenza di una maggiore percentuale di anomalie cromosomiche ed epigenetiche rispetto ai concepimenti naturali. È ancora controverso se l'aumento di tali anomalie sia legato alla tecnica o alla alterata qualità del liquido seminale paterno.
- del fatto che la ICSI aumenta le possibilità di fertilizzazione rispetto alla sola IVF ma una volta avvenuta la fertilizzazione le percentuali di gravidanza ottenute con le due tecniche sono le stesse.

I prelievi chirurgici degli spermatozoi possono avvenire mediante varie tecniche a seconda della situazione clinica del soggetto. In ogni caso nel centro dovranno essere presenti gli strumenti tecnologici per garantire la possibilità di congelare gli spermatozoi o di eseguire un prelievo testicolare.

IV) TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI GAMETI O EMBRIONI

Trasferimento intratubarico di gameti (GIFT) prevede:

- prelievo degli oociti per via transvaginale ecoguidata o per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili per via laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

La tecnica è stata utilizzata per le stesse indicazioni previste per le metodiche a bassa tecnologia (e richiede la normalità morfo-funzionale di almeno una tuba).

La GIFT è un protocollo efficace in coppie con infertilità sine causa.

Va accolta l'opzione preferenziale della donna per la GIFT, anche laparoscopica, ove tale opzione sia motivata dal desiderio di evitare una fecondazione extracorporea.

Trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni (ZIFT - TET) prevede:

- prelievo degli ovociti per via transvaginale ecoguidata;
- fecondazione in vitro degli oociti;
- trasferimento intratubarico degli zigoti o degli embrioni per via laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

Non esistono studi prospettici randomizzati che dimostrino una migliore efficacia del trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni rispetto al loro trasferimento in utero.

V) PRELIEVO DI GAMETI DAL TESTICOLO

È compito dello specialista andrologo, o urologo con competenze andrologiche, valutare l'opportunità o meno di un trattamento specifico medico oppure chirurgico.

co/endoscopico disostruttivo o di ricanalizzazione delle vie seminali o di correzione della patologia genitale in atto e di scegliere la tecnica di recupero di spermatozoi più appropriata stabilendo quale sia la soluzione terapeutica più efficace, conveniente e meglio accettata dall'uomo e dalla coppia.

Il prelievo dei gameti maschili può essere praticato con metodiche diverse in relazione alle cause di sterilità maschile:

- patologie eiaculatorie;
- azoospermie ostruttive;
- dispermie secretorie (lievi-medie-gravi).

Le tecniche utilizzate in relazione a tali patologie potranno essere:

- prelievo urinario post-coitum (eiaculazione retrograda);
- prelievo transuretrale dopo elettrostimolazione e massaggio prostatico (aneiaculazione);
- raccolta dell'eiaculato, prelievo testicolare, epididimale, deferenziale, vescicolare con tecnica chirurgica, microchirurgica, percutanea.

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI (Articolo 13, Legge 40/2004)

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

- a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
- b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
- d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere ... (omissis)

È proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.

Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale.

Qualora dall'indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell'art. 14, comma 5.

Ove in tal caso il trasferimento dell'embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI (Articolo 14, Legge 40/2004)

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

(omissis)

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

(omissis)

(omissis)

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile. previo consenso informato e scritto.

(omissis)

Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque, un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà essere crioconservato in attesa dell'impianto che dovrà avvenire prima possibile.

Qualsiasi embrione che non sia trasferito in utero verrà congelato con onere a carico del centro di procreazione medicalmente assistita in attesa del futuro impianto.

CRIOPRESERVAZIONE DI GAMETI CRIOPRESERVAZIONE DEGLI EMBRIONI (Art. 14, comma 3)

Strutture di laboratorio e sicurezza

1. tutti i centri di procreazione medicalmente assistita che effettuano tecniche di fecondazione in vitro debbono dotarsi di attrezzature adeguate per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Gli embrioni devono essere conservati in contenitori criogenici dedicati.

2. gli ambienti per la criopreservazione dei gameti e degli embrioni devono presentare adeguate caratteristiche strutturali e di sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attività;
3. devono essere presenti in tutti i centri appropriate misure di sicurezza in caso di rottura o malfunzionamento dei contenitori criogenici e dei sistemi di conservazione;
4. devono essere presenti procedure operative scritte per ogni fase di utilizzo delle paillettes e delle provette per minimizzare i rischi di contaminazione o di perdita di materiale dei campioni da criopreservare;
5. devono essere presenti procedure operative scritte anche per tutti i passaggi seguenti:
 - a. qualificazione del personale;
 - b. pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici;
 - c. riempimento dei contenitori criogenici;
 - d. controllo dell'accesso ai contenitori criogenici;
 - e. congelamento e scongelamento;
 - f. localizzazione dei campioni e durata della conservazione;
 - g. trasporto di campioni contaminati;
6. l'accesso all'area di conservazione dei gameti e degli embrioni deve essere consentito solamente a personale formalmente autorizzato a svolgere tale lavoro. Nessuna altra persona può avere accesso ai gameti o agli embrioni;
7. la localizzazione dei gameti e degli embrioni deve essere accuratamente registrata onde ridurre il tempo necessario per la loro manipolazione durante le fasi di inserimento ed estrazione dai contenitori criogenici. Ogni fase di manipolazione dei gameti e degli embrioni deve essere registrata;
8. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio per assicurare elevati standard di sicurezza durante la manipolazione e la conservazione dei gameti e degli embrioni;
9. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio degli errori, delle non conformità e degli eventi avversi occorsi nei soggetti che hanno usufruito dei servizi relativi alla fecondazione medicalmente assistita.

Identificazione

1. i dati identificativi dei soggetti da cui provengono i gameti o da cui sono stati generati gli embrioni devono essere accuratamente registrati ed i campioni etichettati in modo da non consentire alterazioni non autorizzate o non riconoscibili;
2. i sistemi di registrazione devono consentire la rintracciabilità di ogni fase del trattamento degli ovociti, dei campioni di liquido seminale o degli embrioni da parte di un operatore autorizzato fin dalla data di raccolta.

Controllo della conservazione

1. almeno una volta l'anno deve essere:
 - a. verificata la corrispondenza fra i dati riportati sulla modulistica e il materiale genetico conservato;

- b. verificato lo scopo e la durata della criopreservazione;
- c. individuate eventuali azioni necessarie;
2. la documentazione relativa ai gameti e agli embrioni criopreservati deve includere:
 - a. il tipo e l'eventuale numero di lotto del crioprotettore usato;
 - b. lo stadio dello sviluppo embrionario;
 - c. il numero di embrioni contenuti in ogni paillette;
 - d. il numero di ovociti contenuti in ogni paillette;
 - e. la concentrazione di spermatozoi mobili contenuta in ogni paillette;
 - f. il numero di paillettes conservate per ogni paziente;
3. la documentazione delle procedure di scongelamento degli ovociti e degli embrioni deve includere eventuali cambiamenti morfologici osservati durante lo scongelamento ed il periodo di tempo della coltura prima del trasferimento in utero;
4. le strutture che offrono il servizio di criopreservazione di gameti ed embrioni devono perseguire il mantenimento di un contatto con i soggetti cui appartengono i gameti e gli embrioni onde informarli dell'approssimarsi della data di scadenza della conservazione degli stessi. Tali soggetti devono essere adeguatamente informati per consentirgli di scegliere tra le opzioni disponibili;
5. in caso di chiusura o di mancato rinnovo dell'autorizzazione al centro, o di revoca da parte della Regione, il centro deve contattare i richiedenti la conservazione per decidere il destino dei gameti e degli embrioni conservati.

Contaminazione

1. i gameti e gli embrioni conservati devono essere tenuti lontani da materiale radioattivo e da ogni potenziale sorgente nota di infezione, contaminazione chimica o atmosferica;
2. i soggetti che usufruiscono dei servizi offerti nei programmi di fecondazione medicalmente assistita, fra cui la criopreservazione dei gameti e degli embrioni, devono essere analizzati per epatite B, epatite C ed HIV e il risultato deve essere adeguatamente protetto;
3. i campioni dei soggetti risultati negativi per epatite B, epatite C ed HIV devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi o di cui manca una documentazione di negatività. E campioni di cui manca una documentazione di negatività devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi per epatite B o per epatite C o per HIV. La struttura deve quindi disporre di più tipi di contenitori:
 - a. per campioni negativi;
 - b. per campioni in attesa di referto;
 - c. per campioni positivi per le diverse patologie infettive (epatite B, epatite C o HIV).

Trasferimento di gameti ed embrioni fra centri

1. in caso di trasferimento di gameti o embrioni è responsabilità del centro riceverne accertare l'esistenza del consenso dei soggetti da cui provengono i game-

- ti e da cui sono stati generati gli embrioni all'uso e alla conservazione dei gameti e degli embrioni trasferiti;
2. in occasione del trasferimento fra centri, devono essere messe in atto procedure per preservare la qualità e la sicurezza dei gameti e degli embrioni. I centri di conservazione, trattamento e ricerca devono garantire il corretto trasferimento dei gameti ed embrioni.

Crioconservazione degli embrioni: modalità e termini

Si dovranno considerare due diverse tipologie di embrioni crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto, compresi tutti quelli crioconservati prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, e la seconda, quella degli embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di "abbandono". In entrambi i casi le spese da sostenere per il congelamento saranno a carico del Centro di procreazione medicalmente assistita. Si verificheranno condizioni diverse solo per la conservazione.

Per definire lo stato di abbandono di un embrione si deve verificare una delle seguenti condizioni:

- a. il centro deve avere una rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti con seme di donatore e in assenza di partner maschile, prima della normativa attuale) oppure
- b. il centro deve documentare i ripetuti tentativi eseguiti per almeno un anno di ricontattare la coppia o la donna in relazione agli embrioni crioconservati. Solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia l'embrione potrà essere definito come abbandonato.

La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati.

Tutti gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto verranno congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono a carico dei medesimi centri. Gli embrioni che verranno definiti in stato di abbandono, saranno congelati e successivamente crioconservati in maniera centralizzata con oneri a carico dello Stato.

Per tutti gli embrioni al momento già crioconservati e per quelli che in eccezionali condizioni potrebbero essere conservati dall'entrata in vigore della presente legge ci si atterrà alle modalità di crioconservazione esposte nelle presenti linee guida.

INDICAZIONI PROCEDURALI

Accertamento dei requisiti per l'accesso alle tecniche

I requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 12 vengono accertati dal medico che raccoglie l'autocertificazione dello stato di matrimonio o di convivenza della coppia.

Esami preconcezionali

I soggetti che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato gli accertamenti previsti dal D.M. 10/09/1998 in funzione preconcezionale per la donna, l'uomo e la coppia.

Screening per patologie infettive

Le coppie che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato lo screening per HIV (Human Immunodeficiency Virus), per epatite B (HBV) e per epatite C (HCV).

Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva

Quando vi siano coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliano intraprendere un trattamento di fecondazione in vitro devono essere considerate le implicazioni di queste patologie infettive per i potenziali figli.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI

(vedi prototipo allegato)

1. Per ogni coppia deve essere approntata una scheda clinica che contenga le generalità di entrambi i partners, il loro recapito ed in cui siano riportate:
 - a. i dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia;
 - b. eventuali esami;
 - c. la diagnosi;
 - d. il trattamento con le prescrizioni terapeutiche e la descrizione della procedura eseguita;
 - e. le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate;
 - f. i nominativi del/degli operatori;
 - g. il decorso clinico;
 - h. eventuali complicanze;
 - i. l'esito del trattamento.
2. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda di laboratorio che contenga le generalità di entrambi i partners, il loro recapito ed in cui siano riportate:
 - a. per le tecniche minori: le caratteristiche del liquido seminale prima e dopo la preparazione
 - b. per le tecniche maggiori:
 - il numero di ovociti prelevato ed il loro grado di maturità;
 - le caratteristiche del liquido seminale prima e dopo la preparazione, nonché il metodo di preparazione del campione;
 - il numero di ovociti inseminati;
 - il numero di ovociti fertilizzati;
 - il numero di embrioni prodotti e la loro descrizione morfologica;
 - il numero di embrioni trasferiti;
 - deve essere documentato lo stadio dello sviluppo embrionale;
 - i dati riferiti all'embrione devono includere:
 - il numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer;
 - il tempo intercorso fra pick-up ovocitario e transfer;
 - il tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita ed il transfer;
 - il numero degli embrioni ed il loro stadio di sviluppo al momento del transfer;
 - il tipo di catetere utilizzato durante il transfer;

- il numero di ovociti congelati;
 - l'eventuale numero di embrioni congelati;
 - la codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati;
 - la codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati;
 - la codifica per la corrispondenza alle cartelle cliniche.
3. La scheda clinica e la scheda di laboratorio debbono essere conservate dal centro;
 4. In una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione devono essere indicati:
 - la procedura impiegata ed i dettagli della stessa;
 - il monitoraggio endocrino/ecografico;
 - i dati di laboratorio;
 - eventuali farmaci utilizzati nel pick-up;
 - il risultato ottenuto;
 - ogni indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo alla procedura effettuata.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI

Bozza di Scheda

Codice Centro

Scheda Clinica

Codice Identificativo

Coppia

Scheda Anagrafica

Paziente

Partner

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Data di nascita

Data di nascita

Regione di nascita e provincia

.....

Regione di residenza e provincia

.....

Indirizzo

Indirizzo

Stato Civile

Stato Civile

Titolo di Studio

Titolo di Studio

Professione

Professione

Scheda Anamnestica - Clinica

Paziente

Partner

Anamnesi Generale

Anamnesi Generale

Anamnesi Riproduttiva

Anamnesi Riproduttiva

Esami

Esami

Diagnosi

Diagnosi

Documenti

Trattamento - Prescrizioni Terapeutiche - Descrizione procedure eseguite

Paziente

Partner

.....

Anestesia - Sedazione - Analgesia

Paziente

Partner

.....

Nominativi Operatori

.....

Decorso Clinico - Eventuali Complicanze - Esito

.....

Data

Firma del compilatore

**Scheda di Laboratorio
Generalità**

Paziente

Partner

Nome e Cognome Nome e Cognome

Data di nascita Data di nascita

Regione di nascita e provincia

.....

Regione di residenza e provincia

.....

Tecniche minori

Partner

Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione)

.....

Tecniche maggiori

Paziente

Numero di ovociti prelevato e grado di maturità

.....

Numero di ovociti inseminati
Numero di ovociti fertilizzati
Numero di embrioni prodotti e loro descrizione morfologica
.....
Numero di embrioni trasferiti
Documentazione stadio sviluppo embrionale

I dati riferiti all'embrione devono includere

– Numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer:

Lotto N°

Mezzo:

– Tempo intercorso fra prelievo ovocitario e il transfer

– Tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita e il transfer
.....

– Numero degli embrioni e loro stadio di sviluppo al momento del transfer
.....
.....

– Tipo di catetere utilizzato al momento del transfer
.....

Numero di ovociti congelati

Eventuale numero di embrioni congelati

Codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati
.....

Codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati
.....

Codifica per la corrispondenza delle cartelle cliniche

Partner

Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione).
.....

Data

Firma del compilatore

*Decreto del Ministro della salute del 4 agosto 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l'art. 17, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 luglio 2004, concernente l'adozione delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'art. 7 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentito l'Istituto superiore di sanità in ordine alle modalità ed i termini di conservazione degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Considerata la necessità di attivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della promozione di interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 40 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'art. 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, con il presente decreto si individuano due diverse tipologie di embrioni crioconservati:

- embrioni che sono in attesa di un futuro impianto;
- embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono.

2. Lo stato di abbandono di un embrione è accertato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti prima della normativa attuale con seme di donatore e in assenza di partner maschile);
- b) il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita documenta i ripetuti tentativi eseguiti, per almeno un anno, di ricontattare la coppia o la donna che ha disposto la crioconservazione degli embrioni; solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia, l'embrione potrà essere definito come abbandonato.

Art. 2.

1. Gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto sono crioconservati presso gli stessi centri dove le tecniche sono state effettuate.

* Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 26 Agosto 2004, n. 200.

2. Gli embrioni definiti in stato di abbandono sono, invece, trasferiti dai centri di procreazione medicalmente assistita unicamente alla Biobanca Nazionale situata presso il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale Maggiore» di Milano, ove sarà attivato in maniera centralizzata un centro di crioconservazione degli embrioni stessi.

Art. 3.

1. Sono a carico di ciascun centro di procreazione medicalmente assistita gli oneri derivanti dal congelamento degli embrioni e gli oneri derivanti, in attesa di futuro impianto, dalla loro crioconservazione.

Art. 4.

1. All'Istituto superiore di sanità è affidato, con apposita convenzione, il compito di:

- a) definire il numero e la localizzazione degli embrioni abbandonati da trasferire per la crioconservazione;
- b) contattare i centri detentori degli embrioni abbandonati ai fini del trasferimento al suddetto Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti e della conservazione di tutti i dati clinici inerenti ciascun embrione trasferito;
- c) attivare allo scopo il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano.

Art. 5.

Al Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano è affidato, con apposita convenzione, il compito di effettuare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e degli embrioni orfani ivi conservati ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti indicati nei precedenti articoli 4 e 5, valutati per l'esercizio 2004 in Euro 50.000,00 a favore dell'Istituto superiore di sanità ed in Euro 400.000,00 a favore dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale Maggiore» di Milano, graveranno sull'apposito capitolo di spesa in corso di istituzione, in applicazione dell'art. 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

EURONET The European Children's Network

EURONET Manifesto for Children

This manifesto is addressing all candidates for the election to the European Parliament (June 2004)¹

About 76 million children (every human being up to 18 years) live in the EU 25 member states. Their voices are rarely heard and they are generally not encouraged to participate in matters that affect them. More than 21% of children in the EU are living in relative poverty and many children in the EU are trafficked or sexually exploited. It is time to build a Europe for children and make children's rights real.

1. Children in Europe have a right to their say: Promote children's participation in decisions that affect them, and give due weight to their views.

2. More than 21% of children in Europe live in relative poverty in one of the richest regions of the world: Eradicate child poverty in all EU member states.

3. Six hundred million children around the world are living in extreme poverty: Ensure that children's rights and interests are taken into account in EU external-affairs policy and action

4. Children are trafficked and sexually exploited across Europe: Enforce laws that can protect children against traffickers and abusers and offer protection to victims.

5. Child pornography is abhorrent: Take action to extend and continue EU action programmes and make the internet safe from this form of abuse.

6. Many children in the Central and Eastern European region are living in institutions: Take action to ensure that children can live in a family and appropriate environment.

7. Many children grow up in polluted areas and child-unfriendly cities: Guarantee a clean, healthy and child-friendly environment for children to grow up in and ensure access to the highest standards of health care whether in or out of hospital.

8. Children in Europe still face discrimination: Take action to end all forms of discrimination against children.

9. Children are now included in the draft European Constitution: Ensure that children's rights and interests are no longer ignored in European legislation and policy.

¹ This manifesto, which includes the voices of children in Europe, is based on the UN Convention on the Rights of the Child (1989), and its Optional Protocols.

10. Children are invisible in EU policy and programmes: **Promote the establishment of an EU Representative on children's rights to ensure co-ordination of European policies on behalf of children.**

11. Children are only targeted by few funds in the EU budget: **Ensure that more money is directed at children in the EU budget.**

12. Over 2 million children have been killed and more than 6 million injured as a result of conflict since 1990: **Promote serious and effective implementation of the EU Guidelines on Children and Armed Conflict**

(3 May 2004)



RICERCHE ESTADISTICHE

Lo studio sulla violenza all'infanzia promosso dalle Nazioni unite

Nel 2001, l'Assemblea generale delle Nazioni unite (risoluzione 56/138) richiese la realizzazione di uno studio sulla violenza all'infanzia per dare seguito alla raccomandazione del Comitato ONU sui diritti del fanciullo di condurre un monitoraggio a livello mondiale sul fenomeno e sulle misure adottate dagli Stati. L'indicazione del Comitato era l'esito di due giornate di lavori promosse nel 2000 e nel 2001 sui temi, rispettivamente, della violenza contro bambine e bambini e della violenza all'interno della famiglia e della scuola. Nel 2002, il Comitato ONU sui diritti umani adottò la risoluzione 2002/96 sui diritti del fanciullo, nella quale si proponeva che il segretario generale delle Nazioni unite Kofi Annan nominasse un esperto indipendente per condurre lo studio in collaborazione con l'Ufficio dell'alto commissariato per i diritti umani l'UNICEF e l'Organizzazione mondiale della sanità. Sempre nel 2002, la stessa Assemblea generale rinnovò la richiesta di dare avvio all'iniziativa e sostenne la proposta di nominare un esperto indipendente, adottando la risoluzione 57/190. Il progetto ha preso concretamente avvio nel 2003 con la nomina di Paulo Sérgio Pinheiro, esperto indipendente brasiliano, alla guida del gruppo di lavoro che sta coordinando lo studio mondiale inaugurato ufficialmente nel 2004¹. Il Segretariato del progetto ha sede a Ginevra ed è coordinato da Amaya Gillespie.

Lo scopo principale del progetto è quello di predisporre un'analisi approfondita circa la prevalenza, la natura e le cause della violenza all'infanzia, i fattori di rischio e i fattori di protezione al fine di definire un set minimo di linee d'azione da porre all'attenzione degli Stati membri, del sistema delle Nazioni unite e della società civile. La volontà è quella di promuovere misure efficaci sul fronte della prevenzione e degli interventi di recupero a livello nazionale e internazionale. Lo studio ha adottato un approccio basato sui diritti dell'infanzia, così come questi sono espressi all'interno della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che afferma il diritto di bambine e bambini alla salvaguardia della propria integrità psichica e fisica e delinea gli obblighi degli Stati nel proteggerli da «ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali» (art. 19), inclusi lo sfruttamento, il coinvolgimento in conflitti armati e qualsiasi punizione o trattamento inumano e degradante. L'interesse prevalente dello studio è verso quelle manifestazioni di violenza che sono più diffuse, gravi o sottovalutate e sconosciute. Esso si focalizza sulla violenza che avviene in contesti sia pubblici (scuole, servizi residenziali e di cura, strutture di detenzione e servizi della giustizia) sia privati, con particolare enfasi sulla violenza che ha luogo all'interno delle relazioni familiari. L'analisi delle infor-

¹ Informazioni e documenti del gruppo di lavoro sono consultabili a febbraio 2005 alla pagina web <http://www.unhcr.ch/html/menu2/6/crc/study.htm>

mazioni e dei dati raccolti cercherà di portare alla luce l'impatto dei processi di discriminazione sulle dinamiche della violenza e terrà conto della particolare vulnerabilità alla violenza di specifiche categorie di minori quali i bambini diversamente abili o a rischio di esclusione sociale; infine, anche l'analisi di genere sarà assunta quale strumento per evidenziare criticità e differenze tra bambine e bambini in termini di esposizione ai vari tipi di violenza.

Gli obiettivi che orientano l'iniziativa sono:

- affermare il diritto di ogni bambino a essere protetto da qualsiasi forma di violazione e abuso e l'esigenza di approntare efficaci meccanismi di esercizio dei diritti umani e ordinamenti legislativi coerenti a livello internazionale, regionale e nazionale, con l'obiettivo di favorire e salvaguardare tale diritto;
- favorire una sempre più radicata consapevolezza rispetto a tutte le forme di violenza all'infanzia;
- promuovere una migliore comprensione del problema e delle sue cause, specialmente di quelle forme del fenomeno meno visibili e conosciute, attraverso lo sviluppo di sistemi omogenei di raccolta e analisi dei dati qualitativi e quantitativi;
- dare impulso a un'azione di sviluppo basata sui diritti umani a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
- motivare gli Stati ad adempiere ai loro obblighi in materia di protezione, prevenzione, intervento e cura dei bambini;
- ampliare e attivare partnership e network dinamici ed efficaci finalizzati all'eliminazione di ogni forma di abuso e maltrattamento.

La raccolta di informazioni da parte dell'ONU avviene attraverso la diffusione di questionari rivolti ai governi, alle ONG e alle associazioni della società civile. Alcune ONG hanno organizzato forum nazionali e internazionali di bambine, bambini e adolescenti per farli esprimere in prima persona sui contenuti dello studio e nella formulazione di proposte. Il coinvolgimento diretto di coloro che dovrebbero essere i beneficiari delle azioni rappresenta un elemento di peculiarità di questo progetto che intende mettere in luce il punto di vista e le esperienze dei bambini stessi. Già dal 2002 il gruppo delle ONG per la Convenzione sui diritti del fanciullo è stato attivamente coinvolto nella preparazione dello studio grazie all'impegno del sottogruppo tematico Bambini e violenza², che ha sede a Ginevra.

Il rapporto finale dovrebbe essere presentato nell'anno 2006. A oggi si registra un certo ritardo nelle risposte da parte dei governi. Nel novembre 2004, solo 70 governi³, tra cui l'Italia, avevano compilato e restituito il questionario a essi rivolto.

2 Informazioni sulle attività del sottogruppo sono consultabili a febbraio 2005 sul sito web <http://www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC/subgroup-violence.htm>

3 Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Repubblica centrafricana, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Isole Comore, Congo, Costa Rica, Croazia, Repubblica democratica del Congo, Danimarca, Egitto, El Salvador, Estonia, Finlandia, Georgia, Guatemala, Guinea, Guyana, Ungheria, Italia, Giappone, Kuwait, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Malesia,

Il questionario inviato ai governi si compone di sette parti riguardanti diversi ambiti.

- 1) La cornice legislativa: il recepimento di atti internazionali, le norme e le procedure contro specifici atti di maltrattamento e abuso, la struttura del sistema giudiziario deputata alla tutela dei minori, l'età minima del consenso informato, le misure contro lo sfruttamento sessuale, la pornografia e altra informazione dannosa, obblighi di segnalazione, procedure di segnalazione.
- 2) La struttura istituzionale e le risorse disponibili per affrontare il problema della violenza all'infanzia: lo scopo di questa sezione del questionario è quello di identificare l'esistenza di strutture di coordinamento multisettoriale.
- 3) Il ruolo della società civile: descrizione di iniziative significative promosse dalla società civile, il tipo di sostegno offerto dalle istituzioni pubbliche e dai governi.
- 4) La posizione di bambini e adolescenti in quanto attori di iniziative sui temi della violenza.
- 5) Le politiche e i programmi finalizzati.
- 6) I sistemi di raccolta e analisi dei dati, lo stato della ricerca a livello nazionale.
- 7) Le azioni volte a promuovere attenzione al problema, le attività di *advocacy* e di formazione degli operatori.

I governi non sono obbligati a fornire risposte per tutte le aree informative indicate, bensì essi sono invitati a individuare quelle di maggiore interesse e rilevanza ed eventualmente a segnalare altri aspetti non esplicitati nel testo del questionario.

Il documento richiede anche la descrizione di esempi di buone pratiche e di approcci innovativi al problema, con il fine di sostenere la diffusione e lo scambio di esperienze.

Nel corso degli ultimi anni sono state investite molte energie e risorse in direzione di una più ampia e utile conoscenza e disamina del fenomeno. Basti pensare al notevole *Rapporto su violenza e salute* presentato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2002, come pure alle attività di monitoraggio condotte dal Consiglio d'Europa⁴ e dall'Unione europea. Sarà, quindi, interessante confrontare le conclusioni a cui giungerà questo studio delle Nazioni unite, la cui efficacia rimane però dipendente dalla volontà che i singoli Stati manifesteranno di adottare le indicazioni operative in esso contenute.

Mauritania, Mauritius, Messico, Monaco, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Territori dell'autonomia palestinese, Pakistan, Paraguay, Qatar, Repubblica popolare democratica di Corea, Federazione russa, Saint Lucia, Serbia e Montenegro, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Siria, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Uganda, Ucraina, Repubblica unita di Tanzania, Uzbekistan, Yemen.

⁴ Si veda il contributo di Stewart Asquith pubblicato in questa stessa rivista.

Abuso ai minori: la rilevazione del fenomeno sul territorio della Provincia di Varese

La sempre crescente complessità dei sistemi socio-sanitario e socio-assistenziale e la conseguente difficoltà nel governo degli stessi sistemi comporta per la funzione programmatica la necessità di conoscere i fenomeni sociali, la loro entità e il loro andamento e per gli erogatori l'esigenza di possedere periodici feedback sui risultati dell'attività svolta.

Da ciò la decisione da parte dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese di attivare un osservatorio sull'abuso a danno dei minori da inserire all'interno di un più ampio osservatorio dei fenomeni sociali gestito dalla Provincia di Varese. Nell'anno 2000 è stata pertanto effettuata una ricerca su questo fenomeno in collaborazione con il Centro di ricerca delle tecnologie dell'istruzione (CRTI) dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, cui è seguito sino a oggi un monitoraggio annuale a cura dell'Azienda sanitaria locale.

Per definire il fenomeno si sono richiamate sia la formulazione del Consiglio d'Europa del 1981 con la quale per abuso si intende «quell'insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino», sia quella più recentemente proposta (1991) dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite: «tutte quelle manifestazioni abusive e traumatiche che vanno dal danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, al maltrattamento, alle diverse forme di sfruttamento o abuso sessuale, intese come induzione e coercizione di un minore in attività sessuali illegali (sfruttamento nell'ambito della prostituzione, in spettacoli e/o materiale pornografico, torture e/o punizioni crudeli, inumane e degradanti, sfruttamento economico e coinvolgimento in lavori ad alto rischio) sono da intendersi come reati ai danni dell'infanzia».

La metodologia adottata prevede la somministrazione di un questionario a operatori potenzialmente coinvolti nel fenomeno a titolo professionale; alla ricerca iniziale sono stati interessati i consultori familiari, i servizi sociali comunali, le aziende ospedaliere (pronto soccorso, pediatria, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza), i pediatri di libera scelta, le forze dell'ordine; successivamente la rilevazione ha compreso i servizi tutela minori comunali e i consultori familiari.

Lo strumento utilizzato contiene richieste di informazioni riguardanti il bambino vittima di abuso (quali età, sesso, luogo di nascita), la famiglia (struttura, nonché età, origine e occupazione dei genitori o delle figure sostitutive), la segnalazione (caratteristiche del segnalante, identità del servizio destinatario), la forma di violenza (abuso sessuale, maltrattamento fisico, trascuratezza, maltrattamento psicologico, violenza assistita, ipercura, maltrattamenti multipli), gli interventi (tipologia, temporalità).

I dati reperiti vengono elaborati considerando sia complessivamente il territorio della provincia di Varese sia la distribuzione secondo le forme di abuso e per distretti sociosanitari di base quali aree territoriali competenti per la progettazione e gestione dei servizi. Attualmente l'Azienda sanitaria locale sta avviando la quinta rilevazione che è riferita all'anno 2004.

Dall'analisi dei dati ottenuti in questi anni si evincono alcuni punti fermi che vengono di seguito sintetizzati.

- Il dato quantitativo mostra una diminuzione di anno in anno dei casi rilevati; in generale si possono stimare 300 casi annui, di differente livello di gravità, pari al 2,3 per mille della popolazione minorenni provinciale.
- Nella distribuzione per genere, tendenzialmente il numero delle femmine risulta di poco superiore a quello dei maschi (52-53% dei casi).
- La fascia d'età prevalentemente oggetto di segnalazione è quella fra 9 e 11 anni.
- Tra le forme di violenza emerge al primo posto (un terzo dei casi) il maltrattamento multiplo; seguono la trascuratezza con una percentuale di poco inferiore (31%), la violenza assistita (13%), l'abuso sessuale e il maltrattamento psicologico (8% entrambi), il maltrattamento fisico (4%) e l'ipercura (1%).
- Il minore segnalato vive nella metà dei casi con entrambi i genitori biologici, nel 16% in un nucleo monoparentale con la madre e nel 10% con la madre in una famiglia ricostituita.
- La percentuale di situazioni già precedentemente note ai servizi è del 22%.
- Il servizio sociale dei Comuni è il maggior segnalante con un quarto delle segnalazioni all'autorità giudiziaria.
- In un terzo dei casi giunti ai servizi non si ritiene di far seguire una segnalazione all'autorità giudiziaria.
- L'autore è in prevalenza il padre nel maltrattamento fisico (in circa metà dei casi) e nell'abuso sessuale (23%), mentre alla trascuratezza e al maltrattamento psicologico concorrono entrambi i genitori rispettivamente nel 53% e nel 38% delle situazioni.
- Relativamente al tipo di intervento messo in atto, da subito i servizi svolgono prevalentemente un monitoraggio sulla situazione familiare (40% dei casi) accompagnato dalla presa in carico del minore nel 31%; l'allontanamento del minore è attuato in circa l'8% dei casi.

L'obiettivo dell'osservatorio di stimolare le istituzioni e gli operatori territoriali riguardo al fenomeno dell'abuso a danno dei minori è perseguito mediante due principali azioni:

- la produzione di periodici report che vengono comunicati agli interlocutori istituzionali e in termini più generali diffusi a livello territoriale;
- la promozione di interventi che favoriscono la connessione sul versante operativo fra i vari servizi (sanitari, sociali, giudiziari, scolastici, educativi) che si occupano dei minori.

Da tali azioni sono scaturite in questi anni alcune concrete opportunità di miglioramento delle attività a favore dei minori vittime di abuso e in particolare:

Ricerche e statistiche

- la mappatura del bisogno formativo degli operatori sociali, sanitari, scolastici, educativi e dei volontari a contatto con la realtà minorile;
- la sottoscrizione di un protocollo fra l'Azienda sanitaria locale e la Procura della Repubblica di Varese per garantire al minore la presenza di psicologi e assistenti sociali, adeguatamente formati, nell'ambito delle sommarie informazioni testimoniali; il minore può così avere accanto, durante l'audizione, personale in grado di sostenerlo in una fase delicata come quella della raccolta della sua testimonianza davanti all'autorità giudiziaria;
- l'attuazione di specifici percorsi di formazione per gli operatori territoriali che ha coinvolto servizi sociali comunali, organizzazioni di volontariato, comunità per minori, pediatri di libera scelta, consultori familiari.

È al momento in atto una riflessione insieme ai più significativi attori istituzionali sia per delineare in modo più approfondito la tipologia delle situazioni da considerare e per individuare le aree di rilevazione maggiormente di interesse, sia per valutare come alimentare e sostenere con altre iniziative la rete dei servizi essendo l'integrazione fra i diversi attori un rilevante fattore di efficacia e qualità degli interventi.

Per informazioni

Grazia Ceriotti, Rita Ceserani, Carlo Premoli, Cinzia Tagliaferro
Azienda sanitaria locale della provincia di Varese
Via O. Rossi, 9
21100 Varese
tel. 0332 277452/4
fax 0332 277455

Indagine campionaria sui percorsi di vita per la rilevazione di esperienze pregresse di maltrattamento e abuso sessuale

Nel corso del mese di giugno 2004, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha avviato un'indagine campionaria sui percorsi di vita con l'obiettivo di individuare, in un'ottica preventiva, alcuni temi critici che si presentano nei percorsi di vita che portano ciascuno individuo dall'infanzia all'ingresso nell'età adulta. La ricerca è stata promossa in attuazione del punto 9 delle Azioni di sistema individuate dal *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2003-2004*, nel quale si richiede di «avviare un'organica ricerca “retrospettiva” sulle vittime di abuso sessuale (analisi della prevalenza)». Un'attenzione particolare è, infatti, rivolta alla rilevazione di esperienze pregresse di abuso sessuale, maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, trascuratezza e violenza assistita.

L'indagine si basa su un campione di 2320 donne dai 19 ai 60 anni di età e su una selezione di 300 soggetti di sesso maschile appartenenti alla medesima fascia di età, con i quali è stata svolta un'intervista strutturata attraverso un colloquio *face to face*. L'intervista è, infatti, una forma “specializzata” di conversazione che ha permesso di ottimizzare lo scopo prefissato della ricerca e più specificatamente di migliorare, in qualità e quantità, l'informazione che si è inteso rilevare.

Le interviste sono state realizzate in sei regioni-campione, rappresentative delle aree del Nord, Centro e Sud d'Italia: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria. Per la conduzione della ricerca il Centro nazionale si è avvalso di ricercatrici con una specifica formazione su temi sociopsicologici, violenza all'infanzia, violenza domestica, comunicazione e ascolto, nonché con una pratica diretta di interviste e/o colloqui di aiuto o di tipo clinico.

Rispetto all'argomento delle esperienze pregresse di abuso e maltrattamento, il progetto si colloca nell'ambito delle ricerche retrospettive condotte a livello internazionale ed europeo. Tale oggetto d'indagine si inserisce, comunque, all'interno di una rilevazione a più ampio spettro sui percorsi di vita indagati attraverso domande sulle esperienze scolastiche e formative, nel mondo del lavoro, delle relazioni familiari e sociali, nonché della salute e della sessualità.

Le ricerche campionarie su popolazione adulta (“normale” o target particolari, ad esempio malati psichiatrici, alcolisti ecc.), finalizzate a rilevare esperienze di abuso subite durante l'infanzia e/o l'adolescenza costituiscono una strada attraverso la quale arrivare a stimare la diffusione del fenomeno della violenza all'infanzia. Il sommerso con cui è necessario confrontarsi ancora oggi è la conseguenza dei fattori di tipo culturale che influenzano l'approccio di molti operatori rispetto alle problematiche familiari, dell'inadeguata preparazione sul tema di coloro che lavorano a contatto con bambini e adolescenti, dell'assenza, in molti casi, di segni visibili delle violenze, nonché delle caratteristiche proprie delle dinamiche interne alle situazioni

abusive intrafamiliari, contraddistinte da segreto imposto alla vittima, isolamento sociale e relazionale, vergogna da parte di chi subisce ecc.

I dati disponibili sul fenomeno sono il risultato di sei tipologie di studi:

- studi che si basano sulle statistiche ufficiali;
- studi che integrano le informazioni ufficiali con altre ricavabili da fonti non istituzionali;
- indagini sui casi segnalati a centri specializzati o a un campione di servizi rappresentativo delle strutture di tutela esistenti all'interno di una determinata area territoriale;
- indagini indirette su campioni di testimoni-chiave, finalizzate a indagare la dimensione percepita del fenomeno;
- ricerche su campioni di specifiche popolazioni a rischio quali tossicodipendenti, prostitute, pazienti psichiatrici/le ecc.;
- indagini su campioni di popolazione "normale" adulta o minore per indagare e stimare la prevalenza delle esperienze pregresse di abuso.

L'ultimo tipo di studi è quello cui si ispira la ricerca in oggetto, le cui finalità principali in questo ambito tematico sono:

- stimare la prevalenza dell'abuso sessuale e di altre forme di maltrattamento grave subite in età minore (maltrattamento fisico e trascuratezza fisica e psicologica grave);
- fare emergere le caratteristiche delle varie forme di violenza indagate e delle loro conseguenze a lungo termine;
- confrontare i dati di prevalenza ottenuti con quelli che emergono in ricerche analoghe riportate nella letteratura internazionale;
- offrire elementi di riflessione per la definizione di strategie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

A tutte le tipologie di studi precedentemente elencate sono comuni alcune criticità di natura metodologica. La principale difficoltà è l'eterogeneità esistente nella definizione del fenomeno attorno al quale si costruiscono le ipotesi della ricerca e s'individuano le aree d'indagine.

La definizione operativa di maltrattamento e abuso sessuale è sempre controversa: si utilizzano sovente terminologia e definizioni di tipo giuridico o clinico. L'approccio adottato è stato invece quello di tipo esperienziale, vale a dire che le forme di abuso e maltrattamento considerate sono state proposte all'attenzione della persona intervistata mediante la descrizione di comportamenti specifici. Una riflessione particolare è stata compiuta sulla scelta dei termini da utilizzare durante l'intervista al fine di evitare errori e distorsioni collegati all'uso inefficace di vocaboli, quali violenza o maltrattamento, la cui comprensione e autoattribuzione implicano che il soggetto abbia maturato una discreta consapevolezza circa il significato e il senso di eventuali esperienze personali e condivida la possibilità che certi atti siano ascrivibili a comportamenti di violenza e abuso.



CONIESTI EATIMIA

Avvertenza

La sezione raccoglie esperienze di lavoro significative nel campo della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo. Chi è interessato può inviare la propria segnalazione utilizzando l'apposita scheda informativa reperibile nel sito web del Centro nazionale alla pagina <http://www.minori.it/esperienze/index.jsf> o contattando la segreteria del Centro nazionale: tel. +39 055 2037343, e-mail cnda@minori.it

Esperienze nel mondo

AFESIP International

STORIA E CONTESTO

AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Précaire) è un'associazione nata per combattere la tratta a fini di sfruttamento sessuale di donne e bambini. Nasce nel 1996 dalla volontà di una donna cambogiana, Somaly Mam, anch'essa costretta a prostituirsi dai 14 ai 18 anni e infine riuscita a liberarsi dalla schiavitù. Per la sua costante ed energica attività di lotta alla prostituzione che ha già portato, nel corso degli anni, alla liberazione di più di tremila bambine dalla schiavitù dei bordelli cambogiani, Somaly Mam ha ricevuto ripetute minacce di morte.

Il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale ha assunto in alcuni Paesi asiatici – tra cui la Cambogia – dimensioni così vaste da risultare ormai endemico. Inoltre, accade spesso che la polizia sia tollerante, se non addirittura connivente o coinvolta nel processo che porta alla vendita e allo sfruttamento delle donne presso i numerosissimi bordelli. Tale corruzione diffusa rende ancora più difficile il lavoro dell'associazione, che si adopera affinché fenomeni come lo sfruttamento dei minori o la tratta delle donne non siano più tollerati in nessuna circostanza.

L'AFESIP si propone, inoltre, di fornire alle vittime gli strumenti per riscattarsi, sia sotto il profilo legale sia sotto quello psicologico e sociale, accompagnandole in un percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale.

Attualmente l'associazione si è trasformata in una federazione internazionale, contando un buon numero di sedi in vari Paesi del Sud-est asiatico (Vietnam e Thailandia), oltre che uffici in alcuni Paesi europei (Francia e Spagna) e negli Stati Uniti. AFESIP Cambogia continua comunque a rappresentare un modello di riferimento per l'esperienza accumulata, fungendo da punto di raccordo e di diffusione di buone pratiche tra le sedi asiatiche. Il successo dell'AFESIP nella lotta contro la schiavitù sessuale dipende dall'innovativo approccio multilivello adottato e dalla strategia multidisciplinare che elegge, però, a suo unico centro la persona. Tale approccio olistico si propone di dare assistenza alla vittima lungo tutte le fasi del percorso che essa attraversa, individuando in particolare una serie di momenti specifici.

ATTIVITÀ

- Programma di prevenzione. Questa fase prevede il lavoro congiunto dell'AFESIP e di una serie di enti tra cui organizzazioni non governative (ONG), ministeri e altri soggetti politici impegnati nella prevenzione della tratta di donne e bambini. In particolare, l'azione risulta focalizzata sulla promozione della Convenzione ONU sulla prevenzione della criminalità organizzata.

- Programma di protezione. Da questo punto di vista, AFESIP partecipa allo scambio di informazioni e di strategie con le autorità di polizia competenti, siano esse di livello internazionale, regionale (in ambito ASEAN - Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) o nazionale.
- Programma di riabilitazione. Le vittime che hanno mostrato l'intenzione di abbandonare la condizione di schiavitù sessuale, dopo essere state aiutate a uscire dai luoghi dove sono costrette a esercitare la prostituzione sono condotte all'interno dei centri residenziali di riabilitazione, avendo come obiettivo di lungo termine quello del loro reinserimento sociale. Il programma, in particolare, prevede due fasi successive.
 - a) Fase di accoglienza e di riabilitazione. Alla vittima, appena entrata nel centro, vengono forniti cibo e vestiti, cure mediche e un ambiente protetto. Dopo le cure primarie, le sarà data assistenza psicologica e, oltre all'alfabetizzazione nel caso in cui sia necessaria, una serie di lezioni che la rendano in grado di acquisire competenze pratiche e attività manuali (cucinare, cucire ecc.). Infine, la persona sarà sensibilizzata attraverso nozioni elementari di educazione civica e di educazione alla salute.
 - b) Fase preparatoria al reinserimento sociale. Prevede l'insegnamento di abilità formali e informali che aiutino la persona a trovare un lavoro o la preparino ad attività alternative di generazione di reddito quali l'avvio di microcrediti.
- Reinserimento e programmi di follow-up. L'obiettivo principale è quello di reintegrare le vittime all'interno delle loro comunità di origine, attraverso il raggiungimento dell'indipendenza economica al termine del processo riabilitativo. A questo scopo, l'AFESIP provvede a dotare ogni persona di un cosiddetto *business starting kit*, sotto forma di attrezzatura per avviare un'attività di microcredito o di somma di denaro. Il processo di reinserimento comprende i seguenti elementi:
 - rintracciare la famiglia (*family tracing*);
 - ricongiungimento familiare;
 - supporto nei confronti della famiglia e delle sue capacità di produrre reddito;
 - rimpatrio, nel caso in cui si sia in presenza di un episodio di tratta internazionale;
 - follow up per la durata di tre anni che comprende visite regolari ai beneficiari del trattamento da parte di un team di professionisti, in grado di monitorare i loro bisogni psicologici ed economici, nonché di provvedere a un'attività di counseling nei loro confronti.
- Programmi di prevenzione dell'HIV/AIDS. L'AFESIP promuove la diffusione di pratiche sessuali sicure, contribuendo attraverso i suoi dati e la sua esperienza a studi e analisi statistiche nel settore.

L'AFESIP ha infine costituito un Osservatorio internazionale con sede in Cambogia a cui contribuiscono economisti, politologi, sociologi, agronomi, antropologi, giuristi, fisiologi ed esperti di comunicazione e che realizza le seguenti attività:

Esperienze nel mondo

- monitoraggio sulla tratta nei Paesi dell'ASEAN e promozione della reintegrazione delle vittime;
- ricerche scientifiche e pubblicazioni sulla tratta a scopo di sfruttamento sessuale;
- realizzazione di una banca dati che raccoglie dati e informazioni rilevanti nel campo della tratta contribuendo a evidenziare le attuali tendenze e rotte interne a questo fenomeno;
- coordinamento delle campagne di AFESIP contro la tratta;
- promozione di una cooperazione tra Paesi del Sud del mondo e realizzazione di iniziative di formazione sul tema.

AFESIP International

#23 Street 315 PO Box 2089 – Tuolkork Phnom Penh 3 – Phnom Penh, Cambodia

tel/fax (855) 023-884-123

International Officer e-mail afesip.int@afesip.org

sito web www.afesip.org

ANPPCAN Rete africana per la prevenzione e la protezione contro l'abuso e la negligenza nei confronti dei bambini

STORIA E CONTESTO

L'ANPPCAN (African Network for the Prevention and Protection Against Child Abuse and Neglect, Rete africana per la prevenzione e la protezione contro l'abuso e la negligenza nei confronti dei bambini) fu fondata nel corso della prima Conferenza africana sull'abuso e la negligenza nei confronti dei bambini, tenutasi a Enugu in Nigeria nel 1986. Da allora l'associazione si è espansa e conta, attualmente, sedici diverse sedi nazionali. Nel 1990 l'ANPPCAN ottenne lo *status* di osservatore presso l'OUA (Organizzazione per l'unità africana, ora Unione africana) e, subito dopo, presso la Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli.

La sede centrale della Rete si trova a Nairobi, in Kenya, dove la Rete è registrata con lo *status* di organizzazione non governativa internazionale.

OBIETTIVI

L'ANPPCAN mira a promuovere il rispetto dei diritti dei bambini rafforzando, in collaborazione con altre associazioni e istituzioni, la protezione dei bambini da qualsiasi forma di maltrattamento. L'idea portante è che una società, per essere preparata a prendersi cura dei propri bambini, necessita di una consapevolezza di base che comprende una conoscenza approfondita dei diritti dei bambini e, allo stesso tempo, una forte sensibilità nei confronti di quei comportamenti che costituiscono violazioni inaccettabili dei diritti dei bambini. Conseguentemente, l'ANPPCAN attribuisce grande importanza alla ricerca, alla promozione e sensibilizzazione, alla formazione e all'educazione e promuove un approccio partecipativo e multisettoriale alla protezione dei diritti dei bambini.

Tra le funzioni dell'ANPPCAN, attraverso le quali questa filosofia trova applicazione, troviamo:

- costituire un forum per favorire lo scambio di informazioni scientifiche in riferimento ai problemi che affliggono i bambini in Africa;
- portare avanti azioni di promozione e sensibilizzazione a favore dei diritti dei bambini;
- incoraggiare e assistere la creazione di organizzazioni nazionali che si occupino della promozione e della difesa dei diritti dei bambini all'interno dei diversi Stati africani;
- condurre periodicamente analisi sullo stato e sulla natura dell'abuso e della negligenza nei confronti dei bambini nel continente africano, rendendone pubblici i risultati;
- fornire consulenza e assistenza ai governi dei Paesi africani e all'Unione africana in riferimento alle azioni da intraprendere per migliorare la condizione giuridica e materiale dei bambini in Africa;

- fornire consulenza e assistenza alle organizzazioni che operano nel campo dei diritti dei bambini e della prevenzione nei confronti dell'abuso;
- generare risorse da destinare alla ricerca e all'azione.

L'ANPPCAN lavora prioritariamente con i seguenti soggetti:

- bambini che lavorano;
- bambini di strada;
- bambini abbandonati e trascurati;
- bambini che hanno subito abusi sessuali o psicologici;
- bambini in situazioni di guerra o di conflitti armati;
- bambini sfollati e rifugiati;
- bambini disabili;
- bambini che vivono in zone degradate;
- bambini orfani.

COMPOSIZIONE

Tutte le associazioni, ma anche i singoli individui, che si occupano di diritti dei bambini e del loro benessere possono diventare membri della sezione dell'ANPPCAN del Paese in cui essi siano residenti. Qualsiasi associazione o singolo individuo non africano può diventare membro dell'ANPPCAN previa approvazione da parte del Consiglio generale.

Attualmente l'ANPPCAN, oltre alla sede centrale in Kenya, è presente con le proprie sezioni nei seguenti Stati: Benin, Etiopia, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Nigeria, Senegal, Somalia, Sud Africa, Sudan, Togo, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

ATTIVITÀ

In qualità di associazione composta da differenti sezioni nazionali autonome, l'ANPPCAN progetta e realizza attività a seconda delle specifiche esigenze del Paese in cui opera. Le attività dell'ufficio centrale riguardano in particolare i seguenti temi.

- Lavoro minorile. Elaborazione di modelli di sviluppo utili a combattere il lavoro minorile, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità nel processo di prevenzione.
- Diritti dei bambini e loro protezione. L'ANPPCAN mira a instaurare un programma di collaborazione a lungo termine tra organi statali e associazioni non governative che si occupino di abuso e negligenza nei confronti dei minori, così da creare sinergie e collaborazioni e rendere più efficace l'azione.
- Bambini e conflitti armati in Africa. Promozione della consapevolezza sulla situazione dei bambini che si trovano in tali circostanze, sensibilizzando l'opinione pubblica e favorendo l'applicazione di misure politiche concrete per prevenire il coinvolgimento dei bambini nei conflitti o proteggerli nel caso in cui siano già stati coinvolti.

Contesti e attività

- Formazione all'organizzazione di comunità. Le azioni dirette in tal senso si propongono di fornire competenze e abilità pratiche a coloro che lavorano con comunità in zone degradate, non solo per aiutarli a risolvere i loro problemi, ma anche per coinvolgerli attivamente nella protezione dei loro bambini.
- Donne e giustizia penale. Le azioni adottate in quest'ambito sono dirette a beneficio delle donne che risultino colpevoli di crimini di modesta entità, mirando a impedire che la pena inflitta provochi la separazione dai figli.
- Ricerca, documentazione e informazione.
- Pubblicazione della newsletter *Childwatch* su base trimestrale.

Tra queste attività si segnala in particolare, per il suo carattere fortemente innovativo, il programma *Fredkorpset* per lo scambio di personale che ha avuto inizio nel giugno 2002. Esso prende il nome dall'agenzia norvegese che lo supporta, denominata appunto *Fredkorpset* e prevede che il personale di una data sezione nazionale dell'ANPPCAN sia affiancato da quello di un'altra sezione, così da condividere esperienze, confrontare i metodi di lavoro e far emergere, dando loro diffusione, le buone pratiche. In tal modo si promuove il rafforzamento delle sezioni medesime, anche attraverso la creazione di contatti e legami più stretti tra di esse. Il fine ultimo del programma è di rendere l'ANPPCAN maggiormente visibile nell'intero continente africano.

La prima fase del programma (giugno 2002 - giugno 2003) ha visto la partecipazione di nove sezioni nazionali dell'ANPPCAN. La seconda fase, attualmente in corso, include invece undici sezioni nazionali oltre all'ufficio regionale. Obiettivo fondamentale è quello di supplire alle difficoltà delle sezioni più deboli, conferendo all'associazione un profilo più forte e omogeneo e favorendo la cooperazione tra le diverse zone dell'Africa.

ANPPCAN-Regional

Komo Lane, Off Wood Avenue – P.O. Box 1768, 0020 City Square
Nairobi, Kenya

tel. 254 2 561086/573990, fax: 576502

e-mail regional@anppcan.org, anppcan@africaonline.co.ke

sito web <http://www.anppcan.org>

PREDA Foundation, Inc.

STORIA E CONTESTO

L'organizzazione PREDA (People's Recovery, Empowerment and Development Assistance) nasce nel 1974 a Olongapo City nelle Filippine per opera del missionario irlandese padre Shay Cullen con lo scopo principale di promuovere e proteggere la dignità e i diritti del popolo filippino, soprattutto quelli di donne e bambini. L'impegno iniziale dell'organizzazione si concentrò sul tema dell'assistenza delle vittime di tratta a scopo di prostituzione forzata e della lotta alla tratta che rappresentava un grave problema per la zona, aggravato dalla presenza di una base militare americana che se da un lato costituiva la principale fonte di lavoro e benessere per gli abitanti del luogo, dall'altro rappresentava una forte fonte di domanda di prostituzione. Molte donne, infatti, si trasformavano in intrattenitrici e prostitute per i marine americani e, in molti casi, si trattava di donne molto giovani se non addirittura di bambine.

Anche all'indomani della chiusura della base americana il problema dello sfruttamento della prostituzione non conobbe miglioramenti, in particolare a causa della riconversione dell'economia al turismo a partire dagli inizi degli anni Novanta che portò con sé il fenomeno del turismo sessuale internazionale. Tuttavia, attualmente, neanche quest'ultimo esaurisce da solo il problema poiché, da numerose statistiche, appare che almeno l'80% dei pedofili e di coloro che, in genere, sfruttano la prostituzione, è filippino e la maggior parte degli abusi avviene all'interno delle famiglie, anzitutto da parte del padre nei confronti delle figlie e anche da parte di vicini di casa che sono in contatto con i bambini.

Proprio in virtù della complessità di questa situazione PREDA ha adottato un approccio multidisciplinare alla lotta contro la tratta e la prostituzione traducendo i suoi sforzi su una pluralità di fronti, in base alla convinzione che le vittime debbano ricevere assistenza fisica e psicologica, così come economica in modo da alleviare la situazione di povertà che sta alla base del loro sfruttamento.

Nel corso degli anni, poi, l'attività dell'associazione ha conosciuto un forte sviluppo, estendendosi ad ambiti diversi quali quello del recupero dei bambini di strada e dei tossicodipendenti.

OBIETTIVI

L'organizzazione si prefigge i seguenti obiettivi.

- Lavorare per l'approvazione e l'applicazione di leggi che favoriscano la popolazione più povera e proteggano i loro diritti.
- Proteggere i soggetti più deboli, in special modo i bambini e le donne vittime di sfruttamento, anche in termini sessuali.
- Assistere coloro che hanno subito violenza o abuso sessuale, sviluppando parallelamente programmi economici e di commercio equo che possano aiutarli a uscire dalla situazione di povertà e sfruttamento.

ATTIVITÀ

- Attività in ambito educativo e terapeutico:
 - ospitalità diretta a prostitute, minori in difficoltà e a tossicodipendenti;
 - assistenza psicologica a bambini vittime di abusi;
 - aiuto ai bambini privi di un adeguato ambiente familiare attraverso programmi di educazione che consentano loro di non sentirsi esclusi e marginalizzati;
 - avvio di una serie di corsi di formazione e di attività lavorative legate soprattutto all'artigianato e alla commercializzazione dei propri prodotti.
- Attività in ambito sociale e legale:
 - visite nelle prigioni per contattare i ragazzi di strada e organizzare per loro attività ricreative;
 - sostegno ai bambini di strada e alle loro famiglie in termini sia psicologici sia materiali;
 - supporto legale e alle indagini sui casi di abuso di minori, coordinamento con le agenzie di assistenza ai minori, raccolta di documentazione.
- Attività in ambito culturale e di prevenzione:
 - campagne a livello nazionale e internazionale sui diritti dei minori e delle donne in collaborazione con numerosi partner stranieri;
 - attività di prevenzione sui temi della prostituzione, della pedofilia, della tossicodipendenza, dell'AIDS, della povertà attraverso seminari e incontri nelle scuole, in luoghi pubblici e nelle comunità;
 - attività teatrali di sensibilizzazione rivolte in particolare a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni.
- Attività di sostegno allo sviluppo:
 - appoggio allo sviluppo economico tramite sostegno a produzioni artigianali, incentivi all'allevamento di bestiame, produzione e trattamento di prodotti alimentari da esportazione al fine di consentire alle famiglie di rimanere nei villaggi d'origine;
 - programmi di sviluppo rurale e progetti di microcredito per i ceti urbani più poveri finalizzati a sostenere piccole iniziative imprenditoriali.

PREDa Foundation, Inc.

People's Recovery Empowerment and Development Assistance
Upper Kalaklan, Olongapo City 2200 – Filippine
tel. (+63) 47 223 9629/ (+63) 47 223 9630 /(+63) 47 222 4994
fax (+63) 47 222 5573/ (+63) 472239628
e-mail predair@info.com.ph
sito web www.preda.org

Esperienze in Italia

Dal CABAM al CTII: la sperimentazione di un modello d'intervento integrato*

SVILUPPO E DIFFUSIONE DI PROGETTI INTEGRATI

Il Centro di aiuto al bambino abusato e maltrattato (CABAM) di Palermo – finanziato dalla Provincia regionale di Palermo Assessorato alle politiche sociali e gestito dalla cooperativa sociale Fenice di Palermo – opera sin dall'anno 1998. Il lavoro realizzato con il CABAM in questi anni, del quale di seguito si illustrerà brevemente il modello, ha consentito al gruppo interistituzionale che lo ha gestito di mettere a punto un'ipotesi progettuale a valenza regionale che possiamo a pieno titolo considerare la sua naturale prosecuzione. La nuova progettualità prende il nome di Centro territoriale interistituzionale di presa in carico e trattamento di minori vittime di abusi e maltrattamenti (CTII) e agisce in tutta la Sicilia occidentale¹. Il CTII – che ha preso il via il 30 settembre 2004 – è finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato alla famiglia alle politiche sociali e alle autonomie locali, con i fondi previsti dall'Accordo di programma quadro (APQ) *Recupero della marginalità sociale e pari opportunità*, priorità programmatica C, *Sostegno a minori e giovani privi di supporto familiare; accoglienza e supporto per minori e donne vittime di violenza e maltrattamento familiare*. In questa breve esposizione si parlerà del CABAM facendo riferimento all'esperienza maturata nella gestione del progetto sin dal 1998 e del CTII come naturale prosecuzione e ampliamento in tutta la Sicilia occidentale del modello di lavoro partecipato sperimentato con successo nella provincia di Palermo.

Il modello di lavoro che contraddistingue il CABAM, e di conseguenza il CTII, è concepito nella sua progettazione e nella sua gestione come intervento interistituzionale realmente integrato² che ha tenuto conto del suo aspetto sperimentale e dell'alto rischio di fallimento che un approccio siffatto avrebbe potuto comportare: sperimentale perché per la prima volta in Sicilia nel settore dell'abuso e del maltrattamento sui minori è stato messo a punto un modello di lavoro e d'intervento quale quello del CABAM; rischioso perché, da un lato, non c'era nessun precedente in Sicilia che potesse confortare il modello di lavoro CABAM, dall'altro, perché per avere successo era necessario che tutti i soggetti³ che volevamo coinvolgere si impegnasse-

* Andrea Giostra, psicologo clinico, responsabile del CABAM e del CTII, presidente della cooperativa sociale Fenice.

1 In particolare agisce nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna.

2 Per un migliore approfondimento del concetto d'intervento integrato, così come inteso nella gestione del CABAM, cfr. Giostra A., *Il Centro di aiuto al bambino abusato e maltrattato di Palermo: strategie operative per la costruzione di un modello di intervento integrato*, in Di Vita A.M., Merenda A. (a cura di), *Al di là della solitudine del bambino. Immaginario, forme e significati del maltrattamento infantile*, Roma, CISU, 2004.

3 Le varie agenzie/istituzioni che abbiamo coinvolto: Tribunale per i minorenni, Procura presso il tribunale per i minorenni, Azienda usl. 6 di Palermo, Università di Palermo, Prefettura, Questura, Ufficio di servizio sociale per i minorenni (ussm) di Palermo - Ministero della giustizia, Provveditorato agli studi, Servizi sociali comunali; oltre alla Provincia regionale di Palermo – ente finanziatore del progetto – e alla cooperativa Fenice, ente gestore.

ro realmente e dessero all'iniziativa un contributo critico e propositivo che la migliorasse in corso d'opera. In particolare, la richiesta esplicita che fin da subito è stata fatta a tutti gli operatori coinvolti⁴ all'interno del gruppo di valutazione che hanno partecipato attivamente alle attività del CABAM, prima, e partecipano adesso a quelle del CTII è stata quella di dirsi(ci) tutto quello che era necessario e utile per l'economia funzionale del progetto; si è sottolineato che era necessario raccontarsi e confrontare i successi ma anche i fallimenti, senza interferenze e inibizioni pregiudiziali che potessero alterare la realtà dei risultati delle esperienze vissute al solo fine di preservare e presentare una positiva immagine professionale di sé ai colleghi se non anche alle agenzie presso cui si presta la propria opera professionale.

Il modello progettuale del CABAM e del CTII, è complesso e articolato e si muove su diversi piani operativi che coinvolgono tutte le agenzie/istituzioni⁵ del territorio siciliano che operano e si occupano, con mandati istituzionali differenti, di minori. È un modello di lavoro che cerca di incidere nel tessuto dei servizi esistenti e vuole innescare un processo culturale e una riflessione professionale innovativi e moderni.

Questo approccio prevede un'azione su più livelli: da un lato, quelli relativi all'accoglienza e alla presa in carico dei bambini segnalati dai diversi uffici competenti⁶; dall'altro, sostenere e promuovere un lavoro di progettazione di azioni finalizzate a ottenere un'ottica complessiva, chiara ed esaustiva dell'evoluzione del fenomeno e una conoscenza e una visione multicentrica del contesto socioculturale nel quale maturano e si sviluppano situazioni di rischio o effettivo pericolo di abuso o maltrattamento su minori. Si è, in sostanza, cercato di strutturare un'ipotesi di lavoro che risultasse pragmatica e sapesse mettere a punto strategie di prevenzione, di sensibilizzazione e d'informazione corrette perché frutto delle esperienze quotidiane e dei saperi condivisi e partecipati dai differenti attori istituzionali e professionali in campo.

L'architettura del progetto prevede diverse componenti che agiscono su piani diversi:

- il coordinamento del progetto;
- le case di accoglienza;
- l'équipe pluridisciplinare;
- la supervisione;
- la ricerca-intervento;
- la valutazione partecipata;
- la promozione di interventi di formazione, sensibilizzazione e informazione.

Il **coordinamento** è concepito come un'attività partecipata da tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto: gli operatori delle case di accoglienza, l'équipe pluridisciplinare, i responsabili delle varie componenti del progetto (supervisio-

⁴ Appartenenti, come detto, a tutte le diverse agenzie/istituzioni presenti nel nostro territorio/contesto.

⁵ Tribunale per i minorenni di Palermo, Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, Ufficio minori della Questura di Palermo, Azienda usl. 6 di Palermo, Provveditorato agli studi di Palermo, Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Palermo, ussm di Palermo - Ministero della giustizia, Università degli studi di Palermo.

⁶ Tribunale per i minorenni, servizi sociali territoriali, servizi di neuropsichiatria infantile, pronto soccorsi pediatrici, agenzie del pubblico e del privato sociale ecc.

ne, valutazione, ricerca). L'attività di coordinamento ha il compito di raccogliere, valutare ed elaborare tutto il materiale via via prodotto per finalizzarlo alla migliore gestione del progetto stesso, individuando i punti di debolezza e i punti di forza e distribuendo intelligentemente le risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi previsti.

Le **case di accoglienza**⁷ sono concepite come luogo di accoglimento, accudimento e contenimento temporaneo per i minori vittime di abusi e/o maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali, per i quali l'allontanamento dal nucleo di origine rappresenta l'unico intervento attuabile per esercitare un'efficace funzione di tutela e di protezione del bambino e per fermare il circolo vizioso degli adattamenti patologici adottati dai familiari della vittima e dalla vittima stessa.

L'**équipe pluridisciplinare**⁸ prende in carico, dal punto di vista terapeutico e socioriabilitativo, sia i bambini ospiti delle case di accoglienza del CABAM e del CTII sia i bambini ospiti di altre strutture residenziali e affidati alla stessa équipe con decreto dal Tribunale per i minorenni. L'équipe svolge un servizio specialistico di diagnosi e terapia al bambino abusato e/o maltrattato e alla sua famiglia e sostanzialmente predisporre un progetto d'intervento finalizzato al recupero e alla riabilitazione.

La **supervisione** è uno strumento essenziale e determinante per una costante "manutenzione" del progetto e delle attività promosse. Il lavoro di supervisione prevede come suoi destinatari, da una parte, gli operatori delle case famiglia presso cui vengono ospitati e accuditi i bambini vittime di abusi e maltrattamenti e, dall'altra, l'équipe pluridisciplinare.

La **ricerca-intervento** ha come obiettivo, da un lato, quello di approfondire la conoscenza del problema/fenomeno su cui si vuole intervenire (basandosi su modelli scientificamente corretti: uso di strumenti di rilevazione che garantiscano l'attendibilità dei dati, ricercatori adeguatamente addestrati, analisi metodologicamente corretta), dall'altro, quello di utilizzare questo sapere per intervenire meglio e più efficacemente. Questo lavoro viene fatto con il coinvolgimento attivo delle varie agenzie/istituzioni partecipi dell'iniziativa e prevede un'analisi, una elaborazione e una "interpretazione" comune e condivisa del materiale grezzo ricavato dagli strumenti di rilevazione.

La **valutazione partecipata** è un processo complesso e molto articolato e può essere intesa come un sensore ramificato tra le varie componenti del progetto, in grado di individuare e rilevare i punti di forza e i punti di debolezza dell'impianto applicativo, migliorandolo *in itinere*: limitando i rischi di fallimento e definendo il percorso più adeguato che proceda nella direzione dei risultati attesi.

7 La cooperativa sociale Fenice gestisce due case di accoglienza per minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti. Con il progetto CTII si aggiungono altre sette case che fanno riferimento al progetto, distribuite nella Sicilia occidentale, che saranno differenziate e specializzate per tipologie di utenti diversi: per minori vittime di abusi e maltrattamenti, per minori abusanti, per donne con minori vittime di abusi e maltrattamenti.

8 Composta adesso da dieci operatori: una psicologa psicoterapeuta infantile, una psicologa psicoterapeuta della famiglia, due psicologi clinici, due neuropsichiatri infantili, uno psichiatra, tre assistenti sociali.

La promozione di interventi di formazione, sensibilizzazione e informazione si declina come naturale e fisiologico risultato di tutto il lavoro svolto dalle varie componenti del progetto (CABAM e CTII) e ha lo scopo di trasferire nel territorio le competenze e le conoscenze acquisite e maturate nella gestione dei progetti.

SOGGETTI, RISORSE, OBIETTIVI

Soggetto titolare

Il CABAM è finanziato dalla Provincia regionale di Palermo, Assessorato politiche sociali.

Referente: Caterina Vegna (dirigente del Settore attività sociali), via San Lorenzo 132/H, 90100 Palermo, tel. 091/6828417.

Il CTII è finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali.

Referente Felicia Guastella (dirigente), via Trinacria 34, 90100 Palermo, tel. 091/6964255.

Soggetto attuatore/gestore

Fenice cooperativa sociale a r.l.

Referente: Andrea Giostra, via Emerico Amari 66, 90139 Palermo, tel. 091/327570, fax 091/6090205, e-mail presidenza@fenicecooperativa.org sito web www.fenicecooperativa.org

Soggetti coinvolti

Tribunale per i minorenni di Palermo

Il Tribunale per i minorenni partecipa alle attività di valutazione partecipata e, all'interno del CTII, è promotore e partecipa attivamente alla realizzazione (insieme alla cooperativa Fenice e all'Università degli studi di Palermo) di una delle azioni previste, ossia la creazione del Centro di ascolto protetto per il diritto di visita. Il Centro di ascolto protetto è il primo centro in Sicilia specializzato per minori abusati sessualmente e/o maltrattati, garantisce tutte le condizioni perché l'incontro tra il minore e il genitore avvenga nelle migliori condizioni, senza interferenze relazionali altre che possano inquinare e/o alterare la relazione genitore-figlio. La possibilità di osservare la relazione e le dinamiche che si andranno a strutturare nel momento della visita (incontro), permettono a operatori adeguatamente formati e specializzati nell'osservazione non partecipata delle dinamiche relazionali genitore-figlio, di fornire al tribunale e/o alla procura presso il tribunale per i minorenni tutte le informazioni (con relazione scritta affidabile e attendibile, con l'uso di linguaggi seppur tecnici accessibili anche a operatori di altra formazione e/o estrazione culturale) necessarie perché lo stesso tribunale possa decidere sul caso adeguatamente, tenendo conto di osservazioni oggettive e professionalmente attendibili.

Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo

La Procura presso il tribunale per i minorenni prende parte alla valutazione partecipata e alle attività d'informazione, sensibilizzazione e formazione. In particolare

nel CABAM, ha promosso e realizzato – insieme alla cooperativa Fenice, all'Università degli studi di Palermo, alla Provincia di Palermo, all'USSM di Palermo e agli enti locali del territorio – cinque conferenze territoriali di una giornata finalizzate all'informazione e alla sensibilizzazione sulla normativa a tutela dei minori e sulle procedure di segnalazione di casi sospetti o accertati di abuso e maltrattamento minorile dal titolo *Dalla segnalazione dell'abuso all'accoglienza dei minori abusati: le realtà istituzionali del pubblico e del privato sociale della provincia di Palermo*. Alle cinque conferenze territoriali, distribuite in tutte le aree dei distretti sociosanitari della provincia di Palermo, hanno partecipato più di cinquecento operatori rappresentanti di tutte le istituzioni del territorio (comuni, scuole, privato sociale, associazioni di volontariato, forze dell'ordine, operatori sociali e sanitari della AUSL ecc.). Ha inoltre partecipato attivamente (insieme alle altre istituzioni facenti parte del gruppo di valutazione) alla progettazione e realizzazione di un corso di formazione di 50 ore complessive, rivolto agli operatori delle comunità alloggio operanti nella provincia di Palermo, dal titolo *Maltrattamento e abuso minorile: modelli di intervento per la tutela dei minori abusati*, che ha visto partecipare settantacinque operatori di comunità in rappresentanza dell'85% delle comunità alloggio per minori presenti nella provincia di Palermo. All'interno del CTII, sarà impegnata nella realizzazione delle stesse attività di sensibilizzazione, informazione e formazione in tutto il territorio della Sicilia occidentale.

Provincia regionale di Palermo - Settore attività sociali

La Provincia è coinvolta in tutte le azioni del progetto CABAM e partecipa alla valutazione e alle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione. Ha collaborato alla messa a punto del disegno di ricerca-intervento, alla progettazione e realizzazione delle cinque conferenze territoriali e al corso di formazione destinato agli operatori delle comunità alloggio per minori della provincia di Palermo. Ha collaborato alla progettazione e realizzazione degli interventi di formazione e informazione destinati agli insegnanti delle scuole. All'interno del CTII, avrà un ruolo attivo nelle stesse attività da realizzare nella provincia di Palermo.

Università degli studi di Palermo

L'Università interviene alla valutazione partecipata ed è direttamente coinvolta nelle attività d'informazione, sensibilizzazione e formazione. In particolare ha diretto e realizzato, in collaborazione con la cooperativa Fenice e la Provincia di Palermo, l'attività di ricerca-intervento del CABAM. Su questo lavoro è stato realizzato un volume edito da CISU⁹, casa editrice che si occupa della pubblicazione di testi universitari. L'università ha inoltre partecipato alla realizzazione delle cinque conferenze territoriali e all'attività di formazione destinata agli operatori delle comunità alloggio per minori della provincia di Palermo. All'interno del progetto CTII si occuperà delle stesse attività già realizzate all'interno del CABAM: ricerca-intervento, formazione, informazione e sensibilizzazione territoriale.

⁹ Giostra A., op. cit.

Prefetture di Palermo, Trapani e Agrigento

Le prefetture sono coinvolte nelle attività del gruppo di valutazione partecipata; specialmente la Prefettura di Palermo ha avuto un ruolo significativo nel coinvolgimento delle forze dell'ordine – in particolare la Polizia di Stato – all'interno del progetto CABAM.

Questura di Palermo - Polizia di Stato

La Questura partecipa alle attività del gruppo di valutazione. Il contributo della Polizia di Stato, e in particolare dell'Ufficio minori, è molto importante perché in genere c'è una scarsa conoscenza reciproca tra chi si occupa di presa in carico e accoglienza – soprattutto il privato sociale – e gli operatori delle forze dell'ordine che istituzionalmente operano a tutela dei minori vittime di abuso e maltrattamento.

CGM della Sicilia - Ministero della giustizia

Il Centro di giustizia minorile (CGM) partecipa alla valutazione ed è coinvolto nelle attività di formazione.

USSM di Palermo - Ministero della giustizia

L'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM) di Palermo partecipa alle attività di valutazione ed è coinvolto nelle attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e di ricerca-intervento. All'interno del progetto CABAM ha partecipato alle cinque conferenze territoriali, per l'attività di formazione destinata agli operatori delle comunità per minori operanti nella provincia di Palermo. All'interno del CTII, ha promosso la realizzazione di azioni che vedono come destinatari minori abusanti: a questo proposito è stato messo a punto un disegno di ricerca-intervento e un percorso formativo specialistico per gli operatori delle comunità che dovranno accogliere minori abusanti, che vede l'USSM direttamente e attivamente coinvolto.

Scuole

Le scuole partecipano alle attività di valutazione del progetto e sono state destinatarie di diversi interventi d'informazione, sensibilizzazione e formazione rivolti agli insegnanti. In particolare, con l'aiuto degli insegnanti, gli operatori dell'équipe del CABAM hanno messo a punto un corso di formazione di 20 ore – dal titolo *Corso breve di sensibilizzazione sull'abuso e il maltrattamento minorile* – che è risultato realmente utile alla loro attività con i minori nelle scuole. Questa esperienza formativa, maturata in sei scuole della provincia di Palermo e valutata particolarmente utile e interessante dagli insegnanti che ne sono stati destinatari, sarà trasferita in almeno cinque scuole per ognuna delle province coinvolte nel CTII.

Servizi sociali comunali

I servizi sociali sono coinvolti nella valutazione e nelle attività di sensibilizzazione, informazione e sensibilizzazione.

Privato sociale e associazioni di volontariato

All'interno del progetto CTII sono coinvolti, in questo momento, quindici enti del privato sociale che partecipano alla valutazione e, in particolare in una prima fase, saranno destinatari delle attività di formazione e informazione previste. Nella secon-

da fase del progetto dovranno attuare e realizzare, secondo il modello di lavoro CABAM, interventi specialistici nei territori di loro competenza. Beneficeranno dell'attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per quel che riguarda la presa in carico e l'accoglienza. Dovranno inoltre attivarsi per realizzare, in collaborazione con l'ente gestore del progetto CTII, attività di sensibilizzazione e informazione territoriale destinate a particolari tipologie di operatori (insegnanti, educatori, genitori, operatori degli enti locali, dei centri aggregativi ed educativi per minori ecc).

Sede di realizzazione delle attività

I territori di attività sono:

- per il CABAM: Palermo e tutta la sua provincia;
- per il CTII: le cinque province della Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna).

Finalità

Le attività sono finalizzate a:

- affrontare da più vertici istituzionali – secondo un modello di lavoro che renda a vario titolo partecipi tutte le agenzie/istituzioni che si occupano di minori e in particolare di minori vittime di abusi e maltrattamenti – il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento minorile;
- migliorare e ottimizzare le risorse del territorio;
- promuovere azioni di scambio esperienziale interistituzionale e interdisciplinare;
- mettere a punto strategie operative realmente integrate e più efficaci nei vari contesti territoriali.

Target

Beneficiari diretti sono i minori vittime di abusi sessuali e/o maltrattamenti fisici e/o psicologici; beneficiari indiretti sono le agenzie/istituzioni che a vario titolo si occupano di minori, le comunità alloggio per minori dei territori interessati, gli operatori professionali che si occupano di minori vittime di abusi e maltrattamenti

Attività

Le azioni si concretizzano nella creazione di un centro a valenza regionale che si occupi del fenomeno del maltrattamento e dell'abuso minorile secondo un modello d'intervento interistituzionale integrato e con diversi strumenti applicativi (accoglienza, presa in carico, valutazione, supervisione, ricerca-intervento, formazione, sensibilizzazione ecc).

Risultati attesi

- Migliorare le prestazioni professionali erogate a favore dei bambini di cui il CABAM e il CTII si occupano.
- Migliorare i risultati delle terapie e degli interventi di riabilitazione.
- Migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociorelazionale e socioaffettiva dei bambini che hanno subito abusi e maltrattamenti.

Tempi

Le attività dei centri si svolgono durante tutti i giorni della settimana. Il CABAM è stato avviato nel mese di novembre dell'anno 1998 ed è tuttora operativo. Il progetto CTII, che ha avuto inizio il 30 settembre 2004, si concluderà (salvo proroghe e/o nuovi finanziamenti) il 30 settembre dell'anno 2007.

Documentazione

È stato recentemente pubblicato un volume che raccoglie l'esperienza e i risultati della ricerca-intervento maturati nella gestione degli ultimi tre anni del CABAM: Angela Maria Di Vita, Aluette Merenda (a cura di), *Al di là della solitudine del bambino. Immaginario, forme e significati del maltrattamento infantile*, CISU, Roma, 2004.

Budget

Il costo per la realizzazione del progetto CABAM è stato, in media, di 250.000,00 euro per anno dal 1998 al 2004.

Il costo previsto per la realizzazione del progetto CTII ammonta a 250.000,00 euro per anno (periodo 2004-2007). Se si considerano, poi, i costi delle singole comunità per minori coinvolte, la spesa aumenta notevolmente dovendo sommare un costo complessivo medio di 180.000,00 euro annuo per comunità.

Elementi innovativi

L'elemento di novità del CABAM e del CTII sta nel modello di lavoro (partecipato e interistituzionale integrato) che è stato messo a punto e, al contempo, nella possibilità che il progetto CABAM ha avuto attraverso il progetto CTII (con il finanziamento della Regione Siciliana) di trasferire in tutta la Sicilia occidentale la metodologia di lavoro sperimentata e messa a punto sin dal 1998.

Semeiotica clinica dell'abuso sessuale nei bambini prepuberi*

Presso le strutture sanitarie (ambulatori dei pediatri di libera scelta, reparti di pediatria, pronto soccorso) è aumentata la domanda d'assistenza da parte delle vittime di abuso sessuale. Gli operatori sanitari, però, non sempre sono in grado di fornire una risposta adeguata alla richiesta di aiuto e di assistenza in quanto non esistono in Italia protocolli definiti a cui fare riferimento presso le strutture mediche che effettuano il servizio di prima accoglienza. Vi è, quindi, scarsa omogeneità nei comportamenti da parte di chi presta il primo soccorso alle presunte vittime.

Nell'ambito dei dipartimenti materno-infantili è evidente, inoltre, che solo sporadicamente gli operatori sanitari vengono a conoscenza di episodi di abuso sessuale: è dunque importante interrogarsi sulla "solita" questione e cioè se effettivamente i casi siano molto pochi o se, più verosimilmente, siano gli operatori – non adeguatamente preparati nel riconoscere eventuali segni e sintomi – i veri responsabili dell'esiguità delle casistiche.

È poi estremamente importante sapere che il medico, pediatra o ginecologo, spesso nutre scarsa fiducia nella propria capacità di riconoscere segni a livello anale e genitale in bambini prepuberi. Esistono fondate ragioni a sostegno di tale incertezza e tra queste:

- la pressoché totale assenza di formazione in merito all'abuso sessuale durante il tirocinio professionale del corso di laurea in medicina e durante i corsi di specializzazione;
- la non inclusione routinaria dell'esame ai genitali dei bambini durante i bilanci di salute dei pediatri;
- l'inadeguata preparazione nel visitare i genitali dei prepuberi anche da parte dei ginecologi, che sono formati esclusivamente per la visita nella postpubere;
- la conseguente mancanza di esperienza nel riconoscere reperti anomali.

Valutando, dunque, la letteratura esistente e l'esperienza che via via si va acquisendo è stato proposto a un gruppo di colleghi – medici specialisti in pediatria, ginecologia e medicina legale operanti in diverse realtà italiane – di preparare un documento condiviso di facile consultazione che riferisse i requisiti e le raccomandazioni in tema di semeiotica medica dell'abuso sessuale nel bambino prepubere, documento a cui i medici potessero fare riferimento per un approccio corretto nei casi di sospetto abuso sessuale. Il documento¹, condiviso dal gruppo di lavoro, individua

* Maria Rosa Giolito, specialista in ostetricia e ginecologia, psicoterapeuta in sessuologia, responsabile struttura consultori familiari/pediatria di comunità, Asl 4 Torino, e-mail Maddalene.consfam@aslto4.it

¹ Il documento è stato pubblicato sulle seguenti riviste mediche: «Quaderni acp», vol. X, n. 5, settembre-ottobre 2003; «Ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza», anno III, n. 2/3, settembre 2003; «Maltrattamento e abuso all'infanzia», vol. 5, n. 3, dicembre 2003; «Medico e Bambino», vol. 23, n. 4, 30 aprile 2004; «Ospedale e territorio. Il giornale dell'area pediatrica», vol. 6, n. 1, aprile 2004.

i requisiti minimi indispensabili per la corretta applicazione delle raccomandazioni proposte e considera: il motivo della valutazione clinica; entro quali tempi va condotto l'esame; come effettuare l'accoglienza; come raccogliere l'anamnesi; come condurre l'esame obiettivo generale; l'esame dell'area genitoanale; l'esame genitale femminile e maschile; l'esame della regione anale; la diagnosi delle malattie sessualmente trasmissibili; la diagnosi differenziale; la relazione medica e i riferimenti bibliografici. Il documento, infine, è completato da un glossario dei principali termini tecnici che ricorrono nella pratica medica attinente alla valutazione clinica dell'abuso sessuale, nonché dalla traduzione italiana della classificazione di Adams² sulla valutazione dei dati fisici, laboratoristici e storici nei casi di sospetto abuso sessuale dei bambini.

Si riporta di seguito la Premessa del documento.

Semeiotica medica dell'abuso sessuale nei bambini prepuberi Requisiti e raccomandazioni

Il documento presentato è il risultato del lavoro di un gruppo di professionisti italiani afferenti all'area ginecologica, medico-legale e pediatrica.

Coordinatore e referente del gruppo la dott.ssa Maria Rosa Giolito ginecologa, responsabile del progetto "Cappuccetto Rosso" per la prevenzione e l'intervento sui casi di maltrattamento ed abuso sessuale contro i minori dell'ASL 4 di Torino, progetto associato al CISMAL (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia).

Componenti del gruppo di lavoro:

- Aprile Anna, medico legale, Istituto di medicina legale dell'Università di Padova
- Balboni Roberta, pediatra, "Équipe multidisciplinare su maltrattamento e abuso minori" ASL 2, Ospedale Martini, Torino
- Baldini Gianpiero, medico legale, Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali, AUSL Ravenna
- Bellora Maria Grazia, ginecologa, struttura semplice consultori familiari e pediatria di comunità, ASL 4 Torino
- Baronciani Dante, neonatologo, "Centro per la valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria", Modena
- Borrelli Flavia, ginecologa, reparto OSGI Azienda Sanitaria S. M. delle Croci, Ravenna
- Bova Maria Antonietta, ginecologa, responsabile servizio di colposcopia e ginecologia psicosomatica AS 9, Locri (RC)
- Bruni Maurizio, medico legale, Milano
- Cattaneo Cristina, medico legale, Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Milano
- Certosino Maria Rosaria, pediatra, salute infanzia, Ferrara
- Fadda Nicoletta, medico legale, specialista in criminologia e psichiatria forense, ASL 3 Genova

² Adams J.A., *Evolution of a Classification Scale: Medical Evaluation of Suspected Child Sexual Abuse*, in «Child Maltreatment Journal», n. 6, febbraio 2001, p. 32.

- Furani Silvia, ginecologa, Ospedale M. Bufalini, Cesena (Forlì)
- Dei Metella, ginecologa, Policlinico Careggi, Firenze
- Di Tommaso Mariarosaria, ginecologa, medico legale, Policlinico Careggi, Firenze
- Gabutti Daniela, pediatra, struttura semplice consultori familiari e pediatria di comunità, ASL 4 Torino
- Gentilomo Andrea, medico legale, Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Milano
- Giolito Maria Rosa, ginecologa, responsabile struttura semplice consultori familiari e pediatria di comunità, ASL 4 Torino
- Kusterman Alessandra, ginecologa, svcs Clinica Mangiagalli di Milano
- Loroni Leonardo, pediatra, Presidio ospedaliero di Ravenna, AUSL Ravenna
- Mazzei Attilio, pediatra, responsabile Servizio pediatria del consultorio dell'Istituto Toniolo di studi superiori, Napoli
- Motta Tiziano, ginecologo, Clinica Mangiagalli di Milano
- Negro Fulvia, pediatra, "Gruppo di lavoro su abuso e maltrattamento minori", Ospedale infantile Regina Margherita, Torino.
- Offidani Caterina, medico legale, Ospedale Bambino Gesù, Roma
- Ragazzon Ferdinando, pediatra di base Muggiò (Milano), consulente Centro bambino maltrattato, Milano
- Ruspa Marina, ginecologa, svcs ASL Città di Milano
- Vero Ida Gloria, ginecologa, ASL 7 Catanzaro

Premessa

"Si parla di abuso sessuale quando un bambino è coinvolto in attività sessuali che non può comprendere, per le quali è psicologicamente impreparato e per le quali non può dare il proprio consenso e/o che violano le leggi o i tabù sociali.

Le attività sessuali possono includere tutte le forme di contatto oro-genitale, genitale o anale con o al bambino, o abusi senza contatto diretto quali l'esibizionismo, il voyeurismo o usando il bambino per la produzione di materiale pornografico. L'abuso sessuale include uno spettro di attività che va dallo stupro all'abuso meno intrusivo." (American Academy Pediatrics. Guidelines for the evaluation of sexual abuse of children: subject review. Pediatrics 1999; 103: 186-191.)

La rilevazione, la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dell'abuso sessuale dei bambini costituiscono problemi complessi in cui si intrecciano aspetti medici, psicologici, sociali e giuridici; ciò rende indispensabile il coinvolgimento di più figure professionali. La diagnosi di abuso sessuale è infatti una diagnosi multidisciplinare. Una diagnosi solo medica raramente è possibile: nella letteratura internazionale è riportato che il 50-90% dei minori vittime di abuso sessuale accertato presenta reperti genitali e/o anali normali o non specifici. Diventa quindi indispensabile elaborare, tra i diversi professionisti coinvolti, un linguaggio ed una modalità di intervento comuni e condivisibili.

Il presente documento, in assenza di una specifica formazione universitaria, è rivolto a tutti i medici che lavorano con i bambini nel tentativo di offrire uno strumento per un corretto approccio ai minori con sospetto di abuso sessuale.

Il gruppo di lavoro ha individuato i **requisiti minimi indispensabili** per la corretta applicazione delle raccomandazioni presentate nel documento:

ambiente adeguato: la valutazione clinica deve essere effettuata in una stanza che permetta di garantire la riservatezza e la tranquillità durante il corso della visita.

- tempo sufficiente:* la valutazione può richiedere tempi lunghi in relazione allo stato emotivo del bambino e alla sua volontà di collaborare. Tempi contingentati possono determinare più facilmente errori nella relazione con il bambino da parte del professionista.
- dotazione tecnica:* è necessaria una strumentazione che garantisca una buona effettuazione e documentazione della visita. È necessario ricordare che il dover sottoporre il bambino ad una successiva visita, per una incompleta valutazione della prima, può costituire un inutile trauma psicologico.
- rete dei Servizi:* la visita non può essere disgiunta dagli altri accertamenti tesi a valutare l'esistenza o meno di un abuso sessuale. La visita medica non può costituire, salvo pochi casi (vedi classificazione di Adams), l'unico elemento diagnostico.

Tali requisiti sono indispensabili per evitare visite inutili, ripetute e potenzialmente dannose; in assenza di essi è necessario l'accompagnamento del bambino ad un altro collega competente.

Percorsi filmografici

Il cinema e l'abuso sui minori: quando la violenza è di casa "anche nelle migliori famiglie"*

Premessa

«Un adulto infelice può ricominciare la vita altrove, può ripartire da zero, un bambino infelice nemmeno lo pensa: sa di essere infelice ma non può dare un nome a questa infelicità. Soprattutto dentro di lui non può mettere in discussione i genitori o gli adulti che lo fanno soffrire: un bambino infelice si sente sempre colpevole». Con questo discorso alla sua classe, il maestro Richet, protagonista del film di François Truffaut *Gli anni in tasca* (1976), spiegava ai propri alunni perché uno di loro, il piccolo Julien, fosse stato sottratto dai servizi sociali alla madre che lo sottoponeva a maltrattamenti e percosse. È un lucido atto d'accusa verso il mondo degli adulti, spesso insensibile alle necessità dei bambini o colpevole delle più assurde brutalità nei loro confronti, una denuncia dell'abuso sui minori che illumina i meccanismi innescati dalla violenza domestica. Ciò che Truffaut dichiara a chiare lettere con *Gli anni in tasca* era sottinteso ne *I quattrocento colpi* (1959): lì, l'adolescente Antoine Doinel non era vittima di violenze fisiche come quelle subite da Julien (proveniente da un ambiente intrinsecamente a rischio), bensì di un abuso molto più sottile, nascosto tra le pieghe dei comportamenti di due genitori di estrazione piccolo-borghese apparentemente normali. La scelta di un contesto familiare comune, medio, è uno degli elementi che contribuiscono a fare ancora oggi di *I quattrocento colpi* uno dei film che meglio rappresentano quanto sottile possa essere la linea che separa l'abuso propriamente detto da comportamenti e atteggiamenti apparentemente non ascrivibili alla sfera del maltrattamento vero e proprio ma comunque lesivi dello sviluppo psicologico del minore e quanto difficile sia, inoltre, individuare l'abuso che nasce all'interno di realtà apparentemente normali. Con questo percorso si tenterà di smentire, attraverso l'analisi di una serie di film a soggetto, alcuni tra i luoghi comuni più diffusi sulle varie forme d'abuso ai danni di bambini. Indicare la famiglia come coacervo di tensioni che sfociano nella violenza contro i suoi membri più deboli è funzionale a smentire la rappresentazione di tali fenomeni veicolata dai mass media che troppo spesso ci presentano l'abuso sul minore (per esempio, la pedofilia) come pratica esclusiva di chi è affetto da gravi patologie mentali. È una sorta di esorcismo attraverso il quale la società rifiuta di analizzare un fenomeno che, al contrario, caratterizza i comportamenti di molte persone considerate normali, spesso proprio quelle affettivamente più vicine al bambino e che, per questo, producono i danni maggiori sul minore che non riesce a individuare l'abuso perché lo vive come una condizione normale, connaturata alla propria vita familiare.

* Fabrizio Colamartino.

Verranno presi in considerazione, inoltre, una serie di film nei quali il contesto sociale non costituisce uno dei fattori determinanti dell'abuso. Ancora oggi, infatti, è convinzione diffusa che esista un legame diretto tra degrado sociale, svantaggio economico e abuso: se tale affermazione può essere parzialmente vera per il maltrattamento fisico, lo è sicuramente meno per l'abuso sessuale ed è certamente falsa per il maltrattamento psicologico. L'abuso intrafamiliare è, infatti, un fenomeno trasversale, indipendente da fattori quali il reddito, il titolo di studio o la professione dei genitori e le cui ragioni sono da ricercare al di là della posizione sociale della famiglia, nelle dinamiche interne alle coppie e nei loro sistemi di relazione spesso incerti e problematici.

Il maltrattamento fisico e le molteplici forme di abuso psicologico

Al maltrattamento fisico sarà dedicata solo una piccola parte di questa panoramica: a parte la difficoltà di individuare film che non vincolano questa odiosa pratica a contesti sociali degradati, un ulteriore elemento che ha determinato la scelta è che il maltrattamento fisico spesso costituisce solo la manifestazione più esteriore di forme di maltrattamento altrettanto gravi ma decisamente più difficili da individuare, terreno principale sul quale si muoverà la nostra analisi.

Una delle rare pellicole che assumono come tema centrale delle vicende narrate il maltrattamento fisico di un bambino è *El bola* (2000) di Acheró Mañas, un film da molti accostato alla già citata pellicola di Truffaut *I quattrocento colpi*. Anche in questo caso la macchina da presa indaga dietro la facciata rispettabile di una famiglia borghese, quella del piccolo Pablo, il cui padre tenta di imporre la propria autorità malmenando e umiliando regolarmente il figlio. La famiglia e lo spazio domestico in questo film sono, proprio come accade nella realtà, gli alvei in cui irrompe quella violenza (qui probabilmente originata dalla frustrazione per la perdita del primogenito) che non si vuole emerga all'esterno. Al modello di famiglia tradizionalista di Pablo (sintomatica la presenza di una madre totalmente incapace di opporsi al dispotismo del *pater familias*), Mañas contrappone quella di Alfredo – compagno di classe del protagonista – il cui padre, attraverso l'osservazione attenta ma mai invadente dei comportamenti del figlio, lo educa a essere libero diventando responsabile. È proprio l'anticonformismo dei familiari di Alfredo a imporsi come antidoto per una visione tetragona dell'esistenza che, ovviamente, riduce la famiglia a un coacervo di tensioni sempre pronte a esplodere in scatti di inaudita ferocia.

Se nel caso di *El bola* i malesseri del nucleo familiare prorompono con violenza portando allo scoperto conflittualità e disagi più o meno gravi (che, prima o poi possono essere denunciati, proprio come accade nel film), in moltissimi altri casi, al contrario, la violenza (o più semplicemente l'indifferenza) assume i contorni del maltrattamento psicologico che spesso si esplica attraverso un atteggiamento eccessivamente critico, svalutazione, denigrazione. Dal cinema statunitense dell'ultimo decennio possiamo trarre alcuni ottimi esempi: si va da *Matilda 6 mitica* di Danny De Vito (1996) – nel quale all'eroina eponima, precocissima lettrice dall'animo sen-

sibile, viene negata la possibilità di studiare da una coppia di genitori superficiali e materialisti – a *Fuga dalla scuola media* (1996) di Todd Solondz, che vede la dodicenne Dawn (sgraziata, non molto intelligente e per giunta antipatica), ignorata dalla famiglia che riversa tutte le attenzioni sulla sorella minore, divenire il simbolo dell'adolescenza che reclama comunque – e con diritto – il bisogno di sentirsi amata e protetta. Non è un caso che entrambi i film siano commedie grottesche che lasciano l'amaro in bocca rivelando il vero volto di una società in cui la famiglia è il primo tassello di quel processo di riduzione della personalità e alienazione da se stessi che spesso incomincia proprio durante l'infanzia.

Questi due film, ambientati all'interno di realtà sociali solidamente borghesi, dimostrano come le tante forme che può assumere il maltrattamento psicologico siano molto più insidiose di quelle del maltrattamento fisico perché integrate all'interno di dinamiche familiari consolidate e apparentemente normali. In questo caso, il confine tra abuso vero e proprio e comportamenti a rischio si fa incerto, a volte arrivando a rasentare l'ambiguità: paradossalmente, anche un atteggiamento iperprotettivo può sfociare nel maltrattamento nel caso in cui impedisca, ritardi o distorca il percorso evolutivo del bambino o dell'adolescente. Si pensi a *Il giardino delle vergini suicide* (1999) di Sofia Coppola, nel quale viene rappresentata con un senso di distacco raggelante (raggiunto grazie a una raffigurazione iperrealistica della provincia statunitense degli anni Settanta), la storia emblematica di cinque sorelle adolescenti letteralmente soffocate dal perbenismo dell'ambiente che le circonda e dalla rigida educazione cattolica dei genitori. La preoccupazione legittima di difendere i figli dai pericoli del mondo si amplifica a dismisura nell'ossessione della madre per la "purezza" delle cinque ragazze, divenendo vera e propria psicosi nei confronti di un contesto sociale preoccupato per le apparenze, sempre pronto a emarginare chi è diverso (anche le giovani protagoniste del film, "diverse" proprio perché di una bellezza talmente "pura" da non doversi curare delle apparenze) fino all'esito fatale ampiamente prevedibile.

Altrettanto oppresso da un ambiente familiare soffocante è Matteo, l'adolescente protagonista di *Autunno* (1999) di Nina Di Majo. Stretto tra un padre indifferente e la madre – una donna frustrata dai tradimenti del marito che scarica la propria delusione curando maniacalmente l'arredamento della sua casa-museo – Matteo soccombe a questa atmosfera oppressiva e castrante, fino a immaginare di sopprimere i genitori. Attraverso pochi tratti essenziali la regista delinea la sensazione di soffocamento provata dal giovane protagonista che sembra subire allo stesso modo tanto i soprusi della madre iperprotettiva e dispotica quanto la presenza delle suppellettili di casa tra le quali si aggira spaesato, vere e proprie emanazioni della donna.

Un'ulteriore forma di abuso psicologico "metabolizzato" all'interno di meccanismi apparentemente sani, che possono essere addirittura scambiati per manifestazioni di sollecitudine, è quello che porta un genitore a prestabilire il futuro del proprio figlio, concentrando su quest'ultimo aspettative troppo grandi o comunque diverse dalle reali aspirazioni del ragazzo. A volte tale processo porta a un vero e proprio sfruttamento del minore negli ambiti più diversi, mettendolo spesso sotto i riflettori di una notorietà voluta e cercata esclusivamente dagli adulti. Emblematico il caso narrato in *Shine* (1996) di Scott Hicks, ovvero quello di David Helfgott, ce-

lebre pianista australiano vittima di un padre che vede in lui la possibilità di riscattare la mediocrità della propria vita. L'ossessione del genitore diventerà vera e propria malattia mentale per David, perseguitato dal *Concerto numero 3* di Rachmaninov – vera e propria “bestia nera” di ogni pianista – che il padre lo costringe a eseguire fin da bambino senza lesinare quanto a insulti, minacce e percosse, per dimostrare al mondo il talento del figlio. Lo stesso tema è presente, in chiave completamente diversa, anche in *Bellissima* (1951) di Luchino Visconti, melodramma satirico sui falsi miti del cinema ambientato durante gli anni Cinquanta. Il personaggio della madre, interpretato da Anna Magnani, non esita a esporre la figlioletta a pesanti umiliazioni (la bimba non possiede nessuna dote artistica che ne possa fare una promessa del cinema) pur di perseguire una propria personalissima illusione di successo e affrancarsi da un'esistenza onesta ma limitata.

Altre volte, invece, i genitori possono essere un freno (o addirittura la tomba) delle legittime aspirazioni dei figli: è ciò che accade in *L'attimo fuggente* (1989) di Peter Weir, nel quale un adolescente con la vocazione per il teatro si scontra con un padre ossessionato dall'ordine e dalla disciplina. L'esito tragico del conflitto (il ragazzo, troppo sensibile per accettare le umiliazioni cui lo sottopone il padre, si suicida) risalta ancor di più sullo sfondo della fine degli anni Cinquanta (la contestazione giovanile è ancora lontana) in uno dei migliori college statunitensi in cui viene educata la futura classe dirigente americana. Singolare e opposto è, invece, il caso narrato in *L'uomo senza volto* (1993) di Mel Gibson dove, nello scenario della contestazione alla guerra del Vietnam, un ragazzino orfano di padre trova in un ex docente universitario accusato di pedofilia la guida che lo aiuterà a superare gli esami per entrare all'accademia militare di West Point, coronando così il sogno di servire la nazione. Tutto ciò in barba (o, più probabilmente, per reazione) a una madre vicina agli ambienti della sinistra pacifista che ne frustra le ambizioni convincendolo di avere delle tare ereditarie (il padre era morto in manicomio) e denigrandolo a causa dei suoi problemi di apprendimento.

I film finora analizzati forniscono una serie di esempi di genitori che, a volte animati dalle migliori intenzioni, costringono i propri figli a conformarsi a un'immagine ideale dettata di volta in volta dal credo religioso, dal conformismo sociale, dai miti illusori creati dallo *star system*. Si tratta di figure ossessive, troppo esigenti, che trasmettono al bambino l'idea di comportarsi in maniera immorale, di non essere all'altezza delle situazioni, di valere poco rispetto ai coetanei. Altrettanto nefasti sono gli effetti del disinteresse dei genitori verso i figli all'interno di situazioni familiari che, se non coincidono con il vero e proprio abbandono, lo rasentano pericolosamente. Il cinema si è spesso soffermato su questa forma di maltrattamento (o, meglio, di “patologia delle cure” nelle due forme specifiche dell'incuria emotiva e della discuria) affondando il dito in una piaga socialmente trasversale. Tra i registi italiani più attenti a questo fenomeno e alla sua versione borghese, oltre al Vittorio De Sica di *I bambini ci guardano* (1944) – un film fortemente osteggiato dal fascismo proprio perché dava della borghesia italiana (base del consenso al regime) un'immagine debole ed egoista – c'è sicuramente Luigi Comencini, autore di film come *Voltati Eugenio* (1980) e *Incompreso - Vita col figlio* (1966). Si tratta di due pellicole diversissi-

me (la prima è una commedia dai toni agrodolci, la seconda un melodramma sentimentale), eppure entrambe descrivono le storie di due bambini i cui genitori, oltre a dimostrarsi poco disposti a fornire un adeguato sostegno emotivo e affettivo, pretendono da loro comportamenti che non corrispondono a quelli della loro età. Si pensi alle continue allusioni dei genitori di Eugenio (due ex contestatori mai divenuti adulti) alla “maturità” del figlio, alla sua capacità di adattarsi a ogni situazione, a rinunciare a quanto gli era stato promesso, in barba al bisogno di stabilità del ragazzino, sballottato tra nonni, genitori, amici sempre pronti a liberarsene; oppure alle pretese del padre di Andrea (in *Incompreso - Vita col figlio*) che fa appello più volte al senso di responsabilità del figlio affinché funga da esempio per il fratello minore Milo. In quest’ultimo caso, all’indomani della morte della madre il protagonista viene letteralmente abbandonato a se stesso dal punto di vista emotivo dal padre che riversa tutte le sue attenzioni e il suo affetto sul figlio minore, salvo accorgersi, al capezzale del primogenito morente, del tragico errore commesso.

Un adolescente che invece sa (e soprattutto vuole) bastare a se stesso, rinunciando alle “cure” affettive e materiali dei genitori, è il protagonista del film di Francesca Archibugi *L'albero delle pere* (1998), una figura che ha alcuni tratti in comune con l'Eugenio di Comencini: evitando tanto i toni patetici quanto quelli da film di denuncia, la regista mette in scena il faticoso percorso di liberazione del ragazzino dalle presenze distratte degli adulti che gli gravitano attorno (la madre, il padre, il patrigno), ancora una volta appartenenti a una generazione che vive i propri fallimenti (o i propri presunti successi) come un’esperienza estetica, fidando eccessivamente sulla maturità dei propri figli.

A fronte di genitori che potremmo definire distratti o superficiali, ben peggiore è la situazione di quei minori che fungono da veri e propri “parafulmini” o “spugne” dei malesseri di un’intera famiglia, assumendo – loro malgrado – la funzione di capri espiatori di un disagio che spesso non appartiene loro. Si tratta di situazioni difficili da scardinare perché divenute croniche col passare degli anni, radicatesi nel tessuto stesso delle relazioni che legano i membri del nucleo familiare. A un’insufficiente sostegno emotivo e a una scarsa attenzione alle sue reali esigenze, in questo caso si somma un atteggiamento di individuazione e colpevolizzazione (del tutto arbitraria) del minore in quanto portatore esclusivo del disagio familiare.

Nel suo film del 1971 *Family Life*, il regista inglese Ken Loach sembra indicare proprio nella famiglia il nucleo d’origine della schizofrenia di Janice, la giovane protagonista delle vicende narrate, attraverso uno stile semidocumentaristico dai toni aspri e volutamente sgradevoli. Costretta ad abortire dai suoi genitori di estrazione piccolo-borghese, quando inizia a dare segni di squilibrio Janice viene affidata alle cure del dottor Donaldson, uno psichiatra che individua nella frustrazione del padre e nel conformismo della madre le cause della malattia. Sono tuttavia le istituzioni sociali nel loro complesso a essere messe sotto accusa da Loach nella seconda parte del film, quando i dirigenti della clinica dove opera Donaldson, dopo aver licenziato il medico, procedono all’ospedalizzazione della paziente (con il pieno consenso dei genitori), decretandone l’irrecuperabilità. Per il regista è la società nel suo complesso, in maniera del tutto arbitraria, a scorgere negli individui più deboli e

sensibili i propri disagi, isolandoli all'interno di strutture adeguate più alla repressione che alla cura della malattia.

Se attraverso il suo film Loach voleva smascherare i meccanismi sociali che producono la malattia mentale, in *Diario di una schizofrenica* (1968) Nelo Risi tenta di narrare scientificamente un caso clinico che ha per protagonista una diciassettenne di estrazione alto-borghese, anch'essa schizofrenica, affidata alle cure di una tenace psicoterapeuta. All'origine della malattia della ragazza c'è il rifiuto della sua nascita da parte dei genitori, entrambi assorbiti da impegni lavorativi e mondani, nonché il confronto con la sorella minore, accolta amorevolmente proprio perché nata quando la presenza di figli all'interno della famiglia era stata ormai accettata. Speculare alla vicenda narrata in *Diario di una schizofrenica*, è quella di *Gente comune* (1980), film d'esordio alla regia di Robert Redford, ambientato tra la ricca borghesia WASP (*White Anglo-Saxon Protestant*). In questo caso il giovane protagonista diviene il capro espiatorio scelto dalla madre sul quale scaricare la colpa per la morte del fratello maggiore. Anche qui la figura dell'analista è determinante per la guarigione: se nel film di Risi la psicoterapeuta era costretta a sostituirsi alla madre per risalire al trauma originario della paziente e riparare agli errori commessi dalla famiglia, in *Gente comune* è lo psicologo che prende in cura il ragazzo ad adottare un comportamento paterno e al tempo stesso risoluto nei confronti della madre che, soltanto nel finale, il padre deciderà di assumere chiedendo il divorzio.

L'incesto al cinema tra scandalo e denuncia

I film finora analizzati ci hanno aiutato a illustrare la mancanza di sostegno emotivo e la carenza affettiva come basi del tipo di maltrattamento più diffuso: si è trattato di una vera e propria discesa agli inferi che ci ha portato dai comportamenti iperprotettivi alla strumentalizzazione, dalla grave trascuratezza emotiva alla riduzione del minore a portatore del malessere dell'intera famiglia. L'ultimo tratto del percorso riguarda l'abuso sessuale, una pratica che implica tanto l'uso della violenza fisica (intrinseca all'atto stesso) quanto di quella psicologica e che potrebbe essere definito come una sorta di scambio affettivo distorto e morboso. Infatti, laddove nei casi precedenti prevale la carenza o persino l'assenza di sentimenti, qui abbiamo un'aberrazione degli stessi: la violenza da parte dell'adulto consiste anzitutto nel permettere che l'atto sessuale abbia luogo, anche quando il minore possa apparire consenziente. Da questo punto di vista sono decisamente fuorvianti quei film che presentano i rapporti sessuali consumati tra madre e figlio come una sorta di "incesto minore", ovvero come un atto se non proprio ammissibile, per lo meno tollerabile. È singolare, per esempio, che sia in *La luna* (1979) di Bernardo Bertolucci, sia in *Soffio al cuore* (1971) di Louis Malle l'incesto tra madre e figlio avvenga in un ambiente alto-borghese, circondato da un'atmosfera estremamente raffinata (poco importa se, allo stesso tempo, disperata o spensierata) e, soprattutto, che tali film suggeriscano una sorta di effetto traumaticamente benefico sul minore, che in questo modo si emanciperebbe da ansie e timori.

È comunque vero che anche dal dato statistico emerge come l'incesto sia un fenomeno riconducibile prevalentemente a figure di maschi adulti con un ruolo paterno (dunque anche patrigni o parenti più o meno stretti) che abusano sessualmente di bambine o adolescenti. In questo caso gli esempi forniti dal cinema sono molteplici, a partire da *Lolita* (1962) – il celebre film di Stanley Kubrick tratto dal romanzo di Vladimir Nabokov – una pellicola che, al di là del suo valore metaforico (la relazione tra il maturo docente francese Humbert Humbert e l'adolescente Lolita è una rappresentazione grottesca dei rapporti tra due culture, europea e statunitense), a un primo livello di lettura riesce anche a individuare quei meccanismi innescati dal genitore incestuoso per vincere le resistenze della sua vittima (le minacce psicologiche, la colpevolizzazione o, al contrario, il ricorso ai doni) dato che, molto raramente l'adulto ricorre alla violenza fisica per ottenerne il silenzio. Il film di Kubrick, comunque, documenta molto più fedelmente i tormenti dell'adulto incestuoso che i danni causati nell'adolescente (anche se lascia allo spettatore la possibilità di immaginarli), senza tuttavia adottare mai un punto di vista morboso, suggerendo le situazioni più scabrose senza mai scadere nell'osceno.

In un ruolo molto più defilato, il rapporto incestuoso tra un padre e la figlia compare anche in *Il dolce domani* (1997) di Atom Egoyan: in questo film corale su una piccola comunità montana i cui bambini muoiono tutti in un incidente stradale, l'incesto tra l'unica sopravvissuta alla sciagura, l'adolescente Nicole, e suo padre rappresenta l'innocenza perduta per sempre (da parte della ragazzina e della comunità, lacerata al suo interno dalla disgrazia) e l'impossibilità di ricostruire quanto è stato distrutto (l'uomo vorrebbe, dopo che la figlia è rimasta paralizzata a causa dell'incidente, avere con lei una relazione affettiva normale ma deve arrendersi di fronte all'evidenza dei fatti). Decisamente centrale è invece il tema in *Zona di guerra* (1998), che più di tutte le altre sembra la pellicola capace di descrivere l'evoluzione delle dinamiche interne al nucleo familiare di fronte a questa forma d'abuso. I dialoghi ridotti all'osso, la narrazione risolta attraverso il gioco essenziale di quattro personaggi (padre, madre, figlio, figlia), la sobrietà della messa in scena (che non si compiace della violenza pur senza nasconderla), il paesaggio aspro, stretto tra gelide brughiere e scogliere battute dal vento, sono i punti di forza di un esordio dietro la macchina da presa straordinariamente maturo dell'attore Tim Roth. I toni cupamente realistici dati alla rappresentazione non impediscono alle quattro figure del racconto di incarnare alla perfezione i ruoli di quell'assurdo e inconscio gioco delle parti innescato da questa forma d'abuso, frutto di un malessere di cui soffrono tutti i familiari spesso conniventi della violenza. Il parricidio compiuto dal figlio minore non riesce ad assumere, così, un valore catartico, di rigenerazione e purificazione del nucleo familiare dal male, ma è solo un gesto disperato, quello di chi non vede via d'uscita da un orrore senza soluzione di continuità.

Ken Park (2002) di Larry Clark e Ed Lachman è un vero e proprio campionario dei vari tipi di abuso (fisico, psicologico e soprattutto sessuale) ai danni dei minori: ciò che colpisce maggiormente di questo film (che non evita di rappresentare la crudeltà e lo squallore di una realtà quotidiana sana solo all'apparenza) è che i giovani protagonisti – tutti appartenenti alla piccola e media borghesia statunitense – non sono presentati come vittime indifese ma neanche, univocamente, come piccoli mostri

prodotti dalla violenza familiare. Paradossalmente, proprio i tre ragazzi sottoposti a varie forme di abuso sessuale (Shawn è il “giocattolo erotico” della madre della propria fidanzata, Peaches è costretta a purificarsi fingendo di sposare il padre, un fanatico religioso che l’ha sorpresa a letto con un coetaneo, Claude ha un genitore manesco che prima lo umilia accusandolo di essere effeminato e poi tenta di introdursi nottetempo nel suo letto), riescono a vivere il sesso come un’esperienza pura, priva di quei risvolti oscuri e morbosi che ha nel mondo degli adulti, praticandolo liberamente, con gioia. Anche questa emancipazione dalle brutture del mondo, tuttavia, non basta a evitare che tutto, compresi i tre giovani protagonisti, restituisca un’immagine vuota e desolante di un universo che, se non è totalmente degradato, ha perso completamente di vista ogni punto di riferimento, più che morale, esistenziale.

Un film che invece sa come fondere in un tutto unico armonioso la triste realtà dell’abuso e i simboli onirici collegati a tale traumatica esperienza è, invece, *Victor...* (1998) di Sandrine Veysset, la regista francese già dimostratasi sensibile al tema dell’abuso all’interno del nucleo familiare con il toccante *Ci sarà la neve a Natale?* (1996). L’incontro tra il decenne Victor – fuggito di casa dopo aver accoltellato il padre che lo costringeva ad assistere ai suoi amplessi con la madre – e Triche, una prostituta che ancora porta dentro di sé i segni dell’incesto, sfugge a ogni cliché narrativo (l’abuso non viene mai mostrato ma soltanto raccontato) e si trasforma in riscoperta del proprio passato negato per la donna e in progressiva presa di coscienza del proprio ipotetico futuro da parte del bambino. La nuova famiglia che viene a formarsi al termine del film – Triche prenderà con sé il bambino definitivamente – non è un quadretto consolatorio a uso e consumo di un lieto fine fasullo (a dispetto del paesaggio innevato, da cartolina, su cui scorrono i titoli di coda), bensì il frutto di un faticoso percorso di emancipazione dai falsi sensi di colpa e dalle spinte autodistruttive di entrambi i personaggi. È per lo meno significativo che, tra tutte le storie fin qui incontrate, l’unica davvero a lieto fine sia questa, con una famiglia del tutto inedita prodotta dall’incontro tra due vittime della violenza domestica, basata sul rifiuto di ogni forma di riconciliazione con il proprio doloroso passato.

I quattrocento colpi

Antoine Doinel, quattordici anni, vive a Parigi con la madre e il padre adottivo, dai quali è considerato poco più che un peso. Anche a scuola Antoine è mal sopportato da un maestro dispotico e punitivo; l’unica persona nella quale il ragazzo trova un po’ di solidarietà è René, un suo compagno di classe con il quale spesso marina la scuola. Proprio in una di queste occasioni gli capita di sorprendere sua madre tra le braccia dell’amante: l’indomani, per giustificare la propria assenza, dice al maestro che sua madre è morta, ma ovviamente viene scoperto. Scappa di casa passando la notte in un edificio abbandonato ma il giorno dopo si riconcilia con la famiglia. Espulso dalla scuola per aver copiato nel compito in classe di francese il finale di un romanzo di Honoré de Balzac, fugge nuovamente, trovando rifugio presso René che vive in una grande casa, completamente ignorato dai genitori. A corto di soldi ruba una macchina da scrivere dall’ufficio del padre: scoperto, viene consegnato alla polizia dagli stessi genitori che chiedono al giudice di mandarlo in un centro di correzione per giovani delinquenti. Riesce a evadere e, dopo una fuga a perdifiato, si ritrova per la prima volta in riva al mare.

Nel corso della sua lunga esperienza di critico cinematografico, precedente la carriera di cineasta, François Truffaut ebbe l'occasione di confermare a più riprese il proprio disprezzo per l'immagine dell'infanzia proposta dal cinema a lui contemporaneo. Gli unici due film che il giovane critico portava come esempi di una maniera diversa di raffigurare il mondo dei bambini erano *Zero in condotta* (*Zéro de conduite*, 1933) di Jean Vigo e *Germania anno zero* (1947) di Roberto Rossellini. Probabilmente è proprio a partire da quelle motivazioni e traendo ispirazione dalle due opere appena citate che, per il suo esordio, il regista francese scelse di girare un film che avesse per protagonista un adolescente. *I quattrocento colpi* si distacca, infatti, dagli stereotipi scelti all'epoca per descrivere il mondo dell'infanzia: la scuola, la famiglia, tutte le istituzioni sociali sono messe in discussione da questo film che sottopone a un'impetosa analisi le loro responsabilità nel costruire dei soggetti – i ragazzi – privi di una reale possibilità di scelta di fronte alla vita. È sicuramente la famiglia l'istituzione sociale che dal film esce più malconca: la madre sembra rinfacciare continuamente ad Antoine il fatto di essere arrivato a sproposito nella sua vita – lo ha avuto quando era ancora giovanissima – e forse anche di essere stato la causa del suo frettoloso matrimonio con un uomo che non ama. Non c'è da meravigliarsi che, la prima scusa che viene in mente ad Antoine per motivare l'ennesima assenza da scuola sia l'invenzione della morte di sua madre. Nella spontanea ingenuità di questa bugia c'è tutto il risentimento nei confronti di una donna dalla quale sa di non essere stato mai amato: durante un colloquio al correzionale con una psicologa Antoine confessa di aver saputo che la madre avrebbe preferito abortire. Persino la collocazione all'interno dell'appartamento è indicativa della posizione di precarietà occupata dal ragazzo in seno alla famiglia: il suo letto è ricavato nell'angusto ingresso della casa, quasi a suggerire la sua limitarietà rispetto al nucleo familiare.

La scuola, incarnata nell'odioso maestro – un personaggio grottesco che riassume su di sé tutte le altre figure repressive del racconto – è, all'interno dell'economia narrativa, soltanto la prima di una lunga serie di istituzioni sociali con le quali Antoine si ritroverà a fare i conti: se esiste una crescita del protagonista all'interno del film, questa passa attraverso una piccola *escalation* criminale che lo porterà dalla scuola al correzionale. *I quattrocento colpi* ci mostra, infatti, quanto sia ottusa e implacabile la logica degli adulti che si ostinano a leggere nel comportamento ribelle del ragazzo – diretto inconsciamente ad attirare su di sé l'attenzione degli altri – le premesse di un'inclinazione al crimine in realtà inesistente. Il dramma di Antoine – e, più in generale, di tutti gli adolescenti – è in fondo proprio questo: lanciare una serie di segnali a cui raramente gli adulti riescono ad assegnare il giusto significato. Non essendoci, all'interno di questa falsa dialettica, possibilità di comunicazione, può esistere soltanto uno spostamento sempre ulteriore della trasgressione alle regole imposte dal mondo adulto.

Ma l'omaggio che Truffaut rende al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza non risiede solo nella logica implacabile con cui è strutturato il racconto, bensì soprattutto nella capacità del regista di restituire, con una libertà stilistica fino ad allora mai sperimentata, un senso di complicità verso quel mondo trasmessa attraverso la forza di alcune immagini sicuramente memorabili.

Fuga dalla scuola media

Dawn Wiener è una dodicenne goffa e poco attraente che ha difficoltà a socializzare con i propri coetanei (viene scansata e sbeffeggiata da tutti) ma anche poco apprezzata in famiglia, dato che i genitori le preferiscono l'aggraziata e insopportabile sorellina minore. Si invaghisce del bello della scuola che, ovviamente, la respinge e finisce per cedere a Brandon un coetaneo che, pur trattandola rudemente, le regala qualche sprazzo di felicità. Quando la sorellina viene rapita, prima se ne rallegra e poi spera di poter finalmente farsi notare salvandola: è tutto inutile, sarà ancora sull'odiosa bambina che si riverseranno l'attenzione e l'affetto di tutti.

Uno degli elementi più originali di *Fuga dalla scuola media* (film d'esordio nel circuito cinematografico ufficiale del regista indipendente statunitense Todd Solondz) non è quello di aver scelto come eroina delle vicende narrate un'adolescente goffa, bruttina, incapace sia di inserirsi nell'ambiente scolastico sia di avere un buon rapporto con la famiglia, quanto di non aver fatto di lei – la piccola Dawn, interpretata straordinariamente da Heather Matarazzo – una vittima nel senso classico del termine. La bambina, oltre ad avere i “difetti” poc'anzi elencati, non è neanche simpatica, spesso si dimostra sleale nei confronti dei suoi coetanei senza riuscire, peraltro, a farla franca, non essendo neanche dotata di una spiccata intelligenza. È una figura che non induce tenerezza o compassione nello spettatore ma, forse, soltanto un vago senso di pietà (intesa nell'accezione meno nobile del termine) e che, quindi, riesce a incarnare molto meglio dei piccoli protagonisti di tanti film lacrimevoli quali possano essere gli effetti del maltrattamento psicologico sulla personalità di un adolescente. Dawn è il risultato diretto di tutte le umiliazioni subite e, essendo circondata soltanto da figure tanto crudeli da risultare grottesche, può solamente reagire comportandosi nel modo in cui agiscono gli altri, se non addirittura peggio. A differenza della maggior parte delle piccole vittime di famiglie più o meno disastrose messe in scena dal cinema (anche e soprattutto statunitense), la protagonista di *Fuga dalla scuola media* non si propone come punto di riferimento morale rispetto a un ambiente che va alla deriva: l'unico modo che Dawn ha per rivalersi delle umiliazioni subite è infliggerne a sua volta a chi è più debole di lei, facendo la spia ai danni di chi si trova come lei in una situazione critica (durante il compito in classe si fa punire dalla maestra per aver denunciato un compagno intento a copiare), gioendo delle disgrazie altrui o tentando di trarne un profitto (come quando la sorellina viene rapita). Come il finale sospeso e pessimista del film ci conferma, Dawn è un personaggio che non riesce a elevarsi al di sopra dell'ambiente nel quale è cresciuta né per le sue doti morali (che, d'altro canto, dovrebbero essere innate e incorruttibili per resistere agli attacchi dell'ambiente esterno), né per quelle intellettuali (che non possiede): ciò porta la ragazzina, e qui sta il paradosso, non a un comprensibilissimo rifiuto dell'ambiente circostante ma, al contrario, a un desiderio di integrarsi in quella società crudele e indifferente che non si è mai accorta di lei. Inoltre, è proprio la famiglia l'ambito nel quale Dawn subisce le più pesanti umiliazioni, come quando, dopo la fuga a New York alla ricerca della sorellina rapita, al rientro si accorge che nessuno ha badato alla sua assenza perché tutti erano troppo occupati a rallegrarsi della conclusione incruenta del rapimento. Nean-

che al riparo delle mura domestiche alla protagonista viene risparmiata una dose supplementare di quella crudeltà che ha già subito durante la sua giornata a scuola: si veda a tal proposito la mostruosa determinazione con cui la madre priva Dawn della sua porzione di dolce consegnandola agli avidi fratelli, oppure all'indifferenza con cui viene spazzata via la casetta-rifugio costruita in giardino (chiara alternativa a uno spazio domestico che la respinge costantemente) per far posto all'odiosa celebrazione dell'anniversario di matrimonio dei genitori.

L'attimo fuggente

Siamo nel 1959, a Welton, uno dei migliori college statunitensi nel quale si educa parte della futura classe dirigente del Paese seguendo i valori della tradizione, della disciplina, dell'eccellenza. A scompigliare i regolamenti centenari dell'istituto giunge il professor Keating che prende a educare la sua classe all'insegna dell'anticonformismo e ispirandosi al motto latino "carpe diem". Uno degli alunni prende alla lettera l'insegnamento vitalistico del docente, schierandosi apertamente contro il padre, decidendo di recitare in un dramma shakespeariano. La reazione del genitore, eccessivamente severa, conduce il ragazzo al suicidio. Keating, ritenuto responsabile dell'accaduto, viene licenziato. I suoi insegnamenti, tuttavia, non cadranno nel vuoto.

Il peso della tradizione, delle regole, di un ambiente rigidamente borghese che quelle regole provvede a tutelare attraverso un controllo opprimente del comportamento dei propri membri sono i fattori più volte individuati come le cause della frustrazione e dell'angoscia che possono ritorcersi autolesionisticamente contro chi è vittima di tale controllo. Nel caso di *L'attimo fuggente* il giovane Neil rivolge contro se stesso un'arma e fa fuoco, togliendosi la vita dopo che suo padre lo ha umiliato ironizzando sulla sua passione per il teatro e lo ha minacciato prospettandogli l'iscrizione a un'accademia militare, quanto di più distante dall'indole del ragazzo. È un gesto solo apparentemente eccessivo, che in realtà rivela quanto possa essere importante per un adolescente riuscire a sviluppare la propria creatività liberamente, seguire il proprio istinto senza essere condizionato da scelte che non gli appartengono. Nell'universo asettico di Welton tutto e tutti (insegnanti, studenti, famiglie) contribuiscono a perpetuare una tradizione dalla quale non sono escluse punizioni corporali, umiliazioni e, soprattutto, un atteggiamento di aspettativa eccessiva nei confronti dei ragazzi, continuamente sottoposti a paragoni con chi in passato è riuscito a eccellere. Se da un lato per gli studenti ciò può apparire lusinghiero (gli esempi da seguire sono politici eminenti, giudici, capitani d'industria, scienziati e così via) perché dà loro la sensazione di essere entrati a far parte di una ristretta cerchia di eletti, dall'altro crea un clima di costante minaccia, di competizione accanita che impedisce, paradossalmente, lo sviluppo di doti umane altrettanto nobili e importanti per la maturazione di una personalità "eccellente" quali la generosità, la fiducia, l'altruismo e, soprattutto, la lealtà. Molte sono le pellicole oltre a *L'attimo fuggente* che hanno messo in evidenza l'assurdità dei sistemi educativi usati nei college anglosassoni: un titolo per tutti potrebbe essere *If...*, il film del 1969 per la regia di Lindsay Anderson. In *L'attimo fuggente*, tuttavia, è messo in

evidenza con particolare cura il corto circuito innescato dal sistema scolastico e dall'investimento sul versante delle aspettative per il futuro delle famiglie degli allievi, pronti a sacrificare la felicità dei propri figli sull'altare di un conformismo sociale deprecabile. È, infatti, la famiglia a non riuscire a fungere da termine di mediazione tra le spinte alla competizione e le regole ferree della scuola e lo spirito di ribellione dei ragazzi alimentato dalla smania di vivere il momento presente propugnata da Keating in maniera eccessiva e a tratti persino ridicola. Si veda la figura di Todd, timido e represso perché schiacciato dall'immagine di un fratello troppo brillante che sa di non poter eguagliare o, ancora, quella di Neil da un lato spinto dal docente a "succhiare il midollo della vita" e dall'altro anche lui come Todd frustrato dalle aspettative paterne troppo diverse dalle proprie. Ancora una volta l'ambito familiare, che per il minore dovrebbe fungere da rifugio sicuro all'ombra del quale riparare dalle difficoltà e dalle umiliazioni subite all'esterno, si pone invece come una replica, a volte persino peggiore, dello stesso contesto ambientale.

Voltati Eugenio

Eugenio è figlio di due ex sessantottini che, dopo averlo messo al mondo, lo hanno "parcheggiato" a turno presso i rispettivi genitori. Sempre indecisi se rimanere insieme o lasciarsi definitivamente, sempre assenti nei momenti importanti della vita del ragazzino, Giancarlo e Fernanda sono costretti ad affrontare la scomparsa del figlio, delegatosi dopo essere stato abbandonato da un loro amico che lo aveva in custodia. Quando lo ritrovano, Eugenio ha già deciso che di una famiglia così non sa che farsene e che vuole vivere da solo, in campagna, accudendo gli unici esseri che lo amano davvero: gli animali.

Quando ancora il fenomeno delle cosiddette "famiglie allargate" era di là da venire, Luigi Comencini nel 1980 precorreva i tempi dando con *Voltati Eugenio* questo ritratto ferocemente sarcastico di una famiglia talmente allargata da risultare disgregata, persino inesistente. Lo sguardo al cui vaglio dapprima smarrito, poi sempre più consapevole passano i comportamenti degli adulti è, naturalmente, quello di un bambino che diversamente dai propri genitori – due ex contestatori convinti che la famiglia sia solo un inutile peso, con i suoi necessari vincoli affettivi e il carico delle responsabilità connesse ai ruoli – chiede soltanto un po' di stabilità, una soluzione definitiva al proprio peregrinare dalla casa di un parente a quella di un altro. Paradossale che Eugenio, di estrazione borghese e con una famiglia benestante alle spalle (il padre, malgrado sia un ingegnere mancato che sbarca il lunario riparando televisori, in realtà è figlio di un uomo ricchissimo), invidia il suo amichetto Guerrino di estrazione proletaria, abitante in periferia, con un padre che lo malmena sistematicamente e che lo costringe a lavorare. Guerrino, infatti, ha qualcosa che Eugenio non ha mai avuto, ovvero una famiglia, bella o brutta che sia ma comunque una famiglia. Forse con un tantino di paternalismo ma anche con molto buon senso, Comencini sembra voler affermare che se la violenza di cui è vittima Guerrino è senz'altro da esecrare (anche se in parte "comprensibile" in quanto frutto del degrado sociale), non deve trarre in inganno l'atteggiamento permissivo dei genitori di Eugenio (il padre non sopportando di essere chiamato "papà" chiede al

ragazzino di chiamarlo per nome) che fanno continuamente violenza sul bambino deludendone le legittime aspettative, accollandogli un carico emotivo (quello di sopportare in solitudine le delusioni della vita) che non può reggere, ripetendogli quanto sia maturo e responsabile unicamente per potersi liberare di lui senza pesi sulla coscienza. Non a caso Eugenio si dimostra serio e responsabile soprattutto nei confronti dei suoi animali: la cura dei bisogni fisici (e, perché no, anche affettivi) dei suoi amici a quattro zampe indica chiaramente un messaggio verso il mondo degli adulti che, a differenza delle bestie, non sanno curare i propri cuccioli e che però, al tempo stesso, nell'ultima scena si commuovono nell'assistere alla nascita di un vitellino. Finito lo "spettacolo" della nascita, genitori e parenti torneranno alla vita di sempre dimenticandosi che al "miracolo" di una vita che nasce deve far seguito una lunga serie di più prosaici sacrifici quotidiani.

Diario di una schizofrenica

Anna, una diciassettenne di ottima famiglia è schizofrenica. Sembra che non esistano cure per la sua malattia fino a quando, ricoverata in una clinica svizzera viene affidata a Madame Blanche, una psicoterapeuta dai metodi poco convenzionali che prende a cuore il caso della ragazza. La donna scopre che alla base della malattia c'è il rifiuto di Anna da parte della madre che, quando lei era neonata, non volle allattarla al seno. Solo quando Madame Blanche riuscirà a convincere i genitori ad affidarle totalmente Anna, la ragazza potrà guarire ritrovando una figura di "madre buona" proprio in quella della dottoressa.

Il dato più interessante che emerge da *Diario di una schizofrenica* – oltre a quello straordinario di una ricostruzione quanto mai fedele di una terapia psicoanalitica (operazione ardua e raramente affrontata con spirito scientifico dal cinema) – è quello relativo all'atteggiamento della famiglia della ragazza nei confronti della malattia. Impietosamente è descritta l'incapacità dei genitori di reagire alla schizofrenia della figlia che, anzi, per molti versi sembra porsi come una sorta di dato acquisito, contro il quale non vale la pena lottare. L'accettazione passiva dell'ospedalizzazione di Anna è indice più che della ricerca di una terapia valida per curare la ragazza, di una sorta di cristallizzazione della malattia all'interno del limbo protetto e ovattato della lussuosa casa di cura. E questo anche se la schizofrenia di Anna non è d'origine endogena, non è provocata da cause organiche, ma da una serie di ragioni dipendenti dalle dinamiche interne alla sua famiglia come un padre distratto e assente, una madre egoista, fredda nei confronti della figlioletta, incapace di attivare qualche forma di compensazione affettiva all'impossibilità di allattarla al seno (è da questo evento apparentemente secondario che dipende la genesi della malattia della ragazzina). La famiglia di Anna, vero punto d'origine della malattia, semplicemente non vuole mettersi in discussione e riconsiderare le proprie dinamiche interne proprio perché nella ragazza ha trovato colei su cui è possibile riversare i malesseri di tutto il nucleo lasciando sostanzialmente immutato il ruolo di ciascuno dei suoi membri ritenuti sani. Pur senza il rigore scientifico adottato da Nelo Risi nell'affrontare il testo di Marguerite A. Sechehayé, molti sono i casi in cui il cinema ha tentato di smascherare simili meccanismi perversi interni al nucleo familiare: da *Fa-*

mily Life di Ken Loach (un film che estende la propria critica all'esterno della famiglia, andando a coinvolgere anche la società e le istituzioni da essa predisposte per la cura del malato di mente) a *Il grande cocomero* di Francesca Archibugi, molti sono gli esempi. Il film della regista italiana, per esempio, descrive con grande sensibilità un caso molto simile a quello analizzato in *Diario di una schizofrenica*, specie per quanto riguarda le dinamiche interne al nucleo familiare. Il caso di Valentina (anche qui l'epilessia di cui soffre la bambina viene creduta d'origine endogena mentre la causa è esclusivamente psicologica) è emblematico di quanto sia facile, in presenza di una forte conflittualità fra i genitori, che il disagio provato dai figli verso tale situazione si cronicizzi in vere e proprie patologie che contribuiscono, paradossalmente, a tenere unita la famiglia, imprigionandola all'interno di una catena di sensi di colpa reali o presunti.

La luna

Dopo la morte del marito, Caterina, celebre soprano statunitense, decide di condurre con sé a Roma il figlio quindicenne Joe per tentare di ricominciare una nuova vita. Scopre, però, che il ragazzo fa uso di eroina e che, al contempo, sta cadendo in uno stato di grave depressione. La donna tenta di tutto per salvare Joe dall'autodistruzione (arriva a consumare con lui persino un rapporto incestuoso), ma solo quando gli rivela chi è il suo vero padre e questi impone, sia pur tardivamente, la propria autorità, il ragazzo sembrerà rinsavire.

Il tema dell'incesto, pur non essendo un elemento centrale nella trama di *La luna*, è certamente uno dei fattori che, oltre a costituire all'epoca dell'uscita nelle sale una tra le principali attrattive per il pubblico, vanno a connotare un film incentrato sulla difficoltà di comunicazione tra genitori e figli. L'incesto, cercato da Joe e accettato da Caterina si configura, dunque, come un tentativo sia pur distorto e aberrante di stabilire un contatto, di incontrarsi su un terreno comune dove almeno le reciproche debolezze possano funzionare da ipotetico collante. Caterina ha per troppo tempo trascurato Joe a vantaggio dei propri impegni professionali, di una vita affettiva drammaticamente incompleta (a Giovanni, il suo vero amore nonché padre del ragazzo, ha sostituito una figura di marito-manager che ha provveduto a soddisfare solo il lato professionale della sua esistenza) ed è normale che suo figlio non la riconosca in quanto madre. Da questo punto di vista, d'altronde, la donna è del tutto incapace di assumere un atteggiamento netto di fronte al disagio del figlio: vissuta da sempre in un mondo come quello della lirica che, come pochi altri ambiti artistici, per sua stessa natura si basa sull'astrazione dalla realtà (i sentimenti strazianti e le emozioni eccessive del melodramma, sublimati nel canto, nell'apparato scenografico, nei sontuosi costumi), Caterina non riesce a rapportarsi con la quotidianità, ad ancorare Joe a una realtà che solo a partire da una ritrovata capacità di apprezzare le piccole gioie della vita potrebbe salvarlo. La donna può soltanto continuare ad assumere (e la dichiarata filiazione melodrammatica del film di Bertolucci non può far altro che agevolare questa tendenza) i comportamenti di una delle tante eroine che ha interpretato sul palcoscenico: si disperava, soffre, fugge e, l'unico modo che le rimane per dimostrare al figlio il suo amore è attraverso un atto eccessivo, irresponsabile

e, sul piano simbolico, appartenente a una sfera mitica (uno dei miti fondatori della cultura occidentale, quello di Edipo, eroe tragico per eccellenza), dunque ancora riconducibile a quel mondo irreali nel quale ha vissuto fino a poco prima. Soltanto la ricomparsa di Giovanni, unico della famiglia “ricostituita” ad avere i piedi ben piantati per terra, riporta la situazione a una dimensione ragionevole, interrompendo, con il ceffone al figlio, quel circolo vizioso innescato da Caterina.

Zona di guerra

Un antiquario di mezza età si trasferisce nelle campagne del Devon (non molto lontano da Londra) con la famiglia composta dalla moglie (in stato di gravidanza avanzata), la figlia diciassettenne Jessie e il figlio quindicenne Tom. Tra l'uomo e Jessie si consuma ormai da tempo l'incesto, all'insaputa degli altri membri della famiglia. Un giorno Tom scopre tutto ma tace, forse per non turbare la madre, giunta a pochi giorni dal parto. Alcuni mesi dopo, quando il ragazzo inizia a sospettare che il padre abusi anche della sorellina di pochi mesi, prima instilla il sospetto in sua madre, poi, con la complicità di Jessie, resasi conto dell'abrutimento nel quale è caduta, accoltella a morte il padre.

Ciò che sorprende in questa pellicola d'esordio nella regia del celebre attore Tim Roth è la capacità di restituire, attraverso le quattro figure coinvolte nel dramma rappresentato, gli atteggiamenti solo apparentemente contraddittori di coloro che sono coinvolti – direttamente o meno – in un incesto. Così come Tom che, nell'assistere casualmente (e, ovviamente, non visto) a un amplesso tra il padre e sua sorella Jessie, si ritrae più incredulo che inorridito dalla finestra davanti alla quale si era fermato, quasi per cancellare dallo sguardo un'immagine che vuol credere essere frutto di un'allucinazione, allo stesso modo sono spesso coloro che vivono a stretto contatto con chi è coinvolto in prima persona nell'abuso a non voler credere a ciò che è sotto i loro occhi quotidianamente. La figura di Tom è di certo quella più interessante da questo punto di vista: è un adolescente che osserva taciturno la realtà senza esprimere giudizi su quanto ha visto, almeno fino a quando non giunge a toccare con mano quanto ha avuto sotto gli occhi da chissà quanto tempo: ulteriormente significativa la sequenza in cui lo vediamo riprendere, sempre inosservato, l'ennesimo squallido amplesso tra il padre e Jessie con una videocamera e, poco dopo, scaraventare in mare l'apparecchiatura, quasi a volersi convincere dell'irrealtà di quanto ha visto o credere che distruggendo l'immagine registrata di quella realtà si possa cancellare la realtà stessa. Solo quando incomincia a sospettare che il padre possa abusare persino della sorella più piccola di appena pochi mesi, Tom diventa il personaggio risolutivo della vicenda, il granello che fa inceppare l'ingranaggio perverso messo in moto dalla follia paterna. Non meno rappresentativo di quanto avviene di solito nella realtà è il comportamento di Jessie: la ragazza è psicologicamente succube del padre e prova un acuto senso di colpa nei confronti della famiglia, sentendosi paradossalmente responsabile di quanto accade. Da un lato per il bisogno di difendere l'immagine del genitore e conservarla per così dire “pura”, dall'altro per esorcizzare l'angoscia della situazione vissuta, l'incesto viene ridefinito dalla ragazza in termini di responsabilità personale e di colpa, anche quando il fratello le fa capire di aver

scoperto tutto, mettendola di fronte all'impossibilità di continuare a nascondere il suo terribile segreto. In una sequenza il fratello riesce a mettere la ragazza di fronte alla cruda realtà dei fatti esercitando con violenza il ruolo di "voce della coscienza": un ruolo reso con raffinatezza dalla costruzione dell'immagine (i due fratelli stanno tornando a casa in automobile di notte, Jessie è alla guida e Tom sul sedile posteriore). Quanto alla madre, completamente assorbita dalla cura della neonata, è la figura più distaccata ed estranea all'accaduto ma, non per questo, meno complice di una situazione di dissesto emotivo che trapela dai rari dialoghi e, soprattutto, dalla calma apparente che regna all'interno della famiglia.

Zona di guerra si impone, dunque, come una sorta di saggio sull'abuso sessuale all'interno della famiglia, di studio dettagliato dei comportamenti dei suoi membri, del ruolo che ciascuno assume più o meno consapevolmente di fronte a esso. Un saggio reso ancora più esemplare dalla scrittura austera adottata da Roth (le atmosfere ricordano fortemente quelle di *Il giardino di cemento* di Andrew Birkin, anche se in quel film l'incesto consumato tra fratello e sorella era teso a tenere unita la famiglia o, per lo meno, ciò che ne rimaneva all'indomani della morte dei genitori) che riesce a concentrarsi sui personaggi, facendo parlare le loro azioni, seguendole in ogni minimo dettaglio, senza cedere a facili drammatizzazioni tipiche di tanta fiction televisiva. Il titolo allude tanto alla famiglia in quanto campo di battaglia al cui interno implodono orribilmente tensioni tenute segrete tanto dalle vittime quanto (ovviamente) dai carnefici, tanto al luogo in cui avvengono gli incontri tra Jessie e suo padre, un bunker abbandonato della seconda guerra mondiale a pochi passi da una scogliera battuta da un mare costantemente in tempesta, probabile metafora della sensazione di intangibilità dell'uomo durante gli abusi nei confronti della figlia o, forse, del terribile "isolamento" dei due corpi prigionieri di una dimensione ferina e alienante.

L'abuso sui minori nel cinema

- *Davide Copperfield*, George Cukor, USA, 1935*
- *I bambini ci guardano*, Vittorio De Sica, Italia, 1944*
- *Germania anno zero*, Roberto Rossellini, Italia, 1947*
- *Proibito rubare*, Luigi Comencini, Italia, 1948*
- *I figli della violenza*, Luis Buñuel, Messico, 1950*
- *Bellissima*, Luchino Visconti, Italia, 1951*
- *I quattrocento colpi*, François Truffaut, Francia, 1959*
- *Il rossetto*, Damiano Damiani, Italia, 1960*
- *Lolita*, Stanley Kubrick, USA, 1962*
- *Sedotta e abbandonata*, Pietro Germi, Italia, 1963*
- *Incompreso – Vita col figlio*, Luigi Comencini, Italia, 1966*
- *Mouchette*, Robert Bresson, Francia, 1967*
- *Diario di una schizofrenica*, Nelo Risi, Italia, 1968*
- *If...*, Lindsay Anderson, Gran Bretagna, 1969*

- *Family Life*, Ken Loach, Gran Bretagna, 1971 *
- *Soffio al cuore*, Louis Malle, Francia, 1971 *
- *Gli anni in tasca*, François Truffaut, Francia, 1976 *
- *Carrie - Lo sguardo di Satana*, Brian De Palma, USA, 1976 *
- *Padre padrone*, Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1977 *
- *Pretty Baby*, Louis Malle, USA, 1978 *
- *La luna*, Bernardo Bertolucci, Italia/USA, 1979
- *Gente comune*, Robert Redford, USA, 1980 *
- *La ragazza di via Millelire*, Gianni Serra, Italia, 1980
- *Voltati Eugenio*, Luigi Comencini, Italia, 1980 *
- *Pixote, la legge del più debole*, Hector Babenco, Brasile, 1982 *
- *Fanny e Alexander*, Ingmar Bergman, Svezia/Francia/Germania, 1983 *
- *La piccola ladra*, Claude Miller, Francia, 1988 *
- *Salaam Bombay!*, Mira Nair, India/Francia/Gran Bretagna, 1988 *
- *Voci lontane... sempre presenti*, Terence Davies, Gran Bretagna, 1988 *
- *L'attimo fuggente*, Peter Weir, USA, 1989
- *Alambrado* Marco Bechis, Italia/Argentina, 1991 *
- *La discesa di Aclà a Floristella*, Aurelio Grimaldi, Italia, 1992 *
- *Il grande cocomero*, Francesca Archibugi, Italia, 1992
- *Il ladro di bambini*, Gianni Amelio, Italia, 1992 *
- *Un ragazzo di Calabria*, Luigi Comencini, Italia, 1993
- *L'uomo senza volto*, Mel Gibson, USA, 1993 *
- *Ladybird Ladybird*, Ken Loach, Gran Bretagna, 1994 *
- *Once Were Warriors*, Lee Tamahori, Nuova Zelanda, 1994 *
- *Da morire*, Gus Van Sant, USA, 1995 *
- *Ci sarà la neve a Natale?*, Sandrine Veysset, Francia, 1996 *
- *Fuga dalla scuola media*, Todd Solondz, USA, 1996 *
- *Matilda 6 mitica*, Danny De Vito, USA, 1996 *
- *Pianese Nunzio 14 anni a maggio*, Antonio Capuano, Italia, 1996 *
- *La promesse*, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Belgio/Francia/Tunisia/Lussemburgo, 1996 *
- *Shine*, Scott Hicks, Gran Bretagna, 1996 *
- *La baia di Eva*, Kasi Lemmons, USA, 1997 *
- *Il dolce domani*, Atom Egoyan, Canada, 1997 *
- *L'albero delle pere*, Francesca Archibugi, Italia, 1998 *
- *L'allievo* Brian Synger, USA, 1998 *
- *Happiness*, Todd Solondz, USA, 1998 *
- *La mela*, Samira Makhmalbaf, Iran, 1998 *
- *Victor...*, Sandrine Veysset, Francia, 1998 *
- *Zona di guerra*, Tim Roth, Gran Bretagna, 1998
- *Autunno*, Nina Di Majo, Italia, 1999
- *Le ceneri di Angela*, Alan Parker, USA, 1999 *
- *East is East*, Damien O'Donnell, Gran Bretagna, 1999
- *Il giardino delle vergini suicide*, Sofia Coppola, USA, 1999 *
- *Ragazze interrotte*, James Managold, USA, 1999 *

Contesti e attività

- *Ratcatcher*, Lynne Ramsay, Gran Bretagna/Francia, 1999*
- *Le regole della casa del sidro*, Lasse Hallstrom, USA, 1999*
- *Ricomincia da oggi*, Bertrand Tavernier, Francia, 1999*
- *Rosetta*, Jean-Luc e Pierre Dardenne, Francia, 1999*
- *Il viaggio di Felicia*, Atom Egoyan, Canada, 1999*
- *El bola*, Acheró Mañas, Spagna, 2000*
- *Prima la musica poi le parole*, Fulvio Wetzl, Italia, 2000*
- *Territori d'ombra*, Paolo Modugno, Italia, 2000*
- *La vergine dei sicari*, Barbet Schroeder, Francia/Colombia, 2000*
- *Girlfight*, Karyn Kusama, USA, 2001*
- *Ken Park*, Larry Clark, Ed Lachman, USA, 2002
- *La locanda della felicità*, Zhang Yimou, Cina, 2002*

I film contrassegnati con asterisco sono disponibili presso la Biblioteca Innocenti Library e la loro scheda critica è reperibile nella banca dati filmografica consultabile nel sito web www.minori.it

Altri percorsi da approfondire

- L'abuso nelle scuole, nelle carceri minorili, negli istituti per l'infanzia.
- L'abuso intrafamiliare legato a situazioni di grave degrado ambientale.
- Bambini sotto i riflettori: l'immagine del bambino come oggetto di sfruttamento nelle società postindustriali.

Eventi

maggio-agosto 2004

Roma, 5 maggio 2004

Programma di azioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile

Conferenza stampa

Organizzata da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Per informazioni: Ufficio stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
via Veneto 56, 00187 Roma

Napoli, 7-8 maggio 2004

Io voglio... identità, desideri e progetti

Prima assemblea regionale delle ragazze, dei ragazzi e degli adulti campani

Assemblea regionale

Organizzata da: Regione Campania - Assessorato alle politiche sociali
e all'istruzione, Formez

Per informazioni: Regione Campania - Settore politiche sociali,
Centro direzionale Isola A/6, tel. 081/7966638-43-13-02,
fax 081/7966666-5625434

Como, 8 maggio 2004

Pedofilia: terapia o condanna?

Un dibattito psico-giuridico

Convegno

Organizzato da: Camera penale di Como e Lecco, Ministero per le pari
opportunità, MODAVI Movimento delle associazioni di volontariato italiano

Per informazioni: MODAVI, tel. 02/33602707, fax 02/33610822,
e-mail modavifuturopensato@virgilio.it

Milano, 8 maggio 2004

Ragazzi... sull'onda!

Seminario di studio

Organizzato da: Azione cattolica italiana, Azione cattolica dei ragazzi,
associazione Ragazzi amici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
largo Gemelli 1, Milano

Per informazioni: Elisabetta Pea c/o ACL, tel. 06/661321, fax 06/66132360,
e-mail acr@azionecattolica.it

Firenze, 10-13 maggio 2004

Children's world congress on child labour

Congresso

Organizzato da: Mani Tese, CGIL, CISL, UIL

Per informazioni: Relazioni esterne Mani Tese, Maria Rosa Cutillo,
tel. 02/4075165, e-mail cutillo@manitese.it

Mirano (VE), 11 maggio 2004

La mediazione dei conflitti tra pari e altre pratiche educative di gestione dei conflitti nell'adolescenza

Ciclo di seminari

Organizzato da: Equal Progetto Vita

Per informazioni: ENAIP Veneto, Laura Lazzaroni,

tel. 041/413056, fax 041/413064, e-mail segreteria@progettovita.org

Padova, 15 maggio 2004

Il ritratto della famiglia

Convegno regionale

Organizzato da: Università della famiglia, Fondazione Exodus Verona,

Forum delle associazioni familiari Comitato veneto

Per informazioni: Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza,

tel. 0424/526134-138, fax 0424/526142,

e-mail osservatorio.minori@minori.veneto.it

Genova, 20- 21 maggio 2004

Il diritto di crescere in famiglia

Legislazioni europee a confronto viste dalla parte dei bambini

Convegno internazionale

Organizzato da: ANFAA Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Per informazioni: ANFAA sezione di Genova, passo Frugoni 4/5, 16121 Genova,

tel. 010/564837, fax 010/588919, e-mail convegno2004@anfaa.it

Carrara, 20 maggio 2004

Per un'adozione consapevole

Convegno nazionale

Organizzato da: Regione Toscana, Azienda USL 1 di Massa e Carrara,

Conferenza dei sindaci di Massa e Carrara, Istituto degli Innocenti

Per informazioni: Adriana Bertozzi, Osservatorio problematiche minorili -

Azienda USL 1 di Massa e Carrara, via Marina 64, 54100 Massa,

tel. 335/1234765, fax 0585/489694, e-mail adriana.bertozzi@usl1.toscana.it

Bagheria (PA), 21 maggio 2004

Le politiche per i minori nel contesto del Piano di zona del Distretto

Sociosanitario n. 4 di Bagheria. Dalla 285 alla 328 passando per gli A.P.Q.

Convegno

Organizzato da: Città di Bagheria, Provincia di Palermo

Per informazioni: Centro studi Aurora ONLUS, corso Umberto I 10, 90011 Bagheria

(Palermo), tel. 091/8162306, fax 091/968826, e-mail formazione@csaurora.it

Varese, 21 maggio 2004

Famiglia ed equità fiscale: la sfida per una società solidale

Dalla sofferenza all'intervento integrato

Convegno nazionale

Organizzato da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comune di Varese

Per informazioni: Comune di Varese - Assessorato ai servizi sociali,

Francesco Spatola, tel. 0332/255305-241111, fax 0332/234326,

e-mail sociali@comune.varese.it

Milano, 22-28 maggio 2004

I bambini fanno centro

Voci, parole e immagini di bambini per un centro interattivo su natura nel Parco urbano dei navigli

Mostra

Organizzata da: Comune di Milano - Assessorato alle politiche sociali -

Settore servizi alla famiglia, Assessorato allo sviluppo del territorio -

Settore piani e programmi esecutivi per l'edilizia

Per informazioni: cooperativa sociale ABCittà,

tel. 02/89071682, e-mail abcitta@abcitta.org

Miarno (VE), 26 maggio 2004

La pedagogia della cittadinanza nelle sue implicazioni etiche ed educative

Ciclo di seminari

Organizzato da: Iniziativa comunitaria Equal Progetto Vita

Per informazioni: e-mail segreteria@progettovita.org

Roma, 27-28 maggio 2004

Potenziamento delle attività di ricerca e raccolta dati sulla tratta di esseri umani

Seminario internazionale

Organizzato da: IOM (International Organization for Migration) con il sostegno del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'interno italiani

Per informazioni: Headquarters 17 Route des Morillons,

C.P. 71 CH 1211 Geneva 19 Svizzera,

tel. +41 22/7179111, fax +41 22/7986150, e-mail ha@iom.int

Lecce, 28-29 maggio 2004

Minori e disagio

Monitoraggio sul maltrattamento in danno ai minori in provincia di Lecce

Congresso

Organizzato da: cooperativa sociale Solidarietà Salento

Per informazioni: tel. 0832/300807, e-mail segreteria@solidarietasalento.it

Roma, 3-25 giugno 2004

Cinema... in famiglia

Proiezioni all'aperto nei giardini di Villa Lais

Convegno internazionale

Organizzato da: Comune di Roma

Per informazioni: www.comune.roma.it/villalais

Bracciano (Roma), 5 giugno 2004

Tutti per uno, diritti per tutti

Seminario di studio su scoutismo e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Seminario

Organizzato da: AGESCI Associazione guide e scout cattolici italiani

Per informazioni: AGESCI - Segreteria area metodo,

piazza Pasquale Paoli 18, 00186 Roma,

tel. 06/68166218-220, fax 06/68166236, e-mail metodo@agesci.it

Trieste, 9 giugno 2004

Chiudere per aprire... dalla legge 285/97 alla legge 328/00

Le politiche per i minori nella regione Friuli-Venezia Giulia

Convegno

Organizzato da: Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale della salute e della protezione sociale

Per informazioni: Direzione della salute e protezione sociale,

Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza,

riva N. Sauro 8, Trieste, tel. 040/3775646-3775515, fax 040/3775511,

e-mail crda@regione.fvg.it

Roma, 11 giugno 2004

Limpegno dell'Italia per sconfiggere il lavoro minorile

Giornata mondiale contro il lavoro minorile 2004

Conferenza

Organizzata da: ILO International Labour Organization

Per informazioni: ILO ufficio di Roma, via Panisperna 28, 00184 Roma,

tel. 06/6784334-6791897, fax 06/6792197, e-mail rome@ilo.org

Roma, 18 giugno 2004

Una comunità a colori: percorsi di integrazione per minori stranieri

Seminario di studio

Organizzato da: Servizi civili e sociali - Centro nazionale opere salesiane

Per informazioni: Federazione SCS/CNOS, via Marsala 42, 00187 Roma,

tel. 06/4940522, e-mail segreteria@federazioneSCS.org

Roma, 22 giugno 2004

Per un'idea di bambini

Ruolo e status dell'infanzia alle soglie del terzo millennio

Convegno

Organizzato da: Università di Roma Tre - Facoltà di scienze della formazione -

Dipartimento di scienze dell'educazione

Padova, 24 giugno 2004

Adozione internazionale. Linee guida e servizi nell'esperienza della regione Veneto

Convegno regionale

Organizzato da: Regione Veneto - Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit, palazzo Balbi Dorsoduro 3901, Venezia, tel. 041/2792881, fax 041/2792883, e-mail ass.politichesociali@regione.veneto.it
Per informazioni: Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, tel. 0424/526134, fax 0424/526142, e-mail osservatorio.minori@minori.veneto.it

Sassari, 2 luglio 2004

La famiglia che aiuta nel disagio: quali criticità, quali risorse

Convegno

Organizzato da: Comune di Sassari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Per informazioni: Comune di Sassari - Assessorato ai servizi sociali, Sara Petretto, tel. 079/279515, fax 079/279508, e-mail anieddu@comune.sassari.it

Roma, 7 luglio 2004

Il garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'iter dei disegni di legge italiani a confronto con le esperienze europee

Giornata di studio

Organizzata da: UNICEF Italia

Per informazioni: UNICEF Italia, tel. 06/47809212-220

Sassari, 10 luglio 2004

Le città, l'infanzia e la sostenibilità ambientale integrata

Convegno

Organizzato da: Atlantide - L'isola dei bambini

Per informazioni: Atlantide - L'isola dei bambini, piazza del Carmine 22, 09124 Cagliari, tel. 070/663828, fax 070/6405036, e-mail atlantideideibambini@tiscali.it

Bellaria, 25-26-27 agosto 2004

L'incontro con l'accoglienza: assistenza o relazione?

Adozione internazionale, affido familiare, sostegno a distanza

Convegno internazionale

Organizzato da: A.I.B.I. Amici dei bambini

Per informazioni: Amici dei bambini, Roberta Rossi, tel. 02/98822331, e-mail cservizi@aibi.it

Indice tematico

ADOZIONE A DISTANZA

- Adozione a distanza – Accordi di programma – Italia*
146 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali

ADOZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE

- Adozione – Agevolazioni fiscali – Italia*
146 ● Agenzia delle entrate
- Adozione – Legislazione statale – Romania*
141 ● Italia. Ministero per le pari opportunità
- Adozione e affidamento familiare – Italia*
110-111 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Affidamento familiare – Campania*
148 ● Campania
- Commissione per le adozioni internazionali – Pubblicazioni – Temi specifici :
 Adozione internazionale – Italia*
146 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali
- Decreti di idoneità – Bologna*
Decreti di idoneità – Napoli
131-133 ● Italia. Camera dei deputati
- Famiglie – Formazione – Temi specifici : Adozione internazionale – Veneto*
157 ● Veneto
- Maggiorenni – Adozione – Italia*
143 ● Italia. Corte costituzionale
121 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

ALIMENTAZIONE

- Latte per bambini – Costi – Riduzione – Italia*
142 ● Italia. Ministero della salute

BAMBINI E ADOLESCENTI ABBANDONATI

- Neonati – Abbandono da parte delle madri – Prevenzione – Italia*
146 ● Italia. Comitato TV e minori

BAMBINI E ADOLESCENTI DISABILI

- Bambini e adolescenti disabili – Diritto all'educazione e diritto all'istruzione – Trentino-Alto Adige*
- 150 ● Trentino-Alto Adige

BAMBINI E ADOLESCENTI ISTITUZIONALIZZATI

- Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Campania e Lombardia
Comunità per minori – Campania e Lombardia*
- 121 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

COMPORTEMENTI A RISCHIO

- Alumni e studenti – Bullismo – Prevenzione – Veneto*
- 157 ● Veneto

CONDIZIONI SOCIALI

- Donne e uomini – Pari opportunità – Promozione – Trento (prov.)*
- 158 ● Trento (Provincia)
- Donne e uomini – Parità – Promozione – Rettifiche di decisione dell'Unione
Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
- 94 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Donne e uomini – Parità – Promozione – Rettifiche di decisione dell'Unione
Europea. Parlamento europeo – 2004*
- 94 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Donne e uomini – Parità – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
Comitato dei ministri – 2004*
- 97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Persone sfollate interne – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
Comitato dei ministri – 2004*
- 98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Schiavitù – Prevenzione e repressione – Rapporti delle Nazioni Unite.
Commission on Human Rights – 2004*
- 90 ● Nazioni Unite. Commission on Human Rights

CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVE

- Politica culturale e politica educativa – Trento (prov.)*
- 158 ● Trento (Provincia)

Programma cultura 2007 – Istituzione – Proposte di decisione dell’Unione Europea. Commissione europea – 2004

- 95 ● Unione Europea. Commissione europea

DIRITTI

Bambini – Diritti – Rapporti delle Nazioni Unite. Comitato sui diritti del fanciullo – 2004

- 90 ● Nazioni Unite. Comitato sui diritti del fanciullo

Bambini e adolescenti – Diritti – Europa

- 101, 198-199 ● EURONET

Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 1950 – Applicazione – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 97 ● Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 – Applicazione – Italia

- 71-83 ● Italia. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
71-83 ● Italia. Ministero della giustizia

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 – Applicazione – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004

- 88-89 ● Nazioni Unite. Assemblea generale

Dati personali sensibili – Legislazione statale : D.L. 24 giugno 2004, n. 158 – Modifiche

- 104, 173-174 ● Italia. Parlamento

Diritti umani – Tutela – In relazione alla ricerca biomedica – Comunicazioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 97-98 ● Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri

Diritto allo studio – Italia

- 119-120 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport

Diritto di asilo – Politiche dei Paesi dell’Unione Europea – Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 98 ● Consiglio d’Europa. Comitato dei ministri

Famiglie immigrate e lavoratori stranieri – Diritti – Tutela – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004

- 89 ● Nazioni Unite. Assemblea generale

Infanzia e adolescenza – Diritti – Promozione – Italia

- 111-112 ● Italia. Commissione parlamentare per l’infanzia

Nonni – Diritto di visita – Italia

- 122 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Profughi e rifugiati – Diritto alla casa e diritto alla proprietà – Rapporti delle Nazioni Unite. Commission on Human Rights – 2004

- 90 ● Nazioni Unite. Commission on Human rights

DIRITTO CIVILE*Processo civile minorile – Italia*

- 125 ● Italia. Camera dei deputati
133 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
113 ● Italia. Senato
118 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 2, Giustizia

Processo civile minorile – Legislazione statale : D.L. 24 giugno 2004, n. 158 – Modifiche

- 104,
173-174 ● Italia. Parlamento

Madri – Cognomi – Assegnazione ai figli – Italia

- 144-145 ● Italia. Corte di cassazione

DISAGIO SOCIALE*Bambini e adolescenti – Disagio sociale – Prevenzione – Italia**Bambini e adolescenti – Reinserimento sociale – Italia*

- 138-139 ● Italia. Ministero della giustizia

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE*Alumni e studenti – Educazione affettiva – Italia*

- 128 ● Italia. Camera dei deputati

Asili nido – Istituzione – Finanziamenti da parte del Piemonte (Amm. reg.)

- 154 ● Piemonte

Asili nido – Istituzione da parte dell'Amministrazione pubblica – Italia

- 129-130 ● Italia. Camera dei deputati

Centri di aggregazione e oratori – Funzione educativa e funzione sociale – Riconoscimento da parte della Liguria (Amm. reg.)

- 151 ● Liguria

Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950 – Insegnamento agli studenti della facoltà di giurisprudenza – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

- Danza – Promozione – Protocolli d'intesa tra Federdanza e Italia (Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
140 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Educazione permanente – Promozione – Proposte di decisione dell'Unione Europea. Commissione europea – 2004*
95 ● Unione Europea. Commissione europea
- Educazione permanente – Raccomandazioni dell'OIL – 2004*
91 ● OIL
- Istruzione scolastica – Riforma – Pubblicità – Italia*
132 ● Italia. Camera dei deputati
- Istruzione scolastica e formazione professionale – Italia*
138 ● Italia. Consiglio dei ministri
- Istruzione scolastica e istruzione universitaria – Italia*
124-125 ● Italia. Camera dei deputati
- 135** ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
- 135** ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 11., Lavoro
- 112** ● Italia. Senato
- 119** ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport
- Libri di testo – Distribuzione agli alunni delle scuole medie – Italia*
140 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Lingua inglese – Insegnamento agli alunni delle scuole elementari – Italia*
130 ● Italia. Camera dei deputati
- Magistrati e avvocati – Formazione professionale – Temi specifici : Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950 – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Operatori sociali – Formazione professionale – Piemonte – 2004*
154 ● Piemonte
- Organi scolastici – Italia*
135 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
- Religione cattolica – Insegnamento agli alunni delle scuole elementari – Italia*
Religione cattolica – Insegnamento ai bambini in età prescolare delle scuole dell'infanzia – Italia
138 ● Italia. Consiglio dei ministri
- Scuole elementari – Insegnanti – Padova (prov.)*
114-115 ● Italia. Senato

- Scuole medie superiori – Progetti educativi : Youth' voting Europe project*
141 ● Italia. Ministero per le politiche comunitarie
- Scuole pareggiate – Italia*
119-120 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport
- Servizi educativi – Istituzione – Finanziamenti ai Comuni da parte delle Marche (Amm. reg.)*
152 ● Marche
- Servizi educativi – Marche – Atti di indirizzo*
152 ● Marche
- Servizi educativi – Promozione da parte del Piemonte (Amm. reg.) – Aree montane*
154 ● Piemonte
- Servizi educativi per la prima infanzia – Italia*
122 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Sostegno scolastico – Basilicata*
128-129 ● Italia. Camera dei deputati
- Storia dell'arte – Promozione – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

IMMIGRAZIONE

- Immigrazione – Politiche dei Paesi dell'Unione Europea – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

LAVORO MINORILE

- Bambine e adolescenti femmine – Lavoro domestico – Prevenzione e repressione – Rapporti dell'OIL – 2004*
91 ● OIL
- Bambini e adolescenti lavoratori – Assistenza sanitaria – Marche*
153 ● Marche
- Bambini e adolescenti lavoratori – Tutela – Italia*
109-110 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Lavoro minorile – Manuali dell'OIL – 2004*
92 ● OIL

- Lavoro minorile – Rapporti dell'OIL – 2004*
92 ● OIL
- Lavoro minorile – Sfruttamento – Prevenzione – Italia*
140-141 ● Italia. Ministero del lavoro e politiche sociali

**MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA E TECNICHE
DELLA COMUNICAZIONE**

- Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione a Internet – Italia*
138 ● Italia. Ministero delle comunicazioni
- Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione alla pubblicità televisiva – Italia*
147 ● Italia. Comitato TV e minori
- Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione alla violenza dei programmi televisivi – Italia*
146-147 ● Italia. Comitato TV e minori
- Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione all'uso di tecnologie informatiche e multimediali – Italia*
126 ● Italia. Camera dei deputati
- Computer – Acquisto da parte di adolescenti – Promozione – Italia*
139 ● Italia. Ministero per l'innovazione e le tecnologie
- Programmi radiofonici e programmi televisivi – Partecipazione dei bambini e dei preadolescenti – Italia*
136 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
136 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 9., Trasporti

MINORI STRANIERI

- Minori stranieri – Accoglienza e tutela – Rettifiche di decisione dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
93 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

MORTALITÀ

- Mortalità fetale e mortalità neonatale – Italia*
136-137 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE E DIRITTO

- Calabria. Statuto regionale – Approvazioni*
148 ● Calabria
- Lazio. Statuto regionale – Approvazioni*
150-1551 ● Lazio

- Paesi Terzi – Cittadini – Permessi di soggiorno – Direttive dell’Unione Europea. Consiglio dell’Unione Europea – 2004*
- 93-94, 161-169** ● Unione Europea. Consiglio dell’Unione Europea

- Puglia. Statuto regionale – Approvazioni*
- 154** ● Puglia

- Toscana. Statuto regionale – Approvazioni*
- 155** ● Toscana

- Umbria. Statuto regionale – Approvazioni*
- 156** ● Umbria

OSSERVATORI SOCIALI - EUROPA

- ChildONEurope – Assemblee – 2004*
- 100** ● ChildONEurope

PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO

- Programma Gioventù in azione, 2007-2013 – Istituzione – Proposte di decisione dell’Unione Europea. Commissione europea – 2004*
- 94** ● Unione Europea. Commissione europea

POLITICHE SOCIALI

- Assegni familiari – Italia*
- 147** ● INPS

- Assistenza sociale – Accordi di programma – Emilia-Romagna*
- 149-150** ● Emilia-Romagna

- Assistenza sociale – Riforma – Piemonte*
- 154** ● Piemonte

- Associazione nazionale italiana CAMINA (Città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza) – Istituzione – Partecipazione dell’Emilia-Romagna (Amm. reg.)*
- 149** ● Emilia-Romagna

- Aziende pubbliche di servizi alla persona – Toscana*
- 155** ● Toscana

- Bambini : Bielorussi – Accoglienza – Italia*
- 130-131** ● Italia. Camera dei deputati

- Bambini e adolescenti – Assistenza sanitaria e assistenza sociale – Marche – Atti di indirizzo*
- 152** ● Marche

- Bambini e adolescenti svantaggiati – Sostegno – Finanziamenti alle Aziende sanitarie e ai Comuni – Veneto – 2004*
157 ● Veneto
- Famiglie – Politiche sociali – Finanziamenti – Emilia-Romagna – 2004*
150 ● Emilia-Romagna
- Famiglie – Politiche sociali – Piani territoriali – Veneto*
156 ● Veneto
- Famiglie – Politiche sociali – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
87 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Fondo regionale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza – Veneto*
157 ● Veneto
- Infanzia e adolescenza – Piani di intervento – Rapporti di ricerca – 2004*
101-102 ● Global Movement for Children
- Infanzia e adolescenza – Politiche sociali – Campania*
149 ● Campania
- IPAB – Riforma – Toscana*
155 ● Toscana
- Piani sociosanitari – Finanziamenti – Lazio – 2004*
Politiche sociali – Finanziamenti – Lazio – 2004
151 ● Lazio
- Politiche sociali – Legislazione regionale : Puglia. L.R. 25 agosto 2003, n. 17, art. 8 – Approvazioni*
154-155 ● Puglia
- Servizi residenziali e servizi semiresidenziali – Campania*
149 ● Campania
- Servizi sociali – Normativa regionale – Riforma – Friuli-Venezia Giulia*
150 ● Friuli-Venezia Giulia
- Servizio di emergenza infanzia 114 – Istituzione – Lombardia, Sicilia, Veneto*
141 ● Italia. Ministero per le pari opportunità
- Sussidi economici – Erogazione ai genitori di figli disabili – Italia*
120-121 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 11, Lavoro, previdenza sociale
- Sussidi economici – Erogazione alle famiglie e alle madri da parte dei Comuni – Italia*
126-127 ● Italia. Camera dei deputati

RELAZIONI FAMILIARI*Figli naturali – Riconoscimento da parte dei genitori – Italia*

- 133 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

Genitorialità – Sostegno – Politiche – Marche

- 152 ● Marche

SALUTE*AIDS – Prevenzione – Progetti – Marche*

- 152-153 ● Marche

Detenuti – Assistenza sanitaria – Italia

- 134 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

- 134 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

Droghe – Uso da parte degli adolescenti – Prevenzione – Italia

- 113-114 ● Italia. Senato

Fecondazione artificiale – Italia

- 127-128 ● Italia. Camera dei deputati

- 142-143, ● Italia. Ministero della salute

- 175-197

Gravidanza e parto – Legislazione europea : Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea. Regolamento 1408/71/CEE – Applicazione – Rettifiche di decisione – 2004

- 95 ● Unione Europea. Commissione europea

Malati di AIDS – Assistenza – Progetti – Marche

- 152-153 ● Marche

Neonati – Assistenza ospedaliera – Romania – Domande scritte del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

Neonati – Salute – Tutela – Italia

- 137 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

Salute mentale – Tutela – Progetti – Marche – 2004-2006

- 153 ● Marche

SEPARAZIONE CONIUGALE E DIVORZIO*Affidamento – Italia*

- 113 ● Italia. Senato

- Affidamento congiunto – Italia*
133 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
- Affidamento e separazione coniugale – Italia*
118 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 2., Giustizia
- Assegni di mantenimento – Italia*
144 ● Italia. Corte di cassazione
- Mediazione familiare – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

SFRUTTAMENTO SESSUALE

- Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale – Ruolo di Internet – Italia*
Pedofilia – Ruolo di Internet – Italia
134 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

SOCIETÀ E QUESTIONI SOCIALI

- Caschi – Uso da parte degli adolescenti – Italia*
117 ● Italia. Senato
- Certificati di idoneità alla guida di ciclomotori – Italia*
117-118 ● Italia. Senato
- Cooperazione internazionale – Iraq*
115-116 ● Italia. Senato
- Disarmo – Ruolo delle Nazioni Unite. Rapporti delle Nazioni Unite – Assemblea generale – 2004*
87-88 ● Nazioni Unite. Assemblea generale

TRATTA

- Bambine e donne – Tratta – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
88 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Bambini e adolescenti – Tratta – Rapporti di ricerca – 2004*
100-101 ● ECPAT
103 ● Terre des Hommes
- Bambine e donne – Sfruttamento sessuale e tratta – Repressione*
219-220 ● PREDA Foundation, Inc.
- Tratta – Repressione – Rapporti del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
96 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

TUTELA DEL MINORE

- Garanti per l'infanzia – Istituzione – Italia*
- 137 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
- 122-123 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Garanti per l'infanzia – Istituzione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
- 98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Tutela del minore – Progetti – Veneto*
- 156-157 ● Veneto
- Tutela del minore – Protocolli d'intesa – Italia*
- 139 ● Italia. Ministero dell'interno
- Tutela del minore – Veneto – 2004-2006*
- 157 ● Veneto

VIOLENZA

- African Institute for the prevention of crime and the treatment of offenders – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
- 89 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Bambine e donne – Mutilazioni genitali – Prevenzione e repressione – Italia*
- 124 ● Italia. Camera dei deputati
- 123-124 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Bambini – Effetti della violenza nelle famiglie – Italia*
- 51-54 ● Luberti, Roberta
- 51-54 ● Moscatti, Francesca
- 51-54 ● Pedrocco Biancardi, Maria Teresa
- Bambini – Sfruttamento sessuale – Prevenzione – Politiche del Consiglio d'Europa*
- 12-23 ● Asquith, Stewart
- Bambini violentati – Assistenza*
- 229-232 ● Giolito, Maria Rosa
- Bambini e adolescenti – Punizioni corporali – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
- 98-99, 170-172 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Cinema – Temi specifici : Violenza su bambini e adolescenti*
- 233-250 ● Colamartino, Fabrizio

- Convention against transnational organized crime, 2000 – Applicazione – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
- 89 ● Nazioni Unite Assemblea generale
- Donne – Schiavitù domestica – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
- 99 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Nazioni Unite – Pubblicazioni – Temi specifici : Violenza su bambini e adolescenti*
- 102-103 ● Save the children
- Pedofili – Psicologia*
- 43-50 ● Bonucchi, Cristina
- 43-50 ● Bruzzone, Roberta
- 43-50 ● Grassi, Cinzia
- 43-50 ● Strano, Marco
- Traffico di organi – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
- 98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Traffico di organi – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
- 96-97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Violenza nelle famiglie – Legislazione statale : Italia. L. 4 aprile 2001, n. 154 – Applicazione*
- 61-70 ● Carrera, Laura
- Violenza sessuale su bambini – Prevenzione mediante l'educazione tra pari – Nicaragua*
- 1-11 ● Alvarez M., Paula Maria
- 1-11 ● Del Carmen Rivera, Ruth
- 1-11 ● Flores, Lucia Jeaneth
- 1-11 ● Jimenez, Ana Rebeca
- 1-11 ● Ortiz, Ana Patricia
- 1-11 ● Ramos, Zhenia Marieluz
- Violenza sessuale su bambini e adolescenti – Prevenzione e repressione – Italia*
- 106-108 ● Italia. Governo
- 106-108 ● Italia. Parlamento
- Violenza sessuale su bambini e adolescenti – Varese (prov.)*
- 206-208 ● Ceriotti, Grazia
- 206-208 ● Ceserani, Rita
- 206-208 ● Premoli, Carlo
- 206-208 ● Tagliaferro, Cinzia

- Violenza sessuale su bambini e violenza sessuale su donne – Prevenzione*
- 213-215** ● AFESIP International
- Violenza sessuale su donne – Prevenzione – Ruolo dell’Associazione Mary Barreda, Nicaragua*
- 1-11** ● Alvarez M., Paula Maria
- 1-11** ● Del Carmen Rivera, Ruth
- 1-11** ● Flores, Lucia Jeaneth
- 1-11** ● Jimenez, Ana Rebeca
- 1-11** ● Ortiz, Ana Patricia
- 1-11** ● Ramos, Zhenia Marieluz
- Violenza su bambini – Prevenzione*
- 216-218** ● ANPPCAN Rete africana per la prevenzione e la protezione contro l’abuso e la negligenza nei confronti dei bambini
- Violenza su bambini – Prevenzione – Europa orientale – 1991-2004*
- 24-42** ● Morawska, Agnieszka
- Violenza su bambini e adolescenti*
- 203-205** ● Nazioni Unite. Segretariato
- Violenza su bambini e adolescenti – Prevenzione – Italia*
- 209-210** ● Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza
- Violenza su bambini e adolescenti – Prevenzione – Progetti – Sicilia*
- 221-223** ● Giostra, Andrea

Indice tematico dell'annata 2004

ADOZIONE A DISTANZA

Adozione a distanza – Accordi di programma – Italia
3/146 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali

Adozione a distanza – Accordi di programma tra Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri. Commissione per le adozioni internazionali e Enti autorizzati all'adozione internazionale – Italia
1/113 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali

ADOZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE

Adottanti – Assistenza – In relazione all'adozione internazionale – Molise
2/123 ● Molise

Adozione – Agevolazioni fiscali – Italia
3/146 ● Agenzia delle entrate

Adozione – Italia
2/88-89 ● Italia. Senato
2/88-89 ● Italia. Camera dei deputati

Adozione – Legislazione statale – Romania
3/141 ● Italia. Ministero per le pari opportunità

Adozione – Normativa – Analisi da parte di ChildONEurope
2/10-24 ● Pregliasco, Raffaella

Adozione e affidamento familiare – Italia
2/89-91; 3/110-111 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia

Adozione e affidamento familiare – Legislazione statale : Italia. L. 4 maggio 1983, n. 184 – Modifiche
1/101-102 ● Italia Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
1/117 ● Piemonte

Adozione e affidamento familiare – Promozione – Piemonte
1/117 ● Piemonte

Adozione internazionale – Accordi tra Italia (Stato) e Repubblica socialista del Vietnam
2/118 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali

Adozione internazionale – Italia
1/80-82 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia

- Adozione internazionale e adozione nazionale – Ruolo dei servizi sociali – Abruzzo*
2/121 ● Abruzzo
- Affidamento congiunto – Italia*
1/102 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
- Affidamento familiare – Campania*
3/148 ● Campania
- Bambini e adolescenti – Stato di adottabilità – Italia*
1/110 ● Italia. Corte di cassazione
- Banche dati – Temi specifici : Bambini e adolescenti in stato di adottabilità – Italia*
2/115 ● Italia. Parlamento
- Bielorussi : Bambini e adolescenti – Adozione internazionale – Italia*
2/104-106 ● Italia. Camera dei deputati
- Cinema – Temi specifici : Adozione e affidamento familiare*
2/206-223 ● Colamartino, Fabrizio
- Commissione per le adozioni internazionali – Competenze – Italia*
2/104-106 ● Italia. Camera dei deputati
- Commissione per le adozioni internazionali – Pubblicazioni – Temi specifici : Adozione internazionale – Italia*
3/146 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali
- Decreti di idoneità – Bologna*
Decreti di idoneità – Napoli
3/131-133 ● Italia. Camera dei deputati
- Enti autorizzati all'adozione internazionale*
2/1-9 ● Cavallo, Melita
- Enti autorizzati all'adozione internazionale – Albi – Istituzione – Italia*
2/118 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali
- Enti autorizzati all'adozione internazionale – Competenze – Italia*
2/118-119 ● Italia. Commissione per le adozioni internazionali
- Enti autorizzati all'adozione internazionale – Italia*
2/103-104 ● Italia. Camera dei deputati
- Famiglie – Formazione – Temi specifici : Adozione internazionale – Veneto*
3/157 ● Veneto

- Famiglie affidatarie – Piemonte*
1/116-117 ● Piemonte
- Maggiorenni – Adozione – Italia*
1/90-91; ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
2/100;
3/121
- 3/143 ● Italia. Corte costituzionale
- Neonati e bambini piccoli – Affidamento familiare – Rapporti di ricerca – 2003*
2/201-205 ● CNSA
- Rumeni : Bambini e adolescenti – Adozione internazionale – Italia*
1/108 ● Italia. Ministero per le pari opportunità
- Russi : Bambini e adolescenti – Adozione internazionale – Accordi di programma tra Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri. Commissione per le adozioni internazionali e Enti autorizzati all'adozione internazionale*
1/113 ● Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri. Commissione per le adozioni internazionali

ALIMENTAZIONE

- Alimenti per neonati e alimenti per bambini – Legislazione europea : Unione Europea. Commissione europea. Regolamento (CE) n. 466/2001 – Modifiche*
2/75 ● Unione Europea. Commissione europea
- Allattamento materno – Promozione – Italia*
1/79-80 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Latte per bambini – Costi – Riduzione – Italia*
3/121 ● Italia. Ministero della salute

AMBIENTE

- Ambiente – Tutela – Conclusioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
1/61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Ambiente – Tutela – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
2/78 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Sviluppo sostenibile – Promozione – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
2/64 ● Nazioni Unite. Assemblea generale

BAMBINI E ADOLESCENTI ABBANDONATI

- Bambini – Abbandono – Prevenzione – Progetti – Teixeira de Freitas*
2/199-200 ● Sjamo Onlus - Sao Josè Amici nel mondo
- Bambini abbandonati e bambini di strada – Assistenza – Progetti – Bulgaria, Moldavia e Romania*
2/196-198 ● ANPAS
- Bambini di strada – Assistenza – Progetti – Teixeira de Freitas*
2/199-200 ● Sjamo Onlus - Sao Josè Amici nel mondo
- Bambini e adolescenti abbandonati – Assistenza – Italia*
2/98 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Bambini e adolescenti abbandonati – Assistenza da parte delle comunità familiari e degli istituti per minori – Italia*
1/89-90 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Neonati – Abbandono da parte delle madri – Prevenzione – Italia*
3/146 ● Italia. Comitato TV e minori

BAMBINI E ADOLESCENTI DISABILI

- Bambini disabili – Abbandono – Prevenzione – Progetti – Marocco*
Bambini disabili – Assistenza socio sanitaria e integrazione sociale – Progetti – Marocco
2/193-195 ● Ai-Bi
- Bambini e adolescenti disabili – Diritto all'educazione e diritto all'istruzione – Trentino-Alto Adige*
3/121 ● Trentino-Alto Adige

BAMBINI E ADOLESCENTI IMMIGRATI

- 1/205-213 *Cinema – Temi specifici : Bambini e adolescenti immigrati – Condizioni sociali*

BAMBINI E ADOLESCENTI ISTITUZIONALIZZATI

- Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Abruzzo e Marche*
2/91-92 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Campania e Lombardia*
3/121 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

- Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Italia – 2003 – Statistiche*
2/181-190 ● Istituto degli Innocenti
- Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2003*
1/67 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Comunità per minori – Campania e Lombardia*
3/121 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Istituti per minori – Italia – 2006*
2/129-143 ● Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
2/25-37 ● Salvi, Alessandro
- Istituzionalizzazione – Spagna*
2/38-60 ● Garcia Llorente, Maria Angeles
2/38-60 ● Martinez-Mora, Laura

BAMBINI E ADOLESCENTI SUPERDOTATI

- Bambini e adolescenti superdotati – Istruzione scolastica – Risposte del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri*
1/68 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

BAMBINI IN CONFLITTI ARMATI

- Bambini in conflitti armati – 2003*
2/81 ● International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
- Bambini in conflitti armati – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2003*
Bambini in conflitti armati – Rapporti delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza – 2003
1/57 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
1/57 ● Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza
- Bambini in conflitti armati – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
2/64 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Bambini in conflitti armati – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza – 2003*
1/57 ● Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza
- Bambini in conflitti armati – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza – 2004*
2/64-65; 144-148 ● Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza

BAMBINI SOLDATO

Bambini soldato – Sfruttamento – Prevenzione – Politiche dell'Unione Europea – Applicazione

- 2/114 ● Italia. Ministero degli Affari esteri

COMPORAMENTI A RISCHIO

Alunni e studenti – Bullismo – Prevenzione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 2/78 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

Alunni e studenti – Bullismo – Prevenzione – Veneto

- 3/157 ● Veneto

CONDIZIONI SOCIALI

Autoctoni : Bambini e adolescenti – Condizioni sociali – Monitoraggio da parte dell'UNICEF – Proposte di raccomandazione delle Nazioni Unite. Department of Economic and Social Affairs. Permanent Forum on Indigenous Issues – 2003

- 1/58-59 ● Nazioni Unite. Department of Economic and Social Affairs. Permanent Forum on Indigenous Issues

Bambini e adolescenti – Esclusione sociale – Prevenzione

- 1/72 ● EURONET

Bambini e adolescenti – Povertà – Rapporti di ricerca – 2004

- 2/81-82 ● Childhood Poverty Research and Policy Centre

Donne e uomini – Pari opportunità – Promozione – Trento (prov.)

- 3/158 ● Trento (Provincia)

Donne e uomini – Parità – Promozione – Rettifiche di decisione dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004

Donne e uomini – Parità – Promozione – Rettifiche di decisione dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004

- 3/94 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

- 3/94 ● Unione Europea. Parlamento europeo

Donne e uomini – Parità – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 3/97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

- 1/162-175 *Esclusione sociale e povertà – Italia – 1997-2002 – Statistiche*

Immigrati – Integrazione sociale – Pareri dell'Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo – 2003

- Immigrati – Occupazione – Pareri dell'Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo – 2003*
2/75 ● Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo
- Lavoratori – Sicurezza sociale – Pareri dell'Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo – 2003*
2/75 ● Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo
- Persone sfollate interne – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Qualità della vita – Paesi dell'Unione Europea – Statistiche – Legislazione europea : Regolamento n. 1177/2003/CE – Applicazione – Regolamenti – 2004*
2/74 ● Unione Europea. Commissione europea
- Qualità della vita – Promozione – Paesi in via di sviluppo – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
2/80 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Schiavitù – Prevenzione e repressione – Rapporti delle Nazioni Unite. Commission on Human Rights – 2004*
3/90 ● Nazioni Unite. Commission on Human Rights
- Sicurezza sociale – Comunicazioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Sicurezza sociale – Comunicazioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/70 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Sicurezza sociale – Paesi dell'Unione Europea – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
2/80 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare

CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVE

- Educazione alla pace e educazione alla salute – Promozione – Ruolo dello sport – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2003*
Educazione, sviluppo economico e sviluppo sociale – Promozione – Ruolo dello sport – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2003
1/57-58 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Politica culturale – Decisioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Politica culturale – Decisioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/70 ● Unione Europea. Parlamento europeo

- Politica culturale – Legislazione europea : Unione Europea. Decisione 508/2000/CE – Modifiche*
Politica culturale – Legislazione europea : Unione Europea. Parlamento europeo. Decisione 508/2000/CE – Modifiche
- 2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
 2/70 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Politica culturale e politica educativa – Trento (prov.)*
- 3/158 ● Trento (Provincia)
- Programma cultura 2007 – Istituzione – Proposte di decisione dell'Unione Europea. Commissione europea – 2004*
- 3/95 ● Unione Europea. Commissione europea
- Turismo – Pareri dell'Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo – 2003*
- 2/76 ● Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo

DIPENDENZA DA SOSTANZE

- Droghe – Consumo da parte degli adolescenti – Prevenzione – Ruolo delle famiglie – Risoluzioni dell'Unione Europea – 2003*
- 2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Droghe – Consumo da parte degli studenti delle scuole medie superiori – Prevenzione – Italia*
- 1/96-97 ● Italia. Camera dei deputati

DIRITTI

- Attori : Alunni – Fotografie e videoregistrazioni – Italia*
- 1/113 ● Italia. Garante per la protezione dei dati personali
- Autoctoni : Bambini e adolescenti – Diritti – Promozione e tutela – Raccomandazioni delle Nazioni Unite. Committee on the Rights of the Child – 2003*
- 1/58-59,
128-132 ● Nazioni Unite. Committee on the Rights of the Child
- Bambini – Diritti – Rapporti delle Nazioni Unite. Comitato sui diritti del fanciullo – 2004*
- 3/90 ● Nazioni Unite. Comitato sui diritti del fanciullo
- Bambini – Diritto alla registrazione anagrafica*
- 1/44-54 ● Miller, Michael James
- Bambini e adolescenti – Diritti – Comunicazioni delle Nazioni Unite. Committee on the Rights of the Child – 2004*
- 2/66-67 ● Nazioni Unite. Committee on the Rights of the Child

- Bambini e adolescenti – Diritti – Europa*
3/101, 198-199 ● EURONET
- Bambini e adolescenti – Diritti – Legislazione statale : Italia. L. 28 agosto 1997, n. 285 – Applicazione – Abruzzo e Marche*
2/91-92 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Bambini e adolescenti – Diritti – Promozione e tutela – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2003*
1/58 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Bambini e adolescenti – Diritti – Promozione e tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
2/63-64 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Bambini e adolescenti – Diritti – Promozione e tutela – Toscana*
2/124-125 ● Toscana
- Bambini e adolescenti – Diritti – Violazioni della stampa – Italia*
2/119 ● Italia. Garante per la protezione dei dati personali
- Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950 – Applicazione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 – Applicazione – Italia*
3/71-83 ● Italia. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
3/71-83 ● Italia. Ministero della giustizia
- Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 – Applicazione – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
3/88-89 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989, artt. 4, 42 e 44 comma 6 – Commenti delle Nazioni Unite. Committee on the Rights of the Child – 2003*
1/59 ● Nazioni Unite. Committee on the Rights of the Child
- Dati personali sensibili – Legislazione statale : D.L. 24 giugno 2004, n. 158 – Modifiche*
3/104, 173-174 ● Italia. Parlamento
- Diritti riproduttivi e diritti sessuali – Paesi in via di sviluppo – Regolamenti dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
Diritti riproduttivi e diritti sessuali – Paesi in via di sviluppo – Regolamenti dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003
1/61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

- 1/61 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Diritti umani – Promozione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003*
- 1/63 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Diritti umani – Tutela – In relazione alla ricerca biomedica – Comunicazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
- 3/97-98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Diritti umani – Violazioni – Italia*
- 2/109 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 3., Affari esteri
- Diritto alla salute – Paesi in via di sviluppo – Regolamenti dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
- Diritto alla salute – Paesi in via di sviluppo – Regolamenti dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003*
- 1/61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- 1/61 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Diritto allo studio – Italia*
- 3/119-120 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport
- Diritto allo studio – Legislazione regionale : Umbria. L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 – Applicazione*
- 1/119 ● Umbria
- Diritto di asilo – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003*
- 2/76 ● Unione Europea. Comitato delle regioni
- Diritto di asilo – Politiche dei Paesi dell'Unione Europea – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2003*
- 1/68, 146-150 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Diritto di asilo – Politiche dei Paesi dell'Unione Europea – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
- 3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Diritto di asilo – Politiche dei Paesi dell'Unione Europea – Regolamenti dell'Unione Europea. Commissione europea – 2003*
- 1/62 ● Unione Europea. Commissione europea
- Donne – Diritti – Promozione e tutela – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2003*
- 1/58 ● Nazioni Unite. Assemblea generale

- Famiglie immigrate e lavoratori stranieri – Diritti – Tutela – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
3/89 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Immigrati – Diritto di asilo – Tutela – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
2/79 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Infanzia e adolescenza – Diritti – Promozione – Italia*
3/111-112 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Malati di diabete mellito : Bambini e adolescenti – Diritto all'istruzione e diritto alla salute – Italia*
2/106 ● Italia. Camera dei deputati
- Migranti – Diritti umani – Tutela*
1/72-73 ● Anti-Slavery
- Migranti – Diritti umani – Tutela – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
2/63 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Minoranze – Diritti – Tutela – Risoluzioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
2/79 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Nonni – Diritto di visita – Italia*
1/90; 2/97-98; 3/122 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Profughi e rifugiati – Diritto alla casa e diritto alla proprietà – Rapporti delle Nazioni Unite. Commission on Human Rights – 2004*
3/90 ● Nazioni Unite. Commission on Human rights

DIRITTO CIVILE

- Amministrazione di sostegno – Istituzione*
2/83-84 ● Italia. Parlamento
- Processo civile minorile – Italia*
3/125 ● Italia. Camera dei deputati
3/133 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
3/113 ● Italia. Senato
3/118 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 2., Giustizia
- Processo civile minorile – Legislazione statale : D.L. 24 giugno 2004, n. 158 – Modifiche*
3/104, 173-174 ● Italia. Parlamento

- 1/101-102 ● *Processo civile minorile – Ruolo degli avvocati d'ufficio – Italia*
● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

DIRITTO DI FAMIGLIA

- 1/92-94 ● *Diritto di famiglia – Riforma – Italia*
● Italia. Camera dei deputati
1/101 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
- 3/144-145 ● *Madri – Cognomi – Assegnazione ai figli – Italia*
● Italia. Corte di cassazione

DIRITTO MINORILE

- 1/92-94 ● *Diritto minorile – Riforma – Italia*
● Italia. Camera dei deputati
1/101 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

DISAGIO

- 1/68-69 ● *Adolescenti – Disagio – Prevenzione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2003*
● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- 2/120 ● *Adolescenti – Disagio – Prevenzione – Ruolo dello sport – Abruzzo*
● Abruzzo

DISAGIO SOCIALE

- 3/138-139 ● *Bambini e adolescenti – Disagio sociale – Prevenzione – Italia*
Bambini e adolescenti – Reinserimento sociale – Italia
● Italia. Ministero della giustizia

DONNE

- 1/191-204 ● *Neonati – Riconoscimento da parte delle partorienti – Italia*

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

- 1/107 ● *Alumni – Istruzione domiciliare – Protocolli d'intesa tra Italia (Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Italia (Stato). Ministero della salute*
● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Alunni disabili – Sostegno scolastico – Italia*
1/98-99 ● Italia. Camera dei deputati
- Alunni e studenti – Educazione affettiva – Italia*
3/128 ● Italia. Camera dei deputati
- Asili nido – Finanziamenti – 2003 – Italia*
1/108 ● Italia. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Asili nido – Finanziamenti delle Regioni*
2/116 ● Italia. Parlamento
- Asili nido – Istituzione – Autorizzazioni*
1/74-75 ● Italia. Parlamento
- Asili nido – Istituzione – Finanziamenti da parte del Piemonte (Amm. reg.)*
3/154 ● Piemonte
- Asili nido – Istituzione da parte dell'Amministrazione pubblica – Italia*
3/129-130 ● Italia. Camera dei deputati
- Asili nido – Piani di settore dell'Umbria (Amm. reg.) – Applicazione – 2002-2003*
1/119 ● Umbria
- Asili nido aziendali – Friuli-Venezia Giulia*
1/115 ● Friuli-Venezia Giulia
- Calendario scolastico – Italia – 2004-2005*
2/96-97 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport
- Centri di aggregazione e oratori – Funzione educativa e funzione sociale – Riconoscimento da parte della Liguria (Amm. reg.)*
3/151 ● Liguria
- Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950 – Insegnamento agli studenti della facoltà di giurisprudenza – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Cultura europea – Diffusione – Ruolo dell'istruzione scolastica – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/71-72 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Danza – Promozione – Protocolli d'intesa tra Federdanza e Italia (Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
3/140 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Edilizia scolastica – Finanziamenti – Italia – 2003-2004*
1/107 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Educazione e lavoro – Legislazione regionale : Toscana. L.R. 26 luglio 2002, n. 32 – Modifiche*
1/118 ● Toscana
- Educazione permanente – Promozione – Proposte di decisione dell'Unione Europea. Commissione europea – 2004*
3/95 ● Unione Europea. Commissione europea
- Educazione permanente – Raccomandazioni dell'OIL – 2004*
3/91 ● OIL
- Educazione scientifica – Convenzioni tra Agenzia spaziale italiana e Italia (Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
1/108 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Educazione scientifica – Promozione – Italia*
2/115-116 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Formazione e istruzione – Promozione – Decisioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Formazione e istruzione – Promozione – Decisioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/70 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Formazione e istruzione – Promozione – Europa – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003*
2/76 ● Unione Europea. Comitato delle regioni
- Immagini sacre – Uso da parte delle scuole – Italia*
1/95 ● Italia. Camera dei deputati
- Insegnanti – Formazione in servizio – Protocolli d'intesa tra AGESCI e Italia (Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
2/116 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Istruzione scolastica – Italia*
1/102-103 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
- Istruzione scolastica – Riforma – Pubblicità – Italia*
3/132 ● Italia. Camera dei deputati
- Istruzione scolastica e formazione professionale – Italia*
3/138 ● Italia. Consiglio dei ministri
- Istruzione scolastica e istruzione universitaria – Italia*
3/124-125 ● Italia. Camera dei deputati

- 3/135 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
- 3/135 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 11., Lavoro
- 3/112 ● Italia. Senato
- 3/119 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport
- Libri di testo – Distribuzione agli alunni delle scuole medie – Italia*
- 3/140 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Lingua inglese – Insegnamento agli alunni delle scuole elementari – Italia*
- 3/130 ● Italia. Camera dei deputati
- Lingua italiana e lingua russa – Insegnamento – Accordi tra Federazione russa (Stato) e Italia (Stato)*
- 1/107 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Lingue straniere – Studio – Promozione – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003*
- 2/76 ● Unione Europea. Comitato delle regioni
- Magistrati e avvocati – Formazione professionale – Temi specifici : Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950 – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
- 3/97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Musulmani : Alunni – Obbligo scolastico – Cremona*
- 1/96 ● Italia. Camera dei deputati
- Operatori sociali – Formazione professionale – Piemonte – 2004*
- 3/154 ● Piemonte
- Organi scolastici – Italia*
- 3/135 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
- Profughi e rifugiati – Educazione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
- 2/79-80 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Religione cattolica – Insegnamento agli alunni delle scuole elementari – Italia*
- Religione cattolica – Insegnamento ai bambini in età prescolare delle scuole dell'infanzia – Italia*
- 3/138 ● Italia. Consiglio dei ministri
- Scuole – Insegnanti – Assunzioni – 2004-2005 – Italia*
- 2/96-97 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport
- Scuole – Insegnanti – Esami – Finanziamenti – Italia*
- 1/85 ● Italia. Parlamento
- 1/85 ● Italia. Senato

- Scuole – Ricostruzione – Finanziamenti – Aree terremotate – Setacciato*
1/87 ● Italia. Senato
- Scuole – Siti web – Italia*
1/106-107 ● Italia. Ministero per l'innovazione e le tecnologie
- Scuole – Tempo pieno – Italia*
1/97 ● Italia. Camera dei deputati
- Scuole dell'infanzia – Personale – Italia*
2/103 ● Italia. Camera dei deputati
- Scuole dell'infanzia e scuole elementari – Materie di insegnamento : Educazione motoria – Italia*
2/111 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
- Scuole dell'infanzia e scuole elementari – Materie di insegnamento : Religione cattolica – Accordi tra Conferenza episcopale italiana e Italia (Stato). Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
1/107 ● Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Scuole dell'infanzia e scuole medie inferiori – Libri di testo – Trasporto da parte di alunni e studenti – Italia*
2/97 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
- Scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie inferiori – Riforma – Italia*
1/106 ● Italia. Consiglio dei ministri
2/109-110 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 5., Bilancio, tesoro e programmazione
2/110 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
2/114 ● Italia. Consiglio dei ministri
- Scuole elementari – Insegnanti – Padova (prov.)*
3/114-115 ● Italia. Senato
- Scuole medie superiori – Materie di insegnamento : Costituzione europea – Progetti educativi da parte dell'Italia (Stato) e della Repubblica di Polonia (Stato)*
1/109 ● Italia. Ministero per le politiche comunitarie
- Scuole medie superiori – Progetti educativi : Youth' voting Europe project*
3/141 ● Italia. Ministero per le politiche comunitarie
- Scuole pareggiate – Italia*
3/119-120 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 7, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo, sport

- Servizi educativi – Istituzione – Finanziamenti ai Comuni da parte delle Marche (Amm. reg.)*
3/152 ● Marche
- Servizi educativi – Marche – Atti di indirizzo*
3/152 ● Marche
- Servizi educativi – Promozione da parte del Piemonte (Amm. reg.) – Aree montane*
3/154 ● Piemonte
- Servizi educativi per la prima infanzia – Emilia-Romagna*
1/115 ● Emilia-Romagna
- Servizi educativi per la prima infanzia – Italia*
1/18-29 ● Fortunati, Aldo
1/94-95 ● Italia. Camera dei deputati
1/104 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
1/78-79 ● Italia. Governo
1/78-79 ● Italia. Parlamento
2/99-100; ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
3/122
- Servizi educativi per la prima infanzia – Legislazione regionale : Emilia-Romagna. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 – Modifiche*
2/122 ● Emilia-Romagna
- Servizi educativi per la prima infanzia – Legislazione regionale : Marche. L.R. 13 maggio 2003, n. 9 – Applicazione – Regolamenti*
1/116 ● Marche
- Servizi educativi per la prima infanzia – Sussidi economici – Erogazione alle famiglie – Lazio*
1/115 ● Lazio
- Sostegno scolastico – Basilicata*
3/128-129 ● Italia. Camera dei deputati
- Storia dell'arte – Promozione – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- GIOCATTOLI**
- Giocattoli – Legislazione europea : Unione Europea. Commissione europea. Decisione 1999/815/CE – Modifiche*
1/62; 2/74 ● Unione Europea. Commissione europea

IMMIGRAZIONE

Immigrazione – Politiche dei Paesi dell'Unione Europea – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004

3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

LAVORO MINORILE

Bambine e adolescenti femmine – Lavoro domestico – Prevenzione e repressione – Rapporti dell'OIL – 2004

3/91 ● OIL

Bambini e adolescenti lavoratori – Assistenza sanitaria – Marche

3/153 ● Marche

Bambini e adolescenti lavoratori – Tutela – Italia

3/109-110 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia

Lavoro minorile – Manuali dell'OIL – 2004

3/92 ● OIL

Lavoro minorile – Prevenzione – Italia

2/92 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia

Lavoro minorile – Rapporti dell'OIL – 2004

3/92 ● OIL

Lavoro minorile – Sfruttamento – Prevenzione – Italia

3/140-141 ● Italia. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Lavoro minorile – Tutela – Rapporti di ricerca – 2003

1/71 ● Save the Children

MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

Bambini e adolescenti – Rapporti con la televisione – Italia

1/88-89 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 8, Lavori pubblici, telecomunicazioni

Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione a Internet – Italia

1/106; ● Italia. Ministero delle comunicazioni

3/138

1/106 ● Italia. Ministero per l'innovazione e le tecnologie

2/102-103 ● Italia. Camera dei deputati

Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione alla pubblicità televisiva – Italia

2/118; ● Italia. Comitato TV e minori

3/147

- Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione alla violenza dei programmi televisivi – Italia*
3/146-147 ● Italia. Comitato TV e minori
- Bambini e adolescenti – Tutela – In relazione all'uso di tecnologie informatiche e multimediali – Italia*
3/126 ● Italia. Camera dei deputati
- Computer – Acquisto da parte di adolescenti – Promozione – Italia*
3/139 ● Italia. Ministero per l'innovazione e le tecnologie
- Internet – Uso da parte dei bambini e degli adolescenti – Italia*
2/118 ● Italia. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Programmi radiofonici e programmi televisivi – Partecipazione dei bambini e dei preadolescenti – Italia*
3/136 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 7., Cultura
3/136 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 9., Trasporti
- RAI – Programmi televisivi per bambini*
2/102-103 ● Italia. Camera dei deputati
- Spettacoli pornografici – Trasmissione da parte della televisione – Italia*
1/112 ● Italia. Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori
- Tecnologie informatiche – Uso da parte dei disabili*
2/83 ● Italia. Parlamento
- Telespettatori : Bambini e adolescenti – Tutela – Italia*
1/112-113 ● Italia. Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori
1/89 ● Italia. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Televisione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003*
1/62-63 ● Unione Europea. Parlamento europeo

MINORI STRANIERI

- Contratto per un progetto di assistenza ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano e al loro rimpatrio assistito*
1/184-187 ● Vis - Volontariato internazionale per lo sviluppo
- Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 2004*
2/67 ● Nazioni Unite. Alto commissariato per i rifugiati
- Minori stranieri – Accoglienza – Italia*
1/73 ● Coordinamento R.E.M.A.T.C.H.

- Minori stranieri – Accoglienza e tutela – Rettifiche di decisione dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
3/93 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Minori stranieri non accompagnati – Accoglienza, integrazione sociale e ricongiungimento familiare – Paesi dell'Unione Europea*
1/70 ● ChildONEurope
1/30-43 ● Smith, Terry
1/188-190 ● Sturani, Fabio
- Minori stranieri non accompagnati – Italia – 2002-2003 – Statistiche*
1/155-161 ● Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri. Comitato per i minori stranieri
1/179-180 ● Separated Children in Europe Programme

MORTALITÀ

- Mortalità fetale e mortalità neonatale – Italia*
1/104; 2/122; 3/136-137 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

NATALITÀ

- Natalità – Diminuzione – Italia*
1/89; 2/96 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 12, Igiene e sanità
- Natalità – Sviluppo – Politiche sociali – Abruzzo*
1/114 ● Abruzzo

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

- Calabria. Statuto regionale – Approvazioni*
3/148 ● Calabria
- Lazio. Statuto regionale – Approvazioni*
3/150-151 ● Lazio
- Paesi Terzi – Cittadini – Permessi di soggiorno – Direttive dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
3/93-94, 161-169 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Paesi Terzi – Cittadini – Status giuridico – Direttive dell'Unione Europea – 2003*
2/69 ● Unione Europea

Puglia. Statuto regionale – Approvazioni
3/154 ● Puglia

Toscana. Statuto regionale – Approvazioni
3/155 ● Toscana

Umbria. Statuto regionale – Approvazioni
3/156 ● Umbria

OSSERVATORI SOCIALI - EUROPA

ChildONEurope – Assemblee – 2003
1/70 ● ChildONEurope

ChildONEurope – Assemblee – 2004
3/100 ● ChildONEurope

Osservatori sociali sulle migrazioni – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004
2/80 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare

The Permanent Intergovernmental Group L'Europe de l'Enfance – Assemblee – 2003
1/64-66, 123-127 ● The Permanent Intergovernmental Group L'Europe de l'Enfance

The Permanent Intergovernmental Group L'Europe de l'Enfance – Assemblee – 2004
2/77 ● The Permanent Intergovernmental Group L'Europe de l'Enfance

PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO

Giovani – Partecipazione sociale – Promozione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003
1/61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

Programma Gioventù in azione, 2007-2013 – Istituzione – Proposte di decisione dell'Unione Europea. Commissione europea – 2004
3/94 ● Unione Europea. Commissione europea

Vita politica – Partecipazione dei giovani – Comunicazioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003
Vita politica – Partecipazione dei giovani – Comunicazioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003
2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

2/70 ● Unione Europea. Parlamento europeo

Vita politica – Partecipazione dei giovani – Decisioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004
Vita politica – Partecipazione dei giovani – Decisioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004

- 2/69 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
 2/69 ● Unione Europea. Parlamento europeo

POLITICHE SOCIALI

- Adolescenti e giovani – Politiche sociali – 2003-2005 – Piemonte*
 1/116 ● Piemonte

- Assegni di maternità – Erogazione da parte dell'INPS*
 1/74 ● Italia. Parlamento

- Assegni familiari – Erogazione da parte dell'INPS*
 2/119 ● INPS

- Assegni familiari – Italia*
 3/147 ● INPS

- Assegni familiari – Legislazione statale : Italia. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21 – Applicazione*
 2/116 ● Italia. Parlamento

- Assistenza sociale – Accordi di programma – Emilia-Romagna*
 3/149-150 ● Emilia-Romagna

- Assistenza sociale – Piani di settore della Toscana (Amm. reg.) – Applicazione – 2003*
 1/117-118 ● Toscana

- Assistenza sociale – Riforma – Calabria*
 1/114 ● Calabria

- Assistenza sociale – Riforma – Piemonte*
 2/123-124;
 3/154 ● Piemonte

- Associazione nazionale italiana CAMINA (Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza) – Istituzione – Partecipazione dell'Emilia-Romagna (Amm. reg.)*
 3/149 ● Emilia-Romagna

- Aziende pubbliche di servizi alla persona – Toscana*
 3/155 ● Toscana

- Bambini : Bielorusi – Accoglienza – Italia*
 3/130-131 ● Italia. Camera dei deputati

- Bambini e adolescenti – Assistenza sanitaria e assistenza sociale – Marche – Atti di indirizzo –*
3/152 ● Marche
- Bambini e adolescenti svantaggiati – Sostegno – Finanziamenti alle Aziende sanitarie e ai Comuni – Veneto – 2004*
3/157 ● Veneto
- Consultori familiari e consultori per adolescenti – Legislazione regionale : Marche. L.R. 13 maggio 2003, n. 9 – Applicazione – Regolamenti*
1/116 ● Marche
- Disabili – Politiche sociali – Toscana*
1/118 ● Toscana
- Famiglie – Politiche sociali – Calabria*
2/121-122 ● Calabria
- Famiglie – Politiche sociali – Finanziamenti – Emilia-Romagna – 2004*
3/150 ● Emilia-Romagna
- Famiglie – Politiche sociali – Legislazione regionale : Lombardia. L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, art. 4 comma 2 e art. 5 comma 1 – Applicazione*
2/122 ● Lombardia
- Famiglie – Politiche sociali – Piani territoriali – Veneto*
3/156 ● Veneto
- Famiglie – Politiche sociali – Puglia*
2/124 ● Puglia
- Famiglie – Politiche sociali – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
3/87 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Figli disabili – Lavoratori padri e lavoratrici madri – Congedi straordinari – Italia*
1/86 ● Italia. Senato
- Fondo regionale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza – Veneto*
3/157 ● Veneto
- Genitori adottivi e genitori affidatari – Congedi parentali – Italia*
2/119 ● INPS
- Giovani – Politiche sociali – Toscana*
1/118 ● Toscana
- Infanzia e adolescenza – Piani di intervento – Rapporti di ricerca – 2004*
3/101-102 ● Global Movement for Children

- Infanzia e adolescenza – Politiche sociali – Campania*
3/149 ● Campania
- Infanzia e adolescenza – Politiche sociali – Promozione – Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti – Legislazione regionale : Toscana. L.R. 20 marzo 2000, n. 31 – Applicazione*
1/117-118 ● Toscana
- IPAB – Riforma – Toscana*
3/155 ● Toscana
- Piani sociosanitari – Finanziamenti – Lazio – 2004*
Politiche sociali – Finanziamenti – Lazio – 2004
3/151 ● Lazio
- Politiche sociali – Legislazione regionale : Puglia. L.R. 25 agosto 2003, n. 17, art. 8 – Approvazioni*
3/154-155 ● Puglia
- Povert  – Politiche – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
2/64 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Povert  – Politiche sociali – Toscana*
2/124-125 ● Toscana
- Previdenza sociale – Concessione alle madri – Italia*
1/87 ● Italia. Senato
- Programma AENEAS – Istituzione – Regolamenti dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
Programma AENEAS – Istituzione – Regolamenti dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004
2/70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
2/70 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Servizi residenziali e servizi semiresidenziali – Campania*
3/149 ● Campania
- Servizi sociali – Normativa regionale – Riforma – Friuli-Venezia Giulia*
3/150 ● Friuli-Venezia Giulia
- Servizi sociosanitari – Gestione – Toscana*
1/118 ● Toscana
- Servizio di emergenza infanzia 114 – Istituzione – Lombardia, Sicilia, Veneto*
3/141 ● Italia. Ministero per le pari opportunit 
- Sicurezza sul lavoro – Friuli-Venezia Giulia*
1/115 ● Friuli-Venezia Giulia

- Sussidi economici – Erogazione ai genitori di figli disabili – Italia*
3/120-121 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 11, Lavoro, previdenza sociale
- Sussidi economici – Erogazione alle famiglie e alle madri da parte dei Comuni – Italia*
3/126-127 ● Italia. Camera dei deputati

RELAZIONI FAMILIARI

- Bambini e adolescenti – Riunificazione familiare – Progetti – Bulgaria, Moldavia e Romania*
2/196-198 ● ANPAS
- Disconoscimento di paternità – Legislazione statale : Italia. Codice civile, art. 263 – Modifiche*
1/100-101 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
1/88 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 2, Giustizia
- Figli – Cognomi – Italia*
1/91 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Figli naturali – Riconoscimento da parte dei genitori – Italia*
2/109; ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
3/133
- Genitori separati – Figli – Tutela – Italia*
2/106-107 ● Italia. Camera dei deputati
- Genitorialità – Sostegno – Italia*
1/108 ● Italia. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Genitorialità – Sostegno – Politiche – Marche*
3/152 ● Marche
- Genitorialità – Sostegno – Politiche – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/73 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Maternità e paternità – Sostegno e tutela*
1/74 ● Italia. Parlamento
- Maternità e paternità – Sostegno e tutela – Legislazione statale : Italia. D.L.G.S. 26 marzo 2001, n. 51, art. 70 – Modifiche*
1/74 ● Italia. Parlamento
- Obbligo alimentare – Italia*
2/117 ● Italia. Corte di cassazione

- Potestà dei genitori – In relazione alla separazione coniugale e al divorzio – Legislazione europea : Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea. Regolamento n. 1347/2000 (CE) – Abrogazioni – 2003*
1/61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

SALUTE

- AIDS – Prevenzione – Progetti – Marche*
3/152-153 ● Marche
- AIDS, malaria e tubercolosi – Riduzione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/71 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Bambini – Ospedalizzazione – Italia*
1/82-83 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Bambini – Vaccinazione – Italia*
1/82-83 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Bambini e adolescenti – Ospedalizzazione – Italia
Bambini e adolescenti – Vaccinazione – Italia*
2/91 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Danni da trasfusioni – Risarcimento da parte dello Stato – Legislazione statale : Italia. L. 25 febbraio 1992, n. 210 – Modifiche*
1/104-105 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
- Danni da vaccinazioni obbligatorie – Risarcimento – Italia*
2/113 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
- Danni da vaccinazioni obbligatorie – Risarcimento da parte dello Stato – Legislazione statale : Italia. L. 25 febbraio 1992, n. 210 – Modifiche*
1/104-105 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
- Detenuti – Assistenza sanitaria – Italia*
3/134 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
3/134 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
- Droghe – Uso da parte degli adolescenti – Prevenzione – Italia*
3/113-114 ● Italia. Senato
- Farmaci – Consumo da parte dei bambini – Italia – Guide*
1/109 ● Italia. Ministero della salute
- Fecondazione artificiale*
2/84-85, 169-177 ● Italia. Parlamento

Fecondazione artificiale – Italia

- 1/84-85 ● Italia. Senato
 2/100-101; ● Italia. Camera dei deputati
 3/127-128
 2/111-112 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
 3/142-143, ● Italia. Ministero della salute
 175-197

Gravidanza e parto – Legislazione europea : Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea.

Regolamento 1408/71/CEE – Applicazione – Rettifiche di decisione – 2004

- 3/95 ● Unione Europea. Commissione europea

Gravidanza, parto e puerperio – Italia

- 1/89 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 12, Igiene e sanità

Malati di AIDS – Assistenza – Progetti – Marche

- 3/152-153 ● Marche

Neonati – Assistenza ospedaliera – Italia

- 2/94 ● Italia. Senato

Neonati – Assistenza ospedaliera – Romania – Domande scritte del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004

- 3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

Neonati – Salute – Tutela – Italia

- 1/103; ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
 3/137

Neonati e partorienti – Salute – Tutela – Italia

- 2/112-113 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

Politica sanitaria – Conclusioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003

- 1/61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

Salute mentale – Tutela – Progetti – Marche – 2004-2006

- 3/153 ● Marche

Servizi di psicologia scolastica – Istituzione – Abruzzo

- 2/120-121 ● Abruzzo

SEPARAZIONE CONIUGALE E DIVORZIO*Affidamento – Italia*

- 3/113 ● Italia. Senato

- Affidamento congiunto – Italia*
 1/102; ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
 2/108-109;
 3/133
- Affidamento e separazione coniugale – Italia*
 3/118 ● Italia. Senato. Commissione permanente, 2, Giustizia
- Assegni di mantenimento – Italia*
 3/144 ● Italia. Corte di cassazione
- Assegni di mantenimento – Trentino-Alto adige*
 1/119 ● Trentino-Alto Adige
- Genitori separati – Figli minorenni – Residenza – Italia*
 2/94 ● Italia. Senato
- Mediazione familiare – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2003*
 1/69 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Mediazione familiare – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
 3/97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

SFRUTTAMENTO SESSUALE

- Bambini – Sfruttamento sessuale – Decisioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
 2/68, ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
 161-168
- Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale – Prevenzione – Italia*
 1/112 ● Italia. Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia
- Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale – Prevenzione – Rapporti di ricerca – 2003*
 1/71 ● Save the Children
- Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale – Rapporti delle Nazioni Unite. Commission on Human rights – 2004*
 2/65-66 ● Nazioni Unite. Commission on Human Rights
- Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale – Repressione – Italia*
 1/106 ● Italia. Consiglio dei ministri
- Bambini e adolescenti – Sfruttamento sessuale – Ruolo di Internet – Italia Pedofilia – Ruolo di Internet – Italia*
 3/134 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

- Donne immigrate – Sfruttamento sessuale – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
2/78 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Pedopornografia – Repressione – Italia*
1/110-111 ● Italia. Corte di cassazione
- Prostituzione – Italia*
1/100; 2/108 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia
- Sfruttamento sessuale – Italia*
2/115 ● Italia. Ministero dell'interno

SOCIETÀ E QUESTIONI SOCIALI

- Bambini e adolescenti – Integrazione sociale – Toscana*
2/124-125 ● Toscana
- Bilanci – Rettifiche – Legislazione statale : Italia. D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – Modifiche*
1/74-75 ● Italia. Parlamento
- Cambiamento demografico – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
2/78 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Caschi – Uso da parte degli adolescenti – Italia*
3/117 ● Italia. Senato
- Certificati di idoneità alla guida di ciclomotori – Italia*
3/117-118 ● Italia. Senato
- Cooperazione internazionale – Iraq*
3/115-116 ● Italia. Senato
- Disarmo – Ruolo delle Nazioni Unite. Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
3/87-88 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Discoteche – Italia*
1/99 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 1., Affari costituzionali
- Immigrazione clandestina – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003*
2/76 ● Unione Europea. Comitato delle regioni

- Lavoro – Rapporti con la vita familiare – Regolamenti dell'Unione Europea. Commissione europea – 2004*
2/74 ● Unione Europea. Commissione europea
- Migrazioni e sviluppo sociale – Risoluzioni delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
2/64 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Popolazione – Sviluppo economico e sviluppo sociale – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/72-73 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Previdenza sociale – Pareri dell'Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo – 2003*
2/76 ● Unione Europea. Comitato economico e sociale europeo
- Servizi residenziali e servizi semiresidenziali – Accreditemento e autorizzazioni – Marche*
2/122-123 ● Marche
- Servizi residenziali per minori e servizi semiresidenziali per minori – Bolzano (prov.)*
2/125 ● Trentino-Alto Adige
- Sicurezza stradale – Promozione – Italia*
2/115 ● Italia. Ministero dell'interno
- Sviluppo economico – Promozione – Legislazione statale : Italia. D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – Modifiche*
1/74-75 ● Italia. Parlamento

TRATTA

- Bambine e donne – Tratta – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
3/88 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Bambini e adolescenti – Tratta – Mozambico*
2/93-94 ● Italia. Senato
- Bambini e adolescenti – Tratta – Rapporti delle Nazioni Unite. Commission on Human Rights – 2004*
2/65-66 ● Nazioni Unite. Commission on Human Rights
- Bambini e adolescenti – Tratta – Rapporti di ricerca – 2004*
3/100-101 ● ECPAT
3/103 ● Terre des hommes

- Bambini e donne – Sfruttamento sessuale e tratta – Repressione*
3/219-220 ● PREDA Foundation, Inc.
- Bambini e donne – Tratta – Prevenzione e repressione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/73 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Bambini e donne – Tratta – Repressione – Cooperazione tra i Paesi dell'Africa e i Paesi dell'Unione Europea*
2/114 ● Italia. Ministero degli affari esteri
- Donne – Tratta – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
2/78 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Donne – Tratta – Risoluzioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
1/60-61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Progetto nazionale per assicurare il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel Paese d'origine delle vittime della tratta*
1/181-183 ● IOM
- Tratta*
1/83-84 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
1/83-84 ● Italia. Parlamento
- Tratta – Decisioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
2/79 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Tratta – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003*
2/76 ● Unione Europea. Comitato delle regioni
- Tratta – Repressione – Italia*
2/115 ● Italia. Ministero dell'interno
- Tratta – Repressione – Rapporti del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/96 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Tratta – Risoluzioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
1/60-61 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea

TRIBUNALI PER I MINORENNI

- Tribunali per i minorenni – Competenze – Italia*
2/100 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

- Tribunali per i minorenni – Riforma – Italia*
1/101 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

TUTELA DEL MINORE

- Garanti per l'infanzia – Competenze – Italia*
1/91-92 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

- Garanti per l'infanzia – Istituzione – Italia*
1/91-92; ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
2/98-99;
3/122-123
3/122-123 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

- Garanti per l'infanzia – Istituzione – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri

- 1/191-204** *Interesse del minore – Italia*

- Ricongiungimento familiare – Direttive dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
1/60, ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
133-145

- Tutela del minore – Progetti – Veneto*
3/156-157 ● Veneto

- Tutela del minore – Protocolli d'intesa – Italia*
3/139 ● Italia. Ministero dell'interno

- Tutela del minore – Veneto – 2004-2006*
3/157 ● Veneto

VIOLENZA

- African Institute for the prevention of crime and the treatment of offenders – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
3/89 ● Nazioni Unite. Assemblea generale

- Bambine e donne – Mutilazioni genitali – Italia*
2/101 ● Italia. Camera dei deputati
2/112 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali

- Bambine e donne – Mutilazioni genitali – Prevenzione – Italia*
1/105 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 12., Affari sociali
1/100 ● Italia. Camera dei deputati. Commissione permanente, 2., Giustizia

- Bambine e donne – Mutilazioni genitali – Prevenzione e repressione – Italia*
- 3/124 ● Italia. Camera dei deputati
3/123-124 ● Italia. Senato. Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
- Bambini – Effetti della violenza nelle famiglie – Italia*
- 3/51-54 ● Luberti, Roberta
3/51-54 ● Moscati, Francesca
3/51-54 ● Pedrocco Biancardi, Maria Teresa
- Bambini – Sfruttamento sessuale – Prevenzione – Politiche del Consiglio d'Europa*
- 3/12-23 ● Asquith, Stewart
- Bambini e adolescenti – Punizioni corporali – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
- 3/98-99, 170-172 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Bambini violentati – Assistenza*
- 3/229-232 ● Giolito, Maria Rosa
- Cinema – Temi specifici : Violenza su bambini e adolescenti*
- 3/235-250 ● Colamartino, Fabrizio
- Convention against transnational organized crime, 2000 – Applicazione – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2004*
- 3/89 ● Nazioni Unite Assemblea generale
- Donne – Schiavitù domestica – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare – 2004*
- 3/99 ● Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare
- Mutilazioni genitali*
- 1/84 ● Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia
- Nazioni Unite – Pubblicazioni – Temi specifici : Violenza su bambini e adolescenti*
- 3/102-103 ● Save the children
- Ordini di protezione familiare – Legislazione statale : Italia. Codice civile, art. 342 bis – Modifiche*
- 1/74, 151-152 ● Italia. Parlamento
1/88 ● Italia. Senato. Commissione permanente giustizia
- Pedofili – Psicologia*
- 3/43-50 ● Bonucchi, Cristina
3/43-50 ● Bruzzone, Roberta
3/43-50 ● Grassi, Cinzia
3/43-50 ● Strano, Marco

- Traffico di organi – Europa – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/98 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Traffico di organi – Prevenzione e repressione – Decisioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
1/63 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Traffico di organi – Prevenzione e repressione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003*
1/63 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Traffico di organi – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri – 2004*
3/96-97 ● Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri
- Violenza nelle famiglie – Legislazione statale : Italia. L. 4 aprile 2001, n. 154 – Applicazione*
3/61-70 ● Carrera, Laura
- Violenza sessuale su bambini – Prevenzione mediante l'educazione tra pari – Nicaragua*
3/1-11 ● Alvarez M., Paula Maria
3/1-11 ● Del Carmen Rivera, Ruth
3/1-11 ● Flores, Lucia Jeaneth
3/1-11 ● Jimenez, Ana Rebeca
3/1-11 ● Ortiz, Ana Patricia
3/1-11 ● Ramos, Zhenia Marieluz
- Violenza sessuale su bambini e adolescenti – Prevenzione e repressione – Italia*
3/106-108 ● Italia. Governo
3/106-108 ● Italia. Parlamento
- Violenza sessuale su bambini e adolescenti – Varese (prov.)*
3/206-208 ● Ceriotti, Grazia
3/206-208 ● Ceserani, Rita
3/206-208 ● Premoli, Carlo
3/206-208 ● Tagliaferro, Cinzia
- Violenza sessuale su bambini e violenza sessuale su donne – Prevenzione*
3/213-215 ● AFESIP International
- Violenza sessuale su donne – Prevenzione – Ruolo dell'Associazione Mary Barreda, Nicaragua*
3/1-11 ● Alvarez M., Paula Maria
3/1-11 ● Del Carmen Rivera, Ruth
3/1-11 ● Flores, Lucia Jeaneth
3/1-11 ● Jimenez, Ana Rebeca
3/1-11 ● Ortiz, Ana Patricia
3/1-11 ● Ramos, Zhenia Marieluz

- Violenza su bambine e violenza su donne – Afghanistan – Rapporti delle Nazioni Unite. Assemblea generale – 2003*
1/58 ● Nazioni Unite. Assemblea generale
- Violenza su bambini – Prevenzione*
3/216-218 ● ANPPCAN Rete africana per la prevenzione e la protezione contro l'abuso e la negligenza nei confronti dei bambini
- Violenza su bambini – Prevenzione – Europa orientale – 1991-2004*
3/24-42 ● Morawska, Agnieszka
- Violenza su bambini – Rapporti delle Nazioni Unite. Commission on Human Rights – 2004*
2/65 ● Nazioni Unite. Commission on Human Rights
- Violenza su bambini e adolescenti*
3/203-205 ● Nazioni Unite. Segretariato
- Violenza su bambini e adolescenti – Prevenzione – Italia*
3/209-210 ● Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
- Violenza su bambini e adolescenti – Prevenzione – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003*
1/64 ● Unione Europea. Comitato delle regioni
- Violenza su bambini e adolescenti – Prevenzione – Progetti – Sicilia*
3/221-223 ● Giostra, Andrea
- Violenza su bambini e adolescenti – Prevenzione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003*
1/64 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Violenza su bambini e adolescenti e violenza su donne – Prevenzione – Comunicazioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2003*
2/69-70 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Violenza su bambini e adolescenti e violenza su donne – Prevenzione – Comunicazioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003*
2/69-70 ● Unione Europea. Parlamento europeo
- Violenza su bambini e adolescenti e violenza su donne – Prevenzione – Decisioni dell'Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea – 2004*
2/68-69, 149-160 ● Unione Europea. Consiglio dell'Unione Europea
- Violenza su bambini e adolescenti e violenza su donne – Prevenzione – Decisioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004*
2/68-69, 149-160 ● Unione Europea. Parlamento europeo

Violenza su bambini e adolescenti e violenza su donne – Prevenzione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2004
2/74 ● Unione Europea. Parlamento europeo

Violenza su donne – Prevenzione – Pareri dell'Unione Europea. Comitato delle regioni – 2003
1/64 ● Unione Europea. Comitato delle regioni

Violenza su donne – Prevenzione – Risoluzioni dell'Unione Europea. Parlamento europeo – 2003
1/64 ● Unione Europea. Parlamento europeo

*Finito di stampare nel mese di aprile 2005
presso il Centro Stampa della Scuola Sarda Editrice, Cagliari*